# STUDI E DOCUMENTI

DI

# STORIA E DIRITTO

---

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL' ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

**ANNO III. — 1882**

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
*Piazza della Pace num. 35.*
1882

# SUGLI UFFICI DEGLI AGRIMENSORI E DEGLI ARCHITETTI SPECIALMENTE RAPPORTO ALLE SERVITÙ PREDIALI

## PARTE PRIMA

*letta nell' Accademia il giorno 16 dicembre 1881.*

I dotti, che per mia sorte e per loro cortesia sono qui ad ascoltarmi, intendono agevolmente, come pochi siano nelle pandette i trattati, che si addicano, quanto quello delle servitù sulle cose, al carattere storico-giuridico della nostra Accademia. Se da una parte l'elemento di filosofia e di ragion comune, che nelle romane leggi continuamente prevale, ha pur nella teoria delle servitù il posto d' onore; d' altra parte vi spiegano una grande efficacia i motivi di storia locale. Sendochè quella teoria s'informa ai bisogni ed ai comodi della vita privata, ai modi di distribuzione e di cultura de' terreni; le quali cose dalla posizione geografica e dal clima in cui si trova ciascun popolo, dalle sue consuetudini e dalle sue viste economiche, massimamente dipendono. — Pertanto ben volentieri imprendo, o Signori, a parlare delle servitù in dritto romano; e prescelgo un punto, dove ha uno special momento il carattere storico che col razionale vi si connette ed intreccia, e vale a mio giudizio a spiegare alcuni antichi non ancora disciolti problemi. Consiste nella esatta definizione delle incombenze od uffizî, che gli esercenti le arti geometriche dell' agrimensura e dell' architettura hanno secondo il dritto romano nella costituzione e nella determinazione delle servitù prediali. Quest'oggi parlerò degli agrimensori, rimettendo il discorso sugli architetti ad altra conferenza, nella quale mi lusingo di ritrovare questo illustre uditorio. — E, come avviene che ogni speciale ispezione debba a più generali considerazioni

essere riferita perchè trovi in queste dichiarazione ed intelligenza; così m'è duopo anzi tutto brevemente discorrere in genere dell'intervento degli agrimensori nei rapporti fra confinanti. Dalle regole romane, che in tal proposito avremo rinvenute, ci sarà aperta la strada alla indagine speciale delle servitù.

Còmpiti importantissimi ha sempre avuto ed avrà l'arte agrimensoria nelle relazioni fra coloro che hanno vicini i fondi; spettando a quella, ciò che pure è in queste capitale, il determinare nettamente i reciproci diritti e doveri, semplicizzandoli con prudenza e discrezione secondo le giaciture, l'esposizioni, le intrinseche ed estrinseche condizioni. Da Platone *lib. 8 de legibus* conosciamo, che appo i greci nei litigî fra proprietarii di confinanti terreni gli agronomi furono cognitori e giudici e censori " ἐπιγνώμονες τε καὶ δικασταὶ καὶ τιμηταὶ γιγνέστων ἀγρονόμοι „. Nè minore fu presso i romani l'autorità de' medesimi. Appunto dal principal loro uffizio del determinare i confini, gli antichi li appellarono *finitores*. Rimarchevole in tal proposito è ciò che trovasi già presso Plauto *Poenul. Prolog. 49:* " Ejus nunc regiones, limites, confinia determinabo: ejus rei ego sum factus finitor. „ E quel che abbiamo in Cicerone *de lege agraria II c. 13:* " Finitorem mittant decemviri: ratum sit quod finitor uni ulli, a quo missus erit, renuntiaverit. „ Sopra tutto memorabili sono l' espressioni di Nonio grammatico alla parola *Finitores:* " Finitores dicebantur, quos nunc agrimensores dicimus: dicti, quod fines dividerent. „ Il nome di *mensores* e l'altro di *geometrae*, che troviamo dati a loro fin dall'epoca di Columella *de R. R. V. 1*, sono di più recente data: nè pria dell'epoca imperiale cristiana comparisce la denominazione, poi tanto usitata, di *agrimensores*, adoperata da Aggeno Urbico *pag. 50* e dalla *l. 3. C. fin. regund.*

A percorrere con rapido colpo d'occhio tutto il campo, in cui esercitavasi presso i romani l'arte de' mensori, è mestieri distinguere le loro stragiudiziali operazioni dal loro intervento nelle liti propriamente dette; poichè sì in quelle che in questo hanno

gravissimi uffici, e da ambedue cotesti punti noi cercheremo lume per definire esattamente la parte speciale della tesi nostra.

Fuori di giudizio erano i mensori adoperati da' privati nelle contrattazioni, specialmente nelle compre vendite di fondi ad una data misura di jugeri, onde tal misura venisse puntualmente eseguita. Aperta testimonianza ce ne dà Ulpiano *l. 3. § 1. 2, l. 5. § 1. si mensor fals. mod. dixer.* — Alla categoria di atti stragiudiziali va pure annoverata l'opera che i mensori prestarono nella formazione de' militari accampamenti. Cominciano negli ultimi tempi della Repubblica a comparire tecnici *castrorum metatores*, com' è quel Saxa di cui parla Cicerone *Philipp. lib. 11. c. 5;* e molti sono i passi degli scrittori posteriori che ce li presentano nell'epoca imperiale. Ricorderò soltanto Vegezio *de re milit. II. 7:* “ Mensores, qui in castris ad podismum dimentiuntur loca, in quibus milites tentoria figunt, vel hospitia in civitatibus praestant, „ e Lydo *de magistratibus IV. 46* che li chiama μητατορες χωρομέτραι. Anzi dal groma, istromento dioptrico composto del *ferramentum* o base e di quattro *cornicula* con relative *fila* o *nerviae,* istromento onde gl'istessi autori di arte mensoria son detti *gromatici,* dal groma, ripeto, prese nome e *groma* pure si appellò il punto medio dell'accampamento, ove il *decumanus maximus* tagliava il *cardo* ad angolo retto, precisamente avanti l'ingresso del *praetorium.*

Prossimo a tal ministero de' mensori era l'altro, per la nostra tesi importantissimo, della *delimitatio* ed *adsignatio* de' terreni nelle colonie militari. Abbandonata in gran parte l' antica disciplina etrusca, ieratica ed augurale, che in questa circostanza adoperavasi dai più antichi, [1] in epoca più recente tutto era rimesso ai mensori. I mensori chiamati a dividere il territorio delle colonie vi tiravano le grandi linee del *cardo* e del *decumanus maximus* come negli accampamenti, nonchè tutte le altre parallele

[1] L' etrusca disciplina è descritta specialmente da Varrone *de l. l. V. 143.* e da Servio *Virgil. V. 755.*

chiamate *limites*. Ciascuno de' fondi così formati a quadrati regolari, veniva da essi con una lettera marcato; e si formava una specie di mappa a perpetua prova delle assegnazioni fatte ai singoli veterani. Così nel *fragmentum terminale pag. 148:* " Quod auctores in libro descripserunt propositione litterarum ad singula nomina fundorum, quae exposuerunt, sine dubio erit observandum. „ Tali mappe, giova ben ricordarlo, nomavansi *formae;* Igino *pag. 156. 158. 166;* Aggeno *pag. 54. 55. 56.* [1] Pertanto era doppio l'ufficio degli agrimensori nella formazione delle colonie; la *delimitatio* ossia la divisione del territòrio e l'*adsignatio* de' singoli fondi ai veterani. Fatta la prima secondo le regole succennate, avea luogo la seconda che gli agrimensori eseguivano per la potestà loro compartita dall' Imperatore. Dice Aggeno *pag. 50:* " agrimensor omnis doctus centurias delimitare potest, ac suis redintegrare limitibus, assignare autem nullo modo potest, nisi sacra fuerit praeceptione firmatus. „ Onde è chiaro, che nello *adsignare* la potestà del mensore non era quella di riconoscere dei dritti, ma quella ben maggiore di crearne; per cui vien detto *auctor* nel citato *fragmentum terminale, auctor dividendorum agrorum* da Igino *p. 157*, e da Aggeno *p. 57*, e *conditor* da Aggeno stesso *p. 70*. Era questa una *lex agrorum* dagli agrimensori costituita, come *lex agro dicta* era pur quella risultante dalle *adsignationes* fatte da' magistrati secondo le leggi agrarie, *lex agrar. cap. 88*, e formava parte della *lex coloniae*. — Bene intendeva il ceto degli agrimensori la gravità di tali poteri ad essi affidati nella costituzione delle colonie militari, ed i più valenti fra essi volsero studio solerte a questo importante articolo. Tanto più che la costituzione delle colonie militari fu nell'epoca imperiale un avvenimento assai frequente, ed all'epoca di Augusto ventotto ne troviamo costituite in Italia, secondo che ci riferiscono Svetonio *August. 46* ed il monumento ancirano *c. 28*. Si formò in questa

[1] Cito Igino secondo l'accurata pubblicazione di Blume nel *Rhein. Mus. VII.;* Aggeno poi, come anche Frontino e Siculo Flacco, secondo la edizione del Goesio.

occasione la gromatica romana, la quale ebbe la sua propria letteratura negli scritti di Frontino, d'Igino, e di Siculo Flacco, ove delle colonie e delle relative *adsignationes* è fatta continuamente parola. Su questi venne nelle grandi città dell' impero dato da professori di geometria insegnamento, onde comparvero poscia de' commentarî a Frontino, come quello già citato di Aggeno Urbico.

Colla descritta opera stragiudiziale degli agrimensori nella costituzione delle colonie militari si collega un loro susseguente officio in materia litigiosa. Dappoichè se coll' andare del tempo per usurpazioni od altri turbamenti nasceva lite sul *modus* delle singole assegnazioni, in questa controversia, che da Frontino *p. 40* da Igino *p. 30* e da Aggeno *p. 54* vien detta *controversia* o *quaestio de modo*, erano dai magistrati dati giudici od arbitri secondo il solito sistema formulario: al che è da riferire il passo di Modestino nella *l. 7. fin. regundor.* " De modo agrorum arbitri dantur: et is, qui majorem locum in territorio habere dicitur, ceteris, qui minorem locum possident, integrum locum adsignare compellitur. „ Ora il giudice o arbitro prima di pronunciare nominava certamente agrimensori a guisa di periti giudiziali, onde col confrontare le mappe o *formae* antiche, e con altri mezzi dall'arte mensoria somministrati, riferissero come le cose avessero ad essere riportate alle giuste assegnazioni. E così spiegansi le analoghe avvertenze che sulla *quaestio de modo* vengono fatte da Igino e da Aggeno *loc. cit.* ai seguaci dell' arte mensoria. Qui è opportuno ricordare, che un'altra e diversa *quaestio de modo* era quella che sorgeva in seguito di compre vendite di fondi fatte precedentemente a certa misura, se quindi per avventura si dubitasse dell' osservanza della misura già stabilita. " In ceteris agris (dice Frontino *loc. cit.*) de modo fit controversia, quoties promissioni modus non quadrat. „ Come nell'atto della compra vendita veniva dalle parti adoperato il mensore per determinare la giusta misura a norma del contratto, secondo le cose dette di sopra; così

al sorgere di questa posteriore controversia sulla conservazione della misura allora determinata, il giudice soleva deputare il mensore perchè verificasse e riferisse.

E questo doppio ufficio del mensore in tali compre vendite spiega le parole di Ulp. *l. 1. pr. si mensor fals.* " Adversus mensorem agrorum Praetor in factum actionem proposuit, a quo falli nos non oportet; nam interest nostra, ne fallamur in modi renunciatione, si forte vel de finibus contentio sit, vel emtor scire velit, vel venditor, cujusmodi ager veneat. „ L' inciso " vel emtor scire velit etc. „ si riferisce manifestamente all' intervento del mensore che per invito dei contraenti faccia le misure per la stessa esecuzione della compra vendita. L'altro inciso " vel de finibus contentio sit „ spetta, secondo il contesto del frammento, alla controversia *de modo* che nasca sulla osservanza di quelle misure. Senza che turbino le parole " de finibus, „ quasi che questo inciso debbasi piuttosto riportare al giudizio *finium regundorum*, che, come in seguito dovremo osservare, era di gran lunga più circoscritto. Poichè quantunque la controversia *de fine* propriamente detta sia precisamente quella *finium regundorum;* non ostante, essendo ordinariamente mista anche la questione sui confini alla questione *de modo*, questa pure viene impropriamente detta questione *de finibus*. Come per la ragione stessa sotto il titolo *finium regundorum* vedemmo riferita la *l. 7*, che manifestamente è scritta dell'altra questione *de modo* sugli *agri adsignati*. Del pari il *pr.* ed il *§ 5* della *l. 5. fin. regund.* trattano apertamente di questione *de loco*, della quale ancora dovremo in seguito parlare, e che sta alla questione *de modo* come il genere alla specie; eppure si trovano sotto quel titolo, ed anzi in *d. § 5* si parla anche esplicitamente di *fines*. Per ultimo nella *l. 3. C. fin. regund.* si tratta manifestamente della stessa controversia *de loco;* e non ostante si trova anch' essa sotto quella rubrica, e vi sono insieme adoperate le parole " querimonia de finibus „ [1].

[1] Ved. infr. pag. 13. n. 1.

Le quistioni giudiziali, nelle quali è luogo all'intervento degli agrimensori, sono da Frontino enumerate fino a quindici; fra le quali ha luogo, quinta nell'ordine adottato dal gromatico, la questione *de modo* or ora enunciata. In varie figure tale intervento si sviluppava. Vi comparivano gli agrimensori quali periti deputati dal giudice o arbitro, come vedevamo appunto della controversia *de modo*, e come della controversia *de loco* è detto nella cit. *l. 3. C. fin. regund.* " agrimensor ire praecipitur. „ A questa maniera d'ufficio dai mensori prestato, appartiene anche Ulpiano: *l. 3. § 4. vers. Plane, si mensor fals.* " Plane si a judice adhibitus (mensor) contra me renunciaverit dolo malo, dubitat (Pomponius), an teneri mihi debeat: quod magis admittit. „ Inoltre comparivano, precisamente come a dì nostri, in qualità di periti dalle parti litiganti adoperati a difesa delle loro asserzioni, *advocationem praestabant.* Un passo di Frontino, che riporteremo in seguito, lo enuncia apertamente. Su questo tenore è da spiegare la *d. l. 3 § 4. vers. Idem:* " Idem Pomponius scribit, si propter judicium adhibitus mensor fraudaverit me in renunciatione, teneri eum, si ob hoc in judicio minus tuli, „ nonche la *l. 4. § 1. vers. sed et si, fin. regund.* di Paolo: " Sed et si mensor ab altero solo conductus sit, condemnatio erit facienda ejus, qui non conduxit in partem mercedis. „

Ma la giudiziale controversia, dove i mensori spiegavano una piena autorità, era quella detta *de fine,* che Frontino nel suo novero segna per terza, ossia il giudizio *finium regundorum.* Insisto su questo punto, perchè anche esso riguarda assai da vicino lo sviluppo del nostro speciale assunto riguardante le servitù. La *quaestio de fine* consiste nella rettifica di quello spazio, che deve separare i fondi confinanti secondo le leggi delle dodici tavole e la legge Manilia. Spazio che, preso per metà da ambedue i fondi, dev'essere della larghezza di cinque piedi; come risulta da varii passi dei gromatici e da Cicerone *de legib. 1. 21,* e trovasi ripetuto in due esemplari delle sentenze di Paolo *lib. 1. tit. 16,* nella collezione Hänel *lett. 46. e 52.* Se la questione eccede tale spazio

di cinque piedi, non è più controversia *de fine* ma *de loco*, Frontino *p. 52. 53*; ed allora non è giudizio *finium regundorum* ma *rei vindicatio*, come recentemente ha difeso Karlowa nei suoi Contributi alla storia del processo civile romano [1]; ed io ritengo specialmente per un passo dell'Autore *de limitibus* che riporterò tra poco. — Ora, mentre nel sistema formulario i giudici o arbitri erano presi dall'ordine dei senatori o dei cavalieri, nel giudizio *finium regundorum* la scelta non si faceva in cotesti ordini; lo che ha un solo riscontro nei giudizî recuperatorî, ove del pari la qualifica di senatori o di cavalieri non era necessaria nei *recuperatores* [2]. Nel giudizio sul *finis* il giudice, o meglio l'arbitro, che nel sistema formulario venisse dato dal magistrato, era un agrimensore. Anzi anche imperando il posteriore sistema de' giudizî straordinarî era pur sempre dato dal preside un agrimensore perchè giudicasse. Alla questione *de fine* appartiene senza dubbio quel che all'epoca di Domiziano, vale a dire in tempi di sistema formulario, scrive Frontino nel *lib. II. de controv. agror.* sul potere giudiziario de' mensori insieme all' altro loro ministero di periti *advocati* dalle parti. " Difficillimus autem locus hic est, quod mensori judicandum est; sed nec minus ille exactus, quod est advocatio praestanda. Prudentiam tamen eamdem artifices habere debent et qui judicaturi sunt et qui advocationem sunt praestituri. In judicando autem mensorem bonum virum et justum agere decet, neque ulla ambitione aut sordibus moveri, servare opinionem et arti et moribus; quidam enim per imperitiam, quidam per impudentiam peccant: totum autem hoc judicandi officium et hominem et artificem exigit egregium. „ La descritta potestà giudiziaria degli agrimensori, limitata alla materia de' *fines*, è anche evidentemente segnalata dall'Autore *de limitibus* riportata da Gotofredo *t. I. p. 236:* " Solent enim per imprudentiam mensores arbitros conscribere aut sortiri judices, finium regundorum causa, quando in re praesenti

[1] Ved. la mia opera *Il possesso ecc. t. II.* § *570.*
[2] *Lex agraria cap. 17.*

plus quidem, quam de finium regundorum agatur. „ Finalmente ne fanno fede le costituzioni che trovansi nel Codice Teodosiano *ll. 3. 5. fin. regundor.* [1]

Nè basta. L' agrimensore, arbitro nel giudizio sui *fines*, esercitava un potere, che superava le ordinarie facoltà dei giudici. Esso nel giudicare, più che alle solite regole del dritto civile, si atteneva a quelle della disciplina mensoria, la quale sovente da dette regole si allontanava: onde Aggeno *p. 70* parla di questioni fra mensori e giureperiti. Nè tanto riconosceva dritti già nati, quanto creava e costituiva dritti nuovi. Insomma anche qui, come nelle *adsignationes*, era dagli agrimensori detta una *lex agri*. Aggeno *p. 53* esprime, che gli agrimensori nel giudicare de' *fines* non tenevano conto delle relative usucapioni: " De fine enim lex Manilia quinque aut sex pedum latitudinem praescribit... quod usucapi non potest. „ Nella *Consult. veter. juriscons. IX. 4*, trovasi estesa tale disposizione alla *praescriptio*, ossia viene esclusa la solita efficacia del diuturno possesso, anche rapporto ai fondi provinciali. E su questi dati nell'opera *Possesso ecc. tom. II. § 570*, cercai di spiegare la famosa *l. 5. C. fin. regundor.* — Ma dove più spiccata si mostra la libertà di giudizio degli arbitri agrimensori, è nelle *adjudicationes*. Dice Gajo *IV. 42:* " Adjudicatio est ea pars formulae, qua permittitur judici rem alicui ex litigantibus adjudicare, velut... inter vicinos finium regundorum: nam illic ita est: quantum adjudicari oportet, judex, cui oportet adjudicato: „ ed Ulpiano *XIX. 16:* " Adjudicatione dominium nanciscimur... per formulam finium regundorum, quae est inter vicinos. „ Se, attese le posizioni de' luoghi, l'arbitro agrimensore scorgeva, che l'antica confinazione era sottoposta a facili turbamenti, poteva cangiarla del tutto, trarla in sito diverso, e, togliendo ed aggiun-

[1] Poteva certamente l' agrimensore arbitro, adoperare altri agrimensori come periti, affinchè eseguissero gli accessi e le misure e dessero le istruzioni opportune, *l. 8. § 1. fin. regund. § 6. in fi. I. de offic. judic.* Ma ben sovente era mestieri che esso stesso personalmente accedesse, *d. l. 8. § 1.*

gendo a questo ed a quel fondo, togliere con proporzionate aggiudicazioni gli esistenti dritti di dominio e costituirne de' nuovi. Ulpiano *l. 2. § 1. fin. regund.* si espime così: " Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat: et si forte, amovendae veteris obscuritatis gratia, per aliam regionem fines dirigere judex velit, potest hoc facere per adjudicationem et condemnationem. „ Concorda Giustiniano *§ 6. J. de offic. judic.* " Si finium regundorum actum fuerit, dispicere debet judex, an necessaria sit adjudicatio: quae sane uno casu necessaria est, si evidentioribus finibus distingui agros commodius est, quam olim fuissent distincti. Nam tunc necesse est, ex alterius agro partem aliquam alterius agri domino adjudicari: quo casu conveniens est, ut is alteri certa pecunia debeat condemnari. „ — Questi i poteri dell'arbitro mensore: ed altrettanti ne aveva certamente un mensore, che in questione di *fines* non fosse stato dato dal magistrato, ma scelto per compromesso delle parti. Come nel caso di Terenzio *Eautontimorumenos III. 1:* " Vicini nostri hic ambigunt de finibus: Me cepere arbitrum, ibo ac dicam, ut dixeram, Operam daturum me, hodie non posse his dare; „ nonche negli altri casi ricordati da Svetonio *Otho 4*, e da Scevola *l. 44 de receptis.*

Appunto perchè nella controversia *de fine* tutto era commesso al potere discrezionale dell'arbitro mensore, che la *lex agri* costituiva, vedemmo Frontino raccomandare con tanta sollecitudine ai giudicanti mensori la prudenza, l' onestà, la giustizia, lo essere scevri da ambizione e da corruzione, lo attenersi all'arte e alle sue solite norme. E per l' istessa ragione simili avvertimenti ripete Aggeno *p. 63. 64.* Imperocchè quanto maggiore è il potere, tanto più facile è lo abuso, tanto più opportuna una autorevole ammonizione. Chiudo questo articolo recitando un passo di Cassiodoro *Var. III. ep. 53*, che raccoglie quanto sul medesimo abbiamo discorso. " Agrimensori finium lis exorta committitur, ut contentionum protervitas abscindatur. Judex est utique artis suae.

Forum ipsius agri deserti sunt. Fanaticum credis, quem tortuosis semitis ambulare conspexeris. Indicia siquidem rerum inter silvas asperas et dumeta perquirit. Non ambulat jure communi. Via est illi sua lectio. Ostendit quod dicit, probat quod didicit, et more vastissimi fluminis aliis spatia tollit, aliis rura concedit. „ [1]

La speciale indagine sui poteri degli agrimensori quanto alle servitù prediali prende luce dalle cose fin qui genericamente esposte. Troppo spesso la esistenza di servitù prediali va congiunta colla prossimità di fondi rustici di diversi padroni, perchè gli agrimensori, de' quali tante vedemmo esser le parti nel determinare i rapporti di vicinanza, non esercitassero anche riguardo a quelle gli ufficî loro. Ed ancor qui li esercitavano in due diverse posizioni. Se non si trattava di *adsignationes* da farsi in colonia militare, nè di lite sui *fines*, gli agrimensori non potevano avere altro ministero oltre quello di riconoscere meramente i dritti di servitù, che fossero già stati costituiti o promessi; e ciò, in caso di lite, come periti deputati dal giudice. Appunto perchè fuori di quelle due ipotesi, non maggiore vedemmo essere la loro autorità nelle controversie. Tutto al più se nell'atto diretto alla costituzione di dritti di servitù, fosse stato lasciato indeterminato qualche

[1] A torto il dotto Rudorff *Zeitschr. f. gesch. R. W. X. 378,* altrettanto dice delle *adjudicationes* nella *quaestio de loco,* che è vicina a quella *de fine,* e solo differisce da essa in quanto comprende spazî ulteriori ai cinque piedi de' *fines*; vedi il mio *Possesso ecc. d.* § *570.* Rudorff cita la *l. 4. pr. fin. regund.* Veramente questo frammento, come anche il § *5.* della stessa *l. 4,* spetta alla questione *de loco.* Ma cotesta questione era per la larghezza dell'oggetto troppo grave, perchè tanta libertà fosse rilasciata ad arbitri agrimensori. In essa l' arbitro non era un agrimensore; che poteva intervenire soltanto come perito deputato dal giudice, *l. 3. C. fin. regund.* Nè il giudizio vi era scevro dalle solite regole di dritto civile, p. e. dall'osservanza delle usucapioni; *d. Possesso ecc. loc. cit.* Le aggiudicazioni potevano avere luogo anche in tale controversia *d. l. 4. pr.* § *5.*, ma da niuna autorità è stabilito, che in esse tanta fosse la libertà del giudicante, quanta era nella questione *de fine,* e che il medesimo potesse mutare le ragioni dei dominî, anche quando la sola comodità lo suggerisse, e non la stretta necessità della completa e indecifrabile confusione dei confini antichi. Delle quindici controversie enumerate da Frontino, oltre quella *de fine,* era solo l'altra del tutto simile *dc territorio* ove gli agrimensori fossero adoperati come arbitri, e giudicassero giusta i meri principî dell' arte loro, *Aggeno pag. 71.*

punto indispensabile, a cagion d'esempio nel promettere o lasciare in legato un *iter* o un *actus*, fosse stato omesso di definirne la larghezza [1], essi periti destinati dal giudice dovevano precisarlo; siccome in seguito dimostreremo anche con testi delle pandette. Ma, ripeto, nello esercitar tale officio, ed applicarvi le regole dell'arte loro, non potevano scompagnarle dalla stretta osservanza de' dritti costituiti. — Che se trattavasi di *adsignatio* in una colonia militare, ovvero di una questione *finium regundorum*, allora potevano costituire delle servitù nuove, prendendo così per guida non dritti formati, ma unicamente le regole dell' arte mensoria. Poichè se in quelle due ipotesi i mensori, siccome provammo, dicevano la *lex agri* fino a disporre del dominio, nuove proprietà formando e talvolta le antiche togliendo; a più ragione debbono aver avuto facoltà di costituire un dritto reale di minor conto, la servitù prediale, quando le circostanze la facessero apparire necessaria od opportuna [2]. Ammiano Marcellino *XIX. 24.* ci è autore dell'ingerenza che nelle *adsignationes* aveva l'agrimensore per regolare i corsi delle acque: " naves vehentes quosdam legionarios expeditos, alveum proximum ripae observare sunt jussae cum Innocentio quodam agrimensore hujus auctore consilii. „ Ora ognun sa, quante e quanto necessarie servitù col regolare flusso delle acque, e colla loro giusta distribuzione si trovin connesse. Le servitù costituite nelle *adsignationes*, dovevano essere secondo ragione descritte in quelle mappe o *formae*, che in conseguenza di *adsignationes* vedemmo essere state dai mensori compilate.

All' opera degli agrimensori rapporto alle servitù spetta un

[1] Alcuni scrittori han creduto che all'*actus* sia destinata una larghezza di quattro piedi, basandosi sopra un passo di Varrone, *de l. l. V.* § *34*, ed un altro di Isidoro, *Origin. XV. 15.* Anzi v'è fra essi chi sospetta una larghezza legale di due piedi per l'*iter*; Doveri *I. p. 392. seg.* Se nòn che da una esatta considerazione di que' due passi risulta, che Varrone ed Isidoro parlando di un *actus* intendono non la nota servitù, ma una specie di misura agrimensoria.

[2] Giuste sono le parole di Rudorff *l. c. p. 377.* " Durch welche (die Adjudication) dem Richter die Macht verliehen wird, Eigenthum und dingliche Rechte einem Grundstücke ab und dem andern zuzusprechen. „

passo importante d'Igino *p. 170:* " De via et actu et itinere et ambitu et accessu et rivis et vallibus, fossis, fontibus, saepe moventur contentiones, quae omnes partes non nostram, sed forensis officii, idest juris civilis operam exigunt. Nos vero tunc intervenimus, cum aut defigendum aliquid est quaestionibus, aut, si forma aliqua, quod notatum invenitur, repetendum est. „ Qui Igino si occupa esclusivamente di servitù. Chiare l'espressioni " de via et actu et itinere. „ Aggiunge " et ambitu et accessu: „ nè è questo l'unico luogo dove si faccia menzione di servitù *ambitus, accessus,* o *aditus,* accanto alla enunciazione delle altre solite servitù rustiche. Come Igino la mentova accanto alla *via* all' *actus* e all'*iter;* così accanto all'*iter* si trova notata nelle pandette in un testo di Pomponio *l. 5. de sepulchro viol.* " ad sepulchra quae in fundis sunt, iter ejus, aditus, ambitus funeris faciendi sit. „ Concordano le iscrizioni in materia di sepolcri ritrovate a Roma e ad Ostia, riportate da Orelli *n. 4085. 4373. 4374. 4379. 4511;* nelle quali si parla di " itus aditus ambitus „ o di " itus actus aditus ambitus. „ Però non è a credere, che con quelle parole siano indicate altre e separate specie di servitù; mentre di servitù distinte *accessus, aditus, ambitus* non è fatta menzione alcuna nelle varie enumerazioni di servitù rustiche, che nelle pandette abbiamo da Ulpiano e Nerazio, da Gajo ne' commentarî, e da Giustiniano nelle istituzioni. È piuttosto una pleonastica maniera di parlare, colla quale, mentre le altre espressioni *via iter actus* disegnano la giuridica natura di queste servitù nel linguaggio legale, si aggiunge la indicazione del vario scopo pratico delle medesime, che ora consiste in un semplice diretto *accedere* o *adire,* ora nella ben più vasta azione dello *ambire* ossia del girare all'intorno. Ciò è anche dimostrato dall' osservare, che in altre iscrizioni monumentali (presso Orelli *num. 1175. 4382*) all' " itus actus aditus ambitus „ si trova aggiunto anche l' " introitus „ o la " inlatio „ che fuori di dubbio designano più esattamente lo scopo dell'*iter* e dell'*actus* quanto ai sepolcri. E finalmente viene confermato dalla conside-

razione, che in altri frammenti del digesto, *l. 3. § 3. de S. P. R. l. 11. § 1. comm. praedior.*, l' *aditus* o lo *jus adeundi* viene da Ulpiano e da Pomponio designato come necessario ammenicolo di altre servitù prediali, p. e. di un costituito *haustus;* ove per l'esercizio è indispensabile anche il poter andare nel fondo servente, ossia è necessario l' *iter,* come valendosi di questa tecnica espressione insegna lo stesso Ulp. in un altro testo *l. 2. § 2. si serv. vindic.* Anzi Ulpiano in *d. l. 3. § 3. de S. P. R.* indistintamente usa or la parola *iter* or l'altra *aditus;* onde è evidentemente dimostrato l'identico significato delle due espressioni, una tecnica, pratica l'altra. Su queste idee spiegherei un luogo di Aggeno *p. 75,* nel quale alla enunciazione delle solite tre servitù rustiche *iter, actus, via* viene sostituita dal gromatico la seguente " *iter, actus, ambitus,* „ *ambitus* al posto ed invece della *via.* Si può dire, che contenendo, com' è noto, la *via* il più pieno formal diritto di *ire* e di *agere,* facilmente e frequentemente le andava unito per analogia di pensiero il più pieno pratico uso consistente non in semplice diretto accesso ma nel girare attorno. Questa solita unione della facoltà di esercitare l'ambito colla costituzione della *via* fu a mio giudizio la causa, per la quale Aggeno, insistendo nel su enunciato costume anche da' giureconsulti seguito di valersi di pratici in luogo di tecnici nomi, *ambitus* adopera per *via.* — Ma torniamo ad Igino. Segue nel riferito passo " et rivis et vallibus, fossis. „ Espressioni tutte relative alla servitù *aquaeductus;* nella quale, oltre la presa d'acqua altrui che ne forma il principale anzi il vero e proprio carattere, va unita, come altra connessa servitù, la condotta attraverso il fondo alieno, per farla fluire per mezzo o di rivi costruiti *l. 1. § 2. de rivis,* o di naturali avvallamenti di terreno, o di fosse escavate *d. l. 1. § 5.* — Finalmente Igino enuncia la controversia sui " fontibus, „ e questa spetta alla servitù *aquaehaustus l. 1. de fonte.*

Dimostrata così l' assoluta pertinenza del luogo d'Igino alle rustiche servitù, passiamo ad esaminarne le definizioni. Una super-

ficiale e distaccata lettura del primo periodo parrebbe escludere l'opera degli agrimensori riguardo a tali servitù, e troncare d'un colpo tutto lo studio che su di essa andiamo facendo: " quae omnes partes non nostram, sed forensis officii, idest juris civilis operam exigunt. „ E ben saremmo minacciati da questa scoraggiante conclusione, se vero fosse quel che il Rudorff scrive *Zeitschr. f. g. R. W. X. 418 seg.*, che cioè l'espressione " non nostram sed forensis officii, idest juris civilis operam exigunt „ significhi nel linguaggio dei gromatici assoluta cessazione dell' opera agrimensoria. Credo esser questo un equivoco del dotto scrittore, il quale del resto eruditamente ha scritto sugli agrimensori *d. to. X. Zeitschrift f. g. R. W., Schrift. der röm. Feldmesser ediz. Lachmann.* Sovente i gromatici dicono ne' loro libri " litigari, controversias finiri jure ordinario; controversiam pertinere ad jus ordinarium; jus ordinarium moveri; explicari jure ordinario, „ ed anche semplicemente " jus ordinarium, jus, „ in opposizione a " disciplinae nostrae judicium; disciplina nostra; magisterium nostrum; nostrum opus; mensuris explicari; peritia mensoris; ars mensoria; ars mensorum „. Frontino *p. 41. 42. 43*, Aggeno *p. 56. 61. 62. 67. 69. 70. 71. 73. 74. 75*, Igino *p. 164.* Ma non mai quelle prime espressioni importano piena esclusione degli agrimensori. Infatti se le molteplici *controversiae agrorum*, a proposito delle quali esse vengono adoperate, fossero state all'opera dei mensori del tutto estranee; tanto inutile e fuor di proposito sarebbe stato il discorrerne ne' libri de' gromatici, quanto il parlarvi de' testamenti o delle tutele: eppure quegli autori se ne occupano e le sviluppano con ampio dettaglio.

Frontino, dopo avere esposta nel libro primo la posizione delle singole controversie, principia il libro secondo colle parole: " Satis, ut puto, dilucide . . . genera controversiarum exposui; nunc quemadmodum singulae tractari debêant persequendum. „ Parole quasi letteralmente ripetute da Aggeno *pag. 75*, e che rendono manifesto, come agli agrimensori, pei quali que' libri sono scritti, spetta il trattare di ciascuna. Le suddette espressioni " litigari,

controversias finiri jure ordinario „ e simili, non escludono l' intervenire dei mensori in qualità di periti scelti dalle parti o dal giudice, ma solo importano che non spetta ad essi lo sciogIierle con opera principale e libera dalle regole del dritto civile. Siccome le altre " disciplinae nostrae judicium ecc. „ non si contentano d'intervento qualunque de' tecnici, ma inducono il loro principale giudizio reso sulle regole dell' arte mensoria e scevro da stretto riguardo a dritti costituiti, insomma la loro facoltà di formare la *lex agri*. Chiaro è in proposito Igino *p. 164*, che della questione *de loco*, ove secondo le cose su esposte non era ammessa la principale opera de' mensori in qualità di giudici ossia d'arbitri, dice " Constabit tamen rem *magis* esse juris, quam nostri operis. „ Chiaro Aggeno *p. 56*, il quale, dopo aver detto della controversia *de possessione* che " jure ordinario litigatur „ (come già lo avea detto Frontino *p. 41*), soggiunge spiegando: " Hoc non est disciplinae nostrae judicium, sed apud praesidem provinciae agitur. „ E così dell'altra controversia *de proprietate* Frontino *d. p. 41.* esprime che " jure ordinario litigatur „, lo ripete a *p. 56* Aggeno ; ma esso Aggeno ammette insieme un " interventus mensurarum „ e a *p. 67* torna ad esprimere: " In hac controversia *plus* potestatis habet jus ordinarium quam ars mensoria... In hac autem controversia ars mensurarum locum secundum habet, quoniam prius alii vacandum est, quam agenda sit mensura. „ Finalmente nelle controversie *de locis sacris et religiosis* tanto Frontino *p. 42* quanto Aggeno *p. 61* dicono che esse " jure ordinario finiuntur, „ eppure Aggeno aggiunge " magisterium suum si vult mensor ostendere, modum concessum fano illi demonstret „, ed a *p. 73* " statum generalem a jure ordinario accipiunt... secundum locum habent mensurae. „

Se non che mi sembra che il secondo periodo del passo d'Igino, che stiamo spiegando, provi da per se evidentemente, che le parole del periodo anteriore non erano intese ad escludere ogni ufficio de' mensori rapporto alle rustiche servitù: " Nos vero

tunc intervenimus, cum aut defigendum aliquid est quaestionibus aut si forma aliqua, quod notatum invenitur, repetendum est. „ In due ipotesi ammette l' intervento de' mensori. Prima ipotesi, se " defigendum aliquid est quaestionibus: „ vale a dire se la questione di servitù rustica proposta ad un giudice presenti nel fatto relativo alla costituzione qualche punto indeterminato, che debba essere dal perito agrimensore ridotto a fissa definizione. Ciò avviene appunto, secondo quel che esponemmo, allorchè si presenti in giudizio la fatti specie d'un *iter* o d'un *actus* che sia stato stipolato o legato senza determinazione della larghezza. In questo caso dice Giavoleno *l. 13. § 1. 2. 3, de S. P. R.* che l'arbitro deve fissare quel che la convenzione o il testamento lasciarono indeciso. L'agrimensore vi ha una parte secondaria, quella di prestare all'arbitro l'opera di perito: e ciò dice Igino. Seconda ipotesi " si forma aliqua, quod notatum invenitur, repetendum est. „ Vedemmo, che gli agrimensori nelle *adsignationes* dicevano la *lex agri*, che in questa occasione come disponevano sul dominio così a maggior ragione disponevano ancora sui dritti di servitù, e che il tutto era nelle mappe o *formae* descritto. Vedemmo pure cho se dopo fatte le *adsignationes*, stabilitivi i dritti di dominio e di servitù, e compilate le *formae*, sorgeva col tratto del tempo controversia sui dritti medesimi, questa era controversia *de modo* nella quale l'agrimensore non aveva che la parte secondaria di perito deputato dal giudice onde rivedesse le *formae* e secondo queste riducesse le cose al loro giusto antico stato. Tanto è detto precisamente da Igino nelle riferite parole; dover gli agrimensori intervenire allorchè si ha da ripetere ciò che nelle *formae* era stato sulle servitù notato.

Onde non solamente nel passo d'Igino esiste diretta la dimostrazione, che nelle liti sopra servitù rustiche per lo innanzi stabilite o almen dovute, delle quali ivi parla *ex professo*, gli agrimensori hanno sovente una parte benchè secondaria, in qualità di periti scelti dal giudice; ma vi è pure evidentemente supposto

che nelle *formae* compilate dai mensori all'epoca delle *adsignationes*, possono trovarsi dritti di servitù primieramente da essi costituiti colla libertà d'azione propria alle medesime *adsignationes*.

Un'esplicita conferma è in Aggeno *p. 43*. " De itineribus controversia est, quae in arcifiniis agris jure ordinario finitur, in assignatis mensurarum ratione. „ *Arcifinii* o *arcifinales* sono, come è noto, gli *agri*, detti pur anco *occupatorii*, costituiti da que' vasti incolti spazî dell' *ager publicus*, che non eran tra veterani divisi colle misure e le assegnazioni, ma venivano da ciascuno occupati secondo che avea speranza di poter' coltivare. Dice Siculo Flacco *p. 3:* " Occupatorii dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant... Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos ejecerunt, publicavere. Deinde ut quisque virtute colendi occupavit, arcendo vicinum, arcifinalem dixit. Horum ergo agrorum nullum aes, *nulla forma*, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat; quoniam *non ex mensuris* actis unusquisque miles modum accepit, sed quod aut excoluit, aut in spe colendi occupavit. „ Pertanto tra *agri arcifinii* non si può costituire servitù, come quella tanto solita dell'*iter*, se non secondo le regole di dritto civile. Se una servitù scorgesi necessaria, deve la cosa normalmente discutersi e definirsi per convenzioni fra le parti interessate, come è il dritto ordinario per la formazione delle servitù : " controversia in agris arcifiniis jure ordinario finitur.[1] „ Ma fra *agri* che vengono per misure assegnati, spiegando il suo valore la piena podestà dei mensori, la costituzione delle servitù, e nominalmente dell'*iter*, da questi e dalla disciplina loro liberamente dipende " in assignatis mensurarum ratione. „

[1] Nel dissenso delle parti servitù non poteva costituirsi, salvo il caso di un necessario accesso ad un sepolcro, e l'altro caso di qualche fondo comune che dovesse dividersi da un giudice *familiae erciscundae* o *communi dividundo*. Esso giudice poteva nell'atto di divisione costituire delle servitù, benchè non con quella libertà d'azione, e con quella indipendenza dalle regole legali, con cui le costituiva l'arbitro agrimensore nel giudizio *finium regundorum*, *l. 7. § 1. comm. divid., l. 16. § 2, l. 22. § 3. fam. ercisc., l. 23. § 3. de S. P. R., l. 6. § 1. de usufr.*

Fin qui sul passo d'Igino. A costituzione fatta dagli agrimensori nelle *lex agri*, credo appartenere anche quella *quasi servitus*, di cui tratta la tanto discussa *l. 1. § 23. de aqua et aq. pluv. arc.*, autore Ulpiano. " Denique ait (Labeo), conditionibus agrorum quasdam leges esse dictas: ut, quibus agris magna sint flumina, liceat mihi scilicet in agro tuo aggeres, vel fossas habere: si tamen lex non sit agro dicta, agri naturam esse servandam: et semper inferiorem superiori servire; at hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore, compensare debere cum alio commodo; sicut enim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum ad eum defluere; si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere: sane enim et in servitutibus hoc idem sequimur, ut ubi servitus non invenitur imposita, qui diu usus est servitute, neque vi, neque precario, neque clam, habuisse longa consuetudine, vel ex jure impositam servitutem, videatur. Non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in ejus agro muniemus: eritque ista quasi servitus: in quam rem utilem actionem habemus, vel interdictum. „ Egli è noto, che il terreno inferiore ha l' onere, impostogli non da special dritto di servitù, ma dalla natura, di ricevere le acque piovane che dal superiore discendono; onere che del resto vien compensato dal comodo della pingue terra, la quale travolta dalla corrente su esso si distende. Ed è noto del pari, che cotesto onere dev'esser lasciato tale quale dalla natura stessa è designato, nè ha da esser cangiato od aumentato con manufatti, a bella posta dal padrone del superiore costruiti, o in questo suo fondo, o (che peggio sarebbe) nel fondo inferiore altrui; al quale effetto ha il padrone dell'inferiore preparata anche l' azione *aquae pluviae arcendae*. Fa Ulpiano un'eccezione pel caso, in cui nelle *conditiones agrorum* sia stata una speciale *lex agro dicta*: " ut liceat mihi (superiori) in agro tuo (inferiore) aggeres vel fossas habere. „ Vana opera han prestato quanti hanno inteso l' espressioni del giureconsulto nel senso ordinario di una pubblica legge. D'una legge di tal natura

non è traccia nei molti monumenti che ci rimangono in materia di corsi d' acque. Nè potrebbe concepirsi quel che Ulpiano soggiunge: " si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere; „ nella qual cosa combina Paolo *l. 2. pr. eod. tit.* " In summa tria sunt, per quae inferior locus superiori servit: lex, natura loci, vetustas, quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa. „ Dappoichè non avviene che leggi pubbliche possano smarrirsi così che non si rinvengano. Sono convinto, che la *lex* o *lex agro* o *lex agro dicta* di Ulpiano e di Paolo, sia quella che gli agrimensori avean detto o nel giudicare in lite *finium regundorum*, o nello eseguire le *adsignationes* per le colonie. Colla quale essi agrimensori, valendosi della relativa ampia libertà del loro discrezionale potere, ed avuto riguardo alla grandezza della scorrente fiumana e alla posizione de' luoghi, avessero stabilito, che il fondo inferiore di tanto servisse al superiore, che il proprietario di quello dovesse tenere dentro il suo dighe o fossi onde il corso dell'acque venisse agevolato. Questa *lex* scritta in privati documenti o nelle *formae*, poteva con quelli o con queste facilmente smarrirsi coll' andare de' tempi; ed allora la *vetustas* suppliva secondo il ragionamento dei due giureconsulti. Conferma nelle espressioni di Ulpiano: " conditionibus agrorum quasdam leges etc. „ Poichè la dizione *conditiones agrorum* è precisamente tecnica degli agrimensori, adoperata da questi a significare la sistemazione e posizione dei fondi rustici. È usata da Igino *p. 170*, da Aggeno *p. 50. 52, 59. 60*, anzi nel titolo stesso della prima parte dell'opera di Frontino, quale era *de agrorum qualitate et conditionibus*; onde poi la parte seconda che è *de controversiis agrorum* principia così: " Hae sunt conditiones agrorum, quas cognoscere potui. Nunc de generibus controversiarum perscribam. „

Nè basta ancora. Dei passi di Frontino e di Aggeno confermano anche più chiaramente l'interpretazione da noi data a quel vessato frammento di Ulpiano. Dicono i due gromatici, che tra vicini la questione *aquae pluviae* può presentarsi in due guise. Tal-

volta si offre semplicemente una corrente d'acqua piovana, la quale intersecando i confini dal fondo superiore scende nell' inferiore, senza che si aggiungano altre circostanze che diano alla controversia un carattere di questione di confini. Ed allora si debbono secondo que' due autori applicar le regole ordinarie di dritto; vale a dire, siccome vedemmo, l'inferiore è tenuto a ricevere l'acqua così decorrente nel suo secondo la natura, ma senza cooperazione di opere manufatte specialmente nel proprio. Talvolta per converso accade, che l'acqua piovana, anzi di prendere il suo corso all'ingiù, vada per qualche tratto fluendo dentro il superiore, parallelamente e prossimamente alla fronte dell'inferiore, e tracciando nello scorrere un rivo. Questo rivo, imitando la figura d' un confine, dà facilmente occasione al padrone dell'inferiore di pretendere, che il confine appunto nel rivo debba riconoscersi, e di guadagnare così ingiustamente una linea di terreno. Sorta a questo modo la questione *de fine*, entrano le parti dell'agrimensore arbitro; il quale definendo colla solita libertà, e sulle norme dell'arte sua meramente giudicando, regolerà con queste anche il corso delle acque, e perciò potrà in tal circostanza imporre all'inferiore una specie di servitù di tenere nel suo argini o fosse. Le parole di Frontino *p. 43*, sono le seguenti: “ De aquae pluviae transitu controversia est, in qua si collectus pluvialis aquae transversum secans finem alterius fundi influit, et disconvenit (non convenit, controversia fit, litigatur,) ad jus ordinarium pertinebit. Quod si per ordinationem finis ipsius agitur, exigit mensoris interventum. „ Aggeno a proposito della controversia *de aqua pluvia arcenda p. 74* ripete: “ ad jus ordinarium magis respicit conditio ejus quam ad mensuras. Nisi si per extremitatem finis vadat. „ E più dettagliatamente spiegando questa seconda proposizione a *p. 62* dice: “ Si aqua ex pluvia collecta rivum fecerit, per longinquitatem temporum, et, ut solet videri, ripam ex utraque parte mediam secans, erexerit, et hoc intra fines alterius, dumque rivus ille limite includitur, possessor vicini agri calumniose sibi velit fines ad rivum

usque defendere, non mediocris exinde controversiae genus exoritur, sed hoc mensoris est peritia finiendum. „ — Frontino ed Aggeno ne' riferiti luoghi parlano dell'ipotesi della questione *de fine*. Aggiungemmo alla interpretazione data ad Ulpiano l' altra ipotesi delle *adsignationes*, sostenendo che in queste, i mensori *auctores*, *conditores* della *lex agri*, disponessero liberamente de' corsi delle acque secondo l'arte loro, e quindi potessero costituire quell'onere di tenere nel proprio fondo, a vantaggio del fondo altrui, dighe o fossi. Anche per questa ipotesi abbiamo in appoggio di detta interpretazione, passi d'Igino e di Aggeno. Ulpiano alla costituzione di quell'onere, di cui esso parla, assegna, come vedemmo, l'occasione che “ agris magna sint flumina. „ Or bene Igino apertamente insegna *p. 157*, che appunto dove nella colonia scorrano grandi fiumane, l'arte mensoria sulle medesime disponeva colla solita libera applicazione delle proprie regole. “ Scio enim quibusdam regionibus, cum adsignarentur agri, adscriptum aliquid per centurias et flumini: quod ipsum praevidit auctor dividendorum agrorum, ut quotiens tempestas concitata esset, fluviumque excedens alveum per regiones vagaretur, sine injuria cujusquam deflueret. „ Aggeno poi a *pag. 57* ripete quasi letteralmente la dottrina d'Igino, ed a *p. 70* parla così: “ Multa flumina et non mediocria (i *magna flumina* di Ulpiano) in adsignationem mensurae antiquae ceciderunt... Sequitur in his fluminibus artem mensoriam aliquem sibi locum vindicare, quando ex acto limite accepta finiatur, quae vel aquam vel agrum vel utrumque habere debeat. „

Per la piena intelligenza del testo di Ulpiano, resta a sciogliere una seria difficoltà dal testo medesimo offerta; la quale a mio credere si spiega ottimamente ritenendo la nostra interpretazione. Perchè mai l'onere specialmente imposto al fondo inferiore di tenere argini o fossi a vantaggio del superiore, non è trattato dal giureconsulto come una vera servitù, ma come una *quasi servitus*? perchè non è data a difesa del corrispondente diritto una diretta confessoria, ma “ in rem utilem actionem habemus,

vel interdictum, „ un' utile confessoria, un utile interdetto, che secondo quel che scrissi *Possesso ecc. II. § 761. segg.* è l' utile *uti possidetis*? Imperocchè nulla mancar sembra al carattere di regolare servitù prediale; l'onere sul determinato predio d'un padrone verso il determinato predio di un altro, la vicinanza dei predî stessi, la vera utilità del dritto pel dominante, la *causa perpetua*.. Ecco nella simile e più solita specie, che possa il padrone del fondo superiore immettere nell'inferiore l'acqua piovana per mezzo di opera manufatta non nel fondo altrui inferiore, ma nel proprio superiore, è riconosciuta da Paolo una vera servitù d'immissione, *l. 2. § 10. de aq. et aq. pluv.* “ Illud etiam vero puto, quod Ofilius scribit: si fundus tuus vicino *serviat*, et propterea aquam recipiat, cessare aquae pluviae arcendae actionem: sic tamen, si non ultra modum noceat. Cui consequens est, quod Labeo putat: si quis vicino cesserit, jus ei esse, aquam immittere: aquae pluviae arcendae eum agere non posse.[1] „

La negazione di una vera servitù nella nostra *l. 1. § 29*, e l'ammissione nella *l. 2. § 10*, si basano, io credo, sopra una massima che formulerei così: Il dritto civile non ammette tali servitù, che mentre da una parte avrebbero il loro esercizio in uno stato permanente (*continue* le diciamo a dì nostri), d'altra parte non potrebbero esistere che nei terreni e nei campi. Onde provare questa proposizione intimamente congiunta coll' assunto nostro, sono costretto, o Signori, a parlarvi di uno degli articoli più discussi nella teoria delle servitù, delle famose divisioni romane in servitù che *in superficie* e di servitù che *in solo consistunt*, in *urbane* e in *rustiche*. Non ripeterò per fermo tutto ciò, che scrissi nel citato mio lavoro *Possesso ecc. to. I. § 439. seg.* per dimostrare che

[1] Elvers *Servitutenlehre p. 418. seg.* intende la *l. 2. § 10.* d'una servitù negativa di non immetter l'acqua secondo la naturale disposizione dei fondi. Ostano manifestamente le parole del testo. Alla servitù, della quale noi parliamo, e che sarebbe uno *jus aquae sine projecto immittendae*, Elvers applica invece la *l. 30. de S. P. R.*, come già prima di esso avea fatto il Cujacio *VII. 440. ed. nap.* Ma la specie di *d. l. 30.* è piuttosto di servitù *aquaeductus* e *itineris* unite insieme; lo che è giustamente dalla Glossa notato.

le servitù che noi chiamiamo continue, importando necessariamente l'esistenza di una *superficies* ossia di qualche costruzione o manufatto che si elevi sul suolo, furono dai romani denominate in *superficie consistentes*; e che viceversa le altre servitù che hanno esercizio in atti staccati e ripetuti, da noi dette *discontinue*, furono dai medesimi nomate *in solo consistentes* perchè di una *superficies* non abbisognano necessariamente e possono contentarsi del suolo. Avemmo per noi i testi nelle *l. 20. pr. de S. P. U., l. 13. pr. de S. P. R., l. 3. § 5. uti possidetis.* Nè ripeterò quanto in essa opera scrissi *§ 441. segg.* a provare che, aggiunta alla cennata terminologia un'altra agli usi degli uomini più acconcia, le dette servitù aventi esercizio in una posizione permanente sono nel linguaggio legale dei romani chiamate anche *urbanae* o *praediorum urbanorum,* le servitù esercitate con operazioni ripetute sono nominate *rusticae* o *praediorum rusticorum.* Nella qual definizione trovai sostegno sia nella considerazione delle varie enumerazioni delle servitù singole che sotto le due classi, urbane e rustiche, ci hanno lasciato gli autori del dritto, sia nell'esame delle *l. 14. pr. de servit.; l. 6. de S. P. U.* Debbo ricordare, che nella formazione di questa seconda nomenclatura è da distinguere il concetto fondamentale, onde prese la mossa, dal pensiero etimologico che suggerì prossimamente i vocaboli. La scienza non ciarla. Nell'introdurre vocaboli esso ha un motivo razionale; e nel caso nostro fu precisamente quello di segnalare con varî nomi le servitù d'uso permanente da quelle di uso ripetuto; diversità di esercizî che importava gravi differenze giuridiche quanto alla regolare *juris quasi possessio,* alla *servitutis quasi usucapio,* alla *libertatis usucapio,* ammesse tutte secondo i legali principî nelle prime, tutte escluse nelle seconde. Questo il pensiero fondamentale. Poscia nell' atto del cercare i nomi sopraggiunse la riflessione etimologica. Si pensò ai *praedia urbana,* ai *praedia rustica.* Si considerò, che questi predî, benchè sostanzialmente siano fra loro così separati per la destinazione, sogliono essere anche distinti dalla materia, consistendo i primi per solito in costruzioni, i secondi nel suolo, *l. 1.*

*pr. comm. praedior., l. 13. pr. de fundo dot., l. 198. de V. S.* Or siccome le servitù aventi esercizio permanente han bisogno, lo vedemmo poc' anzi, di costruzione, *in superficie consistunt,* le altre esercitate ripetutamente non ne hanno bisogno e possono stare nel suolo; fluida venne la derivazione etimologica, le prime furono dette *praediorum urbanorum* o più brevemente *urbanae,* le seconde *praediorum rusticorum, rusticae.*

Ma questi due fattori nella formazione della terminologia *servitù urbane, servitù rustiche* possono praticamente trovarsi talvolta in conflitto. Può accadere in fatto, benchè certo non di frequente, che una servitù di esercizio permanente si trovi per avventura in fondi rustici, una servitù di esercizio ripetuto si rinvenga in fondi urbani. Fermiamoci ad un esempio, a quello di un *iter* o di un proprio *aquaeductus* stabilito da casa a casa. Il concetto razionale, onde nacque la divisione, persuaderebbe, che, rimanendo sempre il passaggio, o la mera presa d'acqua altrui, servitù che non hanno per loro natura bisogno di costruzioni ossia che si esercitano con operazioni ripetute e staccate, rimaner dovesse la denominazione scelta per esprimere questo pensiero, avessero quelle servitù a chiamarsi tutt'ora rustiche. Per converso la considerazione etimologica consiglierebbe a dirle urbane, strano sembrando che un nome preso dalla specie de' fondi alla specie de' fondi praticamente non corrisponda.

Il conflitto de' due pensieri generò facilmente controversia fra gli antichi giureperiti. Chi tenne alla costanza dei vocaboli, chi questi volle varianti secondo le varie fattispecie. Giustiniano nel *§ 2. I. de serv. praedior.* di quest'antica controversia fa chiara testimonianza. — Ritengo, che la sentenza del rimaner costanti i nomi di servitù urbane per quelle di attuazione permanente, di rustiche per le altre di uso discontinuo, fosse della maggior parte dei giureconsulti, e sia la ricevuta dagl'Impp. Diocleziano e Massimiano e finalmente da Giustiniano. Lo che, contro il Coccejo il Walter il Thibaut ed altri difesi nell' opera citata, allegate le *l. 1. pr. comm. praed., l. 1. § 1. de itinere act. priv., l. 16. C. de praed.*

*et al. reb. minor.*, *§ 1. 2. I. de servit. praedior.*, e spiegata analogamente la nota *l. 11. § 1. de publiciana.* In verità nel descritto cozzare del razional concetto della divisione colla derivazione etimologica era più giusto dare la preferenza al primo; sendochè i concetti intrinseci e sostanziali debbono serbarsi saldamente, mentre le etimologie hanno esaurito pienamente il loro compito quando han soddisfatto alla più parte dei casi. La divisione basata sulla ragione del separare del tutto le servitù secondo il vario loro esercizio, sarebbe stata corrotta del tutto e sovvertita, se una servitù avente per sua natura una sola delle due maniere di esercizio si fosse trovata or sotto l'uno or sotto l'altro membro della divisione medesima.

Non per questo è da dissimulare, che il dare talora il nome di urbana ad una servitù che stasse in fondi rustici e viceversa, benchè necessario per non sovvertire il principal concetto della divisione, era però evidentemente una durezza, e perciò non da spingersi troppo oltre, così che dove ne minacciasse un' applicazione smodata dovesse questa sfuggirsi, scegliendo altra via pel salvamento dell'idea fondamentale. Come tante altre volte i Compilatori riportarono con saggio consiglio nelle Pandette de' frammenti di giureconsulti fautori di non ricevute ma pur gravi sentenze, lo che tanto giova a ben intendere le opposte ricevute ed a tenerle in giusti confini; così nella questione nostra Giustiniano, oltre allo indicare nelle Istituzioni, siccome riferimmo di sopra, la esistenza della medesima, lascia nelle Pandette e precisamente nella *l. 2. de S. P. R.* un luogo di Nerazio, giureconsulto de' dissidenti, e che le servitù pur aventi esercizio permanente chiamava rustiche se per avventura in rustici fondi si rinvenissero. Avvertenza, implicitamente fatta dall'Imperatore, di cautela e di temperanza nell'uso della ricevuta opinione contraria. — Pongasi, che si presenti a discussione il caso d'un dritto in favore del padrone d'un predio contro il proprietario d' un altro, il qual dritto non si potrebbe attuare senza costruzioni o manufatti che s'innalzino nel suolo (una *superficies*) ed avrebbe permanente eser-

cizio, ma sia tale che non qualche rara volta ma sempre andrebbe a fondi rustici annesso. Il dritto del padrone di un terreno superiore, che nell'inferiore terreno stiano argini o fossi onde la fiumana che scende dal primo ffuisca per il secondo in altra guisa che per la semplice natural disposizione vi fluirebbe. Ben sarebbe intollerabile eccesso il volersi ostinare a chiamare anche questa servitù urbana, che non per eventualità ma per sua costante natura cogli urbani fondi ha nulla che fare. Qual partito prendere in cotesto frangente? Se non poteva dirsi servitù urbana senza incorrere nel ridicolo; neppure rustica poteva esser detta senza urtare di nuovo nella ragione e nel concetto fondamentale della divisione, la quale ad una servitù d'esercizio permanente e bisognosa di manufatti chiudeva l'adito a tale denominazione riservata per le altre opposte. Lasciar quella servitù fuori di ambedue le classi, innominata, sarebbe stato del pari un corrompere tutta la divisione, lasciata una specie fuori di ogni membro di essa. Restava un solo diffugio. Ebbero i romani (lo dimostrerò, spero, in altro mio discorso) un determinato novero od elenco di servitù ammesse dal dritto, fuori delle quali altra servitù non riconoscevano. Il dritto in discorso non ammisero nell'elenco, come tanti altri ne esclusero; servitù non lo nomarono affatto, nè lo munirono della confessoria. Ecco Papiniano nella *l. 17. comm. praedior.* fa la specie di un permesso che il padrone d'un terreno avea dato al padrone d'un altro di costruire in quel primo una *maceria*, destinata ad impedir frane o a ad altro simile impiego campestre. Specie corrispondente esattamente all'ipotesi di cui ora ci occupiamo; onere di uso permanente, ma spettante di sua natura ai soli fondi rustici. Nega il sommo giureconsulto la esistenza di alcuna servitù, nega la confessoria: " nec maceria posita, donatio servitutis perfecta intelligitur; nec utiliter intendetur jus sibi esse, invito te, aedificatum habere „ [1].

[1] La ragione che al secondo inciso applica Papiniano " cum aedificium soli conditionem secutum, inutilem faciat intentionem „ appartiene evidentemente solo a quella determinata concezione di formola al giureconsulto proposta " aedificatum

E così quando Ulpiano nella nostra *l. 1. § 23. de aq. et aq. pluv.* in simile specie non ammetteva vera servitù nè concedeva la diretta confessoria, combinava a capello col responso di Papiniano. Nel caso trattato da Ulpiano non giureconsulti ma agrimensori erano stati quelli che dicendo la *lex* alle *conditiones agrorum* nelle assegnazioni o questioni di confine, aveano ammesso anzi ordinato che il terreno inferiore pel retto scolo delle acque a prò del superiore dovesse tener argini o fossi manufatti. Gli agrimensori, ripeto, de' quali l'*opera* l'*ars* la *peritia* il *magisterium* la *disciplina* la *lectio* trovammo in tanti luoghi affatto distinte anzi contrapposte allo *jus* allo *jus ordinarium* allo *jus commune* allo *jus civile* al *forense officium;* ed i quali, come apprendemmo da Aggeno, entravano talvolta in aperta controversia coi periti del dritto. Ben naturale egli era, che una operazione proveniente da un'arte separata in teoria ed in pratica dalla sua scienza giuridica non valesse di tanto presso Ulpiano, da indurlo ad abbandonare le tradizioni di questa.

Se non che ad Ulpiano, che tra i giureconsulti si distinse per la prudenza del senno pratico, non isfuggì la utilità evidente ed il frequente uso di quest'onere diretto a regolare le grandi fiumane; sentì la necessità di accordargli giudiziale difesa. Applicò un metodo da se e dagli altri giureperiti tante volte adottato allorquando un nuovo necessario istituto non si trovasse in armonia col tipo strettamente giuridico. Chiamò quell' onere *quasi servitus* colla nota d'improprietà, e lo volle tutelato con un'utile confessoria, con un utile interdetto: " eritque ista quasi servitus; in quam rem utilem actionem habemus vel interdictum. " Lasciandolo così fuori delle categorie delle vere servitù e salvando il sistema, gli accordò insieme un carattere giuridico e salvò il comune interesse.

*habere* " che importerebbe nell'attore la proprietà dell'edificato. La negazione generale della servitù aspetta altra ragione. — Per manifesto equivoco l' acuto Elvers *pag. 434* cita questo testo a provare la esistenza di una escogitata servitù *muri construendi in alieno.*

Così è tolta quella difficoltà che nella *l. 1. § 23.* parve sì grave; ed appena è d' uopo aggiungere poche parole sull' altro testo di Paolo *l. 2. § 10. eod. tit.*, che quella difficoltà tanto sembrava accrescere, tanto opporsi alla definizione di Ulpiano. Anche nella *l. 2. § 10.* si tratta di onere che solo in fondi rustici può aver luogo. Ma il manufatto, diretto a far scorrere l' acqua piovana in modo diverso da quello, che la semplice natura del luogo avrebbe indotto, non era costruito (lo vedemmo) nel terreno inferiore servente, ma nel dominante superiore. La servitù dell'inferiore non consisteva punto nello avere in se argine o fosso, onere di esercizio permanente; ma soltanto nel ricevere la immissione dell'acqua in modo diverso dal fluir naturale, onere che si attua per fatti ripetuti e staccati come si ripetono e tornano le pioggie e le loro correnti. Pertanto la natura di tale onere invitava la giurisprudenza ad ammetterlo col nome di servitù rustica, a siffatti oneri destinato: il potersi il medesimo verificare solo in fondi rustici, soccorreva qui, non contradiceva la normale nomenclatura. Tutto era disposto per ammetterlo in una regolare categoria delle servitù, e fu ammesso. Probabile egli è, che cotesta servitù rustica *aquae immittendae* della *l. 2 § 10.* abbia avuto origine dal dritto civile, come quella che alle regole di questo puntualmente conveniva: e ciò sarebbe in armonia colla maniera di costituzione onde Paolo tiene discorso, fatta non per ufficio dei mensori ma colla solita civile *in jure cessio* " si quis vicino jus cesserit etc. „ Ma seppure voglia credersi, che primi ad introdurre anche quest'onere siano stati i mensori, fu senza dubbio facilmente accettato per servitù dai giureperiti secondo l'esposto ragionamento.

Conchiudiamo, grandi esser le parti officiali, che finitori, o mensori, o agrimensori hanno presso i romani in materia delle prediali servitù. Ora come periti scelti dal giudice in controversia sopra servitù che fossero già state costituite o promesse, ma o fin da principio presentassero indeterminato qualche punto indispensabile, o per confusioni posteriori dovessero al giusto primiero stato essere ridotte. Ora come giudici ed arbitri essi stessi, in liti

*finium regundorum*, o come *auctores* e *conditores* nelle *adsignationes* delle colonie militari; ne' quali casi con discrezionale potere e sulle regole dell'arte loro costituivano nella *lex agri* nuovi dritti di servitù.

Fin qui degli agrimensori, e della loro opera in materia di servitù prediali: l'odierno discorso è al suo termine. Ma pria di chiuderlo mi sia permesso, o Signori, segnalare nuovi esempî della sapienza legislatrice romana, ritrovati nello sviluppo della nostra tesi. In niun punto la saggezza romana meglio apparisce, quanto nell'arte mirabile, con cui seppe il nuovo collegare all'antico, i postulati dell'equità e della utilità pratica comporre coi principî della scienza giuridica. Non violente scosse di repentine sovversioni, non forzate disarmonie, non traccia di passione e d'intemperanza. Lo adottare un sistema d'istituti improprî modellati sui proprî e genuini, lo applicar le azioni utili con fino discernimento e con prudenza costante, valsero per un passaggio quanto mite altrettanto sicuro da riconosciute massime a idee recenti, per un anello elegante ma saldo tra la forma teorica e la pratica necessità. Nè lo amore per la loro scienza meravigliosa condusse que' grandi, come suole pur troppo condurre tanti minori, al dispregio delle altre discipline. Memori invece, che le scienze tutte sono fra loro con certa cognazione congiunte, invocarono la perizia geometrica a cooperare in quel nobile lavoro di armonia e di equilibrio. L'autonomia delle discipline osservando, e la nativa impronta lasciando a ciò che non era di giuridica origine, seppero con mano maestra inserirne nel proprio sistema i dettati, affinchè questi colla scienza del dritto congiurassero amicamente. Le quali cose non si operano se non da uomini, che pari all'altezza del pensiero abbiano la nobiltà del sentimento; da uomini che vissero sulla terra latina, ed ai quali la sapienza legale diffusa nelle nazioni colte de' secoli posteriori, ha dato ammiratori e discepoli.

O. Ruggieri.

# SOPRA ALCUNI FRAMMENTI GRECI DI ANNOTAZIONI FATTE DA UN ANTICO GIURECONSULTO AI LIBRI DI ULPIANO *AD SABINUM*

1. Sotto una rubrica alquanto più vaga che quella sovrapposta a questo scritto furono pubblicati per la prima volta i frammenti di cui intendo ragionare, dal chmo sig. Rodolfo Dareste nel Bollettino di corrispondenza ellenica del giugno 1880 pag. 449-460. Esso gl'intitolò " frammenti inediti di dritto romano secondo un manoscritto del monte Sinai „ e die' conto della scoperta con queste parole: " Il signor Bernardakis studiando i manoscritti del con„ vento del monte Sinai riconobbe che la copertura di uno di essi „ era stata formata con foglie di papiro incollate. Dopo averle „ separate con molta cura riconobbe de' frammenti di un commen„ tario giuridico, e ne prese una copia esatta per quanto lo per„ metteva il cattivo stato del manoscritto. Il sig. Bernardakis ebbe „ la gentilezza di communicarci la sua trascrizione autorizzandoci „ a pubblicarla nel *Bollettino di corrispondenza ellenica* ....... Questi „ frammenti sono in lettere unciali. Le parole latine sono spesso „ scritte in greco e quasi sempre con una foggia di ortografia la „ più deplorevole, il che rende abbastanza difficile l'impresa di „ deciferarle „. Prima del termine dello stesso anno il medesimo signor Dareste diede una nuova edizione migliorata ed ampliata di questi frammenti nella nuova rivista istorica di dritto francese e straniero (Nov. Decemb.): in seguito ne diede una terza colla versione latina ed alcune note il Dottor Zachariae de Lingenthal, a cui era stata communicata la copia manoscritta presa del Bernardakis, e questo lavoro venne inserito nel bollettino mensile della Real Accademia Prussiana delle scienze di Berlino (Giugno 1881).

2. Siccome il greco scrittore suppone sempre come vigente il dritto antegiustinianeo, e d'altra parte cita, oltre i codici Gregoriano ed Ermogeniano, anche il Teodosiano, così il signor Dareste notò che " l'autore scriveva nella seconda metà del quinto „ secolo dell'èra nostra tra gli anni 438, data della pubblicazione „ del codice Teodosiano, e 529, data della pubblicazione del co- „ dice di Giustiniano „. Questi due limiti possono restringersi ancora; perchè da una parte, se io non erro, lo scrittore nel frammento primo allude ad una costituzione dell'imperatore Leone fatta nell'anno 469, dall'altro canto non par verisimile che nel 529 un giureconsulto si accingesse a comporre un'opera facendo uso continuo dei tre codici antichi, mentre il dì 13 Febbraro di quell'anno era già stata nominata la commissione che dovea rendere inutile una gran parte di ciascuno di essi (Const. *Haec quae necessario*). Quindi l'epoca dei nostri frammenti oscilla nello spazio dei 60 anni che scorsero tra il 469 ed il 528. Per ciò che spetta alla lingua, nota il Dareste che l'autore " scrive in greco; ma cita un „ gran numero di parole, e talvolta linee intiere in latino „. Ciò è conforme a quel che fecero gli altri scrittori greci di dritto romano; anzi lo stile si rassomiglia molto a quello dei giureconsulti del sesto secolo, gli scritti dei quali trovansi nei Basilici. Certe forme di dire farebbero credere che il nostro autore fu un professore di Berito o di Costantinopoli, come parecchi fra costoro. Si osservino per esempio le seguenti voci: παρελθέ (*praetergredere* - Fram. II, XII); εἶπον (*dixi* - Fram. III); μάθε (*disce* - Fram. IV); ἐδίδαξα (*docui* - Fram. XIV); ὁρᾷς πῶς (*vides quomodo* - Framm. VII); Τοῦτό σοι ἐσημειωσάμην ἐν τῇ λβ παραγραφῇ (*Hoc tibi notavi in 32 adnotatione* - Framm. XV). Ma per decidere se l'opera fosse scritta per l'insegnamento scolastico, è d'uopo conoscere pienamente quanto di essa ci resta. Per ora indagherò brevemente qual fosse la natura della medesima.

3. E qual'era la natura di quest'opera? Si ragiona nei nostri frammenti di sponsali, matrimoni, doti e tutele; ma si vede che

l'autore piuttosto che fare un lavoro originale commenta qualche giureconsulto dell'epoca classica. Il Dareste di ciò ben si avvide, e da principio accennò che lo scrittore commentava Paolo, Ulpiano, e probabilmente Gajo; ma poscia sotto il frammento primo notò con più precisione che “ l'autore prende per testo Sabino, o piut„ tosto i commentari di Paolo o di Ulpiano sopra questo giure„ consulto „. Veramente sarebbe poco credibile che il greco scrittore imprendesse a commentare più giureconsulti insieme: d'altra parte nulla fa sospettare che i papiri contengano frammenti di opere diverse. Infatti se il signor Bernardakis, che osservò i foglietti manoscritti, riconobbe (come vedemmo poc'anzi) *frammenti di un commentario giuridico*, dee credersi che dagl'indizi e caratteri estrinseci argomentò, che quelli appartengano ad un'opera sola. Rimane pertanto il solo dubbio: se l'autore chiosava i commentari *ad Sabinum* di Ulpiano o di Paolo? Ma basta percorrere un poco lo scritto per iscorgere che i libri di Ulpiano e non quei di Paolo erano il testo preso a spiegare. I passi di Paolo sono semplicemente richiamati a conferma o a sussidio, o per altra ragione incidentale. Nè questo è tutto: giacchè il frammento VII confrontato colla L. 3 § 1 ff. *de impensis in res dotales factis* (XXV, 1) dimostra che il greco giureconsulto ivi commentava il libro XXXVI di Ulpiano *ad Sabinum;* e similmente il frammento XIV *bis* paragonato colla L. 14 ff. *de tutelis* (XXVI, 1) ci manifesta che il nostro scrittore in esso glosava il libro XXXVII dell'opera stessa. Non mancano inoltre in altri frammenti degli amminicoli che ne inducono a credere appartenere anch'essi agli stessi libri, come a suo luogo vedremo.

4. Tutti cotesti frammenti sommavano da principio a sedici. Crebbero nella seconda edizione; ma fu mantenuta la numerazione antica, essendosi soltanto ad alcuni apposto il *bis*. Il Zachariae li ridusse a venti, e li riordinò a suo modo. Infatti non apparisce che il Dareste ponesse un'attenzione speciale a riordinarli. Questa impresa però non mi sembra molto difficile a farsi, se si riflette

che alcuni di essi indicano il numero dei capi a cui appartenevano, e che altri contengono materie sì strettamente congiunte a questi contrassegnati col numero de' capi, che si capisce agevolmente averli dovuti precedere o seguire immediatamente, o molto da vicino. In tal modo procurai ancor io di dar loro un ordine, il quale riuscì però un poco diverso da quello adottato dal Zachariae.

5. Per commodo dei lettori porrò innanzi tutto lo specchio comparativo delle numerazioni adottate dai due lodati editori. Esso è rappresentato dalla tavola seguente, ove le cifre arabe designano l'ordine tenuto dal Zachariae; le note romane quello seguìto dal signor Dareste nel darli alla luce:

| | |
|---|---|
| 1 = I | 11 = III |
| 2 = VIII | 12 = IV |
| 3 = XII | 13 = IX *bis* |
| 4 = XV | 14 = II |
| 5 = VIII *bis* | 15 = XIV *bis* |
| 6 = IX | 16 = X |
| 7 = XI | 17 = XIII |
| 8 = VII | 18 = XV *bis* e XVI |
| 9 = V | 19 = XIV |
| 10 = X *bis* | 20 = VI |

Io mantenendo l'ordine del Zachariae dal numero 14 in poi ho creduto cangiar quello dei primi tredici in questo modo: 1, 2, 6, 5, 3, 8, 7, 10, 11, 4, 12, 13, 9.

6. Il frammento che secondo ambedue le serie tiene il primo luogo dice così:

.....ἀκίνδυνον εἶναι τὴν παράβασιν τῇ μνηστῇ καὶ τῷ μνηστῆρι........ ἄλλο [1] ἐν τῷ γ'. βι. τοῦ Θεοδ. κώδικος τί. έ. ἡ εἰς τοῦτον διάταξις κρατύνει τὰς περὶ συστάσεως τῶν γάμων poenas καὶ μέχρι τοῦ διπλοῦ.

[1] Il Zachariae muta in ἀλλά.

Sabinus — Ἐκ πλεύρου τῆς μνηστῆς παραιτουμένης τὸν γάμον κέχρησο τῇ ἐν τῷ γ′ βιβλίῳ τοῦ Θεοδ. κώδικος διατάξει. Περὶ γὰρ αὐτῆς μόνη διαλέγεται, εἰς δὲ τὸ πρόσωπον τοῦ μνηστῆρος δ[ου]λεύομεν τῇ ἐν τῷ ε′ βιβλίῳ τοῦ Γρεγοριανοῦ κώδικος ιζ′ διατάξει. [λέγει] γὰρ αὐτὸν ἐπερωτηθέντα πρόστιμον ἐκ τοῦ ἐμποδίσαι τῷ γάμῳ μὴ κατέχεσθαι ἐνδυνάμως, ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ . . .

Questo tratto potrebbe così voltarsi in latino:

. . . . . *periculo expertem esse transgressionem sponsae et sponso: aliud* [*est*] *in libro III codicis Theodosiani tit. V: constitutio ad hunc adiecta confirmat* poenas *pro contrahendis nuptiis etiam usque ad duplum.*

Sabinus — *Ex parte sponsae recusantis nuptias utere constitutione quae est in libro III codicis Theodosiani. Nam de ea sola loquitur, in persona autem sponsi regimur constitutione XVII quae est in libro V Gregoriani codicis: dicit enim eum qui promisit poenam, si nuptiis impedimento fuisset non teneri valide: in fine autem . . .*

7. Gli antichi popoli latini non permettevano, che si violasse impunemente la promessa di contrar matrimonio fatta cogli sponsali [1]. La communicazione della cittadinanza romana concessa al Lazio per la legge Giulia fece cessare questo dritto, e si andò al punto che non solo fu libero il recedere dalla promessa fatta negli sponsali “ *mutare consilium* „ [2], ciò che il nostro autore giustamente qualificò per trasgressione “ παράβασιν „; ma le pene pecuniarie a cui si fossero obbligati gli sposi, se mancavan di parola, furono riguardate e riprovate come immorali [3]. Che anzi per gli stessi maritaggi contratti l'imperatore Alessandro attestava che “ *stipulationes quibus poenae irrogarentur ei qui divortium fecisset ratas non haberi constat* „ [4]. Qual fosse l'intima ragione di questa dottrina lo apprenderemo da Ulpiano nel frammento sesto (IX secondo

[1] Gellio *N. A.* IV, 4.

[2] Valeriano e Gallieno L. 2 C. *de repudiis* (V, 17); Diocleziano e Massimiano L. 1 C. *de sponsal.* (V, 1), e L. 14 C. *de nuptiis* (V, 4).

[3] Paolo L. 134 pr. ff. *de verb. oblig.* (XLV, 1); Papin. L. 71 § 1 ff. *de condit. et demonst.* (XXXV, 1).

[4] L. 2 C. *de inutil. stipul.* (III, 39).

il Dareste). Che di questa materia si occupasse Sabino ne' suoi libri, epperò anche Ulpiano nel commentarlo, si desume altresì da Pomponio nella L. 19 ff. *de verb. oblig.* (XLV, 1) tratta dal libro XV *ad Sabinum.*

8. Per porre un freno alla smodata licenza testè accennata s'indusse l'uso delle arre; e già prima di Graziano era stabilito per legge, che in caso di mancanza alla fede data negli sponsali si restituissero coll'aggiunta del valore del quadruplo [1], la quale però fu ridotta al duplo dall'imperator Leone con una costituzione data nell'anno 469 ed inserita nel codice Giustinianeo L. 5 *de sponsal. et arrhis sponsalitiis* (V, 1). Siccome le costituzioni emanate dopo il codice Teodosiano formavano una serie di costituzioni *adiectae* dopo le altre comprese nel codice stesso [2], perciò il nostro autore cita come una di questo numero quella di Leone. Sembra che la compilazione di tali costituzioni fosse stata fatta con richiamo ai titoli del codice Teodosiano, presso a poco come quella del sesto delle Decretali rispetto alla grande collezione di Gregorio IX. Nel frammento IV (di Dareste) = 12 (di Zach.) è citata una costituzione μετὰ τὸν Greg. κώδ. cioè posta *dopo* il codice Gregoriano. Potrebbe da taluno credersi che il nostro autore alluda ad altra costituzione anteriore a Leone ed anche a Teodosio II, la quale per noi fosse perduta. Ma ciò non può essere, perchè Leone nella lodata L. 5 Cod. *de sponsal. et arrhis sponsalit.* dice chiaramente che sino al tempo suo durava la pena del quadruplo: " *quadrupli videlicet poena quae anterioribus legibus definita erat . . . . . . . cessante* „. Il Zachariae, che credette che qui fosse citata una costituzione propriamente del codice Teodosiano, disse doversi emendare il διπλοῦ in δ̄πλοῦ ossia τετραπλοῦ (quadruplo) e le lettere precedenti alla voce κρατύνει lesse così " ἡ ις′ τοῦ τι′ διάτ. ossia *const.*

[1] Cod. Theodos. L. 11 *de sponsalib.* (III, 5); L. un. *si provinciae rector* (III, 6); L. un. *si nuptiae ex rescriptis petantur* (III, 10).

[2] Const. *Summa reipublicae* § 1, e const. *Haec quae necessario* princ., innanzi al cod. Giustin.

*tituli XVI* „ la quale sarebbe la undecima (lib. III, tit. V) secondo la edizione di Haenel.

9. Al corpo del codice Teodosiano e non alle costituzioni aggiunte appartiene l'altra che lo scrittore de' frammenti dice esser posta nel libro III, e doversi usare quando si recede dagli sponsali per parte della sposa. Questa costituzione, se non erro, è la quinta del titolo *de sponsal. et ante nuptias donat.* (Cod. Th. III, 5). Ivi si stabilisce che il padre, tutore, curatore, o affine che ha promesso ad alcuno in isposa la figlia, pupilla etc. non possa dentro il biennio " *eamdem alii in matrimonium tradere* „. Che se lo fa, " *ut perfidiae reus in insulam relegetur* „. Se poi passa il biennio senza che lo sposo si prenda cura di mantener la promessa per parte sua, allora debba accagionarsene lo sposo " *nec quidquam noceat ei qui post biennium puellam marito alteri tradiderit* „.

10. Per ciò che spetta alla costituzione del codice Gregoriano citata nel nostro frammento, essa certamente non esiste tra le reliquie che abbiamo di quel codice, nè apparisce tra quelle inserite nel codice Giustiniano. Dall'insieme si rileva che Ulpiano, trattando nel libro XXXVI *ad Sabinum* di disdetta agli sponsali (come apparisce dalla L. 6 ff. *de sponsal.* XXIII, 1), affermava negli sposi la libertà di recedere dalla data promessa, e che il nostro autore nel commentarlo vi aggiungeva con fino accorgimento i documenti della legislazione posteriore, e cercava che il suo lavoro avesse una prattica utilità.

11. La voce latina *Sabinus*, con cui comincia il secondo periodo indica che il glosatore andava a spiegare colle parole seguenti un passo che cominciava con quel nome. E questo spesso capitava, perchè premettevasi ai tratti del testo che Ulpiano mano mano andava commentando. Infatti come questo giureconsulto ne' commentarî *ad Edictum* riferiva passo per passo le parole edittali, così ne' libri *ad Sabinum* riportava le parole di Sabino, come può vedersi nelle leggi 9 ed 11 ff. *de in diem addictione* (XVIII, 2). Talvolta le pandette presentano grave difficoltà per la soppressione

che è stata fatta dei due nomi *Sabinus* ed *Ulpianus:* questa difficoltà si toglie rendendo a ciascuno dei due giureconsulti ciò che loro appartiene, come fece con molta sagacia il Cujacio nella L. 1 ff. *de his quae in testam. delentur* (XXVIII, 4).

12. L'ottavo dei frammenti editi dal Dareste, a cui assegnai il secondo posto (v. sop. § 5), così dice:

. . [ὅ]περ ἐν facto συνέβη τ[ο]ιῷδε· ἔχων τις ἀδελφὴν, καὶ δεόμενος Στεφάνου τινὸς ἐπί τινι πράγματι, ἐρῶντος τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς ἐπηγγείλατο τῷ Στεφάνῳ παρασκευάζειν τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ συναφθῆναι αὐτῷ, ἐπερωτηθεῖς καί τι προστίμον εἰ μὴ τοῦτο ποιήσῃ· ὁ δὲ οὐκ ἐδυνήθη πείθειν [1] τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν ἢ καὶ οὐ θέλει αὐτὴν ἐκδοθῆναι· καὶ ἐροτηθεὶς εἶπον ἀδύναμον τὴν ἐπερώτησιν ὡς contra bonos mores ὑπάρχουσαν, ὅπερ φησὶν ὁ Παῦλος βιβλίῳ IE Responsorum αὐτοῦ... de stipulatione.

Questo in latino suona:

*Quod in facto ejusmodi contigit. Cum quidam sororem haberet, et quadam in re indigeret Stephani cujusdam qui ejus sororem amabat, promisit Stephano se curaturum ut soror ipsius illi nuberet spondens se poenam soluturum nisi hoc faceret: verum non potuit suae sorori persuadere, quae et ipsa se illi dari nolebat. Et interrogatus dixi inutilem esse stipulationem utpote* contra bonos mores, *quod inquit Paulus libro XV* Responsorum... de stipulatione.

13. Questo tratto già chiaro abbastanza per se stesso acquista maggior luce colla L. 134 pr. ff. *de verb. obligat.* (XLV, 1) tratta dal libro XV de' Responsi di Paolo, la quale, come bene notò il sig. Dareste, contiene il passo citato dal greco scrittore. La rubrica *de stipulatione* posta vicino alla indicazione " *lib. XV Responsorum* „ serve di nuova conferma a ciò che i frammenti Vaticani e l'interprete del codice Teodosiano ci avean fatto conoscere della divisione de' libri de' Responsi di Paolo in varî titoli contrassegnati colla loro rubrica. Infatti nel Framm. Vat. 108 leggesi " *Paulus libro VIII Responsorum titulo* DE RE UXORIA. *Paulus respondit* „ etc. L'interprete poi del codice Teodosiano sotto la L. 2 *de dotibus*

[1] Zach. legge πιέζειν.

(III, 13) scrisse: “ *De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum, aut certe in Pauli Responsis sub titulo* DE RE UXORIA „.

14. Il IX frammento (6 secondo il Zachar.) a cui dissi (sop. § 5) convenire il terzo luogo, così suona:

ἐκ τῶν Responson......

Ulpianus βιβλίῳ ε τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ [1] titulo de sponsalibus. Ἀρχὴ τῶν ῥημάτων de die poenae si vera — ἐχέτω πᾶς ἐξουσίαν repudio λύειν τὸν γάμον καὶ μνηστείαν. ἄτοπον γὰρ τὸν γάμον διηνεγκοῦς τῆς ὁμονοίας δεόμενον [διὰ] τῆς poenas καὶ μὴ διαθέσει συνίστασθαι. Ὁ ἐπερωτηθεὶς καὶ ἡ ἐπερωτηθεῖσα poenam ἐὰν διαλύσῃ τὸν γάμον οὐ κατέχεται, εἰ μὴ ἕως τοῦ μέτρου τῆς ob mortem, ὅσον ἠδύνατο παρακατέχειν ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς mortis παίδων [2]..... ἄνδρα ἀπαιτεῖν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῷ προστίμῳ ἐπερωτήσεως ὅσον ἠδύνατο κινεῖν κατὰ τοῦτον. Qui il sig. Dareste dichiara di non aver potuto restituire completamente le ultime parole della frase. Forse seguiva τὸν τρόπον o parola simile.

15. La versione latina del passo testè trascritto potrebbe essere la seguente:

....*ex Responsis*....

Ulpianus *libro V disputationum eius* titulo de sponsalibus.

*Initium verborum* “ de die poenae, si vera [3] „ *Habeat quisque facultatem* repudio *solvendi nuptias et sponsalia; est enim absonum*, poena *non animi affectu constare nuptias, quae perpetua consensione indigent. Qui quaeve promisit* poenam, *si solverit matrimonium, non tenetur nisi usque ad modum stipulationis quae* ob mortem *interponitur, quantum retinere vir posset propter* mortem, *liberis [superstitibus: disce posse] virum petere ex stipulatione inita de poena quanti posset agere ad hunc [modum stipulatione interposita...]*

[1] Quando fosse sicuro il nome di *Ulpianus*, che pur è incerto, il Zachariae proporrebbe di leggere τῶν *disputationon*.

[2] Forse seguiva ὑπόντων. Vedi Taleleo in Basil. XXIX tit. 5 cap. 33 sch. 2. Heimbach, tom. 3, p. 481. Se παίδων fosse genitivo di *mortis* vi sarebbe l'articolo τῶν.

[3] Qui deve porsi un punto fermo, mentre con la seguente parola ἐχέτω (*habeat*) comincia la enunciazione della teoria di Ulpiano fatta dal glosatore greco.

16. Le parole *ex Responsis* sono il residuo di una citazione di Scevola, a quanto pare, mentre le lettere seguenti CHEYC che parve al Bernardakis di vedere nel papiro nascondono probabilmente il nome di quel giureconsulto. Venendo ora al contenuto del passo trascritto, a niuno può sfuggire l'importanza del primo periodo che ci mostra l'intima ragione colla quale i Romani antichi cercavano giustificare la smodata libertà di sciogliere nozze e sponsali; sicchè non è vero quel che credette qualche interprete, che i giuristi dell'epoca imperiale intendessero che siffatta libertà fosse piuttosto tollerata come un abuso, che ammessa come fondata su ragionevoli motivi. Se così avessero pensato, non avrebbero detto che inceppare in qualsiasi modo tale libertà è *contra bonos mores*. Disgraziatamente la civiltà dell'antica Roma era meno forbita di quel che taluno si figura. Le parole " τὸν γάμον..... διαθέσει συνίστασθαι " trovano un'eco in quelle di Giustiniano, benchè proferite con altro intendimento nella novella 22 cap. 3: " Γάμον μὲν οὖν διάθεσις ἀμοιβαία ποιεῖ " cioè " *nuptias quidem mutuus facit affectus* ". La qual massima, intesa come l'intendeva Ulpiano, portava che fosse nulla ogni stipulazione, con cui la sposa o lo sposo avessero promesso una pena se avessero receduto dal vincolo contratto. Però il nostro frammento fa una limitazione: " *non tenetur nisi usque ad modum* τῆς *ob mortem* ". Il Dareste pensò che Ulpiano riconoscesse che la clausola penale può produrre effetto nella misura della donazione *mortis causa* fatta da uno sposo all'altro. Il Zachariae corresse: *ob mores*, e creò una *retentio ob mores liberorum*. Siccome io poco intendo queste spiegazioni, e molto meno veggo le ragioni su cui potrebbero sostenersi, perciò ne cercai un'altra.

17. L'intelligenza di questo passo dipende molto dal sostantivo sottinteso dopo l'articolo nella frase τῆς *ob mortem*. Trattandosi qui di stipulazioni (come è chiaro dalle parole: *qui quaeve promisit*), stimo che s'intenda ἐπερωτήσεως. Ora qual'era questa stipulazione che interponevasi *ob mortem* trattandosi di sposi o di coniugi?

Poniamo che una donna si costituisse da sè una dote. Se essa moriva durante il matrimonio, quella dote essendo avventizia restava presso il marito [1]. Ad evitar questa perdita ed a far sì che il dritto di esigere durasse anche *in caso di morte*, potea la moglie stipulare a sè la restituzione della dote, nel qual caso nasceva l'azione *ex stipulatu* che trasmettevasi agli eredi [2]. Direbbesi a prima vista che questa stipulazione, mentre obbligava il marito a render la dote, non gli faceva lucrar nulla. Eppur non è così, perchè conviene avvertire che doppia era la formola di questa stipulazione; l'una volgare con cui dicevasi " *Promittis, soluto matrimonio, dotem mihi reddere?* ", l'altra munita di speciale clausola così concepita "*Promittis, si solutum fuerit matrimonium, dotem mihi reddere perinde ac si eam daturus patri esses rei uxoriae actionem instituenti?* " Così ne insegna Taleleo [3]. Ma se il padre avesse agito (ciò che potea fare, morta la figlia, quando la dote era profettizia) il marito poteva dedurre dalla dote tante quinte parti, quanti erano i figli superstiti [4]. Potea dunque costui far altrettanto quando moriva la moglie che aveva stipulato la restituzione colla clausola speciale.

18. Con ciò si comincia a dar luce al nostro frammento. Esso stabilisce che la stipulazione della pena promessa " *si divortium factum sit* " non obbliga se non nella misura della stipulazione che si fa per la restituzione della dote nel caso che muoia la donna. Quindi applica il principio a favore del marito, e lascia intendere abbastanza che " *quantum retinere vir posset (ex dote) propter mortem, liberis [superstitibus, ex ea stipulatione, in tantum valet poenae stipulatio]* ". Cioè a dire, Ulpiano insegna " *(posse) virum ab ea petere ex*

[1] Ulp. VI, 5; Val. Mass. VII, 4; L. 5 pr. ff. *de bonis damnat.* (XLVIII, 20).

[2] L. un. §§ 4, 6 Cod. *de rei ux. actione* (V, 13); L. 5 Cod. *de iure dotium* (V, 12).

[3] Basil. lib. XXIX, tit. I, cap. 119, sch. 1; Heimbach, tom. 3, p. 449.

[4] Ulp. VI, 4; Framm. Vat. 108.

*stipulatione inita de poena quanti posset agere ad hunc (modum stipulatione interposita: promittis tantam pecuniam mihi dari quantam haberem si dos reddenda esset patri rei uxoriae agenti?)* „ La ragione di siffatta dottrina parmi che sia questa. Era ammesso da tutti che la donna potesse stipulare la restituzione della dote nel modo espresso da Taleleo. Benchè questa stipulazione si usasse per salvar la dote agli eredi della donna nel caso della morte di lei, è pur vero che rendevasi efficace anche in caso di divorzio per la condizione generale *si solutum fuerit matrimonium;* e così la donna stessa perdeva il vantaggio che gli dava l' azione *rei uxoriae* di ripetere interamente dopo il divorzio la dote che da sè erasi costituita [1], qualora fosse scevra di certi falli notati dalla legge. Or bene: se la donna avendo in vista anche l'eventuale divorzio poteva obbligarsi alla perdita di tanti quinti di dote quanti erano i figli, perchè non poteva obbligarsi similmente a rilasciare una somma inferiore o eguale *si divortium fecisset?* I *boni mores* che voleano libertà assoluta di far divorzio qui non entravan per nulla. E se fosse stata promessa una somma maggiore? Allora sarebbe stato troppo, e la quantità promessa *si divortium fecisset* riducevasi ai limiti testè indicati.

19. Questa era, se non erro, la mente di Ulpiano, e con questo acquista luce ciò che scrisse nella L. 1 § 1 ff. *de dote praelegata* (XXXIII, 4): “ *Quod est admissum posse deteriorem conditionem dotis fieri intervenientibus liberis, toties locum habet quoties ipsa in matrimonio decedit vel divortium facit*„. Si noti poi l'accorgimento di Ulpiano che ha preso per termine massimo il lucro dei quinti moltiplicati pel numero dei figli, mentre era ammesso il patto dotale “ *ut divortio facto sextae liberorum nomine retinerentur* [2]„. Infatti oltre all'essere ogni quinto maggiore di ogni sesto, v'era ancor questo che colla detrazione dei quinti poteasi giungere ad assorbire tutta la

[1] Ulp. VI, 6.

[2] Framm. Vatic. 106.

dote [1], mentre colla detrazione dei sesti non potea, per legge, assorbirsi che la metà [2].

20. Il frammento 5 (VIII *bis* secondo Dareste) contiene quanto segue:

τὰ αὐτὰ ..... διος

[ὡ]ς ἐν τῷ Ermog. κώδ. τί. ξθʹ ἡ ρκʹ [διάταξις] ἧς ἡ [ἀ]ρχή· cum .... victus esset. Sab. κανόνα γὰρ ἔχε τοιοῦτου· [τὰ σύμφ]ωνα προσήκει κρατεῖν τὰ μ[ὴ κατὰ ἀπάτην] ἀλλὰ καθαρᾷ διαθέσει γινόμε[να]· ὡς ἐν τῷ Ermog. κώδ. τί. μαʹ ἡ ιδʹ καὶ ..... φησὶ .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

θέμα ἐφ ᾧ εἰκονικὸν repud[ιον] ἀντὶ ἀληθοῦς λαμβάνεται, ὡς ὅτε ἡ e[man]cipata θυγάτηρ τὴν ficto [repudio] .......

τὴν προῖκα καὶ ....... [ἐπειδ]ῷ ταύτην τῷ ἀνδρὶ πάλιν .....

Cioè latinamente: *ut in* Hermog. *tit. 69 const. 120 cuius initium est:* cuius victus esset. Sabinus. *Regulam enim hanc habeto: pacta valere convenit, quae non per fraudem, sed puro consilio fiunt; ut in* Hermog. *Cod. tit. 41 const. 14, et .... dicit ....*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*paragraphus in quo fictum* repudium *pro vero accipitur, veluti cum filia* emancipata ficto [*repudio facit ad eum qui stipulatus est reverti*] *dotem, et* [*indotata manet, nisi ille dede*]*rit eam viro iterum.*

21. Molto acutamente il Zachariae congetturò che la prima costituzione allegata dal codice Ermogeniano sia la L. 9 (al. 8) del codice Giustinianeo tit. *de pactis* (II, 3) che comincia colle parole: “ *Quum postea quam adversarius matris tuae victus esset* „ e stabilisce il principio che: “ *pactum mala fide factum irritum est.* „ Devesi però avvertire che quel rescritto è di Alessandro, ed i residui che abbiamo del codice Ermogeniano non ci presentano altri rescritti che di Diocleziano e Massimiano. L'ultima parte del frammento allude certamente a qualche passo di giureconsulto; mentre

[1] Ulp. VI, 4.

[2] Ulp. VI, 10; Paolo, *Inst.* lib. 2 presso Boezio in *Topic.* Ediz. Orelli, pag. 303.

la voce θέμα è usata costantemente dai glosatori dei digesti per per indicar quelli che noi diciamo paragrafi. Il senso a me non pare che presenti grandi difficoltà, se si ammettono come buoni i supplementi con cui cercare di riempire le lacune. Par che la ragione di decidere sia quella stessa che ispirò le ultime parole della legge 13 C *de non num. pec.* (IV, 30): “ *Nimis enim indignum esse iudicamus ut quod sua quisque voce dilucide protestatus est id in eumdem casum infirmaret, testimonioque proprio resisteret.* „ Sulla necessità di una ricostituzione di dote presso il marito da cui erasi fatto divorzio, onde la prima non sia perduta, veggansi nel Digesto le LL. 63 *de iure dotium* (XXIII, 3), 42 § 3 *soluto matrim. dos qu. pet.* (XXIV, 3), 29 § 1 *de pactis dotal.* (XXIII, 4).

22. Le parole del frammento 3 (Zach.) — XII (Dareste) son queste: .... ὅτα[ν ἔν] γάμῳ τελευτήσ[η] ἡ γυνή, καὶ αὐ..... ἐπ[ε]ρωτη ..... τὸ committenθῆνα[ι] ...... του ..... [ἐπε]ρωτήσαντα.

Sab. Ἐν τῷ παρόντι τί. [πλ]ατέω[ς] διαλέγ[εται] πε[ρ]ὶ τῆς adventicias προικός.

De dote. Περὶ τῆς adventicias προικὸς [εἶ]πον ἐ[ν] το[ῖς] προλαβοῦσιν βι. λα' τί. α'· ἀνάγ[νωθι] τὰ ἐκεῖ ῥηθέντα.

Ac socer. Ὅταν εἰς τὸν πενθερὸν [ἡ προῖξ] ἔρχεται, δύναται διὰ pactu βλαβῆναι· καὶ ὅτι ὁ πατὴρ ἐπιδοὺς προῖκα δύναται ποιῆσαι αὐτὴν adventiciav. σημ. ὡραῖον καὶ χρήσιμον.

Ἐὰν ὑπεξούσιος δανεισάμενος ἐπειδῷ γαμ[βρ]ῷ προῖκα [ὑπὲ]ρ τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὸς, οὐκ ἐστὶ[ν adven]ti[cia] ἡ προίξ. ἕτερόν ἐστι εἴ τις ἐν ....

Il che è quanto dire — .... *quando in matrimonio decesserit mulier et ips*[*e*] .... *stipulatus* ..... *commissam esse* .... *eum qui stipulatus est.*

Sabinus. *In praesenti titulo late disserit de* adventicia *dote.*

De dote. *De* adventicia *dote dixi in superioribus lib. XXXI, tit. I. Lege quae ibi dicta sunt.*

Ac socer. *Si ad socerum dos pervenit, potest per* pactum *ei noceri; et (illud ait) quod pater dans dotem potest eam facere* adventiciam. *Nota rem pulchram et utilem.*

*Si filiusfamilias pecuniam mutuatus in dotem genero dederit pro filia sua, non est* adventicia *dos. Aliud est siquis . . . . .*

23. Nella prima parte del frammento sembra che l' autore parlasse della dote *receptitia.* Ulpiano nel tit. VI delle Regole dopo aver detto al § 4: " *Mortua in matrimonio muliere dos a patre profec'a ad patrem revertitur . . . . .* ", aggiunge al § 5: " *Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is qui dedit ut sibi redderetur stipulatus fuit, quae dos, specialiter receptitia dicitur.* " Affinchè di questa stipolazione potesse dirsi che avesse preso vigore " *commissam esse* " bisognava che lo stipulatore fosse sopravvissuto alla donna (L. 16 ff. *de rebus dubiis* XXXIV, 5). Quindi la esazione di tali doti è annoverata da Gajo tra le *mortis causa capiones* (L. 31 § 2 *de mort. causa donat.* XXXIX, 6). Da queste nozioni riunite può formarsi una probabile congettura di ciò che dicevasi nel primo tratto del nostro frammento. — I due versetti che seguono sono assai chiari, e noi agevolmente intendiamo che nel libro XXXI *ad Sabinum* si fosse parlato della dote avventizia, mentre ne abbiamo le prove nelle Leggi 5 e 9 ff. *de iure dotium* (XXIII, 3) tratte appunto da quel libro.

24. Alquanto oscuro è ciò che dicesi nel penultimo tratto che che comincia colle parole: *ac socer.* Per intenderlo è d'uopo premettere che qualora un figlio di famiglia si ammogliava, e prendeva la dote *iniussu patris,* il padre era tenuto coll'azione *de peculio* e *de in rem verso* (che era un'azione sola con due condanne - § 4 Inst. *Qnod cum eo contractum est.* IV, 7. Gajo IV, 74 in fine) se la dote fosse venuta in potere *(pervenisset)* del suocero della sposa; ma seppure non fosse venuta in sua mano, Sabino opinava: *Videri ad eum pervenisse dotem penes quem est peculium.* Sicchè il suocero era sempre tenuto almeno sino alle forze del peculio [1]. Ora fingiamo che il figlio prendendo una dote in danaro si fosse obbligato a

[1] L. 22 § 12 ff. *soluto matrim. dos* (XXIV, 3). L. 25 princ. L. 53 *eod.* L. 36 ff. *de peculio* (XV, 1).

renderla non a scadenze annue, com'era di dritto [1], ma più prontamente " *citeriore die* " [2]. Questo patto avrebbe nociuto al suocero della donna? Certamente che sì, giacchè l'azione *de peculio* e *de in rem verso* davasi " *eius rei nomine, quae cum filiofamilias contracta est* " [3]. È dunque vero, che " *si ad socerum dos pervenerit potest per pactum ei noceri.* " Potrebbe pensarsi da alcuno che le parole " δύναται διὰ pactu βλαβῆναι " *(potest per pactum ei noceri)* debbano riferirsi piuttosto alla dote che al suocero, come par che credesse il Zachariae, il quale tradusse: *pacto deterior fieri potest;* ma, oltre che ne verrebbe un senso assai difficile, è da orservarsi che quando i giureconsulti romani parlano di patti dotali e dicono che nuocono (e tale è la forza grammaticale di βλάπτειν) riferiscono il verbo *nocere* a persona, e non a cosa [4]. Se si fosse voluto riferire alla dote si sarebbe detto " *deteriorem fieri dotis causam,* o *conditionem per pactum,* in greco χείρων ἡ αἵρεσις τῆς προικὸς γίνεται [5]. "

25. Le parole del penultimo verso del nostro frammento: " *pater dans dotem potest eam facere adventiciam* ", prendono luce da altri passi di Ulpiano L. 5 §§ 6, 9, 11 ff. *de iure dotium* (XXIII, 3) ove sono annoverati vari casi, ne' quali la dote data dal padre può essere avventizia. Quanto all'ultimo verso che dice: " *Si filiusfamilias pecuniam mutuatus in dotem genero dederit pro filia sua non est adventicia dos* ", sono a vedersi la L. 5 § 8 ff. *de iure dotium,* e la L. 7 § 5 ff. *de in rem verso* (XV, 3), ove si afferma che tal dote è profettizia con queste limitazioni, cioè se il dotante " *hoc animo dedit ut patris negotium gerat* " e la somma non eccede quella colla quale " *avus esset dotaturus neptem suam.* "

*(Continua)* I. Alibrandi

[1] Ulp. VI, 8.
[2] L. 15 ff. *de pactis dotal.* (XXIII, 4).
[3] L. 2 C. *quod cum eo qui in aliena* (IV, 26).
[4] L. 7 ff. *de pactis dotal.* (XXIII, 4). L. 27 pr. ff. *de pactis* (II, 14).
[5] L. 27 § 2 in fine ff. *de pactis* (II, 14). Basil. XI, 1 c. 27.

# NOTE DI TOPOGRAFIA ROMANA RACCOLTE DALLA BOCCA DI POMPONIO LETO E TESTO POMPONIANO DELLA *NOTITIA REGIONUM URBIS ROMAE.*

Il codice della biblioteca Marciana di Venezia, classe Latina X n. 195, suole essere citato come contenente materia epigrafica ed archeologica, tutta raccolta da Pietro Sabino professore di lettere nella Sapienza di Roma alla fine del secolo XV. La prima notizia di questo codice e del suo singolare valore, segnatamente per la cristiana epigrafia, fu data da me nel 1854 [1]: della sua generale contenenza e delle relazioni dell'opera di Pietro Sabino con quelle di simile argomento contemporanee ed anteriori si vegga quanto diligentemente ha notato il mio ottimo collega Henzen [2]. Il quale ha avvertito, che Sabino molto dovette togliere in prestito da Pomponio Leto; in specie per la materia registrata nelle carte 1-43 del volume Marciano.

Avendo io ottenuto il sommo favore, che il prezioso codice per breve tempo venisse da Venezia a Roma all'uopo della stampa del tomo II delle *Inscriptiones christianae*, ho profittato di tanta commodità per esaminarlo più minutamente, che nei passati anni non avevo potuto fare. E mi sono avveduto, che la vera e certa opera di Pietro Sabino comincia soltanto a carte 94: dopo il noto epigramma da lui premesso alla sua silloge epigrafica così:

ORATIO

Petri Sabini v. c.

*Undiq. rimantem veterum monimenta Quiritum*
*Si qua extant longa non violata die*
*Summa(m) operi da quaeso manum me imponere, quod sit*
*Utile lecturis et tibi Christe decus.*

[1] Due monumenti inediti spettanti a due concilii romani dei secoli VIII, XI (Dagli Ann. delle scienze religiose, Roma 1854): *Inscr. christ.* I p. XII*.

[2] *C. I. L.* VI p. XLV.

Nelle carte 1-93 non solo il nome di Sabino come autore giammai è scritto; ma ho trovato una postilla, la quale dimostra il collettore della materia epigrafica di quelle pagine essere stato persona diversa dal prelodato professore romano. A carte 74 *recto* è trascritto il frammento dell'elogio di C. Mario, che era posseduto da Pomponio Leto [1]: la medesima mano aggiunse poi intere nel principio delle linee quattro lettere, delle quali veramente si vedevano appena tenui vestigia sul marmo, e le contradistinse con obelo rosso: finalmente al margine segnò in rosso: *Sabinus quoque exscripsit additis illis IIII litteris expunctis.* Il collettore adunque della prima parte del codice Marciano non fu Pietro Sabino.

L' Henzen in quella parte del codice ha ravvisato attinenze strettissime con Pomponio Leto e con la sua silloge epigrafica. L'autore però od il collettore non fu Pomponio. Nella pagina, ove è trascritto il predetto frammento dell'elogio di C. Mario, seguono altre iscrizioni tutte *in domo Pomponii nostri:* lo scrittore era intimo di Pomponio, non egli medesimo. A carte 25-31 sono segnate notizie di romana topografia sotto il titolo: *Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam domino ultramontano reliquias ac ruinas Urbis ostenderet.* A carte 34-43 è trascritta senza titolo una delle recensioni interpolate nel secolo XV della *Notitia regionum Urbis Romae.* Le postille marginali in rosso ci rivelano, che quel testo era chiamato Pomponiano; ed era stato accresciuto con aggiunte tolte da altri codici, *quae non erant in Pomponiano.* In somma le prime 93 carte del codice Marciano sono, almeno per la massima parte e forse in tutto, materia raccolta da un anonimo della scuola del famoso Pomponio Leto. E nelle carte 25-43 ne sono epilogati e completati gli studii di romana topografia.

Le tradizioni più o meno corrotte e le favole dell'età di mezzo circa i monumenti dell'antica Roma regnarono senza contrasto fino quasi al termine del secolo XIV; a tutta l'età dell'Alighieri e del

[1] *C. I. L.* VI n. 1315.

Petrarca [1]. Circa gli inizii del secolo seguente i cultori delle rinascenti classiche lettere cominciarono ad esercitare più o meno giustamente i diritti della critica negli studii di romana topografia; mutando i nomi tradizionali, da loro stimati falsi, dei ruderi che allora sorgevano frequenti e giganteschi sul suolo; e denominando per congetture tratte dai testi e dalle lapidi le rovine dei monumenti anonimi. I precipui autori e corifei di sì grande novità nella storia della nostra topografia furono dapprima Poggio Bracciolini e Flavio Biondo; poi capo-scuola e duce della setta antiquaria divenne il famoso Pomponio Leto, che gli *unanimes perscrutatores antiquitatis* crearono loro *pontifex maximus* in Roma *regnante* [2]. Di Poggio Bracciolini abbiamo il dialogo *De varietate fortunae Urbis Romae;* abbiamo la raccolta epigrafica da me felicemente rinvenuta [3]; abbiamo il trattato *De Urbe Roma* di Bernardo Rucellai, che si giovò dei lavori del Poggio [4]. Di Flavio Biondo sono stati sempre notissimi i libri *De Roma instaurata et triumphante* dedicati ad Eugenio IV; dai quali nel medesimo secolo XV fu tratta e raccolta un'epitome tutta di romana topografia, che giace inedita, ed in altra occasione ne darò notizia.

Degli studii topografici di Pomponio Leto ci è pervenuto un solo opuscolo intitolato *De vetustate Urbis,* edito in Roma per le stampe del Mazochi nel 1510, 1515, 1523; indegnissimo della penna e della fama di tanto maestro. Il dettato ne è incolto e trascurato a tale segno, che in più luoghi a mala pena possiamo intenderne il senso. A Pomponio dai critici è eziandio attribuita parte principalissima nell'interpolazione dell'antico genuino testo della *Notitia regionum Urbis Romae.* L' anonimo però della scuola

[1] V. il mio discorso: " L' archeologia nel secolo XIV ", *Bull. dell' Ist.* 1871, pag. 3-17.

[2] V. Roma sott. I pag. 5 e segg.

[3] V. Le prime raccolte di antiche iscrizioni compilate tra il finire del secolo XIV ed il cominciare del XV, Roma 1852, p. 105 e segg.

[4] Bernardi Oricellarii, *De Urbe Roma* in Becucci, *Rer. ital. script. ab a. 1000 ad 1600,* Florentiae 1773, II p. 757 e segg.

pomponiana, che raccolse la materia della prima parte del codice veneto, ci fa conoscere la vera indole del rozzo opuscolo divulgato come opera e stile di Pomponio Leto; e ce ne dà un esemplare, se non perfettissimo, certo intelligibile ed immune dai grossi errori, che ne deturpano le vecchie stampe del secolo XVI. Il testo della *Notitia regionum*, che quell'anonimo pose dopo l'opuscolo secondo la lezione pomponiana, e le postille e collazioni con altri codici da lui aggiunte, sono utili all'intralciatissima istoria critica delle interpolazioni del genuino libro regionario. Queste osservazioni m'hanno consigliato a non trasandare l'opportunità offertami dalla presenza del codice veneto in Roma a mia libera disposizione, per trarne esatta copia anche dei predetti testi topografici e divulgarli in servigio dei cultori di siffatti nobili studii e della loro storia critica e letteraria. Il Jordan lamenta la mancanza di notizie esatte intorno ai lavori antiquari di Pomponio Leto [1]. Il presente scritto sarà un primo passo in questo campo poco esplorato.

## 1.

### *Del così detto opuscolo* De vetustate Urbis *attribuito a Pomponio Leto.*

L'opuscolo, che nelle antiche edizioni della raccolta dell'Albertini: *De Roma prisca et nova varii auctores,* corre sotto il titolo: *Pomponius Laetus, De vetustate Urbis ex Publio Victore et Fabio,* nel codice Marciano è riferito non come libro o discorso compiuto di romana topografia, ed ancor meno come trattato di quel dotto uomo e di suo proprio stile, intessuto delle notizie dei pretesi Vittore e Fabio; ma soltanto come *excerpta,* cioè note di cose udite e raccolte dalla viva voce di lui, quando conduceva attorno attorno alla visita dei monumenti gli stranieri e curiosi. E così intendiamo

[1] Jordan, *Topographie der Stadt Rom* II p. 312.

chiaramente perchè tanto sommario, incolto ed imperfetto sia l'unico documento a noi pervenuto degli studii e delle opinioni topografiche di Pomponio Leto. Lo scritto è diviso in brevissimi paragrafi e ricordi presi *inter ambulandum;* senza svolgimento di discorso nè forma di libro erudito. Le note procedono a passo a passo nell'ordine dell'itinerario, fatto da Pomponio col suo signore oltramontano e col discepolo che veniva segnando ciò che il maestro diceva. Il punto di partenza fu l'anfiteatro Flavio, stimato sempre una delle più nobili rovine monumentali di Roma; indi visitate le adiacenze a dritta ed a sinistra ed il gruppo dei fori, al Pantheon, al campo Marzio, al Quirinale, all'Esquilino, al Viminale, al Celio, all'Aventino, al Palatino, al Campidoglio. Nelle stampe il predetto testo non solo è meno intero, tutto maculato di errori e in alcuni passi disordinato, ma il senso medesimo ne è talvolta falsato e sconvolto in modo, che niuna sagacità di lettore potrebbe facilmente a prima giunta risanarlo. Accennerò qualche esempio, confrontando il codice con l'edizione *ex aedibus Iacobi Mazochi Ro. Achademiae bibliopolae* a. 1523, meno rara delle altre e che ho sotto gli occhi.

Le rovine del foro di Nerva nella stampa sono indicate *inter Capitolium et Exquilias versus Aram Coeli;* nel codice *versus Arcton.* A proposito della colonna nel foro di Traiano è stampato: *ipse Traianus columnam non vidit, concessit enim ad indicendam expeditionem;* nel codice *ad indicam expeditionem.* Delle statue che rimanevano sul Quirinale è stampato: *sunt tres statuae marmoreae Constantinorum sedentes* etc.: così sono confuse in uno le tre statue in piedi *Constantinorum* con le due giacenti dei fiumi, bene distinte nel codice. Sul medesimo Quirinale la stampa confonde il tempio d'Ercole con quello di Quirino. Poi ripete il *templum Quirini* ponendolo a tramontana delle terme di Diocleziano. Il codice prima distingue i due templi e la loro rispettiva posizione; poi presso le terme ricorda quello *sancti Quirini,* si legga *sancti Quiriaci;* la chiesa, cioè, di s. Ciriaco *in thermis* (*Diocletianis*). Della porta di s. Lorenzo il Mazochi stampò senza senso *est in aquaeductu et externis non porta:*

il codice: *et est arcus non porta.* I trofei però (volgarmente appellati di Mario) nel codice sono additati *post ecclesiam s. Iosepi,* la stampa rettamente scrive *s. Eusebii.* Dell'acqua volgarmente detta Marrana la stampa indica le sorgenti *in agro maritimo;* il codice *in agro Mariano.* Il Lupercale la stampa pone *in Capitolio;* il codice *in Palatio.* Bastano questi esempi, che potrei moltiplicare, per intendere in quale pessimo stato sia nelle stampe quel testo; cui si è fatto il soverchio onore di porre in fronte il nome di Pomponio Leto come proprio e diretto autore. Stimo inutile annoverare esempi d'altri generi di errori e di lacune, che diversificano la predetta edizione dalla scrittura del codice.

Per le esposte ragioni fino dal 1854, dissertando sull'ara massima nel foro Boario e dovendo allegare le notizie trasmesseci dalla scuola di Pomponio Leto, citai il testo quale si legge completo e corretto nel codice Marciano; non quello edito dal Mazochi [1]. E poichè più volte occorre ai topografi di ricorrere alle notizie registrate in cotesto breve scritto; ed anche le semplici opinioni della scuola pomponiana sono parte della storia di siffatti studii; ho giudicato opportuno divulgare le note topografiche compilate da un discepolo di Pomponio Leto nella forma genuina, in che ce le ha conservate il codice veneto. Nulla ho voluto mutarne; nè anche correggerne gli errori e le incostanze ortografiche: eccetto la punteggiatura e le maiuscole in principio dei vocaboli, quella e queste segnate senza legge, a mero arbitrio dell' amanuense. Le ho ridotte a forma meno strana, agevolando così al lettore l'intelligenza dei periodi e del contesto. Ho conservato però le maiuscole di intere parole o sillabe, che sono segnate nel codice quasi sempre in rosso. Le postille marginali e quanto nel corpo della pagina è in lettere corsive, nel codice è parimente scritto in rosso dalla mano medesima di tutto il testo.

Non ho registrato a pie' di pagina le varianti e le lacune della

[1] Ann. dell'Ist. di corrisp. arch. 1854 pag. 29.

edizione mazochiana, benchè io le abbia tutte diligentemente notate nella mia copia manoscritta. Siffatto testo non merita d'essere trattato come quelli dei classici o d'altri antichi documenti: nè le varietà della vecchia stampa dànno lezioni preferibili a quella del codice. Sono da eccettuare (oltre la menzione sopra citata di s. Eusebio) appena pochissimi passi e di niun momento: a carte 26′: *in unum enim descendebant*, meglio la stampa *in unum tantum:* f. 27′ innanzi a *Cibele*, nella stampa *est et:* f. 28 *unde et Tiburtina*, meglio nelle stampe *altera Tiburtina:* f. 30′ *Alexiae*, le stampe *Alexii; magnae et longae*, correggi colle stampe *magna et longa*. Della variante *Clatiae* in luogo di *Clatrae* nel f. 27′ dirò nella seconda parte del presente scritto.

Nell'articolo concernente il campo Marzio a carte 27 due postille meritano speciale annotazione. Quivi si legge: *in campo Martio ubi est epitaphium capellanorum, ibi fuit effossum (h)orologium*. Così anche nelle stampe. Ma nel codice il vocabolo *epitaphium* è sopra segnato da virgolette di richiamo al margine; ove è scritto in rosso *ephm*. È chiaro che questa sigla rappresenta la genuina scrittura dell'originale; la quale per congettura, non buona, dall'amanuense fu interpretata *epitaphium*. In fatti poche linee sopra era scritto: *ubi est domus nova facta, quae est capellanorum cuiusdam capellae s. Laurentii (in Lucina), fuit basis (h)orologii nominatissimi*. La *domus nova* e l' *ephm* dei cappellani d'una cappella di s. Lorenzo in Lucina sono la medesima cosa. Io non saprei dare di quella difficile sigla interpretazione migliore, che *ephebeum*. La cappella, di che fa ricordo il passo citato, fu costruita dal cardinale Calandrini circa il 1463 [1]: la *domus* del collegio (*ephebeum*) dei suoi cappellani è chiamata *nova:* ciò che fu trovato nel fondarla vide co' proprii occhi l' autore delle note pomponiane, che segnò al margine *vidimus*. Da questi indizi potrei raccogliere la data dell'opuscolo essere stata quasi contemporanea dei predetti lavori. Ma la menzione di Sisto IIII (f. 31) a proposito

[1] Nibby, Roma nel 1838 P. II antica p. 268.

della rovina dell'ara massima di Ercole, e la formola *tempore Xisti IIII* poco adatta a ricordare un pontefice vivente, mi persuadono che lo scritto è posteriore all'a. 1484, ultimo di quel pontificato.

La casa, ove nel secolo XV fu scoperta la base dell'obelisco con nobili reliquie del celeberrimo orologio solare sul piano dell'area circostante, fu poi una seconda volta esplorata ed additata agli archeologi nel pontificato di Giulio II [1]. E nel passato secolo Benedetto XIV quivi pose una lapide istorica, che tuttora vediamo sulla porta della via in Lucina n. 2. Le notizie però circa gli insigni trovamenti fatti nel secolo XV ci vengono dal solo Pomponio Leto; ossia dalle note del discepolo di lui, delle quali ora ragiono. Sono citati come testimoni di quelle notizie eziandio Andrea Fulvio, il Marliano, Lucio Fauno, il Gamucci [2]. Ma basta confrontarne le parole col testo dell' opuscolo stampato sotto il nome di Pomponio per avvedersi, che tutti da questo solo pendono e lo trascrivono. Laonde un errore della stampa del Mazochi tutti in coro hanno ripetuto e gli odierni topografi continuano a ripetere: che, cioè, presso una delle figure dei quattro venti in musaico sia stata vista l'epigrafe: VT BOREAS SPIRAT. Dalla genuina scrittura del codice veneto impariamo che si dee leggere: *et in angulis quatuor venti ex opere musivo cum inscriptione, ut* BOREAS SPIRAT *etc.* L' avverbio *ut* non spetta all' epigrafe; e l' *eccetera* indica, che non d' una sola ma anche d' altre simili epigrafi dei venti furono da Pomponio Leto ravvisate le vestigia. Ma se quattro soli venti erano effigiati ed indicati con lettere ai quattro angoli, è difficile intendere come nella escavazione, che mise in luce uno solo dei quattro punti cardinali, e propriamente il lato boreale, poterono essere vedute le vestigia delle simili epigrafi dei tre lati rimanenti. Il bellissimo campione di orologio solare in piano

[1] V. la postilla di Antonio Lelio Podagro al libro del Mazochi, *Epigr. ant. Urbis* f. 11 edita nel *C. I. L.* VI n. 702.

[2] V. Bandini, *De obelisco Caes. Aug.* p. 96 e segg.: Pellegrini, Descriz. delle colonne ed obelischi di Roma p. 82 e segg. (nel *Buonarroti*, agosto 1880).

orizzontale con epigrafi latine scoperto nel 1879 in Aquileia ci mostra otto venti segnati in cerchio; e nel segmento aquilonare è scritto: AQVILO | SEPTENTRIO | BOREAS [1]. In altri orologi solari ed anemoscopi con epigrafi greche e greco-latine i venti sono dodici [2]. Cosiffatto probabilmente fu quello di Augusto nel campo Marzio; cioè non quattro soli, ma otto o dodici quivi furono i venti designati da epigrafi latine. L'area del sito preciso di tanto nobile e celebrato monumento, presso la casa già dei cappellani di s. Lorenzo in Lucina, ora giace in molta parte nella corte dell'antico convento annesso a quella chiesa. Spero, che il Ministero della pubblica istruzione non lascerà sfuggire il tempo che si offre opportuno a tentare quel suolo e farne completa esplorazione; prima che il luogo per le nuove opere, che si vanno ideando, divenga meno atto e forse al tutto chiuso alle indagini archeologiche.

Premesse queste dichiarazioni ed osservazioni, che ho stimate almeno in molta parte necessarie, segue il testo delle note pomponiane.

[1] V. Gregorutti nel Bull. dell'Ist. Germ. 1879 p. 28, 29: cf. *Mittheil. der K. K. Comm.* etc. Vienna 1880 p. 7 e segg. e CXXXIV. Un orologio solare trovato in Tivoli vedi nel Bull. dell'Ist. 1838 p. 97, 107.

[2] V. *Corp. inscr. Graec.* n. 6180, 6181: Peter, D'un orologio solare, negli Atti dell'accad. rom. di arch. tomo I P. II p. 28 e segg. Un altro pezzo di questo medesimo orologio solare coi greci nomi dei venti è stato da me ritrovato e divulgato nella Roma sott. III p. 634. D'un insigne orologio solare fornito di singolari epigrafi greche è stato ora rinvenuto un frammento sul Tuscolo dal sig. principe Lancellotti; e spero, che continuando le ricerche il nobile possessore ne trarrà in luce altre parti.

## *Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam domino ultramontano reliquias ac ruinas urbis ostenderet.* [fol. 25

IN MEDIA VRBE AMPHITHEATR(um) incohatum a Vespasiano et perfectum a Domitiano cum incrustatione intrinsecus et extrinsecus, cum signis, et in singulis superioribus arcubus erant statuae marmoreae: ibi edebantur ludi. Sub tanto aedificio subsunt cloacae: adeo ut pars aedificij substineatur a cloacis. Ab latere aedificij versus septemtrionem et orientem, erat via publica, strata lapidibus quadratis magnis. Amphitheatrum nunc appellatur Colosseum ab colosso quod ibi erat: colossus autem est magna statua. Quando fiebant ludi aedificium cooperiebatur linteis.

*Busta Gallica* — *Post Capitolium* inter septemtrionem et orientem est locus appellatus Busta Gallica, ubi Galli in magna copia a Camillo interfecti sepulchra habuere. Locus nunc dicitur Portogallo.

IN ORTO S̄. Mariae Novae est vestigium templi Esculapij et Concordiae.

*Arcus Constan.ni Is Constantinus fuit Britannus.* — IN RADICIBVS montis Palatini, versus Colosseum, est arcus Constantini principis cum victorijs alatis, post profligatum Maxentium filium Maximiani.

*Septizonium* — IN TEMPLO S. Luciae sub colle S̄. Gregorij est septizonium Severi ornatum columnis, dictum a VII zonis. Et inde ubi est Collosseum incipit

*Suburra* — Suburra: et producitur usque ad superiores Exquilias.

FRAGMENTVM teres minimae rotunditatis prope Colosseum cinctum erat marmoribus, supra erat Jovis simulachrum. [fol. 25'.

*Templum Iovis Statoris* — IN EA PARTE Palatini montis, quae aspicit circum maximum, fuit templum Iovis Statoris prope quod templum fuit domus M. Tul. Ciceronis.

*Tem. pacis.* — POST PALATIVM STATIM versus septemtrionem sunt ruinae templi Pacis, quod templum Vespasianus post bella civilia aedificavit.

INTER CAPITOLIVM et Palatium, ubi tres tantummodo extant columnae altae, erant XIII satis ornatae: supra quas erat equestris statua Domitiani: et sub pedibus erat Rhenus fluvius Germaniae: triumphavit enim de Germania.

IN EODEM LOCO FVIT olim illa apertura terrae in quam se dimisit Curtius armatus una cum equo: terra statim cohivit et pestis evanuit. Iste locus est in parte fori Romani, circum quod fuerunt multa templa et ornamenta: inter quae templum Vulcani, ante quod templum pendebat scyphus qui tenuit Remum et Romulum.

*Porticus Antonini et Faustinae* — PROPE FORVM, ubi nunc est hospitale aromatariorum, fuit porticus Antonini imperatoris et Faustinae.

SVB CAPITOLIO est parva ecclesia dirruta quae imminet hospitali san-

ctae Mariae de porticu: ibi fuit templum Saturni et Opis eius uxoris, [f. 26
in quo templum fuit aerarium populi Romani. Aerarium po. Ro.

IN RADICIBVS Capitolii versus aquilonem et zephyrum, ad ortum aestivum, est arcus triumphalis Severi imperatoris. Prope fuit templum Iunonis Arcus Triumphalis Severi
5 Monete, et templum Concordiae, et inde fuere multi gradus ad Capitolium.

IN RADICIBVS CApitolij supra forum Romanum versus septemtrionem est carcer: nunc dicitur sancti Petri: olim fuit illa pars carceris, quam De hoc sanius judicandum est
construxit Tullus Hostilius et appellatur Tullianum. EX ALTERA parte Capitolij versus meridiem, ubi est ecclesia sancti Nicolai in carcere,
10 fuit post aedificatus carcer ibi a Claudio .X. viro: quem appellavit carcerem plebis Romanae. Prope est theatrum Marcelli: nunc domus Sabellorum. Theatrum Marcelli

ILLA PARS Palatini montis que videt forum Romanum appellatur Velia: quia ibi antiqui pastores ante tonsuram ovium velebant lanam ex ovibus, eadem pars habuit domum Catilinae et Catuli.

15 INTER CAPITOLIVM et Exquilias versus arcton, adhuc sunt magna vestigia cum inscriptione aedificij Nervae imperatoris.

INTER CAPITOLIVM et Quirinalem collem ab aedificio Nervae, usque ad columnam coclidem et radices Capitolij, fuit forum Traiani: circum quod Forum Traiani
fuerant ornamenta innumerabilia illuc ex toto orbe terrarum advecta. [f. 26'.
20 VERSVS OCCASVM porticus cum amplis et excelsis columnis, et cum magnis epistilijs: adeo mirabile opus fuit, ut qui intuerentur, non poterant adduci ut crederent illud esse factum manibus hominum, sed manibus gigantum.

PARS TOTA quae vergit ad occasum, quia mons Quirinalis impediebat, tota excisa fuit et solo aequata, ne forum spatio fraudaretur.

25 COLVMNA que est in foro Traiani erecta est a populo Romano in honorem Traiani, post victoriam de Dacis: et ipse Traianus columnam non vidit: concessit enim ad Indicam expeditionem.

VBI NVNC est ecclesia s. Mariae Rotundae ibi fuit Pantheon dicatum Pantheon
Iovi Victori: cuius tegmen fuit e laminis argenteis. Illas laminas substulit
30 Constas nepos Eraclei veniens ad urbem. Antipantheon appellatur prothyrion, Prothyrion
*locus ante portam templi.* M. Agrippa fecit illud.

OMNIA templa antiqui ingrediebantur per gradus ascendendo. In unum enim descendebant, quod fuit aedificatum in honorem dei Consi, qui erat deus Templum Consi.
consiliorum: quod templum fuit prope templum Herculis in circo maximo.

35 PROPE supradictum Pantheon fuit templum Boni Eventus. Illa aedi- [f. 27 Templum Boni Eventus
ficia prope Pantheon sunt ruinae thermarum M. Agrippae, et extenduntur usque ad domum que fuit cardinalis Spoletini.

AEDIFICIA, quae sunt in sancto Eustachio, fuerunt termae Neronis, postea instaurate ab Alexandro imperatore, dictae sunt Alexandrinae.

40 VBI EST ecclesia sancti Laurentij in Lucina cum hortis, ibi fuit campus Campus Martius
appellatus Martius: in quo habebantur comitia. Et ubi est domus nova facta, quae est cäpellanorum cuiusdam capellae s. Laurentij, fuit basis orologij no- aedituorum
minatissimi.

IN CAMPO MARTIO, ubi est epïtaphium capellanorum, ibi füit efos- ëph.n vidimus

sum orologium: quod habebat VII gradus circum, et lineas distinctas metallo inaurato. Et solum campi erat ex lapide amplo quadrato, et habebat lineas easdem: et in angulis quatuor venti ex opere musivo [1] cum inscriptione ut BOREAS SPIRAT etc.

5 COLLIS ILLE, qui surgit a dextris eundo ad ecclesiam beatae Mariae de populo, vocatur collis hortulorum, in quo sepulta fuerunt ossa Neronis: [collis hortulorum nunc appellatur Pincius a quodam cive] [2] ex colle hortulorum descendebant candidati albis vestibus, qui erant petituri magistratum: ista pars quae subiacet plana vergens ad austrum et libym contra hortos est tota 10 humida. ANTIQVI COGITAVERVNT a porta Colina protendere moenia urbis usque ad pontem Mulvium per montes, propter securitatem istius [ f. 27'. planiciae: sed aruspices vetuerunt. Quia non licebat intra urbem comitia facere, et legere milites pro exercitu.

Collis hortulorum

In campo Martio

LOCVS ILLE, qui videtur esse monticulus prope collem hortulorum supra 15 flumen eundo ad populum, sepulcrum fuit quorundam Augustorum.

Sepulcrum Augustorum in campo Martio

INTER COLLEM Quirinalem et ortulorum est locus depressus: ubi nunc est vinea, quae appellatur Pila Tiburtina: prope quam pilam fuit domus Marc.lis De ipsa inquit.

Sed Tiburtinae sum proximus accola pila,

20 Qua videt antiquum rustica Flora Iovem.

Ista pila nunc vocatur Tibur vetus. Exeundo a domo *Pomponij* per dorsum montis Quirinalis, versus septentrionem, sunt duo equi cum statuis marmoreis. Fuerunt missi a Tiridate rege Armeniae ad Neronem imperatorem. Sunt tres statuae marmoreae Constantinorum. Sunt duo statuae mar-25 moreae sedentes, cornu copiae manu sinistra tenentes, eae sunt statuae fluminum deorum: significant rerum copiam. Cibele sedens super duobus leonibus turrita quia preest turribus et castris. Eundo a sinistris est vallis inclusa parietibus, ibi fiebant floralia, et mons a sinistris habet domum cardinalis Neapolitani et est pars Quirinalis montis: et vocatur mons ./. lunae Clatiae 30 et Apollinis. MONS A DEXTRIS vocatur Capitolium vetus, et pars est Quirinalis ubi fuit templum Iovis antiquius quam templum Capitolinum. [f. 28 IN *medio fere* dorso a sinistris fuit templum Herculis: a dextris templum Quirini. Quidam Otho mediolanensis senator urbis expoliavit templum. Et ex ornamentis facti sunt gradus in ara caeli, et gradus quibus ascenditur in ae-35 dificium Capitolij.

Capitolium vetus

ADHVC per dorsum Quirinalis, ubi est templum s. Susannae a sinistris, ibi fuit vicus Mamuri, et ibi erat eius statua. POST templum, ubi fuit ecclesia S. Gabini, ibi fuit Sallusti forum. Fuit autem iste Mamurius faber aerarius, qui fecit ancilia Numae Pompilij: est autem ancile breve scutum 40 longius quam latius dictum quasi ambecisum.

Vicus Mamuri

allusti forum

1 Fu male corretto *misivo*: la prima scrittura *musivo*.

2 Le parole entro parentesi quadrate nel codice sono cancellate da linea rossa, poi al margine fu scritto: *non expungenda*: nella lin. 9 le parole *contra hortos* furono sottosegnate da puntini, indizio di cancellazione, ma i puntini sono coperti da linea rossa.

In *ipso* COLLE Quirinali est porta Collina, quae olim fuit ultima porta urbis, et maenia non multo spatio extendebantur versus occasum, et erat finis. A SINISTRA intrinsecus exeuntibus est locus editus et elevatus: ubi erat antrum ex artificio factum testudinatum, cum exiguo foramine: unde 5 mittebantur Vestales que commiserant scelus impudicitia: et ne perirent fame, in antro erant excavatae duo parvae fenestrae: in altera erat lucerna accensa, in altera lac et aqua: postea populus mittebat terram, quousque terra ad summitatem perveniret foraminis: ita moriebantur. Illic sacerdotes cum vestibus sacerdotalibus, priusquam hoc fieret, intrinsecus ante portam 10 auferebant sacra monialibus, et postea egrediebantur porta. Sed non [f. 28'. poterant vertere caput: deinde non licebat exire sacerdotem per illam portam per unum annum: et totus populus ea die in luctu erat.

Collina porta

VIA extrinsecus Salaria vocatur, qua Sabini ferebant salem ex urbe. INTRINSECVS a porta salaria [1] a sinistris est vallis longa: ubi fuerunt horti 15 Sallustiani, versus ventum libym, circumdati pulcherrimis aedificijs, qui fuerunt non modo pomorum, sed etiam propter sumptum et ornamentum aedificiorum satis amoeni: aquae subterraneae manu factae irrigabant hortos.

Salaria via

Horti Sallusti.

PROPE portam Viminalem, quae proxima est portae Collinae, coniunguntur duo colles Viminalis et Quirinalis. Extra portam Viminalem incipit 20 via quae appellatur Nomentana: Viminalis collis a Iove Vimineo dictus et Exquiliae confunduntur, qui sunt duo montes urbis: ubi sunt termae Diocletiani et Maximiani; quae non fuerunt incohatae ab ipsis sed a veteribus.

Via Nomentana

Termae Diocletianae et Max.

INTER IPSAS thermas ab septentrione fuit templum s. Quirini.

Tem. S. Quirini.

DORSVM Quirinalis montis appellatur alta semita. In descensu Quiri- 25 nalis montis versus meridiem, vbi nunc est domus de Comitibus, et turris militiae: fuerunt balnea L. Pauli. IN IPSO COLLE Quirinali erant thermae Constantini imperatoris: quae extenduntur usque ad domum de Columna. EXQVILIÆ ab excubando, idest vigilando, quasi excubiae. [f. 29 Quia Servius Tullus rex urbis Romae in eo colle habuit vigilias propter pre- 30 dones et alios. INTER VIMINALEM ET et Quirinalem vallis est Quirinalis dicta . Ibi templum est sancti Vitalis: ubi Romulus ante lucem aperuit Proculo, eum ascendere in coelum: ubi fuit domus Pomponii Attici. In eo Quirinali templum est s. Agathae: et in ipsa vale, non longe a templo s. Vitalis, est puteus, qui dicitur puteus dñe Probae: nam Proba virgo fecit.

est: et fuerunt [2]

Balnea L. pa.li

Termae Constantini

35 IN ASCENSV Viminalis collis, versus septentrionem, est templum sancti Laurentij panisperne: ubi fuit lavacrum Agrippinae matris Neronis: quod lavacrum adornavit postea magna impensa Hadrianus Caesar. Ibi nunc sunt moniales.

IN VIA que est post thermas, inter orientem et aquilonem, ubi est 40 ascensus, in illa parte eminentiore fuit turris Maecenatis, unde Nero imperator dicitur inspexisse incendium urbis: sub illa turri versus septentrionem est campus Exquilinus: ubi olim comburebantur cadavera mortuorum: cuius

Turris Maecenatis

1 Il vocabolo *salaria* è sottosegnato, al margine è scritto: *collina*.

2 Si legga: *est turris militiae et fuerunt* etc.

rei nidor multum urbi nocebat. Augustus, qui studuit emendare aera, consensu populi Romani et senatus concessit campum Maecenati, ubi faceret pulcherrimos hortos: nunc appellant campum illum vivarium: quod ibi postea detinebantur animalia.

Porta Exquilina et Tiburtina

5 IN HOC CAMPO SVN DVÆ porte urbis. Altera vocatur Esquilina quae est clusa: unde et Tiburtina. Inter hanc portam et portam Viminalem [f. 29'. erat porta, quae vocabatur porta interageres, quae nunc est clusa: ubi via erat satis munita. Intrinsecus e regione huius portae erat arcus Gordiani imperatoris. EXTRA portam Esquilinam erat locus qui dicebatur puticu-10 lae, ubi erant frequentes putei. In quibus condebantur ossa combustorum cadaverum.

Interageres porta

Arcus Gordiani

puticulae

CASTRVM Custodiae extra portam Interageres. Porta. s. Laurentii est in aquaeductu, et est arcus, et non porta. IVXTA portam s. Laurentii ad dextram exeuntibus, est templum sancte Biviane, et sex millium martirum. 25 Ibi vocabatur antiquitus ad Ursum Pileatum: quod ibi fuit imago ursi habentis pileum in capite.

Ursus pileatus

POST ecclesiam s. Iosepi est pars aedificij diruti, ubi sunt duo trophea idest spolia hostium. Alterum tropheum habet toracem cum ornamentis et clypeis: et ante imaginem victoriae. Alterum habet instrumenta omnia ad 20 pugnandum et clypeos et vestes.

PROPE trivium unum, unam viam ad s. Ioannem, aliam ad s. Crucem, aliam ad s. Mariam Maiorem: ubi est ecclesia s. Viti, est arcus dirutus cum monumento Galieni imperatoris. TEMPLVM s. Mariae maioris est in Exquilijs. POST ECCLESIAM s. Martini versus orientem sunt ruinae thermarum 35 Titi Vespasiani. CISTERN*ae* thermarum Titi vocantur nunc Capaciae, *idest capaces aquarum. Post thermas* Titi inter aquilonem et eurum sunt thermae Philippi imperatoris.

Arcus Galieni

POST EST vallis inter Esquilias et Caelium montem, que ducit ad portam s. Crucis, quae est pars aquae ductus.

30 VIA QVÆ EST extra illam portam vocatur via Prenestina. ESQVI- [f. 30 LIAE incipiunt a templo s. Petri ad vincula, et protenduntur usque ad ecclesiam s. Crucis: inde ad thermas Diocletiani: illic usque circueundo includit ecclesiam s. Mariae Maioris, prope quam erat basilica Sicinini Romani, et s. Praxaedis usque ad s. Petrum ad vincula.

appellatur mons caelius a quodam Caelio Vibeno qui prestitit auxilium Romanis contra Sabinos.

Porta Caelimontana

Via Campana

. S. Petri Marcellini

35 CÆLIVS MONS incipit ab ecclesia s. Ioannis lateranensis: et dicitur ab familia Lateranorum civium Romanorum. PORTA sub s. Ioanne appellatur porta CÆLIMONTANA: extra quam est via Campana. Finit mons Celius, ubi est ecclesia s. Gregorij: et est magni ambitus, et includit ecclesiam s. quatuor Coronatorum, s. Stephani Rotundi, S. Ioannis et Pauli. Appellatur 40 mons a quodam Celio Vibeno, qui prestitit auxilium Romanis contra Sabinos. In radicibus Celij est quadrivium inter Celium et Exquilias post templum s. Mariae in Dominica, sive in navicula, ubi est navicula marmorea, prope est ecclesia sancti Thomae, s. Stephani Rotundi. Sunt iste tres ecclesiae in Celio monte ducta via a s. Ioanne lateranensi versus aquae ductum.

Inter portam Coelimontanam et portam in via Latina est porta que appellatur METRODORI clausa nunc. ET ille mons parvi ambitus, qui est post Celium montem ad orientem, appellatur Caelius minor, idest Caelicolus: meminit Martialis.

porta Metrodori.
Celius minor.

REGIO PORTAE Capenae est post Caelium montem et Aventinum usque ad radices et ascensus ad s. Ioañem. PORTA s. Sebastiani vocatur porta CAPENA. Et extrinsecus via vocatur APPIA, quae est regina aliarum viarum: ducit usque ad Brundusium. Ista via prius quam pervenias ad ecclesiam s. Nerei et Archilei et Xisti vocatur via Nova: que ducebat ad thermas Antonianas. Quae fuerunt Antonini Caracalle. Quae termae sunt a de- [f. 30'. xtris post ecclesiam s. Nerei et Archilei. Et fluviolus qui oritur longius ab urbe XII mil. pass. in agro mariano rigat radices montis Aventini, et ingreditur Tiberim.

Capena porta
Via Appia
Via nova
Thermae Antoniue

Aventinus ab avibus dictus est et incipit a flumine: magnum habet ambitum, et extenditur usque ad moenia, ubi est porta Capena, et ad moenia ubi est porta sancti Pauli.

Aventinus.

MONS AVENTINVS est longior et latior: habet ecclesias multas: ad occidentem supra Tiberim ecclesiam s. Sabinae, Alexiae, Mariae. In medio s. Priscae. Ad orientem prope finem longitudinis s. Barbine, prope portam s. Pauli: extra quam via est que appellatur OSTIENSIS: est pyramis quadrata. sepulchrum cuiusdam Cai Cestij epulonis.

Pyramis quadrata

CAMPVS CIS portam s. Pauli post Aventinum, est campus ubi hodie fit cursus equorum. In medio surgit collis ubi fuerunt figuli: et ipse collis factus ex fragmentis vasorum fictilium. *Aliae figlinae* erant extra portam Viminalem a dextris, ubi surgit collis eiusdem materiae. Post aventinum montem versus meridiem supra Tiberim planities magna, ubi erant centum XL horrea: que servabant triticum populi Romani et erant magnae et longae.

SVB AVENTINO monte est pons, qui olim appellabatur Sublicius erat enim ligneus: quia sublices intelliguntur magnae arbores: postea ab Aimilio pretore factus est lapideus et appellatur Aimilius. Parva ecclesia rotunda supra Tiberim nunc dicitur s. Stephani, olim fuit Matutae Leucosoes, hoc est dea matutini temporis.

Pons sublicius

POST MVROS aedificiorum scolae Grecae statim non longe fuit [f. 31 templum Herculis in foro boario rotundum cum multis antiquitatum vestigijs et dirutum tempore Xisti IIII. *Non longe ab hoc* templo versus Aventinum montem fuit alterum templum appellatum ara maxima: super haec templa ad orientem circus est maximus, circumdatus columnis cum epistilijs aureis, idest columnis et statuis: pavimentum circi fuit ex crisocolla: est autem crisocolla dura materies quae nascitur post quam aurum effosum est. Ex auro retinet colorem: in cetero est lapis. In hoc circo edebantur ludi, in quo erant duo magni obelisci, quorum alter est maximus omnium qui sunt in toto orbe.

Templum Herculis
Ara Maxima
Circus maximus
Crisocolla

EST AVTEM hic circus inter Palatinum montem et Aventinum. Mons Palatinus habet in circuitu mille passus et fuit prima sedes populi Romani

et primus locus habitatus: et sedes imperij ibi constituta: propter quod Hercules in eo monte hospicio fuit exceptus ab Evandro rege.

Pallatium — *Pallatium* appellatur a pallanto urbe Arcadiae unde rex Evander venit: ideo in eo monte fuit sedes imperij Romani: propter quam causam ubicumque est sedes magni principis pallatium appellatur. Sed malum omen est imperio Romano quod propria sedes est inhabitata. Duo Iani — IN FORO Bovario duo Iani, idest logiae, ubi recipiuntur mercatores, et habent in se quadrivium: unus Ianus qui extat heret ecclesiae sancti Georgij. Non longe hinc inter Aventinum fuit Velabrum (Velabrum), ita dictum quod cum locus esset paludosus homines qui volebant transire in Aventinum ferebantur cimbula, et solvebant stipem: pecunia autem quae solvitur nautis velatina (Velatina pecunia) appellatur, unde [f. 31' Velabrum.

SVB CAPITOLIO Tiberis inferebat sinum, qui pertingebat radices Palatij, ubi nunc ecclesia s. Theodori. In eo spatio prope fuit templum, et ibi expositi Romulus et Remus in alveolo, idest scypho ligneo, ubi fuit ficus Ruminalis (Ruminalis ficus), appellata a rumine lupae: est autem ruma (Ruma) mamma. Supra in Palatio e regione istorum locorum fuit Lupercal (Lupercal), hoc est mansio lupae, que nutrivit Romulum et Remum. Erat autem Lupercal antrum prope tres columnas. In fine fori Romani fuit templum Castoris et Pollucis (Templum Castoris et Pollucis) prope quendam parvulum fontem.

TARPEIVS mons dividitur in colles duos, in Capitolium et arcem. In medio erat vallis, in qua fuit asylum (Asylum), ad quod confugientes tuti erant. Est autem asylum templum inviolabile: et ibi fuit templum Veiovis (Templum Veiovis).

IN CAPITOLIO fuit templum Iovis magni Capitolini: quod erat quadratum quoquoversus pedum C, altitudo CL.

## II.

### *Il testo Pomponiano della* Notitia regionum Urbis Romae.

Che la *Notitia regionum Urbis Romae* stampata sotto il nome di Publio Vittore, dapprima da Giano Parrasio nel 1505, poi dall'Albertini negli *Auctores varii* pei tipi del Mazochi, finalmente da altri [1] sia mera interpolazione dell'antico e genuino *Curiosum Urbis Romae,* fatta dagli antiquari del secolo XV, dopo i primi cenni datine al Bunsen dal nostro Sarti [2] e la dimostrazione del Preller, è punto inconcusso, intorno al quale ogni parola oggi sarebbe inutile e vana. La storia però ed il processo di quell'interpolazione sono tuttora avvolti in molte oscurità. Principale autore ne è stimato Pomponio Leto; ed il codice Vaticano 3394 è additato come la fonte delle stampe mazochiane. Le quali veramente da quel codice differiscono: ed assai errerebbe chi le credesse semplice riproduzione di quell'originale. L'Urlichs ha attribuito a Pomponio Leto un testo meno copioso di quello del codice Vaticano, delle edizioni mazochiane e di quella di Giano Parrasio; trascrivendolo da un esemplare di mano del secolo XV nella biblioteca Harleiana, e rilegando a pie' di pagina, come aggiunte del Parrasio, molta parte degli articoli e delle postille interpolate [3]. Ma nè l'Harleiano nè il più copioso Vaticano 3394 offrono il nome di Pomponio Leto congiuntamente alla *Notitia regionum:* e la distinzione delle giunte, altre inserite da lui, altre da Giano Parrasio, è al tutto arbitraria. Il codice veneto dopo le note topografiche di Pomponio e nella parte del codice, che appartiene alla scuola di lui,

[1] V. Jordan, *Topogr.* II, p. 299 e segg.; Preller, *Die Regionen* p. 45 e segg.

[2] V. il recentissimo libro del ch. sig. prof. G. Pelliccioni, Emiliano Sarti ed alcuni frammenti postumi degli studi di lui, p. 12, 13.

[3] V. Urlichs, *Cod. topogr. Urbis Romae* p. 29 e segg.

ci offre le predette *Regiones* secondo un testo, che il trascrittore medesimo in postille marginali rosse appella *Pomponiano;* e lo confronta con altri esemplari. Ecco adunque il primo e certo documento d'una recensione di quel libro espressamente denominata da Pomponio. Il suo testo contiene non solo la massima parte delle giunte attribuite a Giano Parrasio, ma eziandio altre addizioni mancanti nelle stampe di Giano, nelle mazochiane e nella loro pretesa fonte, cioè nel codice Vat. 3394. Perciò merita d'essere esaminato: e lo divulgo a commodità degli indagatori della storia letteraria e della critica degli studii di romana topografia. Alla edizione del novello testo premetto le notizie ed osservazioni seguenti.

È noto ai topografi, che nella prima pagina del codice Vat. 3191 Fulvio Orsino scrisse: *Publio Vittore et altre cose scritte di mano di Pomponio Leto.* Il medesimo Orsino annotò in fronte al codice Vat. 3311: *Varrone varii fragmenti, Livio, Claudiano et altri scritti di mano di Pomponio Leto con sue annotazioni.* In questo secondo codice la mano di Pomponio Leto è indubitata; e me ne sono certificato pel confronto, che poi accennerò: quivi ho anche trovato un frammento della silloge epigrafica autografa di lui [1]. Ma essendo autografo di Pomponio il codice 3311, tale non appare il 3191, diversissimo e di mano calligrafica: se pure il dotto antiquario non seppe adoperare due scritture al tutto dissimili, una nell'uso ordinario, l'altra come calligrafo. Ciò però poco monta. Di qualsivoglia mano sia il codice 3191, esso riproduce l'antico testo del *Curiosum* scorretto ma non interpolato; nè gli prefigge il nome di Publio Vittore. Non così il 3394. In questo il libro regionario è parimente anonimo, ma tutto interpolato: ed a carte 21 e seguenti quivi vediamo i frammenti d'un secondo esemplare del medesimo testo scritto dalla medesima penna, con qualche aggiunta però e maggiore interpolazione. Ambedue gli esemplari furono scritti di propria mano da Pomponio Leto. Imperocchè alla fine

[1] V. Henzen nel *C. I. L.* VI p. XLIII.

del volume già il Jordan e l'Urlichs hanno notato la breve lettera d'un anonimo discepolo a Pomponio, colla risposta autografa del maestro [1]. Or bene paragonata attentamente questa risposta colla scrittura dei due esemplari del libro regionario e con tutto il codice 3311 ne ho riconosciuta la costante identità.

La lettera del discepolo invia e sottopone alla correzione del maestro l'orazione funebre, che i prelodati topografi vagamente accennano come laudativa d'un cotale Girolamo. L'orazione spiega chi fu costui: e vale la pena divulgarlo per il pregio istorico del documento, e per la sua data, che rifletterà luce sul processo delle interpolazioni dell'antico libro regionario. Quel Girolamo era della nobile casa Altieri; l'orazione dice le lodi storiche non solo di lui, ma dei fratelli e del padre e d'altri congiunti. Dee essere posta a confronto colle pregevoli notizie registrate nelli *Nuptiali* di Marco Antonio Altieri discepolo di Pomponio [2]. Ne divulgo in appendice al presente scritto le parti più importanti per la memoria di quegli illustri personaggi e cittadini romani; perchè se ne giovino gli storici delle cose nostre nel secolo XV. Dell'anno della morte di Girolamo Altieri gli scrittori delle memorie di quell'illustre famiglia non fanno motto [3]. L'orazione dice, che morì *coram uxore carissima:* la seconda moglie di lui fu Paola Capizucchi e morì nel 1490 [4]. Girolamo adunque la precedette prima di quell'anno e dopo il 1484, quando Innocenzo VIII gli confermò il comando della rocca di Viterbo. Tutto ciò dimostra, che almeno le ultime carte del codice Vaticano 3394 furono scritte tra il 1484 ed il 1490. Il codice veneto è dell'anno in circa 1498 [5]. Vediamo in

[1] V. Jordan nell'*Hermes* II, p. 414 e segg.; Urlichs, l. c. p. 30.

[2] Vedi li Nuptiali di Marco Antonio Altieri, Roma 1873, p. 23, 27, 39, 44, 114, 125, 151, e le notizie premesse dal dotto editore E. Narducci p. V e segg.

[3] V. Visconti, Città e famiglie nobili dello stato pontificio, III p. 535 e seg.

[4] Visconti, l. c. p. 534.

[5] A carte 214 ad una iscrizione sepolcrale è annotato: *nuper reperta Romae in Campo Martio in domo Francisci Pauli de Moniscaliato, misit mihi Hieronymus Sirinus, inventus autem lapis fuit an. sal. MCCCCXCVIII. V eidus Ianuarii.* Questa annotazione è scritta dalla medesima mano di tutto il codice, ma sta in una serie

quale relazione con coteste date sieno gli esemplari pomponiani del libro regionario conservati nei due codici, quale nei singoli esemplari il processo dell'interpolazione.

L' esemplare intero di mano di Pomponio nel codice 3394 ha molte aggiunte non di prima scrittura, ma per posteriori e successivi studii dell'autore segnate nei margini e richiamate ai luoghi, ove dovevano essere inserite. Il secondo esemplare, del quale ci rimangono solo frammenti della regione XIV e delle *breviaria*, dee avere presentate tutte ai proprii luoghi le predette aggiunte ed anche alcune altre e la revisione di tutto il libro. Imperocchè nel frammento superstite della regione XIV è notato il *Phrygianum*, ommesso nel primo esemplare benchè spetti al testo genuino: è notato il *vicus Pacratilli* della base capitolina, parimente ommesso in quell' esemplare benchè quivi gli altri vici segnati nel marmo capitolino fossero già stati inseriti: il *vicus simi publici* è mutato in *si.. publici*. Nel marmo le lettere SI (oggi consunte) erano e parevano certe, MI incerte: di queste oggi vediamo soltanto ...\I [1]. Indi nella prima recensione *simi*, nella seconda soltanto *si*. A piè della regione XIV nel secondo esemplare è espressamente citato il marmo (capitolino) in un' avvertenza, che è riprodotta anche nel codice veneto. In questo ultimo poi i due esemplari pomponiani furono comparati, e ne è segnata più volte in postille marginali rosse la collazione. Così al predetto *vicus simi publici* è annotato *vel si publici:* sono aggiunte interpolazioni, che mancano in ambedue gli esemplari vaticani di Pomponio: ad alcune soltanto di queste ultime sono apposte le avvertenze: *haec non erant in pomponiano, hoc est additum in pomponiano, non sunt in pomponiano, in aliquibus non erat.* Il discepolo adunque di Pomponio nell'esemplare veneto ci presenta un testo da lui espressamente appellato *pom-*

di pagine, molte delle quali bianche, che sembrano contenere aggiunte successive alla silloge di Pietro Sabino nelle precedenti pagine trascritta continuatamente. Dunque la parte principale e continua del codice fu copiata prima dell'annotazione predetta.

[1] Vedi Henzen, *C. I. L.* VI, p. 181.

*poniano*, confrontato con esemplari diversi, più ricco di interpolazioni, altre pomponiane, altre aggiunte o adottate dalla sua scuola. Quasi tutte le giunte, che erano state attribuite al Parrasio, si leggono nella recensione, che chiamerò veneta, del testo pomponiano.

Le fonti delle nuove addizioni, che troviamo nella recensione veneta e mancano nelle due vaticane, dopo esaminatele ad una ad una riduco ai capi seguenti. Varrone, Livio, Properzio, Ovidio, Vitruvio, Plinio, Solino, Asconio, Macrobio, un corrotto esemplare della *Notitia Regionum* con qualche interpolazione diversa dalle pomponiane, finalmente i calendari Vallense e Venosino. I calendari ed in specie il Venosino mi suggeriscono un' osservazione importante. Nella prima parte del codice Marciano, che ho già dimostrato essere non di Pietro Sabino ma della scuola di Pomponio, ai testi topografici fanno seguito iscrizioni antiche, tutte relative ai monumenti di Roma; e fra queste quasi il primo luogo è dato ai calendari di casa della Valle e di Venosa. In somma la raccolta epigrafica, che va da carte 43 a 93, è coordinata agli studii topografici e monumentali dell' eterna città: ed in essa troviamo il primo esemplare della celeberrima base capitolina coi nomi dei vici delle regioni, che fu poi aggiunto all' ultima appendice della silloge di Fra Giocondo. Da una lettera di Pomponio Leto sappiamo, che egli conobbe il calendario di Venosa nel 1488 [1]. Niuna notizia tolta da quel calendario è inserita nei testi regionarii del codice vaticano 3394, autografi di Pomponio Leto. Nel testo del codice veneto scritto circa il 1498 il calendario venosino è chiamato a contributo; e poi interamente trascritto. L' indizio è eloquente. Il codice vaticano ci presenta in due successive compilazioni le prime forme date da Pomponio Leto al *Curiosum Urbis Romae* con le aggiunte che egli venne a poco a poco facendo fino all' anno in circa 1488. E con questa cronologia corrisponde la data del-

[1] V. i miei Fasti municipali di Venosa p. 16; Mommsen, *C. I. L.* I p. 300.

l'elogio funebre, le cui bozze originali mandate dal discepolo a Pomponio furono riunite nel medesimo volume con gli esemplari delle *Regiones*. Il codice veneto ci dà le addizioni posteriori all'anno 1488.

Le addizioni successive, comprese le ultime, non furono tutte, come quelle fornite dal calendario di Venosa, frutto di nuove scoperte. I classici a Pomponio noti fino dai primi suoi studii continuarono sempre a suggerirgli postille ed aggiunte. Egli non ne fece in una sola volta lo spoglio sistematico e definitivo all'uopo della romana topografia; ma come veniva avvertendo indicazioni e memorie atte al suo scopo, le inseriva nel testo del *Curiosum* da lui riordinato ed accresciuto dei nomi dei vici dalla base capitolina. Siffatto studio e sistema di annotazioni dee essere stato adottato eziandio dai discepoli; con discernimento minore di quello del maestro. Di alcune aggiunte proprie della recensione veneta, quivi espressamente è avvertito, che non sono pomponiane. Così nella regione XIII fu aggiunto da mano non pomponiana: *Templum Minervae Nymphetriae*. Lo strano epiteto è corruttela del genuino *Nymphea tria:* corruttela, che leggiamo nei codici della *Notitia Regionum*.

Questo lavoro continuato per lunghi anni da Pomponio e dalla sua scuola non ebbe mai scopo d'impostura: nè si volle punto fingere un testo prefiggendogli il falso nome d'antico autore. Gli esemplari pomponiani delle *Regiones* sono tutti anonimi; ed anonimo era il codice dell'antico testo, che da Pomponio fu posto a fondamento della compilazione topografica della sua scuola. L'esemplare veneto ce ne rivela la fino ad ora ignota notizia nelle parole seguenti a pie' dell'opuscolo: *Suprascriptae XIIII regiones inventae fuere Romae in bibliotheca S. Onophrii antiquis litteris scriptae et in fine aliena sed antiqua quoque manu scriptum erat:* IN DESPECTVM TVAE BARBAE IN STERQVILINIVM REDVCTA ES. Il villano insulto alla miseria di Roma decrepita, giacente nel letamaio delle sue rovine, probabilmente è posteriore al disastro della

città per la guerra di Roberto Guiscardo; quando Ildeberto di Mans ne fece tanto diverso doloroso compianto [1]. Dell'antico codice, ove fu scritto quel barbaro motto, io non ho notizia: la biblioteca del monastero di s. Onofrio sul Gianicolo, i cui codici anche da Pietro Sabino sono citati nell'ultima parte del volume Marciano, da lunga età è dispersa.

Dalle esposte osservazioni si raccoglie, che noi potremmo ora compilare uno specchio delle interpolazioni o sia addizioni pomponiane e della sua scuola distribuito nelle classi delle successive recensioni e del processo del lavoro; di ciascun articolo ricercando la fonte. D'una delle predette addizioni, di fonte ignotissima, i testi che divulgo mi invitano a dire qualche parola. Nella regione sesta è segnato il *templum Apollinis et Clatrae.* Questa è senza dubbio indicazione pomponiana: essendo scritta di mano di lui nel codice vaticano. Nelle notizie però raccolte dalla viva voce di Pomponio nel testo sopra divulgato a pag. 60 lin. 29 noto la variante *Clatiae* in luogo di *Clatrae.* Il *templum Apollinis* può essere l'*Apollinar* mentovato da Varrone [2]. Ma chi ha saputo mai d'una dea *Clatra* o *Clatia,* il cui tempio fosse congiunto con quello di Apollo? Le epigrafi, che ne fanno menzione, sono imposture ligoriane [3]; dipendenti in ultima origine dalle parole inserite da Pomponio nelle *Regiones.* Una postilla segnata nel codice veneto sul vocabolo *Clatiae,* lo interpreta *lunae:* e ci insegna quale opinione Pomponio o il suo discepolo avevano dell'ignota *Clatia* o *Clatra.* Poichè il sistema sopra dichiarato delle addizioni pomponiane esclude il sospetto di falsità deliberate, conviene cercare quale possa essere stata o la fonte della notizia o l'occasione dell'errore di Pomponio circa cotesta ignota dea ed il suo tempio. Se la lezione *Clatiae*

[1] Sulle deplorazioni della rovina di Roma nel secolo undecimo vedi le mie Piante icnografiche p. 77, ed il tomo primo dell'opera, che ora viene in luce, del ch. signor prof. Graf, Roma nelle memorie e nelle immaginazioni del medio evo I p. 34 e segg.

[2] Varro, *L. Lat.* V, 8, 52.

[3] V. Orelli, n. 5034, 5035.

fosse da preferire, chiamerei a confronto l'epigrafe scoperta ai nostri giorni nel Trastevere, votiva alla *Bona Dea Oclata* [1]. Il Detlefsen interpretò l'epiteto *oclatae* per *oculatae;* invocando l'epigrafe parimente votiva alla *Bona Dea* per guarigione di occhi, *luminibus restitutis* [2]. Potremmo sospettare, che Pomponio abbia trovata sul Quirinale una simile epigrafe mutila, dedicata ad Apolline e ad una dea *oclata;* e indi abbia tratto la sua *Clatia.* Ma l'autografo di lui dice *Clatra.* La notissima *lex parieti faciundo* di Pozzuoli fa menzione delle *fores clatratae* del tempio dell'Onore; simili alle quali dovevano essere fatte quelle dell'adito all'*area ante aedem Serapi* [3]. Qualche frammento di epigrafe trovato sul Quirinale con la menzione delle *fores clatratae* d'un tempio di Apollo mi sembra la fonte probabile dell'errore di Pomponio e della sua dea Clatra congiunta ad Apolline. La congettura dell'Urlichs [4], che la Clatra di Pomponio sia la *Catrica* nominata in una falsa bolla di Giovanni III [5], non mi sembra accettabile. Era cosa aliena dall'indole e dal proposito di Pomponio il ricorrere a siffatte fonti; e niun addentellato esiste fra la *Catrica* del medio evo e qualsivoglia memoria d'un tempio d'Apollo.

Non è del mio scopo presente il pesare criticamente le singole addizioni pomponiane, che meritano esame: mi basta offerirne l'intero apparato secondo il codice veneto. Segue adunque il testo delle *Regiones,* quale si legge in quel volume. Esso è privo di titolo speciale: fa seguito alle note topografiche nel capo precedente divulgate; ed è congiunto senza interruzione alla raccolta epigrafica compilata per lo studio dei monumenti di Roma. Le postille e le lettere, che stampo in corsivo, nel codice sono scritte in rosso. Nella punteggiatura e nelle maiuscole ho mantenuto il sistema

[1] *C. I. L.* VI, 75.
[2] Bull. dell'Ist. 1861 p. 177.
[3] V. Mommsen, *I. R. N.* n. 2458.
[4] L. c. p. 37.
[5] V. Marini, Papiri p. 1.

adottato nel capo precedente. A pie' di ciascuna pagina ho notato le varietà (eccetto le meramente ortografiche) del testo autografo di Pomponio nel codice Vaticano 3394. Le quali sono per la massima parte indicazioni di ciò che in quello manca, e che è proprio dell'esemplare più pieno scritto circa il 1498. Quando nelle note ho segnato V², la mia indicazione concerne i frammenti del secondo esemplare delle *Regiones* di Pomponio conservati nel medesimo codice 3394.

## REGIO PRIMA [f. 34
## PORTA CAPENA

Vicus Camenarum et aedis
Vicus Drusianus
Vicus Sulpicii Ulterioris
Vicus Sulpici Citerioris
Vicus Fortunae Obsequentis
Vicus Pulverarius
Vicus Honoris et Virtutis
Vicus Trium Ararum
Vicus Fabrici
Aedis Martis
Aedis Minervae
Aedis Tempestatis
Area Apollinis
Area Spei
Area Galli *sive Thallj. sive Calliae* [1]
Area Pinaria
Area Carsucae
Lacus Promethei
Lacus Vepsani [2]
Balineum Torquati
Balineum Vectij [3] Bolani
Balineum Mamercini
Balineum Abascantiani
Balineum Antiochiani
Thermae Severianae
Thermae Commodianae.
ARCVS DIVI VERI PARTHICI [f. 34 c. 1
Arcus divi TRAIANI
Arcus Drusi
Mutatorium Caesaris
Almo fluvius
Vici IX.
Aediculae X.
Vicomagistri XXXII. [4]
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae III.$^{mil}$ CCL.
Domus C.XX.
Horrea XIII.
Balineae Privatae LXXXII.
Lacus LXXXIIII.
Pistrina XX.
Regio in ambitu continet. Ped. XII.$^{mil}$ CC.XXVI. [5]

## REGIO SECVNDA
## CELIVS'' MONS. '' *celimontium*

Templum Claudi
Macellum magnum
Campus Martialis
Lupanariae [6]
Antrum Cyclopis
Castra peregrina
Caput Africae [f. 34'. c. 1
Arbor Sancta
Domus Philippi
Domus Vectiliana
Regia Tulli Hostilij [7] et templum, quod in curiam redegit Tullus ordini a se aucto, idest patribus minorum gentium.
Mansiones Albanae
Mica aurea
Armamentarium
Spolium Samarium
Aedis Vortumni in vico Thusco [8]
Ludus Matutinus
Ludus Gallicus
Cohortes quinque vigilum
Vici VII.
Aediculae VIII.
Vicomagistri XXVIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae III.$^{M}$
Domus CXXXIIII.
Horrea XXIII.
Balineae privatae XX.

[1] Cod. Vat. 3394 *Galliae* — [2] *Vipsani* — [3] *Vettii* — [4] *XXXVI* — [5] *XXII* — [6] *Lupariae* — [7] Fino ad *Hostilii* — [8] manca.

Pistrina XII.
Regio in ambitu continet pedes XII. CC. (.M.)

REGIO III. [f. 34' c. 2
ISIS ET SERAPIS.

Moneta
Amphitheatrum quod capit loca LXXXVII.mil
Ludus magnus
Ludus Dacicus / Bacchicus [1] — *Alter autem utrum expungendum quoniam in aliquibus non erat.*
Domus Bryttiana
Samium coragium.
Pretura Praesentiss.
Thermae Titi Caesaris Augusti.
Thermae Traiani Caesaris Augusti.
Thermae Philippi Caesaris Augusti.
Lacus Pastoris
Scola Quaestorum
Scola Capulatorum
Porticus Livia
Castra Misenatium.
Suburra
Vici VIII.
Aediculae VIII.
Vicomagistri XXIIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae .II. (M) DCC . LVII.
Domus CLX.
Horrea XIII.
Balineae Privatae LXXX. [f. 35 c. 1
Lacus LXV.
Pistrina XII.
Regio in ambitu continet pedes XII (M) . CCCL.

REGIO IIII.
TEMPLVM PACIS.

Templum Remi
Templum Veneris
Templum Faustinae
Templum Telluris
Via Sacra
Basilica Constantini
Basilica Pauli [2] Aimili
Sacriportus
Forum Transitorium
Balneum Daphnidis
Porticus Absidata
Area Vulcani cum Vulcanali *in qua*
ubi lothos a Romulo sata: [3] atque inibi per biduum sanguine pluit.
Aliud templum Concordiae. [4]
Buccinum aureum
Apollo Sandalarius
Horrea carthacea
Sororium tigillum
Colossus altus pedes CCII. [5] et semis: habens in capite radios VII. singuli pedum XXII. et semis.
Meta sudans [f. 35, c. 2
Carinae
Domus Pompei
Avita Ciceronum domus
Vici VIII.
Aediculae VIII.
Vicomagistri XXXII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae II (M) . DCC . LVII.
Domus CXXXVIII.
Horrea VIII.
Balineae privatae LXXV.

[1] *Bacchicus* manca — [2] *Palli* — [3] fino a *sata* — [4] manca — [5] *c. II.*

Lacus LXXVIII.
Pistrina XII.
Regio in ambitu continet pedes . $\overset{M}{\text{XIII}}$.

REGIO V.
*Exquilina cum turri et colle Viminali.*

Lacus Promethei
Macellum Liviani
Nympheum divi Alexandri
Cohurtes VII. vigilum
Horti Plantiani
Aedis Veneris Ericinae ad portam Collinam [1]
Horti Moecenatis
Regia Servi Tulli [2] [f. 35'. c. 1
Hercles [3] Sullanus
Amphiteatrum Castrense
Campus Exquilinus [4] et lucus
Campus Viminalis sub aggere.
Lucus Petelinus
Templum Iunonis Lucinae
Lucus Fagutalis.
Domus Aquilij iureconsulti [5] Q. Catuli et M. Crassi.
Ara Iovis Viminei
Minerva Medica
Isis patricia
Lavachrum Agrippinae
Thermae Olympiadis
Vici XV.
Aediculae totidem
Vicomagistri LX.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae . $\overset{M}{\text{III}}$ . DCCCL.
Domus CLXXX.
Lacus LXXVIII.
Horrea XXIII.
Balineae privatae LXXV.
Pistrina . XII .
Regio in ambitu continet pedes . $\overset{M}{\text{XV}}$ . DCCCC.

REGIO VI. [f. 35'. c. 2
*Alta Semita.*

Vicus Bellonae
Vicus Mamuri
Vicus Portae Querquetulanae
Vicus Menapij
Templum Salutis [6] in colle Quirinali
Templum Serapeum
Templum Apollinis et Clatrae
Templum Florae [7] et circus Floralia
Capitolium Vetus
Fortuna publica in col: [8]
Dius Fidius in col: [9]
Forum Sallusti
Statua Mamuri plumbea
Templum Quirini
Domus Attici
Malum Punicum: ad quod Domitianus . DD . templum gentis Flaviae quod erat domus sua. [10]
Horti Sallustiani
Senatulum mulierum
Thermae Diocletianae
Thermae Constantinianae [11]
Balnea Pauli
Decem Tabernae
Ad Gallinas albas
Area Calidij.
Cohortes tres vigilum [f. 36, c. 1
Vici XII.
Aediculae XVI.

[1] manca — [2] manca — [3] *Hercules* — [4] manca *et lucus* — [5] fino a *iureconsulti* — [6] fino a *Salutis* — [7] fino a *Florae* — [8] manca — [9] manca — [10] *Malum Punicum* | *Templum gentis Flaviae* — [11] (nel codice veneto le lettere *ni* sono sottolineate in rosso).

Vicomagistri XLVIIII.[1]
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae $\overset{\text{M}}{\text{III}}$ . D . V.
Domus C . XLV.
Horrea XVIII.
Balineae privatae LXXV.
Lacus XXVI.[2]
Pristina XII.
Regio in ambitu continet pedes $\overset{\text{M}}{\text{XV}}$. DC.

## REGIO VII.
## VIA LATA

Lacus Ganimedis
Cohurtes VII. vigilum
Arcus novus
Nympheum Iovis
Aedicula Capraria
Campus Agrippae
Templum Solis
Castra Gentiana
Porticus Constantini
Templum novum Spei
Templum novum Fortunae
Templum novum Quirini
Sacellum[3] Genij Sangi
Equi aenei Tiridatis [f. 36, c. 2
Forum suarium
Forum Archemonium
Horti Largiani
Pila Tyburtina
Ad Mansuetas
Lapis pertusus
Vici X.
Aediculae XII.
Vicomagistri XL.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae $\overset{\text{M}}{\text{III}}$. CCCLXXXV.
Domus CXX.
Horrea XXV.
Pistrina XVI.
Balineae privatae LXXV.
Lacus LXXVI.
Regio in ambitu continet pedes $\overset{\text{M}}{\text{XII}}$ . DCC.

## REGIO VIII.
## FORVM RO.

Templum Iulij Caesaris in foro[4]
Rostra populi Romani
Victoria Aurea[5] *idest statua in templo Iovis opt. max.*
Aedis Victoriae cum aedicula Victoriae.[6]
Comitium
Tabernae novae }
Cloacinae templum }

> *In alio* VII . *tabernae Templum Veneris Cluecinae.*

Ficus Ruminalis et Lupercal [f. 36'. c. 1 virginis DD. a Portio Catone[7]
Genium populi Romani[8]
Columna cum statua M. Ludij
Grecostasis
Aedis Opis et Saturni[9] in vico iugario
Miliarium aureum
Senatulum aureum
Pila Oratia[10] ubi trophea locata nuncupantur.
Curia
Templum Castorum[11] ad lacum Iuturnae
Templum Concordiae
Equus aeneus Domitiani
Atrium Minervae
Ludus Aimilius
Iulia porticus
Arcus Fabianus
Puteal Libonis

[1] *XLVIII* — [2] *LXXVI* — [3] *Senii* — [4] manca — [5] la postilla manca — [6] manca — [7] manca — [8] manca — [9] fino a *Saturni* — [10] *ubi* etc. manca — [11] *ad* etc. manca.

Iani duo: celebris mercatorum locus.
Regia Numae
Templum Vestae
Templum deum Penatium
Templum Romuli
Templum Iani
Forum Caesaris
Staciones municipiorum
Forum Augusti [1] cum aede Martis Ultoris
Forum Traiani: cum templo, et equo aeneo, et columna coclide: [f. 36', c. 2 que est alta pedes CXXVIII: habetque intus gradus CLXXXV. fenestellas XLV. [2] cum arcu triumphali.
Cohurtes sex Vigilum
Aedicula Concordiae supra Graecostasim
Lacus Curtius
Basilica Argentaria
Aedis Victoriae Vicae Poscae [3]
Umbilicus urbis Romae
Templum Vespasiani et Titi
Basilica Pauli cum phrygijs columnis
Ficus Ruminalis in comitio [4] ubi et Lupercal
Vicus Ligurum
Apollo translatus ex Apollonia a Luculo [5] XXX. cubitum.
Capitolium: ubi omnium deorum simulachra celebrabantur. [6]
Templum Iovis Tonantis [7]
Aedis Veiovis inter arcem et Capitolium prope Asylum. [8]
Delubrum Minervae
Aedicula Iuventae
Porta Carmentalis versus circum Flami.

Templum Carmentae [9]
Curia Calabra: ubi pontifex minor dies pronuntiabat. [10]
Templum Iovis optimi maximi. [11] [f. 37, c. 1
Aedis Iovis Tonantis ab Augusto dedicata in clivo Capitolino. [12]
Mons Opius [13]
Signum Iovis imperatoris a Preneste advectum.
Asylum
Templum vetus Minervae
Horrea Germanica
Horrea Agrippina
Aqua cernens quatuor Scauros
Forum Boarium
Sacellum Pudicitiae Patriciae.
Aedes Herculis Victoris duae. Altera ad portam Trigeminam: [14] altera in foro cognomine Rotunda et parva.
Antrum Caci *non in alio.*
Forum Piscarium [15]
Aedis Matutae
Vicus Iugarius idem et thaurarius: [16] [17] ubi sunt arae Opis et Cereris cum signo Vortunni.
Carcer imminens foro a Tullo Hostilio aedificatus media urbe. [18]
Ludi litterarij [19]
Porticus margaritaria
Vicus unguentarius
Elephantus herbarius
Vici . XII .
Aediculae totidem [f. 37, c. 2
Vicomagistri XLVIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae III. $\overset{M}{}$ DCCC . LXXX.

[1] *cum* etc. manca — [2] *cum* etc. manca — [3] aggiunto al margine in due articoli distinti *Aedis Victoriae* | *Vicae Poscae* — [4] *ubi* etc. manca — [5] *Lucullo* — [6] manca — [7] manca — [8] manca — [9] manca — [10] manca — [11] manca — [12] *Capitolium* | *Templum Jovis tonantis* | *Aedis Veiovis* — [13] manca — [14] *altera in foro* manca — [15] manca — [16] *turarius* — [17] *ubi* fino a *Cereris* manca — [18, 19] mancano.

Domus CL.
Balineae private LXVI.
Horrea XVIII.
Lacus CXX.
Pistrina XX.
Regio in ambitu continet Pedes XII M. DCCCLXVII.

## REGIO NONA
*Circus Flaminius.*

Stabula quatuor factionum VIII.
Aedis antiqua Apollinis cum lavacro.
Aedis Herculi magno custodi in circo Flaminio. [1]
Aedis Vulcani in circo Flaminio [2]
Porticus Philippi
Mimitia vetus
Mimitia frumentaria
Porticus corynthia Cn. Octavij quae prima fuit duplex.
Grypta [3] Balbi
Theatrum Balbi. capit loca XXX M. IIC. [4] Caesar Claudius dicavit: appellatur a vicinitate Gryptae. [5]
*nota quod Hadrianus diruit theatrum a Traiano extructum in campo.* [6]
Theatrum Pompei. Capit loca XXX M. LXXXXV.
Iuppiter Pompeianus. [7]
Theatrum Marcelli capit loca XXX M. Ubi erat aliud templum Iani. [8]
Delubrum CN. Domitij
Carcer CL. xviri.
Templum Bruti Callaici
Villa publica ubi primum populi census est actus [9] in campo Martio.
Campus Martis.
Aedis Iuturnae ad aquam Virgineam. [10]
Septa. [11]
Trigaria
Equiria
Horti Luculliani [12]
Fons Scipionum.
Sepulcrum Augustorum
Ciconiae
Nixae
Pantheon Iovi Ultori
Basilica Netumij
Basilica Macidij
Basilica Marciani
Templum divi Antonini: cum coclide columna: que est alta pedes CLXXV. habet intus gradus CCVI. et fenestellas LVI.
Thermae Hadriani [f. 37', c. 2
Thermae Neroniane quae postea Alexandrinae.
Thermae Agrippae
Templum Boni Eventus
Aedis Bellonae versus portam Carmentalem: ante hanc aedem columna index belli inferendi.
Porticus Argonautarum.
Meleagricum
Isaeum
Serapeum
Minervium
Minerva chalcidica
Divorum
Insula Phelidi (em. Phelidis) [13]
Vici XXX.
Aediculae XXX.
Vicomagistri XLVIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.

[1] manca — [2] manca — [3] *Crypta* — [4] LXXXVIII — [5] da *Caesar* a *Gryptae* manca — [6] manca — [7] al margine in rosso *Cl. Caesar dicavit et appellatur a vicinitate* — [8] *Ubi* etc. fino a *Iani* manca — [9] *in* etc. manca — [10] manca — [11] manca — [12] *Lucullani* — [13] *sive Phelidis.*

Insulae III. $\overset{M}{}$DCCLXXXVIII.
Domus CXL.
Balineae privatae LXIII.
Horrea XXII.
Pistrina XX.
Regio in ambitu habet pedes . $\overset{M}{\text{XXX}}$ . D.

## REGIO DECIMA PALATIVM.

Vicus Padi
Vicus Curiarum [f. 38, c. 1
Vicus Fortunae respicientis
Vicus Salutaris
Vicus Apollinis
Vicus iujusque diei
Aedis Deae Virilacae in Pal. [1]
Roma Quadrata
Aedis Iovis Statoris
Casa Romuli
Prata Bachi ubi fuerunt aedes Vetruvij [2] Fundani
Ara Febris
Templum Fidei
Aedis Matris Deum: [3] huic fuit conterminum delubrum sospite Iunonis.
Domus Ceioniorum
Sicelia
Iovis Caenatio
Aedis Apollinis: ubi lychni pendent instar arboris mala ferentis.
Bibliotheca
Aedis Rhamnusiae
Pentapylon Iovis arbitratoris
Domus Augustiana
Domus Tyberiana
Sedes imperij Romani
Auguratorium
Ad Mammam hoc est dietae Mameae.[4]
Area Palatina
Aedis Iovis Victoris [f. 38, c. 2
Domus Dionysi
Domus Q. Catuli
Domus Ciceronis
Aedis Dilovis [5]
Velia
Curia vetus
Fortuna respiciens.
Septizonium Severi
Victoria Germanitiana
Lupercal
Vici VI.
Aediculae totidem
Vicomagistri XXIIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae II. $\overset{M}{}$MDCXLIIII.
Domus LXXXVIII.
Lacus LXXX.
Horrea XLVIII.
Pistrina XX.
Balineae Private XXXVI.
Regio in ambitu habet pedes $\overset{M}{\text{XII}}$ . DC.

## REGIO XI.
*Circus Maximus.*

qui capit loca CCCLXXXV mil. XII. portae. *fors loca sunt diversa patribus equitibusque assignata.*
Templum Mercurij
Aedis Ditis Patris.
Aedis Cereris [f. 38', c. 1
Aedis Veneris opus Fabij Gurgitis
Portuno ad pontem Aemili olim Sublici. [6] *non erat in pomponiano.*
Porta Trigemina
Salinae
Ara Iovi inventori ab Hercule DD. [7]
Apollo celispex
Aedis Portumni
Hercules Olivarius

[1] manca — [2] *Vitruvii* — [3] *huic* etc. manca — [4] *Mammeae* — [5] *Diiovis* — [6] manca — [7] manca.

Ara maxima
Templum Castoris [1]
Aedis Cereris
Aedes Pompei
Obelisci duo iacet alter: alter erectus.
Aedis Murciae
Aedis Consi subterranea.
Forum olitorium: in eo columna est lactaria ad quam infantes lacte alendos deferuntur: [2] et aedis Iunoni Matutae.
Aedis Pietatis in foro Olitorio [3]
Velabrum Maius.
Velabrum minus [f. 38', c. 2
Arcus Constantini
Vici VIII.
Aediculae totidem.
Vicomagistri XXXII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae Mil. DC.
Domus LXXXIX.
Balineae private XV.
Horrea XVI.
Lacus LX.
Pistrina XII.
Regio in ambitu habet pedes XI^M. D.

## REGIO XII^MA
## PISCINA PVBLICA.

Vicus Veneris almae
Vicus Piscinae publicae.
Vicus Dianae
Vicus Ceios
Vicus Triari
Vicus Aquae salientis
Vicus Laci tecti
Vicus Fortùnae mammosae
Vicus Colapeti pastoris
Vicus portae Rudusculanae [f. 39, c. 1
Vicus portae Naeviae
Vicus Victoris
Horti Asiniani [4]
Vicus Asiniani [5]
Area Radicaria
Caput viae Novae
Fortuna Mamosa
Isis Antenodoria
Aedis Bonae Deae subsaxanae
Donum Delphini
Thermae Antonianae [6]
Septem domus Parthorum
Campus Lanatarius
Domus Chilonis
Cohurtes tres vigilum
Domus Cornificij
Privata Hadriani
Vici XII.
Aediculae totidem
Vicomagistri XLVIII.
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae II mil. CCCCLXXXVI.
Domus CXIIII.
Balineae privatae XLIIII.
Lacùs LXXX.
Horrea XXVI.
Pistrina XX. [f. 39, c. 2
Regio in ambitu habet pedes XII Mil.

## REGIO XIII.
## *Aventinus.*

*Vicus* Fidij
Vicus Frumentarius
Vicus trium viarum
Vicus Caeseti
Vicus Valeri
Vicus laci miliarij *Laurei* [7]

[1] manca — [2] dopo *deferuntur* manca — [3] manca — [4] manca — [5] manca — [6] *Antoninianae* — [7] *Laurei* manca.

Vicus Fortunati
Vicus capitis canteri
Vicus trium altium
Vicus Novus
Vicus Loreti minoris
Vicus Armilustri
Vicus Columnae ligneae
Aedis Consi } [1] *haec duo non erant in pomponiano.*
Minerva in Avent. }
Vicus Materiarius
Vicus Mundiciei
Vicus Loreti maioris [2] ubi erat Vortunus.
Vicus Fortunae dubiae
Armilustrum
*opus Tarquinij Prisci* [3]
Templum commune. Dianae
Templum Minervae Nymphetriae [4] *hoc est additum in pomponiano.*
Templum Iunonis Reginae opus Camuli. [5] *alterum vacat.*
Thermae Varianae
Thermae Decianae
Thermae Siriacae [6]
Dolocenum sive Dolocrum } *Templum libertatis: erat in alio.*
Privata Traiani
Remuria
Mappa aurea
Platanon
Antrum Caci } [7] *non sunt in pomponiano.*
Arcus Faustini }
Horrea Galbae
Horrea Aniceti
Aedes Libertatis
Scalae Gemoniae.
Porticus Fabaria
Scolla [8] Cassij
Templum Iunonis Reginae a Camillo dedicatum Vehis captis. *alterum vacat.*
Forum Pistorium *oli* (i. e. em. *Pistoli*).

Vici XVII.
Aediculae totidem
Vicomagistri LXXIIII. (*XXIII*)
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae II. Mil. CCCCLXXXVIII. [f. 39', c. 2
Domus CIII.
Balineae privatae LXIIII.
Lacus LXXVIII.
Horrea XXVI.
Pistrina XX.
REGIO in ambitu habet pedes. XVI. Mil. CC.

## REGIO XIIII.
## TRANSTYBERIM.

*Vicus Censoris* [9]
Vicus Gemini
Vicus Rostrati
Vicus Longi Aquilae
Vicus statuae Siccianae.
Vicus Quadrati
Vicus Raciliani maioris
Vicus Raciliani minoris
Vicus Ianuclensis
Vicus Bruttanus
Vicus Larum Lucalium [10]
Vicus statuae Valeriane
Vicus Salutaris
Vicus Pauli
Vicus Sex. Luccei.
Vicus Simi publici [11] *vel si publici.*
Vicus laci Restituti.
Vicus Saufei
Vicus Sergi
Vicus Pacratilli [12] [f. 40, c. 1
Vicus Ploti
Vicus Viberini
Gaianium (em. *C*)

[1] mancano — [2] *ubi* etc. manca — [3] manca — [4] manca — [5] manca — [6] segue *Templum Libertatis* — [7] mancano — [8] *Schola* — [9] *Censori* — [10] *Lucallium* — [11] V² *si.. publici* | *vicus Pacratilli* — [12] manca.

Phrygianum [1]
Naumachiae II.
Corniscae [2] a cornicibus dictae
Vaticanius
Horti Domitij | *Plinius* [3]
Ianiculum
Maniae sacellum
Sepulchrum Numae [4]
In insula aedis Iovis et Esculapij [5]
Aedis Fauni [6]
Balineum Ampelidis
Balineum Priscidianae
Statua Valeriana
Statua Sicciana
Cohortes VII Vigilum
Caput Gorgonis
Templum Fortis Fortunae
Area Septimiana
Thermae Septimianae
Ianus Septimianus [f. 40, c. 2
Porta Septimiana [7]
Hercules cubans
Campus Bruttanus
Campus Codetanus [8]
Horti Getae
Castra lecticariorum
Vici XXII.
Aediculae totidem
Vicomagistri LXXXVIII. *XLIIII.*
Curatores II.
Denuntiatores II.
Insulae IIII Mil. CCCC. V.
Domus C. L.
Balineae privatae LXXXVI.
Lacus CLXXX.
Horrea XXII.
Pistrina XXII.
Regio in ambitu continet pedes XXXIII M CCCC LXXXVIII.

[9] *In alio codice singulis regionibus sunt vico magistri numero* XLVIII. *Sed in monimentis marmorum singuli vici habent magistros vicorum quatuor.*

*. Regiones* XIIII.

## SENATVLA TRIA [f. 40

Unum inter Capitolium et forum ubi magistratus cum senioribus deliberant.
Alterum ad portam Capenam.
Tertium circa [10] (*citra*) aedem Bellonae in circo Flaminio ubi dabatur senatus legatis, quos in urbem admittere nolebant.
Quartum senatulum matronarum in Quirinali Antonius [11] Pius Bassiani filius fecit. [12]

## BIBLIOTHECAE XXIX.

Publicae duae PALATINA et VLPIA.

## OBELISCI

OBELISCI magni sex.
Duo in circo maximo maior est pedum CXXXII. Minor pedum LXXXVIII et semis.
Unus in Vaticano pedum LXXII.
Unus in campo Martio pedum LXXII.
Duo in mausoleo Augusti pares singuli pedum XLII. et semis.
Obelisci parvi XLII. In plerisque sunt notae Aegyptiorum.

[1] manca; nel V [2] non manca — [2] *a* etc. manca; nel V [2] non manca — [3] manca in ambedue *Plinius* — [4, 5, 6] mancano in ambedue — [7] manca, ma si legge nel $V^2$ — [8] $V^2$ *vel coderanus* — [9] Questa postilla è nel solo $V^2$ — [10] *citra* — [11] *Antoninus* — [12] manca *fecit.*

## PONTES VIII. [f. 41

MILVIVS [1]
AELIVS
VATICANVS
IANVCLENSIS
FABRICIVS
CESTIVS
PALATINVS
AIMILIVS QVI ANTE SVBLICIVS

## CAMPI VIII.

VIMINALIS
EXQVILINVS
AGRIPPAE
MARTIVS
CODETANVS
BRVTTANVS. PECVARIVS.
LANATARIVS IN AVENTINO [2]

Unus ultra Tyberim campus VATICANVS extra numerum.

## FORA XVIII [3] | f. 41'

*alio codice* XVI

ROMANVM quod dicitur magnum
Caesaris
Augusti
Boarium
Transitorium
Holitorium
Pistorium
Traiani
Antenobarbi
Suarium
Archemonium
Diocletiani
Gallorum
Rusticorum
Cuppedinis
Piscarium
Sallusti

## BASILICAE X.

VLPIA
PAVLI
VESTINI
Netumij. [f. 42
Macidij
Martiana
Vascellaria
Floselli
Sicinini
Constantiniana
Basilica Portia. a Por. Catone facta. [4]

## THERMAE XI.

TRAIANI
TITI
AGRIPPAE
SIRIACAE
COMMODIANAE
SEVERIANAE
ANTONIANAE [5]
ALEXANDRINAE QUAE NERONIANAE
DIOCLETIANAE
DECIANAE
CONSTANTINIANAE
SEPTIMIANAE

## IANI

Iani per omnes regiones incrustati et ornati signis duo precipui ad Arcum Fabianum Superior Inferiorque.

[1] *Molvius* — [2] *in Aventino* manca — [3] XVI — [4] manca — [5] *Antoninianae.*

AQVAE XX. [f. 42', c. 1

Appia
Martia
Virgo
Claudia
Herculanea
Tepula
Damnata
Traiana
Annia
Halsia . vel Halsietina quae Augustea.
Cerulea
Iulia
Algentiana
Ciminia S. [1]
Sabbatina
Aurelia
Septimiana
Severiana
Antoniana [2]
Alexandrina

VIAE XXIX.

Appia
Latina
Labicana
Campana
Prenestina
Tyburtina
Collatina
Nomentana quae Figulensis
Salaria.
Flaminia
Aimilia
Claudia
Valeria
Ostiensis
Laurentina
Ardeatina
Setina
Quintia
Gallicana
Triumphalis
Patinaria
Ciminia
Cornelia
Tyberina
Aurelia
Cassia
Portuensis
Gallica
Laticulensis.

CAPITOLIA DVO VETVS ET NOVVM.
AMPHITHEATRA DVO.
COLOSSI duo.
Columnae coclides duo.
Macella duo.
THEATRA . III. [f. 43
Ludi V.
Naumachiae V.
NYMPHEA XI.
Equi aenei inaurati XXII.
Equi eburnei XCIIII.
Tabulae } sine numero
Signa }
ARCVS MARMOREI XXXVI.
Lupanaria XLV.
Latrinae publicae . C . XLIIII.
Cohortes praetoriae . X.
Cohortes Urbanae IIII.
Cohortes Vigilium VI. [3]
Excubitoria XIIII.
Vexilla duo communia
Castra Peregrina
Castra Misenatium
Castra Tabellariorum
Castra Lecticariorum

[1] *S.* manca — [2] *Antoniniana* — [3] in ambedue i testi *Vigilum* VII.

Castra Victimariorum
Castra Salgamariorum
Castra Silicariorum
Castra equitum singulorum duo
Mensae oleariae XXIIII M. II.
Τέλος.

Suprascriptae XIIII. regiones inventae fuere Romae in biblioteca S. Onophrij antiquis litteris scriptae et in fine aliena sed antiqua quoque manu scriptum erat.

IN DESPECTV̄ TVAE BARBAE IN STERQVILINIVM REDVCTA ES.

---

# APPENDICE

## *Elogio funebre di Girolamo Altieri scritto da un discepolo di Pomponio Leto*
(dal codice Vat. 3394 f. 43-47).

Mallem in rebus laetis hoc mihi iniunctum dicendi munus exercere, tamen quo tempori satisfaciam meaeque cum Alteriis familiaritati morem geram, ne hanc quidem nostram quamvis in luctu operam ausim denegare. Cuperemque equidem, cum prout res postulat tum pro opinione amantissimorum mei, tan- 5 tum in ea re valere, uti quas Alteriorum familia meretur laudes oratione consequi possem, ac tam acerbum luctuosumque vulnus salutari manu palpando mitigare. Ea de causa illud in materia cumulatissima facere in animo est, res innumerabiles ad calculum perducere et summam rei perscribere. Omissis tamen illis quae supra nostram memoriam gesta sunt, inter quae 10 civilis et quietae vitae probatissima exempla posteris reliquit Alterius vir bonus et magnae existimationis, is liberos adeo bene instituit ut Angelus ab Nicolao pontifice maximo provinciae Campaniae dioecesis praepositus sit et Sutrinis pontifex datus. Laurentium res multiplices majoresque magis memorabilem fecerunt. Multis annis Eugenii pontificis maximi ecclesiasticae classi 15 praefuit summo cum honore atque gloria. Ex agro Piceno, quo ad sedandas civiles discordias missus erat, pacis monimenta, hoc est auream coronam, reportavit. In Etruria Tuscanenses et Viterbienses varietate vectigalium dissidentes composuit, sedavit, concordes reddidit. Vectigalia ordinavit ac digessit ut in eo exigendo (*sic*) et nunc certamina absint. Apud Nicolaum pon- 20 tificem maximum in patria supremas habuit dignitates: et in ipsa senectute exemplum optimae vitae fuit. Huius nati ab ineuntibus annis prudenter educati non mediocrem fidem avitae paternaeque virtutis ostendunt. Decessit paulo ante Iulianus, qui post longam peregrinationem et navigationem domesticis rebus se unice dederat. Alterius justa funebria hodie celebrantur. Vixit

Hieronymus ut civem decet, qui intra moenia patriae suae laudari quaerit. Publicos ad eum sponte delatos honores, quibus in patria funguntur cives, ita gessit ut laus sequeretur. Modo totius populi princeps, modo regionalis multitudinis caput, pro communi semper utilitate, numquam pro re privata 5 cogitavit: et tamen quod laudare amplissime veteres solebant meruit, patrimonium pio quaestu amplificavit, bonus colonus, bonus agricola, bonusque pater familiae habitus est...... In hoc tam laudabili exercitamento sic potens pollensque fuit, ut quoad vixit judex et hiis qui in urbe dissidebant et hiis qui ad urbem ex remotis locis hac de causa conveniebant gratam sen- 10 tentiam dixerit. Nec quisquam umquam adeo audax temerariusque fuit ut castigatissimis judiciis repugnare auderet. Ab tanta bonitate quid profectum creditis? Bona liberorum educatio nata est, qui vel soli locupletissimi paternorum avitorumque documentorum testes sunt, de quibus quoniam mores et virtutes omnes norunt et huic parentationi praesentes adsunt, silendum 15 puto..... In Hieronymo religio, quae vel sola ad bonitatem et fidem mortalium requiritur, tantum viguit ut inter innumerabilia negocia inexhaustosque labores caelestia illa ac divina et viserit et legerit. Et si cui felicitas post obitum attribuitur, Hieronymo praecipue adscribenda est, observatione praeceptorum christianae legis, vivendi norma, patriae caritate, liberorum edu- 20 catione, copia nepotum, pronepotumque indole et nobilitate generosorum, quos omnes in urbanitatem ac civium bonam frugem relinquit. Patientia non est omittenda, quam quattuor fere mensibus in adversa valitudine ita forti animo tulit, ut inter illos acerbissimos assiduosque cruciatus doloris victor laetam ac hilarem semper frontem retinuerit...... Est felix qui bene ac 25 prudenter vixit, qui honores in patria cum laude consecutus est, qui postremo in suis penatibus, coram uxore carissima filiisque adultis et sapientibus diem obiit, ac optimam de se famam posteris reliquit.

Il rimanente è pura rettorica, senza veruna storica notizia circa Girolamo Altieri ed i suoi congiunti ed antenati, perciò lo ommetto.

G. B. de Rossi.

# DUE MANIFESTI DEL SECOLO XVI.

I due manifesti, che quantunque stampati nel secolo XVI, meritano di essere riprodotti siccome utili alla storia della economia di Roma, si riferiscono a due fini totalmente opposti, l'uno riguardando l'interesse publico, l'altro un interesse privato.

Il primo consiste in una tariffa dei prezzi per gli osti di campagna dello Stato pontificio publicata nell'anno 1529 dal card. Del Monte legato di Roma. Allora il pontefice Clemente VII era lontano da Roma, sendosi recato a Bologna per incoronare Carlo V. Il valore di questo documento, per la storia della *economia* di quel tempo, consiste in ciò, che mentre ci è notissimo il buon mercato dei viveri in Italia e specialmente in Roma nei primi anni del secolo XVI, a causa del gran valore della moneta, non è altrettanto noto lo stato precario, ma neppur breve, del mercato stesso dopo il terribile sacco di Roma. La carestia fu tra le conseguenze immediate di quel gran disastro, a testimonianza di tutti gli scrittori. Ecco in questo bando una conferma di siffatta notizia, coll'aggiunta che gli albergatori abusavano del caro dei viveri per ismungere i viandanti. Dal testo del documento rilevasi che gli osti della via Flaminia tennero il vanto in fatto di simili soperchierie, e fornirono l'occasione al bando. Del resto i prezzi assegnati nella nostra tariffa ai generi alimentarî ed all' albergo, quantunque tenuissimi rispetto ai tempi nostri, sono molto esagerati riguardo alle condizioni generali del mercato di quei tempi. Servono di confronto a questa eccezione le due altre notizie, che mi vengono a mente su tal proposito, vale a dire una generale, che la publica miseria fu causa della istituzione dei *luoghi di monte;* ed una più particolare e più confacente al nostro caso; che cioè nel 1529 il caro dei viveri era giunto a tale da far pagare il grano in Roma venti ducati al rubbio (Gregorovius, *Storia di R. nel m. evo* lib. XIV c. VII § 4).

## I.

## Tauola de li prezzi del uiuere
### per le Strade de Roma nelle Terre della Santa Romana Chiesia.

A. Spinola . tt . S . Cyriaci in thermis psbyter Card . R . Saonensis S . E . Camerarius . Cum sit, per querele de quele psone che uãno & uẽgono
5 per il uiaggio de Roma. siano uenute a noticia de la Camera Apostolica,

le graui & excessive exactioni che si fanno per le poste & hostarie de la uia Flaminia & de tutti li luoghi de la Sãta Romana Chiesa, per questo de comandamento de la Santita di Nostro Signore & per Decreto in ditta Camera Apostolica maturamente fatto, hauemo ordinato la presente Tabula del pregio
10 de le cose ifrascritte approbata & confirmata per il Reuerendissimo Monsignormio . A . Cardinale de Monte . de lalma citta de Roma L E G A T O . la qual uolemo che se `osservi per tutti li detti Luoghi & Strade della Santa Ro. Chiesia, sotto pena de . X X V D V C A T I doro da applicarsi alla prefata Camera in chiascuna uolta & per chiascuna persona che contrafara .
15 Significando a tutti che sopra de questo S I D A R A F E D E A L P A G A T O R E mediante el suo Iuramento. Volendo etiam che chiascuno hoste & che tene poste sotto la medesima pena, ne habia a tenere una alla porta o al muro de la casa che publicamente se possa uedere & legere . Et in fede`. etc.
20 Datum Romæ in Camera Apostolica die X X V Octobris M D X X I X.

| | |
|---|---|
| La Posta senza guida | Iulii quàttro |
| La sera lhuomo & el cauallo con due prouenne | |
| de orzo & stallatico | bol . Vinticinque . |
| La matina con una prouenna | bol . dodeci et mezo |
| 25 Vno pane de una libra, bono | bol . uno et mezo |
| Vno Boccale de uino bono | bol . quattro |
| Biada la provenna | bol . cinque |

Volendo et dechiarando che li soprascritti prezzi durino a beneplacito della Camera Apostolica .

30 Ita probamus et confirmamus Nos . A . Portuen . ac Vrbis Legatus

Visa Philippus Cameræ Apost. Decanus.

Hip. De Cesis

Dechíarãdo Li sopra díctí bolonginj éser de quatro quatrinj Lo uno :

*(Manoscritto dell'epoca)* Valeñ Cesellius DesPo: Com̃ :

Come breve nota al bando qui riferito, aggiungo che il card. del Monte legato e governatore di Roma non era Giovanni, poi pontefice col nome di Giulio III, come qualche moderno scrittore asserisce nella biografia del mede-

simo, ma il card. Antonio zio del suddetto, che sta sepolto in s. Pietro in Montorio (l'epitaffio dettato dallo zio pontefice è publicato dall' Ughelli, dal Galletti e dal Forcella, e vi si legge *Clementis VII in urbe iterum legatus*). Dobbiamo dunque leggere nella linea 30 — *nos Antonius Portuensis* (si sottintende *episcopus*) *ac urbis legatus*. — Il *Cesi* della linea 32-33, decano del collegio della Camera Apostolica, forse è quegli medesimo ricordato nella *Storia anonima dei Conclavi*, che va sotto il nome del Burcardo, siccome assistente all'atto di degradazione del suddiacono Aquino da Coloreto, nel 1504. Non è priva finalmente d'interesse l'addizione manoscritta di Valentino Ceselli, che parmi qualificarsi per *de sacro palatio apostolico commissarius*, intorno al valore assegnato al *bolognino*. Imperocchè dimostra come l'esemplare del bando, da noi posseduto, sia di quelli destinati all'affissione, e perciò contenente quella dichiarazione autorevole. Inoltre fornisce una prova intorno alla controversia che nel secolo XVI aveva sempre luogo sul valore delle diverse monete papali. Per la qual cosa veggasi il Garampi nel suo *Saggio sul valore delle antiche monete pontificie*.

---

Il secondo manifesto, che presenta la data del 1558, è meno di un libello e più che una querela di Cencio Dolce contro Ascanio da Castello, ed ha una forza giustificativa del querelante, ch'ebbe dal suo avversario la taccia di mentitore. Il documento, quantunque d'indole privata, non manca di valore storico sì nella parte giuridica per le formalità che contiene in testimonianze ed altre prove, come negli accessorî. Vi si trovano infatti molte particolarità risguardanti il giuoco, molti nomi notissimi nella storia interna della città. Dai detti nomi apparisce, che il Dolce era persona di alto grado, degno di stare a fianco dei Sanguigni, dei Della Valle e di altri uomini di qualità.

## II.

## Manifesto
## di Cencio Dolce contra Ascanio da Castello.

PERCHE ciascun possa sapere quanto sia passato da Ascanio da Castello, et me, et quanta poca cura io debba tener d' vna mentita
5 datami in absentia mia sopra il dir essergli stato referto che io haueuo detto mal di lui; Alla quale io risposi nel medesimo luogo quanto qui di sotto si potrà leggere, Il che a me bastaua assai: Ma intendendo che egli non si quieta, m'è parso per questo mio Manifesto far restar quieto al manco

il mondo, non tenendo poi piu cura di lui che mi si conuenga. La mentita sua, come io dissi, non specifica che male io habbia detto di lui, ne il luogo, ne con chi, et per questo è tanto generale et incerta, che io non posso indouinare che mal sia questo, che dice che io ho detto di lui, ne risoluermi s'io l'ho detto, o nò, ne se hauendolo detto sia tale da potere prouarlo altrimente che coll'armi. Dissi, che s'io hauessi detto, ch' egli hauesse presa per moglie vna p....... non poteuo mentire, perche era vero et notorio, et qui di sotto sarà registrato vn brieve sommario dell'instrumento della dote riceuuta, et della confession d' essa, et di chi ne è rogato: Dissi che s' io hauessi detto che se fusse fuggito piu d'vna volta da vn solo, ce n'eran le proue, le quali ridotte in brieue saranno scritte in piè di questo Manifesto, esaminate secondo il solito per M. Gioũan Lesaue Notaro dell'Auditor della Camera, in man del quale si lascieranno non solamente queste, ma la copia del processo del Reuerendiss. Gouernatore di Roma sopra l'hauer giuocato poco realmente, ma con cinque carte in luogo di quattro a primera, perche le possa mostrare, et darne copia à qualunque la domandasse. Dissi che specificasse se gli era stato referto che io hauessi detto altro, di che sin qui non ho sentito cosa alcuna. Vegga adunque ciascun caualiere, et soldato honorato, et ogni persona di giuditio se m'accade metter mano all'armi per prouar ch'io ho detto il vero, ne ho potuto sopra questo mentire, essendo il cimento della spada rimedio lasciato per chiarir la verità in sussidio quando tutte l'altre proue legitime mancano. Lascierò da qui innanzi godere a Ascanio questa cotal sua mentita insieme con questi honorati fregi d'esser marito della Laudomia de Rasis Napoletana; d'hauer con fraude giuocato pigliandosi cinque carte per quattro insin co' proprij fratelli carnali; d' esser vilmente fuggito da M. Stefan Mutino, et vn'altra volta da M. Francesco Stati essendo assaltato dall'vno et dall'altro senza alcuna souerchieria o vantaggio di compagnia o d'arme, anzi essendo egli accompagnato. Se gli sono state fatte altre ingiurie di parole o di fatti, ne lascierò il pensiero a lui et alla sua conscienza, non intendendo sopra questo affermar cosa alcuna.

*Risposta mia fatta in casa l'Illustriss. S. Alessandro Colõna presenti molti Gentilhuomini sotto di* sic *del presente mese di Febraro 1558.*

Signori miei essendomi stato fatto sapere, che Ascanio da Castello ha detto qui essergli stato referto, che io ho detto mal di lui, et che nel dir questo ho mentito, mi è parso in questo luogo medesimo respondendogli dire, che io credo per certo che tal mentita non m'obblighi a dar' altra ri-

sposta, che dire che essendo generale et incerta, nella quale non mi possa risoluere che mal sia questo, se l' ho detto o nò, et se lo possa in ogni euento prouare, altrimente che coll'arme, posso come di mentita inetta, tenerne pro cura: conciosia che quello, di che io ho memoria hauer parlato
5 di lui sia tale, che io non ho bisognó della spada per prouare la verità di quel che io ho detto, et la falsità della mentita. Perche s'io hauessi detto, ch'egli habbia tolto per moglie vna p....... questo è notorio; che sia fuggito vilmente da vn solo piu d' una volta ce ne sono le proue manifeste, ch'egli habbia giuocato poco realmente, ma pigliandosi cinque carte in luogo
10 di quattro con piu persone, ce ne sono li processi. Se adunque glié stato referto, che io habbia detto mal di lui, specifichilo, perche se io non lo hauerò detto, rispondero conforme al debito mio; se lo haurò detto, et che io non possa prouare altrimente che coll' arme, che sia vero, farò alhora quanto conuerrà a persona di honore, che habbia da far con Ascanio da
15 Castello.

*Sommario dell'instrumento della dote della Laudomia Napoletana sua moglie, rogato per M. Pier vincentio de Donati, et Donato de Donati Notarii publici di Tiuoli sotto di 25. d'Ottobre 1555.*

M. Ascanio da Castello, et Laudomia de Rasis Napoletana marito et
20 moglie, come affermorno con giuramento, et che hauendo M. Ascanio presala per moglie con promessa di Scudi Mille trecento di dote, et hauendone hauute gia due paghe, come appare rogito di M. Piero Notaro in Corte Sauella, et M. Bernardino de Comitibus Romani, et in contanti a lui ▽ 400. et assegnatali vna cedola di M. Cosmo Pallauisino debitor di detta Laudomia
25 di 300. ▽, cessan prima detti primi instrumenti, et M. Ascanio confessa hauer riceuuti detti ▽ 1300. da detta Laudomia per dote, per la restitution de quali hipoteca tutti i suoi beni mobili et stabili a elettione di detta Laudomia, con altre clausule solite, et certi altri patti che si contengono in detti instrumenti, che non fanno in proposito.

*Sommario dell'esamine della fuga d'Ascanio fatta essendo assaltato da M. Stefano Mutino, rogato per M. Giouanni Lesaue.*

Pernetto Corsetto alias Brunello Romano.
Marino d' Andrea sartore da Tolentino.
Alberto di Ludegno Spagnuolo.
Mariano Giannicole da Brutij archibusier nella guardia di N. S.

Depongono in sustanza che circa due anni fa essendo detto Ascanio et Stefano in casa mia con molti altri vennero a parole, et Ascanio disse a Stefano che mentiua et volendo Stefano farne risentimento fu impedito da chi era quiui et cessato il rumore, et di li a mezz'hora tornò Stefano a caual d'vn caual piccolo, et passeggiando Ascanio auanti la porta mia armato di spada et pugnale, accompagnato da vn'altro armato similmente, et da un seruitore senza arme M. Stefano assaltò detto Ascanio, il qual subito se ne fugì, et Pernetto dice che se ne volò sopra le scale di S. Agostino dalla porta piccola, onde si voltò a quell'armato che era con Ascanio, et gli tirò piu coltellate, tagliandoli saio et cappa, ma non lo ferì per esser' armato, nel' qual tempo Ascanio scese dette scale, et se ne fuggì in casa mia, oue stato vn pezzo, non essendo piu alcuno per la strada io lo feci accompagnare da detto Pernetto, da Scalante et detto Alberto Spagniuolo sino a S. Tommaso in casa sua, et tutto depongono perche furon presenti, et viddero quanto di sopra.

*Sommario dell'esamine fatto circa la fuga da M. Francesco Stati rogato per detto Giouanni Lesaue Notaro dell'Auditor della Camera.*

Giouanni Spgai da Spoleto
Marian di Bartolomeo Giannicole da Brutij archibusier nella guardia di N. S.

Depongono che essendo detto Ascanio, et M. Francesco in casa mia, et giuocando parecchi anni sono vna vigilia, Ascanio disse a M. Francesco, che lo ammazzerebbe; M. Francesco disse, Non gridiam qui, andiam fuor di casa; Ascanio s'auuiò fuori, et credendo M. Francesco che l'aspettasse, se ne fuggì via a buone gambe correndo con vn suo schiauo, o seruitor negro, M. Francesco gli corse dietro ma non lo potè mai arriuare.

*Sommario dell'esamine del giuoco rogato per M. Claudio de Valle ex officio, et ad instantia del Fisco.*

Francesco gia di Giouan battista Tanci Sanese depone che giuocando detto Ascanio con M. Pompeo da Castello suo fratello in casa di detto M. 5 Pompeo, sendo detto testimonio dietro a Ascanio, che quel giuoco faceua le carte, et sendo date le prime due, M. Pompeo inuitò di sei scudi, et Ascanio lo tenne, et hauendo date l'altre due Ascanio inuitò di XV. altri o XVI. et scartorno Ascanio vna carta et Pompeo due, et dando le carte Ascanio prese due carte, come esso testimonio vidde che haueua quattro carte di cori, et 10 vna di picche, M. Pompeo accusò flusso, Ascanio disse il medesimo. M. Pompeo fece del resto che erano da 200 Scudi, o piu, et accusando il flusso Ascanio non vidde quel facesse di quella carta, ma tirò il resto: Lui alhora non disse altro, ma intendendo poi che haueua detto M. Pompeo persi quanti danari haueua, l'auuertì di quanto haueua visto.

15 Ferrante gia di Giouanbattista Gratia Sanese dice che domandandogli Ascanio quel che diceua Pompeo, et referendogli quanto diceua il detto testimonio Cecco Tanci, senza dirli il nome, Ascanio rispose, bisognerà che stieno alla corda con me, o s'ammazzin meco con vna spada et pugnale in camicia, io prouerò ch'io son huom da bene, soggiungendo che haueua detto 20 a Pompeo, che non giuocasse con lui, perche perderebbe sempre, et quando haueua giuocato con cinque carte, non haueua accusato il punto, dipoi lo pregò che parlasse al sopradetto Cecco Tanci che se n'andasse con lui, dicendo volerli mandare alhora, et torli vn cauallo a vettura, il che intendendo M. Pompeo non volse che c'andasse.

25 Capitan Lanzo de Maronti da Tagliacozzo dice che Ascanio veniua in casa mia, et giuocaua a primiera meco, et con molti altri nominati dal detto testimonio, et fu vn di auuertito che giuocaua con cinque carte, et esso testimonio vidde dare cinque carte, et voleua tirar' i danari, ma gli fu data la sententia contro, et che vn'altra volta fu trouato il medesimo, et intese 30 che Ascanio disse a me, che mi voleua insegnar' vn secreto, che giuocando non perderei mai, se mi promettete non l'vsar meco, o non dirlo.

M. Horatio Barcellona Romano dice che giocando Ascanio in casa mia meco, et gli pare con vn Antonio portatore, fu trouato che haueua cinque carte, ma fu passata, tenendolo errore, il che sendosi ritrouato due altre 35 volte, dice che io gli dissi, questo non interuiene ad altri che a voi, et come

io haueuo inteso da altri gentilhuomini che era accaduto altre volte al medesimo. Depone ancora d'vdita dell'hauermi voluto insegnare il segreto di non perder mai, promettendogli non l' vsar seco, o di far a mezzo.

Io Cencio Dolce fui albora esaminato, ma perche il detto mio è conforme 5 a quel del Capitano Lanzi, et di M. Horatio, et perche non mi par cosa giusta valermi del detto mio in questa causa, lo passerò, ma si potrà vedere da chi vorrà il detto esamine.

Filippo della Valle dice che giuocando Ascanio seco, et hauendo 49. Ascanio mostrò 51. et tiro da 40. ▽, et mostrando il 51. teneua l'altra ser- 10 rata sotto vna di quelle che mostraua, di che facendoli segno Asdrubale Sanguigno, gli tirò le carte di mano, et si trouò l'altra carta nascosta, et cosi se ne trouarno cinque, et scorucciandosi esso testimonio, Ascanio gli rese i suoi denari, et l'ha visto altra volta far' il simile quando giuocaua con M. Pier Nicola quando haueua le carte in mano, et l' ha visto fare spesso in 15 casa i Sanguigni, doue portaua i dadi falsi, et mettendosi a giuocare con detto testimonio, et Giulio Girone, Antonio da Gallese, Piernicolo et altri, et vedendo che faceua quel che voleua con essi, se ne mandò a comprar degli altri, et giuocando lasciaua cadergli in terra, et pigliaua de suoi, et non se ne accorgeuano, et finito il giuoco Giulio Girone voleua detti dadi, 20 et Ascanio non li volse dare, dicendo che erano i suoi, et giuocando vn'altra volta a dadi con esso testimonio s'auidde che eran falsi, et gli ritolse da 80. ▽ che haueua persi, et d'vdita da diuersi ha inteso che ha defraudato il fratello, et altri da 200. in 500. Scudi.

*Io Cencio Dolce affermo quanto di sopra.*

25 *Io Giouan Antonio Toralto fui presente a quanto di sopra si contiene.*

*Io Don Giaimo Castelui fui presente a quanto di sopra si contiene.*

*Io Io Antonio Ioseppe fui presente a quanto di sopra.*

G. Tomassetti.

# PERIODICI

## RICEVUTI DALL'ACCADEMIA NEL 2° SEMESTRE 1881

**Archivio della Società romana di storia patria.** — Roma 1881. Vol. IV fascicoli 3° e 4°.

**Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino.** — Roma 1881. Vol. I°, fascicoli 1° e 2°.

**Atti della R. Accademia dei Lincei.** — Roma 1881. Transunti, Vol. I°, fascicoli 1°, 2° e 3°.

**Bullettino di archeologia cristiana.** — Roma 1881. Serie III, an. VI, fasc. 1°.

**Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma.** — Roma 1881. Anno IX, fasc. 2°, 3° e 4°.

**Corte (la) suprema di Roma.** — Roma 1881. Anno VI, fasc. 7-12.

**Digesto (il) italiano.** — Roma 1881, dispense 1-6.

**Enciclopedia giuridica italiana.** — Roma 1881. Vol. I, fasc. 1° e 2°.

**Foro (il) italiano.** — Roma 1881. Vol VI, fasc. 12-20.

**Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.** — Roma 1881.

**Legge (la).** — Roma 1881. Anno XXI, vol 1° e 2°.

**Mélanges d'archéologie et d'histoire.** — Rome 1881. Fascicules 3-5.

**Monitore (il) forense.** Roma 1881. Anno III.

**Notizie degli scavi di antichità.** Roma 1881.

**Temi (la) romana.** — Roma 1881. Anno I.

**Archivio giuridico.** — Pisa 1881. Vol. XXVI, fascicoli 1-6.

**Archivio storico italiano.** — Firenze 1881. Quarta serie, tomo VIII.

**Archivio storico lombardo.** — Milano 1881. Anno VIII, fasc. 3° e 4°.

**Archivio storico per le province Napolitane.** — Napoli 1881. Anno VI fascicoli 3° e 4°.

**Archivio storico Siciliano.** — Palermo 1881. Nuova Serie, an. VI, fasc. 1° e 2°.

**Archivio Veneto.** — Venezia 1881. Tomo XXII, parte 1ª e 2ª.

**Atti della R. Accademia delle scienze di Torino.** — Torino 1881. Vol. XVI, dispense 6ª e 7ª.

**Atti della Commissione conservatrice dei monumenti ecc. della provincia di Como.** — Milano 1881. Puntata seconda.

**Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino.** — Torino 1881. Vol. III, fasc. 4°.

**Atti della Società ligure di storia patria.** — Genova 1881. Vol. XV.

**Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.** — Venezia 1881. Tomo VII, Serie V, dispense 1-10.

**Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie dell'Emilia.** — Nuova serie vol. V. Modena 1880; vol. VI, vol. VII par. I. Modena 1881.

**Bibliografia universale** (ed. Loescher). — Torino 1881. Anno III, num. 6-12.

**Circolo (il) giuridico.** — Palermo 1881. Vol. XII, seconda serie, num. 1-10.

**Civiltà (la) cattolica.** — Firenze 1881. Serie XI, vol. 7° e 8°.

**Filangieri (il), rivista di giurisprudenza.** — Napoli 1881. Anno VI.

**Rivista archeologica della provincia di Como.** — Milano 1881.

**Rivista di filologia e d'istruzione classica.** — Torino 1881. Anno X, fasc. 1-4.

**Bibliothèque des Ecoles françaises de Rome et d'Athènes.** — Paris 1881, fasc. 20-22.

**Bullettino di archeologia e storia Dalmata.** — Spalato 1881. Anno IV.

**Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie.** — Paris 1881. Deuxième année, num. 1-15.

**Ciencia (la) cristiana.** — Madrid 1881. Vol. XIX-XX.

**Historiches Jahrbuch.** — Münster 1881. Vol. II, fasc. 3° e 4°.

**Journal du Palais.** — Paris 1881, livraisons 6-11.

**Lettres (les) chrétiennes.** — Lille 1881. Tome III; Tom. IV, num. 1.

**Mittheilungen des Instituts für œsterreichische Geschictsforschung.** — Innsbruck 1881. Vol. II, fasc. 3, 4.

**Monumenti delle antiche lettere,** pubblicazlone della Società (russo-slava) degli amatori delle antiche lettere. — Pietroburbo 1879, fasc. 2-4; 1880, fasc. 1-4.

**Nouvelle Revue historique de droit français et étranger.** Paris 1881. — V^e^ année, num. 4-6.

**Polybiblion, revue bibliographique universelle.** — Paris 1881. Partie littéraire, partie technique.

**Revue catholique des institutions et du droit.** — Grenoble 1881. IX^e^ année, n. 7-12.

**Revue de droit international et de legislation comparée.** — Bruxelles 1881. Tome XIII, num. 4-6.

**Revue des questions historiques.** — Paris 1881. Seizième année, livrais. 59, 60.

**Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschicte.** — Weimar 1881.

## SOPRA ALCUNI FRAMMENTI GRECI
## DI ANNOTAZIONI FATTE DA UN ANTICO GIURECONSULTO
## AI LIBRI DI ULPIANO *AD SABINUM*

---

*(Continuazione — v. fascic. preced. pag. 33 e segg.)*

26. Passiamo ora al frammento 8 secondo il Zachariae, VII secondo il Dareste, che più chiaramente degli altri prova che il nostro greco scrittore glosava il libro XXXVI del Commentario di Ulpiano *ad Sabinum*. Esso dice:

[1] κανόνα γενικὸν τί ἐστι necessaria δαπανήματα. Necessaria ἐστὶν δαπανήματα ὧν μὴ γενομένων [2] κατεδικάζετο ὁ ἀνὴρ ἐναγόμενος τῇ rei uxoriae.

Nos generaliter. Ὁρᾷς πῶς καὶ Ulp. κανον[ίζει] ἡμῖν, ὅσα δαπανήματα πεποίηκεν ὁ ἀνὴρ [π]ρόσκαιρα τῶν καρπῶν ἕνεκεν ταῦτα τοῖς καρποῖς compensatεύεται, οὐ μὴν ποιεῖ τὴν retentiona, ὅσα δὲ διηνεκῆ ᾗ καὶ ἐπὶ [καίρ]ον παέχει τὴν χρείαν, οἷον μῶλον, ἀρτοκόπιον, ἢ τὸ φυτεῦσαι, ταῦτα necessaria ἐστὶ, καὶ μειοῖ τὴν προῖκα. Τοῦτό φησι καὶ ὁ Paul. βιβλίῳ Ζ τῶν ad Sabinum αὐτοῦ, τί. λε΄. [U]bi non sunt corpora: τότε τὰ necessaria δαπανήματα....

27. Questo tratto potrebbe tradursi così:

[*iuxta*] *regulam generalem quae sunt* necessariae *impensae.* Necessariae *sunt impensae, quibus non factis condemnaretur vir conventus* actione rei uxoriae.

Nos generaliter. *Vides quomodo etiam* Ulpianus *regulam nobis ponit, quot impensas fecit vir ad tempus fructuum causa cum fructibus* compensat, *non tamen facit* retentionem, *quotquot vero perpetuae sunt, et ad diuturnum tempus praestant utilitatem, puta molem, pistrinum, vel*

[1] Pare che precedesse κατὰ.
[2] Qui il Dareste aggiunge ἂν, ma non v'è nel testo.

*implantare, hae* necessariae *sunt et imminuunt dotem. Hoc ait etiam* Paulus *libro VII* ad Sabinum *tit. 35.*

Ubi non sunt corpora, *tunc* necessariae *impensae* . . . .[1]

28. Si osservi ora ciò che scrive Ulpiano nella L. 3 § I ff. *de impensis in res dotales factis* (XXV, 1) tratta dal libro XXXVI *ad Sabinum:* " Nos generaliter *definimus, multum interesse ad perpetuam utilitatem agri, vel ad eam quae non ad praesentis temporis pertineat, an vero* ad praesentis anni fructum: *si in praesentis,* cum fructibus hoc compensandum; *si vero non fuit ad praesens tantum apta erogatio, necessariis impensis computandum* ". Non v'ha dubbio che il verso secondo del nostro frammento sinaitico mostri apertamente che il greco scrittore spiegava il trascritto paragrafo di Ulpiano. Ma noi abbiamo nel Digesto altri passi dello stesso giureconsulto che precedono e seguono quello testè allegato, come pure nel papiro abbiamo un tratto che precede ed un altro che segue quel che comincia colle voci: *Nos generaliter.* Non sarà inutile metterli a confronto.

29. La legge 1 ff. *de impensis in res dotales factis* dice così: " *Ulpianus libro XXXVI ad Sabinum. Impensarum quaedam sunt necessariae, quaedam utiles, quaedam voluptuariae.*

§ 1. *Necessariae hae dicuntur quae habent in se necessitatem impendendi, ceterum si nulla fuit necessitas, alio iure habentur.*

§ 2. *In necessariis impensis hoc sciendum est, eas demum impensas dotem minuere quae in dotem factae sunt; ceterum si in dotem factae non sint, non habent in se reputationem.*

§ 3. *Inter necessarias impensas esse Labeo ait moles in mare vel flumen proiectas; sed et si pistrinum vel horreum necessario factum sit, in necessariis impensis habendum sit. Proinde Fulcinius inquit, si aedificium ruens, quod habere mulieri utile erat refecerit, aut oliveta reiecta restauraverit vel ex stipulatione damni infecti, ne committatur praestiterit* . . . . . " dopo un brevissimo frammento di Paolo continua il senso L. 3 *eodem:*

[1] Vi è in fine di pagina la nota numerale κα (= 21) che indica, come ben avverte il Lingenthal, il numero del quaderno di cui faceva parte questo foglio.

" *Vel si vites propagaverit vel arbores curaverit vel seminaria pro utilitate agri fecerit, necessarias impensas fecisse videbitur* „.

Qui fa seguito il § 1 *Nos generaliter* etc. di cui già ho parlato.

30. Il primo tratto del nostro frammento ben si addice ad una dichiarazione più ampia (desunta dagli effetti) della definizione di Ulpiano: " *Necessariae hae dicuntur quae habent in se necessitatem impendendi* „. Ma donde ha desunto il nostro greco la sua " *necessariae sunt impensae, quibus non factis condemnaretur vir in actione rei uxoriae?* „ Antica ed universalmente ricevuta doveva essere questa definizione; perchè non solo ad essa allude Papiniano nella L. 61 ff. *de ritu nuptiarum* (XXIII, 2), ma in termini assai simili a quelli usati dal nostro autore ce la porge Paolo nella L. 4 del citato titolo *de imp. in res dot. factis* (XXV, 1) ove scrive: " *in totum id videtur necessariis impensis contineri, quod si a marito omissum sit iudex tanti eum damnabit quanti mulieris interfuerit eas impensas fieri* „. Si vede adunque che il nostro autore suppliva coi libri di Paolo ciò che credeva mancante in Ulpiano, colla stessa diligenza colla quale, data l'occasione, avvertiva quei punti ne' quali i due giureconsulti convenivano. Del rimanente il passo allegato di Paolo confrontato colla versione greca che ne danno i Basilici ci mostra pure che non vi è d'uopo di porre la particella ἂν supplita dal sig. Dareste nel nostro papiro innanzi alla voce κατεδικάζετο, perchè quella versione dice: " Ἀναγκαῖον ἐστιν ὅπερ εἰ μὴ ἐποίησεν ὁ ἀνήρ κατεδικάζετο τῇ γαμετῇ εἰς ὅσον αὐτῇ διαφέρει γενέσθαι τὴν δαπάνην „ (*Necessarium est quod si maritus non fecisset mulieri, condemnaretur quanti eius interest impensas fieri*)[1].

31. Non credo che a veruno faccia difficoltà il vedere che il greco commentatore dal § 1 della L. 1 *de impensis in res dot. factis,* passi subito al § 1 della L. 3 dello stesso titolo trascurando tutto lo scritto interposto. Ciò non prova altro se non che egli non analizzava inciso per inciso tutta l'opera di Ulpiano, ciò che

[1] Basil. XXVIII 10, c. 4; Heimb. Tom. III pag. 296.

gli avrebbe portato lavoro e tempo infinito; ma che qua e là dove credeva conveniente andava apponendo le sue note παραγραφάς, come spesso pur fecero i greci posteriori sui Digesti. Si osservi poi come alla frase della L. 1 § 2 " *non habent in se reputationem* „ rispondano le parole del frammento " *non tamen facit retentionem* „. Nè ciò fa meraviglia, poichè non solo la *retentio propter impensas*, ma anche tutte le altre *retentiones* furono da Giustiniano abolite [1]: quindi i compilatori del Digesto procurarono di toglierne ogni vestigio. Del resto il nostro autore dopo aver posto il principio, che spese generali son quelle che " *ad diuturnum tempus praestant utilitatem* „ sotto questo punto generale di vista molto abilmente aggruppò i vari esempi di moli, forni e piantagioni che Ulpiano aveva già accennati nella legge 1, senza ridurli ad un'idea comune che tutti li comprendesse.

32. Innanzi di terminare il confronto tra il nostro frammento e la L. 3 § 1 ff. *de imp. in res dotales factis*, non posso lasciare di notare una singolare coincidenza tra la versione greca data dai Basilici del detto passo di Ulpiano col nostro papiro. Facilmente i lettori avranno scorto che le parole " καὶ μειοῖ τὴν προῖκα „ dopo le altre " *necessaria* ἐστὶ „ mancano nel testo di Ulpiano qual è riferito nelle pandette. Ebbene esse trovansi nella greca versione di quel testo, propriamente come stanno nel nostro papiro. Ecco l'ultima parte della traduzione greca dei Basilici: " Εἰ δὲ μὴ πρὸς τὸν παρόντα ἐνιαυτόν, ἀλλὰ πρὸς διηνεκῆ χρησιμότητα φέρεται ἡ δαπάνη, ἀναγκαία ἐστὶ καὶ μειοῖ τὴν προῖκα „, cioè: *Si vero non ad annum praesentem sed ad perpetuam utilitatem impensa pertinet necessaria est, et dotem minuit* [2]. Che vuol dir questo? Forse i greci traduttori delle pandette seguivan talvolta gli originali antichi, ovvero per agevolare la fatica della versione si servirono dei lavori fatti dai loro connazionali anteriori a Giustiniano sopra gli antichi giureconsulti?

[1] L. un. § 5 Cod. *de rei uxor. actione* (V, 13).
[2] Basil. XXVIII, 10, c. 3; Heimb. tom. 3, pag. 296.

33. Del passo di Paolo, libro VII *ad Sabinum*, a cui si allude verso la fine del frammento, noi non abbiamo che poche parole riportate nella L. 2 ff. *de impensis in res dotal. factis.* Nell'ultima linea poi le parole " *Ubi non sunt corpora* „ richiamano manifestamente la L. 5 pr. ff. *de impensis in res dot. factis* che contiene il seguito del testo di Ulpiano tratto dal libro XXXVI *ad Sabinum.* Ivi è un periodo che comincia " *Ubi non sunt corpora* „, ed il glosatore probabilmente notava "*tunc necessariae impensae dotem ipso iure imminuunt cum in pecunia numerata consistit*„. Giacchè l'intiera dottrina di Ulpiano contenuta nel principio della citata legge 5 è questa: " *Quod dicitur necessarias impensas dotem minuere sic erit accipiendum .... non ut ipsae res corporaliter deminuantur, ut puta fundus vel quodcumque aliud corpus, etenim absurdum est deminutionem corporis fieri propter pecuniam .... Manebit igitur maritus in rerum detentatione* (questa voce è forse dei compilatori per sostituirla all'invisa ed abolita *retentio*) *donec ei satisfiat, non enim ipso iure corporum sed dotis fit deminutio. Ubi ergo admittimus deminutionem dotis ipso iure fieri? Ubi non sunt corpora sed pecunia; nam in pecunia ratio admittit deminutionem fieri*„.

34. La dichiarazione del frammento VII di cui ci occupammo sinora ci appiana la via ad intendere l'undecimo, (7 di Zachariae) nel quale però mancano in principio parecchie parole. Esso così suona:

να ἀλλα.... μέντοι voluptaria οὐδὲ ἀ[παιτεῖ οὐδὲ λο]γίζεται, εἰ μὴ ἄρα ἕλοιτο ἡ γυνὴ ἔχειν αὐτ[ά, εἰ] δὲ οὐ βούλεται ἔχειν αὐτὰ ἡ γυνή, δίδοται τῷ ἀνδρὶ παῤῥησία τοῦ ἀφελέσθαι αὐτὰ μὴ β[λα]π[τ]όντι τὴν ἀρχαίαν ὄ[ψ]ιν.

Ob donationes — Μὴ ἰσχυέτω pactov ἀναιροῦ[ν] τὴν ob res donatas, ἢ ob impensas, ἢ ob res amotas retentiona.

Sabinus: arbitr. rei uxoriae — Ἐν τῷ παρόντι ιε′ κεφαλαίῳ δι[δάσ]κει τοὺς δυναμένους κινεῖν τὴν rei uxoriae.

Mora — Σημ[ειώσαι] ὅτι moras γενομένης ἐπὶ τῆς adventicias προικὸς ὁ πατὴρ ἔχει τὴν rei uxoriae. Μάθε, τηλευτησάσης τῆς κόρης ὁ πατὴρ ἔχει τὴν.....

35. Il papiro ov'è scritto questo frammento fu osservato ancora dal Prof. Gardthausen, che lo lucidò, e comunicò il suo

lavoro al Dottor O. Lenel, di Lipsia, il quale ne diede una esatta copia nello *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,* Tom. 2 fasc. 3, ann. 1881. Cotesto papiro per concorde confessione dei sigg. Bernardakis e Gardthausen è conservato meglio di tutti gli altri. Nell' esemplare dato dal Gardthausen è notevole la variante *arbitr.* (cioè *arbitrium*) invece di *arbiter* che leggesi nel testo del Zachariae al terzo verso dopo la parola *Sabinus.* Questo frammento voltato in latino significa:

[*Impensas*] *vero* voluptarias *neque exigit vir neque imputat nisi elegerit mulier eas habere; sin vero noluerit eas habere mulier, datur viro facultas eas tollendi, modo non laedat priorem speciem.*

Ob donationes — *Ne valeat* pactum *auferens* retentionem ob res donatas, ob impensas, *vel* ob res amotas.

Sabinus: arbitrium rei uxoriae — *In praesenti capite XV docet qui possint movere* rei uxoriae *actionem.*

Mora — *Nota, facta* mora *in* adventicia *dote, patrem habere* rei uxoriae *actionem. Disce, mortua filia pater habet* . . . . . . .

36. Il passo a cui si allude nel primo verso è la L. 9 *de impensis in res dot. fac.* ove si legge: " *Ulpianus lib. XXXVI ad Sabinum. Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mulier pati maritum tollentem, exactionem patitur; nam si vult habere mulier, reddere ea quae impensa sunt debet marito, aut si non vult, pati debet tollentem, si modo recipiant separationem. Ceterum si non recipiant relinquendae sunt, ita enim permittendum est marito auferre ornatum quem posuit si futurum est eius quod abstulit* „. Benchè Ulpiano solo implicitamente indichi la elezione data alla donna, pure il nostro commentatore la esprime chiaramente " εἰ μὴ ἄρα ἕλοιτο ἡ γυνὴ ἔχειν αὐτά „. E così pur fa il traduttore greco del riferito testo di Ulpiano nei Basilici: " Ἐπιλογὴν ἔχει ἡ γυνὴ — *Electionem habet mulier* [1] „. Qui torna acconcia l'osservazione fatta di sopra in fine del § 32.

37. Sul verso secondo " *ob donationes* „ molto a proposito il sig. Dareste chiosa: " non si può rinunziare anteriormente con

[1] Basil. XXVIII, 10 c. 9; Heimb. tom. 3 pag. 298.

„ un patto alla ritenzione *propter res donatas* o *propter impensas*, „ o *propter res amotas* (Vedi Paolo lib. VII *ad Sabinum*, L. 5 Dig. „ *de pactis dotalibus)* „. Sebbene il testo di Paolo, come sta adesso, parli di esazioni e non di ritenzioni; pure il signor Dareste con tutta ragione lo addusse per provare che eran vietati i patti con cui erano impedite quelle ritenzioni. Ancor qui troviamo che Paolo nel libro VII *ad Sabinum* ripete ciò che scriveva Ulpiano nel libro XXXVI. E doveva esser così, perchè non trattasi di un punto discusso, ma di principî di dritto che stavano nell'opera stessa di Sabino, epperò dovean essere esposti tanto da Ulpiano che da Paolo. Certamente niun de' miei lettori ha bisogno di essere avvertito che le voci *ob donationes* sono le iniziali di un periodo di Ulpiano, e le rimanenti sono del commentatore che restringe in breve l' argomento di quel periodo. Anche il § 5 della L. 7 ff. *soluto matrimonio* (XXIV, 3) comincia colle parole “ *ob donationes* „ ed è tratta dai libri *ad Sabinum*.

38. L'ultimo periodo del nostro frammento “ *Mora* etc. „ ha, come osserva il Lenel, una speciale importanza, mentre accerta un punto di dritto classico, che sinora era dubbioso; cioè che posta una dote avventizia, ed avvenuto il divorzio, il padre aveva l' azione *rei uxoriae* dopo la morte della figlia nel solo caso in cui il marito di lei si trovasse in mora quando essa moriva. Ciò trova, secondo il Lenel, una conferma per mezzo di argomento *a contrario* nella L. 25 pr. ff. *rem rat. haberi* (46, 8), ove per certo non si afferma a caso, unicamente nella ipotesi di dote profettizia, che il padre ha un diritto assoluto ed incondizionato di ripeter la dote dopo la morte della figlia che ha fatto divorzio.

39. Dal principio del capo XV del libro 36 *ad Sabinum* il codice sinaitico ci porta al fine dello stesso capo nel frammento 10 di Zach. = X *bis* di Dareste. In esso leggesi:

[τί]θε[τ]ι τί[να] κοινῇ R. U. διδόμενον procuratorem ὥ[σ]τε [δε]δόσθαι αὐτῷ mandatoν τοῦ τε πατρὸς καὶ τῆς θυγατρός· μᾶλλον δέ ὁ μὲν πατὴρ ἐν[τελ]λέσθω μόνος, ἡ δὲ κόρη συναινείτω: —

Sab. e[r]osa. ἐν τῷ παρόντι ις′ κεφ. διδάσκει τίνι κινδυνεύεται τὰ ἐπὶ τῇ προικὶ συμβαίνοντα: —

Ἐπὶ πάσῃ οἱαδήποτε προικὶ dolov καὶ culpam χρεωστεῖ ὁ ἀνὴρ. ὁμοίως φησὶ καὶ ὁ Paul. βι· η′ τῶν responson αὐτοῦ πρὸ β′ φύλλων τοῦ τέλους τοῦ βι[βλίου] ...... de liberis agnoscendis οὕτως...

Eccone la versione:

*proponit quemdam coniunctim* rei uxoriae *datum* procuratorem, *ita ut datum sit illi* mandatum *patris et filiae; sed potius pater mandet, filia autem consentiat.*

Sabinus: erosa. — *In praesenti capite XVI docet cuius periculo sint quae circa dotem contingunt.*

*In omni quacumque dote* dolum *et* culpam *praestat maritus: similiter inquit* Paulus *libro VIII* responsorum *duobus foliis ante finem libri* ...... de liberis agnoscendis, *sic* .....

40. Le prime parole del nostro frammento prendono luce da ciò che scrive lo stesso Ulpiano nella L. 8 pr. ff. *de procurat.* (III, 3) " *sed et filia familias poterit dare procuratorem ad iniuriarum actionem; nam quod ad dotis exactionem cum patre dat procuratorem, supervacuum esse Valerius Severus scribit, quum sufficiat patrem dare ex filiae voluntate* ". Infatti trattandosi di una donna costituita in potestà, nel giudizio *rei uxoriae* soltanto il padre doveva agire *consentiente filia* [1]; al punto tale, che secondo quel che attesta lo stesso Ulpiano, l'imperatore Antonino rescrisse " *filiam nisi evidenter contradicat videri consentire patri* [2] ". Il padre adunque era l'attore ed a lui propriamente competeva l'azione; epperò a lui spettava il dritto di costituire un procuratore.

41. La massima che il marito è responsabile di ciò che accade alla dote per dolo o colpa sua, era delle più antiche ed insigni del dritto romano e connettevasi con uno de' più famosi

[1] Framm. Vat. 116, 119; L. 22 § 5; L. 42 pr. ff. *soluto matrim. dos quemad.* (XXIV, 3); L. 34 § 5 ff. *de legatis II* (XXXI); L. 10 § 1 ff. *de bonis damnat.* (XLVIII, 20); L. 10 Cod. *soluto matrimonio* (V, 18).

[2] L. 2 § 2 ff. *soluto matrim.* (XXIV, 3).

rivolgimenti politici della repubblica, come ne insegna Giavoleno sulla scorta di Labeone nella L. 66 ff. *soluto matrimonio dos* (XXIV, 3): “ *In his rebus quas praeter numeratam pecuniam doti vir habet dolum malum et culpam eum praestare oportere Servius ait: ea sententia Publii Mucii fuit, nam is in Licinia Gracchi uxore statuit, quod res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus erat periissent; ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Liciniae praestari oportere* „. Questo passo importante vale a togliere il malinteso che potrebbe nascere dalle parole di Plutarco che narra aver gli avversarî di Cajo Gracco privato la sua moglie Licinia della dote: “ τὴν δὲ Γαΐου Λικιννίαν καὶ τῆς προικὸς ἀπεστέρησαν „[1]. Del resto la massima che il marito dee prestare il dolo e la colpa leggesi in molti altri testi del Digesto, come nelle leggi 18 § 1, 25 § 1, 49, ed ultim. *Soluto matrim. dos* (XXIV, 3), L. 17 *de iure dotium* (XXIII, 3). Quanto al libro VIII delle Risposte di Paolo citato dal nostro autore non potrei produrre che la L. 72 § 1 ff. *de iure dotium* attinta appunto a quel libro, ove dicesi: “ *Paulus respondit in rebus dotalibus* ETIAM *patrem mariti dotem et culpam praestare debere* „. La forza di quella congiunzione *etiam* s' intende senza commenti.

42. Anche del capo XVI del trentesimosesto libro *ad Sabinum* abbiamo il principio ed il fine. Vedemmo il principio nel frammento precedente; che cosa fosse nel fine rilevasi dal framm. III di Dareste, undecimo di Zachariae. Eccone il contenuto.

. . . . ἐπὶ τοῦ πατρὸς ἐπερωτηθέντος προῖ[κα· ἀλ]λὰ ἐσθότε μὴ ἀπαιτήσας αὐτὸν ὁ ἀνὴρ ἐ[γ]καλ[εῖ]ται ὅτε adventicia εἴη ἡ προίξ· καὶ ὁ πατὴρ γὰρ ἐπιδιδοὺς ἐσθότε ποιεῖ τὴν προῖκα adventiciav. σημ. ὅτι καὶ ὁ πατὴρ ποιεῖ adventiciav προῖκα: — δίελθε τὸ ιζʹ καὶ ιηʹ κεφ. πάντα γὰρ τὰ ἐν α[ὐ]τ[οῖς] εἶπον ἄνω βι. λεʹ τί. βʹ καὶ γʹ. ὁμοίως καὶ ὁ Paul. βι. ζʹ τῶν ad [S]ab. τιʹ. λγʹ. ἐκεῖ πλατέως φησὶ περὶ τῆς ἀμβλωσάσης, ὅτι ἡ ἄκοντος τοῦ ἀνδρὸς ἀμβλώσασα ζημιοῦται ἕκτη τῆς προικὸς ὡς τεκοῦσα, ὅπερ καὶ ὧδέ φησι.

Che è quanto dire:

[1] *In C. Grac.* XVII.

*... in patre qui promisit dotem; sed nonnunquam vir qui ab eo non petiit culpatur quum* adventicia *sit dos: nam pater quoque nonnunquam dans dotem* adventiciam *facit. Nota: quod etiam pater facit* adventiciam *dotem. Praetereas caput XVII et XVIII, cuncta enim quae iis insunt dixi supra, libro 35 tit. 2 et 3. Similiter et* Paulus *lib. VII* ad Sab. *tit. 33: ibi late disserit de muliere quae abortum fecit, quod viro invito abortum faciens plectitur sexta dotis parte quasi pepererit, quod etiam hic dicit.*

43. Probabilmente nel tratto che precedeva questo frammento Ulpiano, spiegando i casi ne' quali il marito presta la colpa, vi annoverava quello della negligenza nell' esiger la dote dal promissore; avrà però aggiunto che egli non è obbligato d' insistere per l' esazione " *in patre qui promisit dotem* ". Nulla di meno limita questa eccezione nel caso in cui la dote promessa dal padre sia avventizia, secondo ciò che si disse nel § 25. Questo frammento riceve molta luce dalla L. 33 ff. *de iure dotium* (XXIII, 3) che a sua volta vien da esso illustrata. Ivi Ulpiano scrisse: " *Si extraneus sit qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus, imputabitur marito cur eum non convenerit ....... Sed si vel* PATER *vel ipsa promiserunt, Julianus quidem libro XVI Digestorum scribit, etiamsi pater promisit, periculum respicere ad maritum; quod ferendum non est. Debebit igitur mulieris esse periculum, nec enim quidquam iudex propitiis auribus audiet mulierem dicentem, cur patrem qui* DE SUO *dotem promisit non urserit ad exsolutionem* ".

Per intender l' ultima parte del frammento convien rammentare che se il divorzio era avvenuto per colpa della moglie " *in singulos liberos sexta pars dotis a marito retinebatur* "[1], che i vari casi di colpa erano determinati dal dritto[2], e che fra questi casi vi era quello di procurato aborto[3].

[1] Paolo *Inst.* lib. 2 presso Boezio lib. 2. in Cic. *Topic.* 4 § 18. Vedi Ulp. VI, 10 e *Fram. Vat.* 107.

[2] Taleleo in Basilic. XXIX, 1, c. 19 sch. 8. Heimb. Tom. 3 pag. 452.

[3] Novel. 22 c. 16 § 1.

44. Omessi, come disse, i capi XVII e XVIII, il nostro autore passa a spiegare il XIX nel fram. 4 secondo Zach., XV giusta il Dareste. In esso è scritto:

Sabinus. Volenti — ἐν τῷ παρόντι ιθ′ κεφαλαίῳ διδάσκει περὶ τῆς ἐν συνεστῶτι τῷ γάμῳ καταβληθείσης προικὸς, ἢ καὶ μειωθείσης, καὶ σημ. ὅτι ὃν τρόπον γίνεται προικὸς αὔξησις ἐν συνεστῶτι τῷ γάμῳ, οὕτως καὶ μείωσις [αὐτῆς] ἐν συνεστῶτι τῷ γάμῳ προβαίνει.

Τοῦτό σοι ἐσημειωσάμην καὶ ἐν τῇ λβ′ παραγραφῇ τοῦ de integ. restit. τῶν α′ Ulpiani. ὅπου ἡ ἀφῆλιξ γυνὴ ἀποκαθίσταται εἰ pac[to] μειώσῃ τὴν προῖκα. Τὸ αὐτό φησι καὶ ὁ Flor. βιβλίῳ Γ τῶν Inst. αὐτοῦ περὶ τὰ τέλη τοῦ βι. πρὸ ε′ φύλλων τοῦ τέλους, ῥήμασιν τούτοις ut incrementum dotis prosit et deminutio noceat. Συνᾴδει τούτοις καὶ ὁ Mod[estinus] βιβλίῳ Α Reg. αὐτοῦ προ ιζ′ reg. τοῦ τέ[λο]υ[ς] τοῦ βιβλίου ἐν reg. οὗ ἡ αρχὴ. Dotis cum divortio semper esse, καὶ ὁ Paul. βιβλίῳ Ε τῶν ad Sabinum βιβλίων αὐτοῦ . . . . .

Aggiungo la versione latina:

Sabinus: Volenti — *In praesenti capite XIX docet de dote, constante matrimonio, soluta vel deminuta, et nota, quod quemadmodum fit dotis augmentum constante matrimonio, sic et deminutio dotis constante matrimonio procedit. Hoc tibi notavi etiam in adnotatione XXXII tit.* de integ. restit. *in primis (ad Edictum) libris* Ulpiani, *ubi mulier minor in integrum restituitur si* pacto *minuerit dotem. Idem ait etiam* Florentinus *libro III* Institutionum *suarum circa finem libri, 5 foliis a fine his verbis:* ut incrementum dotis prosit et deminutio noceat. *Concinit his etiam* Mod[estinus] *libro I* Regularum *ante XVII* Regulam, *in fine libri in* Regula *cuius initium:* Dotis cum divortio semper esse, *et* Paulus *libro V* ad Sabinum.

45. Il dottrinale giuridico espresso nel nostro frammento corrisponde a quanto già conoscevasi. Siccome la dote poteva costituirsi dopo contratto il matrimonio [1], così poteva anche aumentarsi [2]. Per il che Giustiniano nella Novella 97 cap. 2, mentre dice di

[1] Fram. Vat. 110.

[2] L. 24 ff. *de pactis dotal.* (XXIII, 4), L. 26 § 2 *eod.*, e L. 8 Cod. *de iure dot.* (V, 12).

aver dato licenza di fare tali aumenti, v' inserisce la clausola " τοῦτο δὴ τὸ παλαιόν „ (*id quod antiquum est*). Talvolta avea luogo una diminuzione di dote durante il matrimonio, ed i nostri frammenti ne porgono due esempi, uno per restituzione in intiero, di cui qui trattasi: l'altro per ispese necessarie, delle quali si ragionò nei frammenti precedenti. Specialmente nel libro XI *ad Edictum* Ulpiano scrisse di diminuzione di dote per restituzione accordata a donna minorenne: " *In dotis quoque modo mulieri subvenitur si ultra vires patrimonii vel totum patrimonium circumscripta in dotem dedit*[1] „. Ed a quel passo sembra che qui alluda il nostro autore mentre richiama il libro *de in integ. restit.* τῶν α' *Ulpiani*, cioè τῶν πρώτων *Ulpiani*, come bene notò il Zachariae. È vero che Ulpiano ivi non parla di patto, ma il greco scrittore si riporta a ciò che egli stesso aveva scritto nella sua annotazione. E siccome glosando soleva citare i passi di Paolo corrispondenti, nulla di più facile che avesse riferito ciò che Paolo scrisse nella L. 48 § 1 ff. *de minor.*: " *Mulier minor 25 annis si pactione dotis deterior conditio eius fiat, et tale pactum inierit, quod nunquam maioris aetatis constitutae paciscerentur, atque ideo revocare velit, audienda est* „. Quanto al passo di Florentino, molto sagacemente il Zachariae congettura che sia la L. 24 ff. *de pactis dotal.* (XXIII, 4) desunta dal libro III *Instit.* e che le parole " *ut incrementum dotis prosit* „ etc. seguissero quelle trascritte nel Digesto.

46. Ai decrementi della dote appartiene il vincolo d' ipoteca imposto dal marito sui fondi dotali. Di questo trattasi nel frammento 12 secondo Zachariae, IV di Dareste. Esso dice:

. . . . . . . . . . . ἐκποίητο . .

. . . . . . [νόμῳ] iulio εἰ . . . .

. . . . tributarioι, ὡς ἐν τῷ . . . . .

...ἐστιν de dote ἡ ϛ' καὶ ζ'... καὶ ἐ[ν] βι....... φησὶ διάτ[αξις]. τὸ πλέον μάθε· κἂν ἰδικῶ[ς γρα]φῇ ἐν τῷ προικῴῳ μὴ ἐξεῖναι τῷ ἀνδρὶ ἐνεχυράζειν τὰ

[1] L. 9 § 1 ff. *de minor. XXV annis* (IV, 4).

ἐπαρχιακὰ κτήματα, καὶ οὕτ[ω] συνέστηκεν ἡ [αὐτῶν ὑ]ποθ[ήκη] ἡ ἐν [γά]μῳ γενομένη κατὰ τοῦ ἀνδρός. ὡς βι. ε′ τοῦ Gr[eg. κώδ,] τι′. παρατελεύτῳ ἡ... τοῦ τι′. φησί. Sab. σημ. τοῦτο, καὶ μὴ σκναρπαγῇς ἀπὸ τῆς διατ[άξεως] τοῦ d.... Pii μετὰ τὸ[ν G]reg. κ[ώδ.] ἢ τῆς ἐν τῷ ια′ βι. τοῦ Greg. τί. ιά, ιβ′ τοῦ τι′: —

Ex pecunia dotali. Τὸ ἀπὸ προικιμαία[ς οὐσί]ας ἀγοραζόμενον πρᾶγμα ὑπόκειται τῇ γυναικί. σημ. τὸ dotali. τοῦτό φησι καὶ ὁ Marc[ianos] ἐν τῇ ὑπο-[θηκαρίᾳ].

Il che può tradursi latinamente così:

.......... *alienetur* ..

...... [*lege*] Iulia ....

.... tributarii, *ut in* .....

... *est* de dote *sexta et septima* .... *et in li*[*bro*] ... *dicit constitutio. Amplius disce: etsi specialiter scriptum sit in dotali instrumento, non licere viro pignerare provincialia praedia, etiam sic consistit* [*eorum*] *hypotheca, durante matrimonio constituta adversus virum, ut lib. V* Greg. *Cod. tit. penultimo* .... *const. tituli dicit.* Sab. *Nota hoc, neque turberis constitutione* d.... Pii *post* Greg. *Codicem, vel ea quae est in lib. XI tit XI* Greg. [*Cod.*] *const. 12 tituli.*

Ex pecunia dotali. *Res empta pecunia dotali mulieri obligata est. Nota illud* dotali. *Hoc dicit etiam* Marcianus *in* [*libro de*] *hypothecaria* [*formula*].

47. Nota è la disposizione della legge Giulia, la quale vietava al marito assolutamente di assoggettare ad ipoteca i fondi dotali, e condizionatamente di alienarli, quando cioè la donna non desse il suo consenso [1]. Benchè alcuni riferissero ai fondi provinciali il divieto della legge [2], pure sembra che sino a Giustiniano prevalesse l'idea che tal divieto riguardasse i soli fondi italici [3]. Da ciò seguiva che una ipoteca presa sui fondi provinciali dotali in tempo del matrimonio era ben presa, qualunque fossero i patti

[1] Gajo II, 63; Paolo *R. S.* II, 21*b* § 2; L. un. § 15 Cod. *de rei ux. act.* (V, 13); L. 1 Cod. *de fundo dotali* (V, 23); LL. 1 pr. 4, 16 ff. *eodem* (XXIII, 5); Inst. pr. *quibus alienare licet* (II, 8) ed ivi Teofilo.

[2] Gajo II, 63.

[3] Giustin. *Instit.* e Teof. loc. cit.; d. L. un. § 15 Cod. *de rei ux. act.* (V, 13).

convenuti tra gli sposi nell' istromento di dote. La L. 27 ff. *de iure dotium* (XXIII, 3) probabilmente apparteneva allo stesso periodo da cui il nostro glosatore trasse le parole *ex pecunia dotali.* Possono vedersi in proposito le LL. 22 in fine ff. *soluto matrimonio dos* (XXIV, 3) e 54 ff. *de iure dotium* (XXIII, 3).

48. Nel frammento 13 Zach. = IX *bis* Dareste leggiamo:

S[ab.] aestimari. καὶ ἐπὶ τῆς αἰστιμάτης προικός κατέ|χε]ται ὁ ἀνὴρ εἰς q[u]antu[m f]acer[e potest]. ὡραῖον. Sab. . . . [M]od. βι. β′ differention αὐτοῦ τι′. ϛ′ ἀ[νχ]φέρει Piu διάτ. λέγουσαν μὴ μόνον ἐ[πὶ προι]κὸς ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντὸς συναλλάγματος [ἐνάγε]σθαι τὸν ἄνδρα καὶ εἰς ὅσον ἔχει καταδικάζε[σθαι.]

Dopo quattro linee, in cui quasi nulla potè leggersi, così prosiegue:

[ἐὰν δανεισ]τὴς ἐpacteυσεν πρὸς τοῦ χρε[ώσ]την |αὐτοῦ] τοσοῦτον αὐτὸν ἀπαιτεῖν [μό]νον ὅσον δύναται καταβάλλειν· ἰσχυρὸν τὸ pacton.

καὶ ὁ πατὴρ καὶ ὁ [πά]τρων κατέχοντ[αι] εἰς ὅσον [ἔχου]σιν μόνον, οὐκ εἰς τὸ π[ᾶν].

Unisco la versione latina:

Sab. aestimari. *Etiam pro dote aestimata tenetur maritus in* quantum facere potest. *Pulchrum!* Sab. . . . Modestinus *lib. II* differentiarum *tit. 6 refert* Pii *constitutionem quae dicit, non solum de dote, sed et ex omni contractu conveniri virum et in quantum habet condemnari.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Si creditor cum debitore pactus est ut quatenus solvere possit eatenus tantum petat, validum est* pactum.

*Etiam pater et patronus tenentur in quantum possunt dumtaxat, non in solidum.*

49. Ora i Digesti ci presentano i seguenti tre passi del libro XXXVI di Ulpiano *ad Sabinum* nelle leggi 12 e 14 *soluto matrim. dos quemadmodum petatur* (XXIV, 3) e 49 *de pactis* (II, 14).

“ *Maritum in id quod facere potest condemnari exploratum est; sed hoc heredi non esse praestandum* „.

“ *Alia causa est defensoris quem placet sufficienter videri defendisse, si tantum uxori praestet, quantum consequeretur si ipsum maritum*

*convenisset.* § 1 *Eleganter quaerit Pomponius libro quintodecimo ex Sabino si paciscatur maritus ne in id quod facere possit condemnetur, sed in solidum, an hoc pactum servandum sit? Et negat servari oportere. Quod quidem et mihi videtur verum, namque contra bonos mores id pactum esse melius est dicere, quippe cum contra receptam reverentiam quae maritis exhibenda est id esse apparet* „.

“ *Si quis crediderit pecuniam et pactus sit, ut quatenus facere possit debitor eatenus agat, an pactum valeat? Et magis est hoc pactum valere; nec enim improbum est siquis hactenus desiderat conveniri quatenus facultates* (Aloandro aggiunge *patiuntur*) „.

Inoltre nella L. 20 ff. *de re iudic.* (XLII, 1) troviamo: “ *Modestinus lib. II differentiarum. — Non tantum dotis nomine maritus in quantum facere possit condemnatur, sed ex aliis quoque contractibus ab uxore iudicio conventus in quantum facere potest condemnandus est ex Divi Pii constitutione* „. Si può dunque esser sicuri che nè questa legge, nè la L. 49 *de pactis*, nè il principio della L. 12 *soluto matrimonio* sono state alterate da Triboniano. I raccoglitori de' frammenti genuini degli antichi giureconsulti potrebbero trarne il loro profitto. — Infine che il padre ed il patrono non possono esser convenuti se non *in quantum facere possunt*, lo scrisse Ulpiano anche nei libri *ad edictum* come apparisce dalle LL. 16, 17 ff. *de re iudicata* (XLII, 1), e 7 § 1 *de obseq. parent. et patr.* (XXXVII, 15).

50. Al trattato della ripetizione della dote appartiene ancora il breve frammento 9 di Zach., V di Dareste. Esso dice — Graviori. Ὁ ἀνὴρ βαρύ τι πλημμελήσας οι... cioè — Graviori. *Maritus qui aliquid grave deliquit* . . . È chiaro che qui trattasi di *graviores mores*, che secondo Ulpiano indicavano l'adulterio [1] ed erano così puniti — in ea quidem *dote quae ad diem reddi debet ita* [*puniuntur*] *ut* . . . . . . . . . . *praesentem dotem reddat*, . . . . *in ea autem quae praesens reddi solet tantum ex fructibus iubetur reddere quantum in illa dote quae triennio redditur repensatio facit.* [2] Siccome causa di questo nuovo

[1] Ulp. VI, 12.
[2] Id. VI, 13.

rigore nell' azione *rei uxoriae* era un delitto del marito, così è probabile che in tal circostanza non avesse il beneficio di competenza. Vale infatti per questo caso la ragione addotta da Trifonino pel giudizio *rerum amotarum* — " *Quamquam videatur ea quoque actio praecedentis societatis vitae causam habuisse, in solidum condemnari debet, quoniam ex .... delicto oritur* "[1].

51. I sette frammenti posti dal Zachariae sotto i numeri 14 e seguenti sino al 20 trattano tutti di tutele. Il decimoquarto (II di Dareste) apparteneva già al libro XXXVII *ad Sabinum*, mentre serviva a glosare la fine del capo terzo e consigliava i lettori ad omettere il quarto ed il quinto. Se nel capo 19 del libro XXXVI ancor parlavasi di doti, come vedemmo al § 44, era impossibile che nei capi 3, 4 e 5 già si ragionasse di tutele. Ecco le parole del frammento:

εἶπεν ἐν τῷ de tutelis αὐτοῦ α′ βι. ὡσὰ[ν εἴ]που τὶς τοῦ οἰκείον ἀδελφοῦ ἀπογραφ[έν]τος εἰς τὰς latinas colonias ἐπιτροπεύει ἀνήβου ὄντος. πάρελθε ἕως τοῦ [τέ]λους τοῦ κεφ. το δ′ καὶ ε′ κεφ. εὑρήσεις [δὲ] τοῦτο ἐν τῷ ε′ κεφ. ὡς μετὰ ρ′ ἔπη ἀπὸ το[ῦ πρώτου].

Nam et ... a furioso. ὅτι ὁ παρὰ μαιν[ομένου] ἀγοράσας δύναται usucapere. Sab. πάρελθε ν′ ἔπη ἕως το[ῦ]

et quidem cum res venit. οὐκ ἄλλως γίνεται δεσπότης ὁ ἀγοραστής.

Cioè:

*Dixit in libro primo* de tutelis, *velut sicubi quis tutelam gerit proprii fratris impuberis transcripti* in latinas colonias. *Praetereas usque ad finem huius capitis, et capita 4 et 5. Invenies autem hoc in capite 5 fere post centum verba a* [*principio*].

Nam et ... a furioso. *Qui a furioso emit* usucapere *potest*. Sab. *praetereas 50 verba usque ad haec:*

et quidem cum res venit. *Non aliter emptor fit dominus.*

52. Non comprendo perchè innanzi alle parole " *nam et a furioso* " ove il testo greco in fin di linea dice " ἀπὸ το...... " il

[1] L. 52 ff. *de re iudicata* (XLII, 1).

Zachariae abbia corretto mutando lo ο in ε e supplendo ἀπὸ τ[έλους]: sicchè ha tradotto " invenies autem hoc in capite 5 quasi post 100 verba *a fine* „. Come si fa a leggere un tratto di un capo dopo 100 parole dal fine? Mi è parso più naturale supplire " ἀπὸ τοῦ πρώτου „ cioè dalla prima parola (ἔπους). Parimenti mi è sembrato più conveniente tradurre nel primo periodo le voci ἀδελφοῦ ἀπογραφένθος per " *fratris transcripti* „ invece di " *fratris descripti* „ giacchè *transcripti* era la parola tecnica. Virgilio nel libro V dell'Eneide parlando della colonia lasciata da Enea in Sicilia scrive (vv. 750, 751): " Transcribunt alii matres populumque volentem — Deponunt, animos nil magnae laudis egentes „. Ivi Servio nota: " *Romani moris verbum est;* transcripti *enim in colonias deducebantur* „.

53. Il nominativo mancante del verbo εἶπεν con cui comincia il frammento, ossia l'autore del lib. I *de tutelis*, che qui si cita, non dee cercarsi a parer mio molto lungi. Il Dareste opinò che fosse Gajo, perchè questo autore (I, 188) parlando dei varî generi di tutela scrisse " *nos . . . . diligentius hunc tractatum exequuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris quos ex Quinto Mucio fecimus* „. Quindi il libro I *de tutelis* sarebbe, secondo il Dareste, il libro I di Gajo *ex Quinto Mucio.* Se il dotto francese avesse fatto attenzione alle parole che precedono *in edicti interpretatione*, avrebbe forse colto meglio nel segno senza chiamar Gajo in sussidio. I libri degli antichi commentatori al titolo edittale *de tutelis* soleano chiamarsi *de tutelis*, come diceansi libri 1°, 2° etc. *de rebus creditis* quelli che glosavano il titolo edittale avente tale rubrica. Lo stesso dicasi dei libri *de iudiciis.* [1]

Per il che Giustiniano nella Costituzione Δέδωκεν ἡμῖν così scriveva (§§ 2-5): Τάτε γὰρ καλούμενα παρὰ πᾶσι Πρῶτα ἐν τέσσαρσι ἀπεθέμεθα βιβλίοις· Ἐφεξῆς τε τὰ de iudiciis ἐν ἑτέροις ἑπτά. Καὶ τὰ de rebus οὐκ ἐν πλείοσι τῶν ὀκτὼ . . . . . . . καὶ μὴν καὶ περὶ τῶν κηδεμόνων τῆς νέας ἡλικίας δύο· ταῦτα δὴ τὰ de tutelis παρὰ πᾶσιν ὀνομαζόμενα, κἀνταῦθα συνεκεφαλαιωσάμεθα.

[1] Vedasi Framm. Vat. 266; Frammenti Berlinesi ediz. di Huschke, Lipsia 1880, pag. 14; e questo periodico, Anno II, fasc. 2, pag. 68. Vedi pure sopra §§ 44, 45.

Vale a dire " *Quae enim apud omnes vocantur* Πρῶτα *in quatuor condidimus libros. Deinceps quae* de iudiciis, *in alios septem. Et quae* de rebus *non in plures quam octo........ enimvero de curatoribus iunioris aetatis duos illos qui* de tutelis *apud omnes appellantur et hic in summam redegimus.* „ Giova pertanto osservare che questi *due* libri conosciuti (come qui affermasi) da tutti sotto l'appellazione di "*libri de tutelis* „ e preesistenti alle Pandette, che li riprodussero accorciati e ristretti, non poteano essere che di Ulpiano; giacchè Paolo e Gajo avevano impiegato un solo libro per chiosare il titolo edittale *de tutelis* [1], ed i commentarî di Pomponio non furono usati dai compilatori del Digesto. Nè potrebbesi pensare al trattato miscellaneo *de tutelis* che era usato nelle scuole prima di Giustiniano, poichè quello era contenuto in un *liber singularis* [2] non in due.

54. Volendo adunque restringere le nostre congetture nella cerchia delle opere di antichi giureconsulti giunte a nostra notizia, siamo indotti a credere che il nominativo del verbo εἶπεν con cui comincia il nostro frammento non sia altro che *Ulpianus*, e che il libro 1° *de tutelis* indichi il libro 35 *ad edictum*, come nel framm. Vatic. 266 il lib. 1° *de rebus creditis* designa il libro 26 de' commentari all'editto. Niuno al certo vorrà indagare se tra i frammenti superstiti di quel libro 35 ve ne sia alcuno che tratti del tutore di un fratello che ha dato il nome ad una colonia latina; tuttavia potrebbe congetturarsi che Ulpiano ne parlasse laddove annoverava alcuni casi ne' quali avveniva " *aliquem desiisse esse tutorem et rursus coepisse* [3] „. Infatti il pupillo coll'essere ascritto ad una colonia latina veniva a subire una deminuzione di capo [4] e cessando così la tutela legittima, faceasi luogo alla dativa. Ma chiunque fosse stato designato dal magistrato avrebbe nominato il fratello dell'impubere come *potiorem necessitudine* [5]; sicchè costui

[1] Vedasi Rudorff, *Edict. perp.* pag. 272, 273.

[2] Constit. *Omnem reipublicae* § 1.

[3] L. 3 § 7 ff. *de suspect. tutor.* (XXVI, 10) *lib.* 35 *ad edictum.*

[4] Gajo 1, 131.

[5] Vedi Framm. Vat. 157, 158.

non avrebbe potuto sottrarsi dal sobbarcarsi di nuovo al peso della tutela. Nè ai nostri antichi parer dovea sconveniente che un cittadino romano fosse tutore di un latino, mentre la legge Giunia disponeva " *tutorem fieri Latinae vel latini impuberis eum cuius ante manumissionem ex iure quiritium fuit* [1].

La massima già difesa da Marcello la quale stabiliva " *eum qui a furioso, ignorans eum furere, emit posse usucapere* „ leggesi anche nei libri *ad edictum* di Ulpiano [2] e Paolo era della stessa sentenza [3].

L'inciso di Ulpiano citato nell'ultima parte del nostro frammento " *et quidem cum res venit* „ si compiva probabilmente colle parole " *in dominium emptoris non transit* „ giacchè supponesi il venditore fuori di senno. Onde bene notava il greco maestro " *non aliter dominus fit emptor* „: intendi " *quam si usuceperit* „.

55. Al libro XXXVII ad *Sabinum* appartiene certamente il frammento 15 (XIV *bis* di Dareste) che dice:

Nam latinus e lege Atilia tutor dari non potest. [σημ.] ὅτι latinos οὐ δίδοται Atilianos ἐπ[ίτροπος]. ἐν τῷ τέλει τοῦ ἐξῆς λη′ βι. τοῦτό σοι ἐδ[ίδαξα] [4]. Ὁ κατὰ inquisitiona δοθεὶς ἐπίτροπος κἂν π[ά]θῃ [capitis minuti]ona μένει ἐπίτροπος. πάρελθε ι′ ἔπη ἕως [τοῦ]

[A]liis quoque modis. ἡ αἰχμαλωσία τῶν ἐπι[τρόπων] ἢ καὶ τῶν ἐπιτροπευομένων λύει τὴν ἐπιτροπήν. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ προσκαίρως δοθεὶς...

Il che significa:

Nam latinus e lege Atilia tutor dari non potest. *Nota quod* latinus *non datur* Atilianus *tutor. In fine sequentis libri XXXVIII hoc te docui. Tutor ex* inquisitione *datus licet passus fuerit* capitis deminutionem, *manet tutor. Praetereas 10 verba usque ad haec:*

Aliis quoque modis. *Captivitas tutorum, vel etiam pupillorum solvit tutelam. Similiter et qui ad tempus datus est....*

[1] Ulp. XI, 19; Gajo I, 167.

[2] L. 7 § 2 ff. *de public. in rem act.* (VI, 2).

[3] L. 13 § 1 ff. *de usurp. et usuc.* (XLI, 3); l. 2 § 16 ff. *pro emptore* (XLI, 4).

[4] Potrebbe essere ancora che l'autore avesse scritto: [καὶ] ἐν τῷ τέλει..... ἐδίδαξε, riferendo il verbo ad Ulpiano. Cioè " *etiam in fine sequentis libri 38 hoc te docuit* „.

Le parole che seguono possono facilmente supplirsi colla L. 14 ff. *de tutelis* (XXVI, 1) tratte dal libro XXXVII *ad Sabinum*, ove Ulpiano dice nei §§ 2 e 3: " Aliis quoque modis *desinunt esse tutores, si forte quis ab hostibus fuerit captus, vel pupillus vel tutor. Sed etsi ad tempus fuerit quis datus*, tempore finito tutor esse desinit ".

56. Finora ci era ignota la disposizione della legge Atilia che vietava di dare un latino per tutore ad un romano. Ne seguì le orme la legge Giunia Norbana vietando che si potesse dare per tutore in testamento il latino giuniano [1]. Che i tutori dativi (non meno che i testamentarî) continuino ad esser tutori malgrado la minima *capitis minutio*, lo insegna anche Paolo nella L. 7 pr. ff. *de capite minutis* (IV, 5). Anch'esso usa la voce generica *capitis minutio* benchè parli soltanto della minima: *Tutelas etiam non amittit capitis minutio exceptis his etc.*

57. Nel frammento 16 (X di Dareste) leggonsi queste parole:

In tute[la Sa]b. Ἐν τῷ πα[ρόντι κεφ. διαλέ]γεται περὶ testamentariων ἐπιτρόπων. ὅτι ὁ δι[δοὺ]ς παισὶν ἐπίτροπον ἔδοξεν δεδωκέναι καὶ [το]ῖς postumoις τὸν αὐτὸν ἐπίτροπον.

[Vi]detur Sab. Τῇ τῶν παίδων προσηγορίᾳ [καὶ ο]ἱ ἔγγονοι περιέχονται, οὐκέτι δὲ τῇ [υἱ]ῶν. διὰ τοῦτο ὁ δεδωκὼς τοῖς παισὶν [ἐπί]τροπον ἔδοξεν αὐτὸν καὶ τοῖς ἐγγόνοις δεδωκέναι.

In latino:

In tute[la Sa]b. *In praesenti capite disserit de* testamentariis *tutoribus. Qui filiis tutorem dat etiam* postumis *eundem tutorem videtur dedisse.*

Videtur Sab. *Liberorum appellatione etiam nepotes continentur, non autem filiorum. Ideo qui liberis tutorem dat eundem etiam nepotibus dedisse videtur.*

Il contenuto di questi frammenti trovasi nelle leggi 5 e 6 ff. *de testam. tutela* (XXXVI, 2); ma la prima porta la iscrizione " lib. XV *ad Sabinum* ", la seconda " lib. XXXIX *ad Sabinum* ". Siccome

[1] Gajo 1, 23; Ulp. XI, 16.

a questa seconda fa continuazione manifestamente la legge 16 dello stesso titolo che porta pure la scritta "lib. XXXIX *ad Sabinum*", parrebbe che da questo libro fosse tratto il nostro frammento.

58. Nel decimosettimo (= XIII Dareste) leggiamo:

.......... οὐκ ἐ[σ]τὶν .....

ἐπιτροπ[ὴν .... Ati]lianos ἐπίτροπος οὔτε ἀφ[ίσθασ]θαι δύνα[ται] οὔτε in iure cedere. [πά]ρελθε κε΄ ἔπη ἕως τοῦ

[tu]telam ..... ὁ ὑπεξούσιος ὡς μὴ ὢν legis δεκτικὸς οὐ δύναται [in iu]re cedere ἑτέρῳ τὴν ἐπιτροπὴν ·/. capax. ὥσ[τε οὖν] ὁ ὑπεξούσιος ἐπίτροπος οὐκ ἔτει [1] τῷ emanc[ipa]to.

Legitimos οὐ δύναται legitimo ἄλλ[ῳ in iu]re cedere τὴν ἐπιτροπήν. οὐ γὰρ οἷον τε [α]ὐτὸν καὶ legitimov εἶναι καὶ cessi[ti]ον.

Vuol dire:

..........*non licet*.....

..*tutelam*... Atilianus *tutor neque abdicare potest neque* in iure cedere. *Praetereas 25 verba usque ad haec*:

...tutelam...... *Filiusfamilias utpote* legis *non capax non potest* in iure cedere *alii tutelam.*

Capax. *Itaque filiusfamilias tutor non est* emancipato.

Legitimus *non potest alteri* legitimo in iure cedere *tutelam; neque enim fieri potest ut idem* legitimus *sit et* cessitius.

59. La menzione dell'abdicazione della tutela rende prezioso il nostro frammento. Cicerone l' accenna di volo e metaforicamente nelle lettere ad Attico, ove scrive "*tutela cogito me abdicare*[2].

Solo Ulpiano ce ne dà qualche contezza, mentre insegna che "*Si capite deminutus fuerit tutor testamento datus non amittit tutelam; sed si abdicaverit se tutela desinit esse tutor: abdicare autem est dicere nolle se tutorem esse. In iure cedere autem tutelam testamento datus non potest; nam et legitimus in iure cedere potest, abdicare se non potest*"[3].

[1] Saggiamente il Zachariae sospettò che debba leggersi ἐστί; la lezione αἰτεῖ non darebbe significato ragionevole.

[2] Ad Attic. lib. VI epist. 1, § 4.

[3] XI, 17.

Della facoltà che aveano i tutori legittimi delle donne di cedere *in iure* la tutela, non che del tutore cessizio parlano Gajo I, §§ 168-171 ed Ulpiano XI, 6-8. Da questi passi ben si comprendeva che il tutore Atiliano non poteva cedere *in iure* la tutela; ma in niun luogo trovavasi espressamente enunciato che non potesse abdicare.

60. La locuzione *legis capax* è nuova: ma simile a quella che leggesi in alcuni testi " *Obligationis capax* "[1]. È chiaro che la parola *legis* deve riferirsi tassativamente alla legge delle XII tavole che deferiva la tutela agli agnati ed ai manumissori. Che siffatta tutela poi non si deferisse ai figli di famiglia era già indicato non oscuramente da Paolo laddove scrisse: " *Tutelas etiam non amittit capitis minutio, exceptis his quae in iure alieno positis personis non deferuntur* [2] ". L' incompatibilità della tutela legittima e cessizia in una sola persona ci viene per la prima volta manifestata dal nostro codice sinaitico.

61. Nel frammento 18 riunì il Zachariae due frammenti editi dal Dareste come distinti (XV *bis*, XVI).

Ivi è scritto:

Διάτ[αξις] ἐστὶ Θ[ειῶν] τῶν ἀδελφῶν λέγουσα τῷ ἀπ[όν]τι ἀνήβῳ διὰ procuratoros δίδοσθαι ἐπίτροπον ἀπ' ἔθους ἢ νόμου. σημ. ταύτης μέμνηται δια[τάξεως μετὰ] β' φύλλα πάλιν: —

In plano. ἡ σύντομος διάγνωσις καὶ ἐξ ἐπιπέδου γίνεται ὡς ἡ ἐπιτρόπων. διὰ τοῦτο κ[αὶ] ἡ τοῦ in loc[um] absentis διδομένου ἐπιτρόπου διάγνωσις εὐ[θὺς ἐξ ἐπιπ]έδου γυμνάζεται, καὶ ἐν [ἀ]π[ρ]ά[κτ]ῳ ἡ[μέρᾳ].

[I]nsulas. τῆς Italias εἶναι δοκοῦσι καὶ αἱ νῆσοι τῆς Italias. οὐκοῦν ὁ τῆς Italias ἐξορισθεὶς εἴργεται καὶ τῶν νήσων [αὐ]τῆς: —

Ubicumque. ὁ ἀνθύπατος ὁπουδήποτε ὢν, τουτέστι καὶ ἐ[ν ἄλ]λῃ ἐπαρχίᾳ ἧς οὐ[κ ἄρ]χει δ[ίδωσι ἐπίτροπον, οὕ]τω καὶ ὁ ὕπατος· ὁ δὲ praetor ἐν [ἄστει μόνον].

Cioè: *Constitutio est divorum Fratrum dicens absenti pupillo per*

[1] Vedi l. 12 ff. *de stip. serv.* (XLV, 3); l. 98 § 7 ff. *de solution.* (XLVI, 3).

[2] L. 7. ff. *de capite minutis* (IV, 7) secondo Aloandro: la lezione fiorentina che sopprime la negativa innanzi a *deferuntur* è evidentemente erronea.

procuratorem *tutorem dari consuetudine vel lege. Nota: huius constitutionis post duo folia rursus meminit.* —

In plano. *Summaria cognitio etiam de plano fit, veluti tutorum: ideo et cognitio de tutore* in locum absentis *dando confestim de plano instituitur et feriato die.*

Insulas. Italiae *videntur etiam esse insulae* Italiae; *proinde qui ab* Italia *relegatur, etiam ab insulis eius arcetur.*

Ubicumque. *Proconsul ubicumque sit, idest etiam in alia provincia cui non praeest tutorem dat; sic etiam consul:* praetor *autem in* [*urbe tantum*].

62. In alcuni punti ho creduto dovermi allontanare dalla lezione adottata dal Zachariae. La terza parola del frammento è espressa con una sola lettera che fu letta Θ dal Dareste e spiegata θείων, ma fu presa per una φ dal Zachariae e spiegata φησὶ (*ait*). Mi è sembrata più ragionevole la prima lezione. Nella fine del secondo periodo dopo le voci καὶ ἐν vi è un piccolo vuoto, poi possono leggersi le tre lettere παω; ma la prima potea ben essere un nesso, le due ultime non parvero al Dareste così unite da vietargli di supplire leggendo πάτρων: infine vi è una η sormontata da lineola orizzontale il che indica una sigla, l'ho sciolta con ἡμέρᾳ. Ridotte le cose a questo punto vi ho applicato la frase di Teofilo (1, 5, 2) ἐν ἀπράκτῳ ἡμέρᾳ adattatissima all'oggetto, tanto più che Ulpiano scrisse aver permesso M. Aurelio " *Praetorem adiri etiam diebus feriatis.... ut tutores dentur* "[1]. La lezione del Zachariae mi è sembrata troppo ardita, e non mi dava buon senso: egli lesse καὶ εἰ μὴ παρείη (*si vel non sit praesens*). Il medesimo supplì la penultima lacuna così: δ[ιδόναι δύναται] (*dare potest*): la mancanza dell'accusativo è troppo dura: ho creduto meglio δίδωσι ἐπίτροπον. Questa seconda voce trovasi quasi sempre abbreviata nel manoscritto, sicchè non può temersi che il supplemento prenda troppo spazio.

[1] L. 2 ff. *de feriis* (II, 12).

63. Nella prima parte del frammento il Dareste richiamò opportunamente le ll. 5 e 10 ff. *de tutor. et curat. datis* (XXVI, 5) ove si parla di tutori dati ad assenti; anzi nella l. 10 si fa pur menzione di una costituzione dei fratelli Augusti Aurelio e Vero; ma non potrebbe affermarsi che sia quella citata qui da Ulpiano. Chi poi fosse vago di conoscere i casi ne' quali davasi un tutore *in locum absentis* può trovarli in Gajo l. 173 e segg., ed in Ulpiano XI, 22. A questi può unirsi la l. 3 Cod. *qui petant tutores* (V, 31) che parla di un tutore rilegato: forse di questo si parlava nel passo a cui era apposta la terza glosa del nostro frammento. Questa del resto richiama alla memoria la L. 9 ff. *de iudiciis* (V, 1), ove lo stesso Ulpiano scrisse " *Insulae Italiae pars Italiae sunt* „. — All'ultima nota che parla della potestà del proconsole, il Zachariae con molto accorgimento ravvicinò la L. 2 ff. *de offic. procons.* (I, 16): " *omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint, habent iurisdictionem; sed non contentiosam sed voluntariam* „.

64. Guasto ed imperfetto è il frammento 19 (XIV Dareste) che così dice:

...r. [1] Sab. παρακατιὼν ὁ [Ul]p. ἐ[ν ....... κε]φ. τὸ πλέον φησὶ ὅ[τι] καὶ ὁ το[π]ο[τηρητὴς τῶν στ]ρατηγῶν δίδωσιν ἐπ[ίτ]ρο[πον. εἰ δὲ θέλ]εις εἰ[δ]έναι τὰ περὶ τῶν το[π]ο[τηρούντων το]ῖς ἄρχουσιν ἀνάγ[νωθι] Θεοδ. [κώδ.]... τὴν ρκϛ' διάτ[αξιν] κειμένην μετὰ τὸν ..... ἐξ ἑτέρων ἐδίδαξα πλατέω[ς τί δύναται] ποιεῖν οἱ τοποτηροῦντες.

Che volto in latino sarebbe:

...r. Sab. *Inferius pergens* Ulpianus *in capite..... hoc amplius dicit quod etiam is qui locum tenet magistratuum municipalium tutorem dat. Quod si scire vis ea quae spectant ad illos qui vicem praesidum obeunt lege Theod. Cod. constit. 127 positam post..... ex aliis late docui quid facere possint vicarii.*

65. I luogotenenti dei magistrati municipali, non sarebbero

[1] Il Zachariae supplisce [vica]r. ma io non oserei da una sola lettera che sembra finale supplire una parola che neppure finisce con essa.

che i prefetti di cui parlasi nella legge Salpensana capo XXV, presso i quali, sinchè mancava il magistrato “ *in omnibus rebus idem ius, eaque potestas* „ erat. Si osservi che secondo la nostra glosa Ulpiano di tali luogotenenti parlava più sotto, e qui ragionava di luogotenenti dati τοῖς ἄρχουσιν cioè ai presidi. Parrebbe dunque che questo frammento come il 16 appartenesse al libro XXXIX *ad Sabinum* da cui è tratta la L. 1 ff. *de tutor. et cur. datis* (XXVI, 5) ove trattasi non solo de' magistrati ordinari, ma ancora di quelli a cui “ *temporis causa provincia regenda commissa est* „. Quanto alla costituzione del Cod. Teodosiano di cui qui fassi menzione, si duole il Zachariae di non averla potuta rinvenire, mentre una posta sotto il numero 126 non potrebbe trovarsi che nel titolo primo del libro XII; ora quella che vi si trova non parla di vicari de' magistrati. A parer mio la costituzione indicata è quella che ora leggesi come seconda nel tit. del Cod. Giust. *de officio ejus qui vicem alic. iudicis* (1, 50) ove si concede: *eos qui..... tueri locum rectorum provinciarum noscuntur auctoritatem habere tutores seu curatores petentibus dare.* Designandola il nostro glosatore come “ *posta dopo il* (Codice?) „ — κειμένην μετὰ τὸν [κώδικα?] — dà indizio che era tra le *constitutiones adiectas* di cui dissi al § 8.

66. Resta ora a parlare del frammento 20 (VI di Dareste) le lettere del quale, a confessione del Bernardakis, non sono per la maggior parte conservate in modo da offrire una lezione sicura. Pare che così dica:

Iu[r]e [1] da... ὃν ......οι διδόασιν ἑκά[στῳ] ...

Quod: ὅτι οὐ δύνανται καὶ excusatio[na]s δοκιμάζειν καὶ potioras: —

[ἄλ]λος Titiu νόμον τί[τλος] ἦν. τὸν ὀρφανὸν δι' ἑαυτοῦ α[ἰ]τ[εῖ]ν ἐπίτροπον [ὅτι] δύναται latino ἐπιτροπεύσιμος εἶναι, καὶ ὅτι δύναταί ποτε ἄλλος α[ἰ]τεῖν αὐτῷ. ἕτερόν ἐστιν ἐπὶ τοῦ 'Ατιλιάνου.

Ciò che in latino sarebbe:

Iure da..... *quem*........ *dant cuique*....

[1] Bernardakis legge IUKE, ma attesa la somiglianza tra la R latina e la K credo non possa dubitarsi che fosse scritto *iure*.

Quod: *quod nequeunt et* excusationes *examinare et* potiores.

*Alius legis* Titiae *titulus erat, pupillum per semetipsum petere tutorem: quod* latino *tutor esse potest, et quod potest aliquando alius ei petere. Aliud est in Atiliano.*

67. Nel principio del frammento par che l'autore spieghi chi s'intende essere tutore *iure datus:* naturalmente avrà scritto esser quello che danno a ciascuno i magistrati a ciò competenti, come dicesi nella L. 5 Cod. *qui dare tutores* (V, 34): " *Neque a praeside alterius provinciae, neque a magistratibus municipalibus tutorem ortum ex alia civitate nec domicilium ubi nominatur habentem* iure dari *posse ab eo cuius iurisdictioni subiectus non est certissimi iuris est* ". Non è facile congetturare il nome che precedeva il verbo διδόασιν, mentre le lettere segnate, benchè con incertezza, dal Bernardakis tra la sillaba ὄν e la desinenza οι sarebbero αριακο: al contrario il senso richiederebbe [ἡγουμέν]οι o qualche voce simile. Il Zachariae di questa prima linea nulla volle supplire e non tradusse che il διδόασιν. Per ciò che riguarda le persone che non possono esaminare ed approvare le *scuse* proposte ed i *poziori* nominati da chi non vuol subire il peso della tutela, non è d'uopo cercarle da lungi. Son quelle che avevano la potestà di dare i tutori. Sulla nomina dei poziori possono vedersi i Frammenti Vaticani 157-167, 206-219, 242, 246; Paolo *R. S.* II, 28 e 29; e L. un. Cod. *de potior. ad mun. nom.* X, 65.

68. L'ultima parte del frammento avrebbe non lieve importanza per la storia del dritto se la sua lezione fosse scevra di ogni dubbio. Se non che pur come ci viene proposta essa merita la considerazione dei dotti. Noi sapevamo che alle donne ed ai pupilli privi di tutore testamentario o legittimo provvedevasi con un tutore dativo, in Roma in forza di un'antica legge Atilia, e nelle provincie in forza di una più recente Giulia e Tizia [1]. Ma che vi fossero differenze tra queste due leggi nol sapevamo, ec-

[1] Gajo I, 185; Ulp. XI. 18; Inst. *pr. de Atil. tut.* (I, 20) ed ivi Teofilo.

cetto quella che nasceva dalla diversità de' magistrati che davano il tutore. Vedevamo però che le donne in forza della legge Atilia chiedevano da sè il tutore [1], e che i pupilli non lo chiedevano, ma altri per loro [2]. Bisognava dir dunque che la legge Atilia ai pupilli nominatamente avesse vietato di chieder il tutore. E ciò era conforme all'editto del pretore urbano che vietava ai minori di XVII anni di postulare anche per sè, ma permetteva alle femine di postulare per sè, non per altri [3]. In provincia poi vedevamo il pupillo licenziato in caso di necessità a presentarsi al preside senza il tutore, anzi a farsi render ragione contro di lui [4]. Si vede dunque che gli editti provinciali non si attenevano al rigore dell'editto pretorio. Perciò se le due leggi seguivano l'indirizzo degli editti, com'era ben naturale, conveniva credere che secondo la legge Giulia e Tizia nulla ostava a che i pupilli chiedessero da se stessi il tutore. E questo appunto dice il nostro frammento. Forse i nostri maggiori credevano che sinchè i loro orfanelli erano dentro le mura della madre patria, non sarebbero loro mancati parenti ed amici che s'interessassero per essi, ma che restando orfani in provincia avrebbero ben potuto trovarsi in tal difetto.

69. Colle parole “ [ὅτι] δύναται latino ἐπιτροπεύσιμος εἶναι „ credo che il nostro glosatore altro non volesse significare, se non “ che in forza della legge Tizia anche un latino può avere un tutore „; giacchè sì in greco che in latino il verbo sostantivo si usa col dativo acconciamente per indicare *avere*. Che i latini potessero avere dei tutori dativi è manifesto dalla legge Salpensana al cap. 29: che il darli fosse in facoltà dei soli magistrati municipali e non dei presidi è incredibile: che si dessero in forza della legge Atilia non può stare “ *quia lex Atilia Romae tantum locum habet* „ [5] e contemplava i soli cittadini per modo che non voleva si desse per

[1] Livio XXXIX, 9.
[2] L. 2 ff. *qui petant tutores*, XXVI, 6.
[3] L. I, § 3 e 5 ff. *de postulando* III. 1.
[4] L. I Cod. *de alim. pupil. praest.* V, 50.
[5] Ulp. XI, 18.

tutore un latino [1]. Resta adunque che i presidi dessero i tutori ai latini in forza della legge Tizia, come dice il codice sinaitico. Del resto nessuno ignora che la concessione della latinità a città poste fuori d'Italia è di data assai antica. Finalmente se i presidi per la legge Tizia potean dare tutori anche a latini, è chiaro che questa stessa legge, benchè autorizzasse in genere i pupilli a chiedere, dovea permettere che talvolta il tutore si desse a richiesta altrui, quando cioè l'impubere per età troppo tenera non poteva domandarlo da sè.

70. Ora che il lettore ha sott'occhio tutti i frammenti si confermerà facilmente nell'idea che accennai nel fine del § 2, che cioè queste glose furono fatte per l'insegnamento e non per l'uso del foro. Il Zachariae è dello stesso avviso ed aggiunge queste tre giustissime osservazioni: I. che nel framm. 4 il titolo *de in integrum restitutionibus* del commentario di Ulpiano all'editto è citato semplicemente come posto nei πρῶτα di Ulpiano: II. che in questi frammenti vengono dichiarate dottrine giuridiche che niun uso prattico avevano in Oriente, per esempio quella della tutela cessizia: III. che non si ha verun riguardo alla legge così detta delle citazioni [2] che dava forza di legge agli scritti di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gajo e Modestino, mentre qui veggiam citati anche Marciano e Florentino. Potrebbe forse opporsi da alcuno che i libri di Ulpiano *ad Sabinum* non erano nel novero di quelli che Giustiniano narra essere stati spiegati dai Professori nelle scuole nel tempo che precedette le sue collezioni [3]. Questa difficoltà però non è insormontabile; giacchè pria di tutto non è certo che sotto l'impero di Zenone e di Anastasio già si usasse il metodo descritto da Giustiniano: inoltre egli è ben vero che poco prima delle mutazioni indotte da questo principe quel metodo si pratticava in Costantinopoli; ma

[1] Vedi sopra §§ 55, 56.
[2] L. 3. Cod. Theod. *de resp. prudent.* (I, 4).
[3] Const. *Omnem reipublicae* § 1.

potrebbe provarsi che in Berito, almeno nell'insegnamento straordinario, i professori avevano libertà maggiore [1]. Del resto l'opera scritta nel nostro codice aver dovea, come ben avverte il Zachariae, una considerevole ampiezza; e ciò rilevasi dalla nota numerale κα′ (21) posta in fine del frammento 8, che mostra aver quel foglio appartenuto al quaderno 21. Quindi se in questo spiegavasi il libro 36, può farsi ragione che tutta l'opera ne occupasse una trentina incirca, avendo scritto Ulpiano 51 libri per commentar Sabino.

71. Se alcuno spingesse la curiosità al punto di ricercare chi possa essere stato l'autore dei nostri frammenti, dovrei confessare schiettamente d'ignorarlo. Potrei soltanto osservare che essendo stati rinvenuti nel monte Sinai, è credibile che appartenessero alla scuola di Berito piuttosto che a quella di Costantinopoli. Ne inclina a pensar così anche la circostanza testè accennata che il metodo descritto da Giustiniano era osservato meno rigorosamente in Berito che nella capitale dell'impero. D'altra sentenza è il Zachariae che riconoscendo nelle nostre glose due specie di note, cioè *indices* (piccoli sommari) e *paragraphas* (annotazioni propriamente dette) afferma che l'autore di queste seconde viene indicato colle lettere *Sab.* che veggonsi di tratto in tratto, e che io seguendo il Dareste ho creduto che indicassero *Sabino.* È possibile, aggiunge il Zachariae, che questo *Sab.* indichi il *Sabacius* di cui parla Giustiniano nella novella 35 come di uno di quelli che ajutarono Triboniano *in legum confectione.* Ma se è così, ritorna in tutta la sua forza l'obbiezione accennata nel § 70 tratta dal metodo scolastico usato in Costantinopoli prima della compilazione Giustinianea. Nè questo è tutto: gl'illustri giureconsulti che furono veri collaboratori di Triboniano, tra i quali erano parecchi professori, sono nominati nelle note costituzioni prefisse al Digesto o al Codice " *Dedit nobis - Tanta circa - Haec*

[1] Vedasi Heimbach, *Proleg. Basil.* Cap. 1 § 2, e capo 2 § 1.

*quae necessario* - *Summa reipublicae* - *Cordi nobis:* in queste non parlasi di Sabazio. Costui, come apparisce dalla novella 35 non era che un impiegato inferiore (*memorialis*) che aspettava una vacanza per essere fatto *adiutor* negli ufficî (*scriniis*) del questore del sacro Palazzo collo sborso di 100 solidi: sembra pertanto che la cooperazione sua fosse più materiale che intellettuale nella compilazione del corpo del dritto. D'altra parte il nostro autore doveva essere un giureconsulto di nome, mentre era interpellato in casi controversi e dava solenni responsi [1].

72. Nè vuolsi tacere che prendendosi col Zachariae il *Sab.* per *Sabacius* o nome simile si andrebbe incontro a molti scogli. Perchè di un solo commentario supporre due autori invece di uno? Come avviene che sì spesso capiti il nome dell'autore delle *paragraphae*, e quello degl'*indices* non s'incontri mai? Perchè un autore che scriveva in greco esprimeva il suo nome con lettere latine? Come si spiega che il *Sab.* leggesi talora posto innanzi ad apostille che sono evidentemente *indices* o sommarietti, ed è seguito sovente da una parola latina come: *Sab. volenti; Sab. arbitrium rei uxoriae?* (framm. 4 e 7). Infine qual guida aveva il lettore per trovare nei libri di Ulpiano il testo a cui rispondevano le singole glose? Il Zachariae stesso si maraviglia che queste stiano senza il testo latino, e per togliersi d'imbarazzo imagina che gli esemplari di Ulpiano fossero scritti secondo una regola di sticometria in allora ricevuta, sicchè si corrispondessero a vicenda foglio per foglio, linea per linea e così bastasse fare delle glose, nelle quali il testo latino a cui appartenevano fosse citato secondo i fogli e le linee del manoscritto. Sta bene; ma qui nelle singole *paragraphae* non si dice a qual foglio ed a qual linea appartenessero. Nè il manoscritto delle glose poteva esser fatto coll'ordine dei fogli e delle linee del testo; mentre in alcuni frammenti (per es. 14 e 15) s'insinua al lettore di sorvolare

[1] Vedi sopra Framm. 2 § 12.

lunghi tratti del testo, e subito nella linea seguente si glosano le parole latine che vengono dopo i tratti omessi.

73. Per converso si capisce che il nostro scrittore seguiva con diligenza i singoli libri, titoli, e capi di Ulpiano. In principio di ogni titolo o capo (per ciò che dissi al § 11) dovea capitare necessariamente il “*Sabinus ait*„ ed ecco perchè si trova il *Sab.* ove comincia un titolo o capo [1]. Nel decorso poi de' singoli capi dovevano spesso trovarsi in Ulpiano parecchi periodi che cominciavano col *Sabinus ait.* Allora, perchè il lettore non cadesse nel dubbio o nell'equivoco, bastava che tra un *Sab.* e l'altro vi fosser glose che richiamavano determinate parole latine, e ciò vedesi scrupolosamente osservato ne' frammenti 3, 7, 12, 14. Nel solo framm. 16 si hanno due note consecutive che hanno dinanzi il *Sab.* ma si osservi che questo ivi è preceduto da voci latine; il glosatore dunque indicava che quelle note riferivansi alle parole *in tutela* e *videtur* scritte non già nel commentario di Ulpiano ma nel testo di Sabino premesso a quello.

74. Posto adunque da banda il *Sabacius*, vediamo se può farsi qualche altra congettura meno improbabile. È certo che coloro che dai giureconsulti dell'epoca giustinianea sono chiamati loro maestri, ed allegati non di rado colla trascrizione di passi o di sentenze erano professori in Berito [2]; questi adunque erano gli autori principali de' libri usati nell'insegnamento. Quelli de' quali si conservano i nomi come di scrittori, sono Cirillo, Patrizio, Donnino, Demostene, Eudossio. Se il nostro autore era uno di questi cinque, egli a parer mio non poteva essere che Eudossio. Infatti il libro del quale facean parte i nostri frammenti fu composto come vedemmo dopo l'anno 469. In quell'anno regnava l'Imperator Leone, del quale i frammenti citano una costituzione senza degnarsi neppure di nominare l'autore (v. sopra § 8). Era possibile che in quell'epoca un giureconsulto greco citasse una costituzione dell'Impe-

[1] Vedi Framm. 3, 4, 7, 10, 16.

[2] Heimbach, *Proleg. Basil.* lib. I cap. 2.

ratore regnante senza proferirne il nome ornato con quelli epiteti che usa Teofilo quando parla di Giustiniano? A me non pare possibile: dunque il nostro scrittore scrisse dopo la morte di Leone cioè dopo l'anno 474.

75. Questa epoca non conviene a Patrizio, che già scriveva nell'anno 424. Infatti uno scoliaste dei Basilici parlando della legge di Teodosio II sulla prescrizione di 30 e 40 anni fatta nel 424 [1], scrive: " Emanata la costituzione che vuole che siano estinte in 30 anni le azioni personali, l'eroe Patrizio imaginava questo metodo „ etc. [2] Ora tanto Cirillo, quanto Demostene sono lodati da Patrizio [3]: dunque aveano scritto prima di lui. Che Donnino non fosse d'età inferiore a Demostene apparisce dal modo con cui vengono nominati nello scolio greco alla L. 6 Cod. *de procurat.* (II, 13), ov'è posto prima Donnino, poi Demostene, ed infine Eudossio [4]. Anche l'Huschke scrisse: *Domninum et Demosthenen paulo antiquiores fuisse* (di Patrizio) *inde concludimus, quod et multo varior eorum mentis est, et uterque ante Eudoxium commemorantur* [5]. Resta quindi il solo Eudossio tra i cinque nominati, che potesse scrivere i nostri frammenti. Ci guida allo stesso risultato la serie de' più illustri professori Beritesi esposta da Giustiniano nelle costituzioni *Tanta circa* e *Dedit nobis* al § 9; ove annoverando Anatolio tra i collaboratori deputati alla compilazione delle Pandette così lo descrive: " *Anatolium virum illustrem magistrum qui et ipse apud Berytienses iuris interpres constitutus ad hoc opus allectùs est, vir ab antiqua stirpe legitima procedens, quum et pater eius Leontius et* AVUS EIUS EUDOXIUS post Patricium *inclytae recordationis quaestorium et antecessorem, et Leontium virum gloriosissimum praefectorium consùlarem, atque patricium filium*

[1] L. 1 Cod. Th. *de act. certo temp. finien.* (IV, 14); L. 3 Cod. Iust. *de praescr. 30 vel 40 annor.* (VII, 39).

[2] Basil. XXIII, 3 c. 74; Heimb. Tom. 2 pag. 730.

[3] Basil. XI, 1 c. 67; Heimb. Tom. 1 pag. 646, e VIII, 2 c. 84; Tom. 1 pag. 405.

[4] Basil. VIII. 2 c. 79; Heimb. Tom. 1 pag. 403.

[5] *Jurisprud. antejustin.* nel prologo ai frammenti di Cirillo, Donnino, etc.

*ejus* [1] *optimam sui memoriam in legibus reliquerunt* „. Dunque dall'epoca di Teodosio II sino a quella di Giustiniano si eran distinti nell'insegnamento del dritto in Berito i seguenti personaggi. Il celebre Patrizio, il suo figlio Leonzio (o secondo alcuni un altro Patrizio figlio o fratello di costui): poi Eudossio, quindi il figlio Leonzio, ed infine Anatolio uno de' compilatori del Digesto. Eudossio non discendeva dall'antico Patrizio: perchè nella costituzione *Tanta circa*, Anatolio è detto “ *vir ex venerabili* TRINA GENERATIONE *iuris schedae apud Phoenices descendens* „.

76. Si osservi in questa serie come nè Donnino nè Demostene sono nominati tra i professori insigni che fiorirono da Patrizio in poi sino al tempo di Giustiniano (onde apparisce che erano più antichi), e come tra i Professori ricordati i soli stipiti delle due generazioni compariscano nei basilici come scrittori. Probabilmente i figli succedendo nell'insegnamento faceansi un dovere di mantenere il testo del genitore. Da ciò può dedursi che non solo *poteva* Eudossio, avo di un professore contemporaneo di Giustiniano avere scritto sotto l'impero di Zenone o di Anastasio, come par che scrivesse l'autore de' frammenti; ma ancora, che rimanendo la scelta probabile tra Patrizio ed Eudossio, solo a costui potrebbe aggiudicarsi lo scritto contenuto ne' papiri sinaitici. Con questo io non pretendo di aver determinato con prove concludenti l'autore di quest'opera, ma di aver accennato in cosa oscurissima qualche indizio per una probabile congettura. A me non resta che far voti perchè i dotti cultori della giurisprudenza antica sì in Italia che fuori rivolgano le loro cure ed i loro studi ad illustrar meglio questi preziosi avanzi della scienza giuridica antegiustinianea, perche mi sembrano di grande importanza tanto per la storia esterna che per l'interna del dritto romano. Se ne avvantaggia infatti la storia interna mentre si aumenta il materiale sincero e non sospetto delle dottrine giuridiche vigenti nell' epoca classica; ne

[1] Alcuni leggono *filios ejus* prendendo come nome proprio il secondo “ *patricium* „

guadagna altresì la storia esterna mentre dassi un nuovo colpo al vecchio pregiudizio che la scienza del giure romano si spegnesse con Modestino, e non tornasse a rivivere che sotto Giustiniano. E non i soli studiosi del dritto, ma anche i cultori della storia sia letteraria sia politica si persuaderanno sempre più che non bisogna affermare l'assoluta mancanza di uomini e di opere in quei tempi ed in quei luoghi, in cui deesi dire soltanto che noi ignoriamo o sappiamo poco chi fiorisse, e che cosa operasse.

I. Alibrandi

# LA SCHIAVITÙ
# SECONDO ARISTOTELE E I DOTTORI SCOLASTICI

## PARTE I.

Nell' ultimo capo del nostro libro, *L' Aristotelismo della Scolastica*, che fu stampato quest'anno per la terza volta a Siena, accennammo i perfezionamenti che i Dottori Scolastici recarono al pensiero di Aristotele. Quando fummo a riscontrare la dottrina politica di quei dottori con la dottrina politica di questo filosofo, avremmo voluto dir qualcosa anche dell'istituto della schiavitù, come fu concepito dall'uno e dagli altri, e segnatamente da San Tommaso. Ma pensammo, che a far questo esame comparativo in modo corrispondente alla gravità del tema, avremmo dovuto disturbare la economia del libro. Si trattava, per verità, di accertare in punto così importante, da una parte, il pensiero di Aristotele che ebbe giudici o troppo severi, o troppo indulgenti [1], e, da un'altra, quello dei Dottori Scolastici e particolarmente di S. Tommaso; al quale molti, come il Délécluse [2], il Feugueray [3], il Rousselot [4], il Nourrisson [5], il Janet [6], il Jourdain [7], il Raumer [8] ed altri, han dato il biasimo di avere abbandonato le benefiche massime del cristianesimo per correr dietro alle inumane teoriche del Filosofo. E però manifestammo allora il proposito di discorrerne in altro speciale lavoro, il quale fosse potuto stare da sè e considerarsi anche come compimento di quel nostro libro. Detto della ragione del presente scritto, facciamoci ora a svolgere il proposto tema.

[1] Veggasi la dissertazione dello Schiller, *Die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei.* Erlangen 1847, di pag. 28.

[2] *Gregoire VII, S. François d' Assise, S. Thomas d' Aquin*, t. II, p. 241 e segg. Paris 1857.

[3] *Essai sur les doctrines politiques de S. Thomas d' Aquin*, pag. 60 e segg. Paris 1844.

[4] *Études sur la philosophie dans le moyen-âge*, t. II. p. 294-295. Paris 1840.

[5] *Tableau général des progrès de l'esprit humain etc.* p. 269. Paris 1858.

[6] *Histoire de la philosophie morale et politique*, t. I. p. 328, nota 1. Paris 1858.

[7] *La filosofia di S. Tommaso d'Aquino*, trad. dal francese, p. 225. Napoli 1860. Egli per altro cerca di attenuare l'accusa, sebbene non la neghi.

[8] *Geschichte der Hohenstaufen u. ihrer Zeit*, t. VI, p. 399. Leipzig 1857-58. 3ª ediz.

Il principio della naturale uguaglianza degli uomini e della morale unità del genere umano, affermato dalla intima coscienza, consacrato nel Genesi, fu ben presto disconosciuto dalla passione e dal pregiudizio, secondo che ci attestano i documenti della storia. E, sebbene il Vangelo avesse solennnemente redintegrato quel principio, ci vollero nondimeno dei secoli, perchè esso fosse proclamato nelle civili legislazioni. Ed oggi stesso, che ci rallegriamo di questo trionfo della civiltà cristiana, dobbiamo confessare, che nella coscienza di molti popoli resta abbuiato ancora quel principio; e nelle stesse genti, tra le quali potè tanto la civiltà cristiana, esso non è riuscito a correggere in tutto e dovunque il privato costume.

Senza risalire alla rimota cagione di questo fatto, noi crediamo trovarne la primitiva origine storica nel bisogno che sentì l' uomo di difendere sè, e assicurare la sua prole e le sue conquiste sulla natura dalla violenza degli altri uomini. La condizione di ogni società è l'autarchia, cioè il bastare alla propria conservazione. Or negl'inizii della convivenza umana, perchè una famiglia si conservasse, era necessità assicurare con la forza la prole e la proprietà. Nella lotta, come oggi si direbbe, per la esistenza, non c' era altra via che, o rinunziare alla famiglia e cedere alle invasioni e agli assalti, o difenderla lottando. È naturale che il più forte richiedesse dal vinto il riconoscimento della sua prevalenza. E si noti come non aveva ad essere quel riconoscimento fuggevole che poteva ottenersi nel momento solo della vittoria; ma, per tema che poi fosse stato subito disdetto, ei pretese un riconoscimento stabile, anzi un vincolo, onde la vita del vinto, in tutte le sue appartenenze, rimanesse sottoposta all'arbitrio del vincitore. Indi la ragione perchè la famiglia antica ci si presenta più ampia che non sia la famiglia moderna; perocchè essa, oltre alle due relazioni di marito e moglie, di padre e figliuolo, ne inchiude una terza, non necessaria al concetto stesso di famiglia, che è quella di padrone e servo.

Il bisogno di conservare la famiglia dagli assalti esterni è transitorio. Progrediti i tempi, stabilita la società civile, determinati i diritti e i doveri tra individui e individui, quella difesa non è necessaria; e però tal condizione non soccorre più a spiegare come l' istituto della schiavitù continui a sussistere ancora in tutta l'antichità classica; e sussista così intrinsecato nella famiglia, che nel dramma antico, dov' è specchiata la vita domestica del tempo, non troviamo rappresentazione in cui gli schiavi non entrino in qualche modo. Questo perdurare della schiavitù, anche fra genti più o meno civili, trova la sua ragione in un altro disordine della libertà umana; cioè nel disonesto proposito di sottrarsi alla legge del lavoro fatta alla natura dell' uomo, o, alla men peggio, di schivarne per ogni verso la parte più dura e gravosa. Il la-

voro meccanico, in tutta l'antichità classica, parve indegno del cittadino. Così una profonda divisione tra lavoro e lavoro, tra uomini e uomini, fu mantenuta nella comunanza del genere umano, e, che è più, dichiarata necessaria alle esigenze del vivere domestico e civile da coloro che da quella divisione traevano vantaggio e benessere [1].

Queste male intese esigenze, che diffusero e perpetuarono l'istituto della schiavitù, lo mantennero con più vigore presso i Greci in grazia della loro politica costituzione. Il cittadino della Grecia doveva dedicarsi interamente ed unicamente al servigio della cosa pubblica. Con l'attività del suo spirito, doveva attendere agli ufficii dello Stato; e con la potenza delle sue forze, provvedere alla incolumità e indipendenza della patria. Apparteneva alla educazione pubblica di preparare con leggi e costumanze opportune il cittadino a questa maniera di vita, e conservargliene sempre vivo il sentimento. Ecco l'idea del cittadino presso i varii popoli della Grecia: idea che apparve in tutte le diverse forme della vita politica, e che ebbe la sua piena attuazione a Sparta sotto l'impero delle leggi di Licurgo. Di qui la necessità che un'altra parte del genere umano fosse unicamente e interamente costretta a quel genere di lavoro vile e basso, che avesse reso possibile al cittadino il dovere di badare ai bisogni della vita pubblica. Sicchè l'abolizione della schiavitù si facea dipendere da una di queste due condizioni: o che il cittadino non avesse obblighi da compiere, o che la natura si offerisse da sè al servigio del cittadino; condizioni ambedue inattuabili. Ed a questi concetti vediamo ispirarsi anche la epopea e la commedia [2] antica.

Ammessa come necessaria al vivere civile e domestico la divisione tra uomini e cittadini, tra schiavi e liberi, bisognò determinare il fatto che l'attuasse; e il fatto si continuò a riconoscerlo nella forza maggiore. Il più forte si credè sempre nel diritto di assoggettare a sè il più debole e d'imporgli il lavoro più pesante e fastidioso. Così al popolo vincitore spettò sempre il diritto di ridurre in ischiavitù il popolo vinto, non tanto in forza di quel ragionamento, che, padrone della vita del vinto, poteva serbargliela a certe condizioni; quanto in forza di quel diritto di superiorità che era riconosciuto nel vincitore, e che si trasmetteva anche ai suoi eredi. Talchè l'uomo libero comandò, non come l'uomo più nobile per sapere o per virtù civile, ma come l'uomo più forte. Una origine illustre poteva menare a vita libera e servile: anche i figli dei

[1] Si consulti: *Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum*, lib. XII, § 5, p. 402 e segg. t. IV, Argentorati 1804. Illustravit Johannes Schweighaeuser.

[2] Veggasi: *Hesiodi Carmina. Opera et Dies*, p. 31 e segg. ediz. Didot. *Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum*, lib. VI, §§ 94-98, p. 524 e segg. t. II, ediz. cit.

re potevano andare soggetti a schiavitù. La nobile progenie dei figli di Priamo e la non meno nobile degli eroi che li avevano aggiogati alla loro potenza, cadde in servitù. La più giovane delle tribù elleniche, la dorica, che non è manco nominata in Omero, imperò sulla famosa nazione degli Achei, la quale era iscritta la prima nel libro d'oro della Grecia, ed oscurava nei tempi eroici tutte le altre con la gloria del suo nome. I figli dei compagni di Achille furono dei penesti, e i figli dei valorosi soldati di Menelao e di Agamennone erano degl'iloti.

Perfezionandosi ognora la civiltà greca, la supremazia della forza brutale, benchè fosse consentita dal diritto comune delle genti, non poteva essere accettata dalla scienza; la quale dovè naturalmente vedere l'uomo migliore, non già nel più forte, ma sì nel più savio e nel più abile. Si capì che la ragione precaria della guerra non era più una ragione. Si capì, che il dire, *se io posso uccidere; posso molto più assoggettarmi il vinto conservandolo*, era un sofisma da leguleio. Così la schiavitù era distrutta nel suo fondamento. Se il diritto di comandare non appartiene al più forte, è chiaro che non può più giustificarsi. Ma, perchè l'istituto della schiavitù aveva gittate profonde le sue radici nel costume privato e pubblico; e perchè una classe d'uomini in vista del suo benessere, non era disposta a rinunziare al dominio dispotico su d'altra classe d'uomini, la passione e il pregiudizio continuò a far velo alla ragione. Si cercò di escogitare una più riposta spiegazione di quel fatto. Si disse, e si pretese di provare, che gli uomini nascessero da natura, alcuni fatti per comandare, altri fatti per servire; e però alla schiavitù fu dato un fondamento naturale, il quale poi la società civile lo volge a suo profitto. Così l'intellettuale e morale degradamento di taluni uomini e popoli fu considerato come naturale contrassegno della loro destinazione a vita servile.

Per tanto è facile spiegare perchè il sentimento della naturale uguaglianza degli uomini si fosse così oscurato nella coscienza di tanta parte del genere umano, e perchè riuscisse oltremodo malagevole il rimetterlo in luce.

Egli è vero che a volte, specie ne' poeti drammatici, qualche voce generosa si levò contro il crudele istituto della schiavitù, denunziandolo come l'effetto, non del giure civile o della natura, ma sì del caso e della [1] fortuna. Nondimeno egli è pur vero che tali voci furono rare, nè valsero a scuotere

[1] *Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum*, lib. VI, § 83, p. 507-508, t. II, ediz. cit. *Aristotelis Politica*, lib. I, c. II, § 3. Nelle citazioni che faremo della *Politica* di Aristotele ci atterremo alla edizione del Didot perchè più conosciuta. Nondimeno abbiamo riscontrato il testo greco con la edizione di recente pubblicata dal Susemihl (*Aristotelis Politicorum libri octo etc.* di pag. 636 in 8° gr. Lipsiae 1872). Quanto è poi all'ordine dei libri onde si compone quest'opera dello Stagirita, seguiamo

la opinione pubblica: in generale, neppure la scienza e l'arte giudicò e sentì diversamente da quella. Ecco in compendio come fu concepito l'istituto della schiavitù dalla scienza e dalla civiltà greca.

E a conferma di ciò che abbiamo finora accennato basterà indagare da presso il pensiero di Aristotele intorno a tal punto per metterlo poi a confronto di quello di San Tommaso e degli altri sommi Dottori della Scuola. Così avremo accertato un punto storico di grandissima importanza per la scienza e la storia del diritto, e avremo anche reso un altro omaggio alle sacre leggi della natura e al diritto inviolabile della libertà umana. Tanto più, che alcuni argomenti del Filosofo li vediamo anche oggi cittati a giustificazione dell'antica schiavitù; dell'antica, e della nuova, che si vorrebbe mantenuta per gli uomini e i popoli ancora barbari e rozzi.

Aristotele è il solo filosofo dell'antichità che fa della schiavitù il soggetto di un lungo e profondo esame nella sua *Politica*. Tutti, letterati e filosofi, ne discorrono come di un fatto, o, meglio, di un istituto, connesso intimamente con la vita domestica e civile. Nessuno ne mette in dubbio la legittimità; qualcuno soltanto esorta ad usarne con moderazione, per non renderlo dannoso agli ordini della famiglia e della città. Platone stesso, che vi accenna spesso nella *Repubblica* e nelle *Leggi*, non seppe, o non volle, darci il suo giudizio sulla giustizia della schiavitù. Ei pare che non l'approvi nè la riprovi esplicitamente; certo è, per altro, che l'accetta almeno come fatto, anzi dell'istituto sociale della schiavitù indaga, nelle *Leggi*, i vantaggi e i danni; e, pur riconoscendo la difficoltà grave del tema, conchiude non per l'abolizione ma pel mantenimento di esso, indicando le norme da seguire, perchè torni utile senza essere pericoloso.

L'articolo degli schiavi, così egli scrive, è malagevole per tutti i rispetti Le ragioni che si adducono, per un verso son buone, e cattive per un altro; perchè d'ordinario si parla degli schiavi in un modo, che prova insieme la utilità e il danno di averne. Se v'è difficoltà a giustificare o condannare l'uso degli schiavi, com'è stabilito presso gli altri popoli della Grecia, tale difficoltà è incomparabilmente maggiore a riguardo degl'iloti di Lacedemonia, minore per i mariandini, schiavi degli abitanti di Eraclea, e per quelli di

non l'antico accettato nella edizione del Didot, ma quello che con buonissime ragioni è stato prescelto da Barthélemy Saint-Hilaire (*Politique d'Aristote etc.* Appendice, p. CLIX-CLXXVIII, Paris 1874, 3ª ediz.), Susemihl, (*Op. cit.*), ed altri critici recenti. Per altro, a non cagionare confusione di rincontro all'ordine nuovo notiamo in parentesi anche l'antico. Pel volgarizzamento ci siamo d'ordinario serviti di quello del Ricci. (*Trattato della Politica di Aristotele, Volgarizzamento dal greco.* Firenze 1853).

Tessaglia, detti penesti. Considerando ciò che avviene colà e altrove, io non so quali regole dare quanto al possesso degli schiavi. Noi sappiamo, come tutti dicono, che bisognano schiavi fedeli e affezionati; anzi vi sono stati di tali, che han mostrato maggior devozione dei fratelli e dei figli, e che han salvato ai padroni la vita, i beni e la famiglia. Noi sappiamo che così si parla degli schiavi. Ma, d'altra parte, non si dice altresì che non deve farsi nessuno assegnamento su di uno schiavo; che la sua anima non è capace di nessun sentimento virtuoso; e che un uomo sensato non se ne fiderà mai? E questo ce lo dà a intendere il più saggio dei poeti, dicendo che Giove priva della metà della loro intelligenza coloro che cadono in ischiavitù. Secondo che pensano in un modo o in un altro, gli uni non si fidano mai degli schiavi loro; e, a forza di battiture, rendono la loro anima non solo tre ma assai volte più schiava. Gli altri tengono una condotta del tutto opposta. È chiaro che l'uomo, il quale è un animale difficile a governare, consente con pena infinita ad ammettere nel fatto la necessaria distinzione di libero e schiavo, di servo e padrone. Però lo schiavo è una possessione ben difficoltosa. La esperienza lo ha fatto vedere più di una volta; e le frequenti rivolte dei Messeni, i mali a cui van soggetti gli Stati che hanno molti schiavi parlanti la stessa lingua, e anche ciò che avviene in Italia, dove degli schiavi esercitano ogni maniera di brigantaggio, tutto questo lo prova pur troppo. A cagione di siffatti disordini, non fa maraviglia che si dimori incerti intorno al partito da prendere al bisogno. Io non vedo che due espedienti. Il primo è, di non avere schiavi che sieno di una stessa nazione; ma, per quanto è possibile, che parlino diverse lingue, se si vuole che portino men disagevolmente il peso della schiavitù. Il secondo è, che sieno trattati bene, non solo per loro, ma anche e più per i proprii interessi. Questo buon trattamento consiste nel non permettersi oltraggi contro di loro, e nell'essere, se si può, più giusti verso di loro che verso i nostri uguali. In fatti soprattutto dalla maniera che si usa con quelli che uno può maltrattare impunemente, appare se si ama naturalmente e con sincerità la giustizia, e si sente una verace avversità a tutto ciò che porta la nota della ingiustizia. Chi non avrà a rimproverarsi di atto crudele o ingiusto nelle sue relazioni con gli schiavi, sarà ad essi il più abile maestro di virtù. Si può recare lo stesso giudizio, e con pari ragione, sopra la condotta che ogni padrone, ogni tiranno, e in generale ogni superiore ha verso coloro che gli sono soggetti. Quando uno schiavo ha mancato, bisogna punirlo, e non già con semplici riprensioni, come si userebbe con persona libera; perchè questo lo renderebbe più insolente. Qualunque cosa si abbia a dirgli, bisogna imporgliela per via di comando; nè

conviene che un padrone usi dimesticamente con i suoi schiavi, sieno essi uomini o donne. I padroni che cadono in questo difetto, e sono non pochi, indeboliscono la loro autorità e fanno agli schiavi più penosa l'obbedienza [1]. In questo lungo discorso vediamo lampi di giustizia, abbuiati dal pregiudizio e dalla passione. Accanto a nobili sentimenti di umanità e di sociale benevolenza, si trovano le raffinatezze di un basso e scaltro egoismo; nella esortazione fatta al padrone di rispettare la propria dignità, traspare a segni non dubbii il soddisfacimento di una cupidigia sfrenata di comando e di dispotismo.

Nonpertanto va notato, a lode del filosofo ateniese, che nel suo ideale della perfetta società umana, la schiavitù non ha ragione. In questo ideale nè l'intelligente per la sua morale preminenza, nè il forte per la sua fisica superiorità, avrà mai il diritto di appropriarsi enti umani in cui predomini il solo istinto, nè potrà mai fondare la società umana sul doppio principio del dispotico comando da una parte, e della servile obbedienza da un'altra. La primitiva società naturale fra uomini, non può formarsi fuorchè dal consenso libero di essi, che, uguali nella natura e nella origine, mettono in comune le loro disuguali attitudini pel soddisfacimento dei comuni bisogni; i quali si riducono prima alla nutrizione, e poi alla casa e al vestimento. Talchè in questa società di uguali e disuguali, non c'è nobili e plebei, non c'è padroni e schiavi; ma c'è l'agricoltore, l'architetto, il tessitore, il calzolaio e somiglianti, e chi fabbrichi loro gli strumenti di lavoro, chi trasporti i loro prodotti, chi ne faccia il baratto con i prodotti stranieri, chi compri e chi venda nella piazza, e chi finalmente metta a traffico la robustezza e vigorìa del corpo, ricevendone un proporzionato compenso in pecunia. Ecco, secondo Platone, il vero Stato, lo Stato sano (ἡ μὲν ἀληθινὴ πόλις δοκεῖ μοι εἶναι ἣν διεληλύθαμεν, ὥσπερ ὑγιής τις). Il quale ha il suo fine nella comunanza dei bisogni, la sua conservazione nel lavoro, la sua origine nella libertà.

Ma questa società, soggiunge Platone, rimane inattuata. Quando l'uomo non si contenta più di quel che gli è necessario, quando si crea mille bisogni artificiali, lo Stato si corrompe, si ammala, e si carica, in certo modo, d'umori; ed allora apparisce il numero stragrande dei mestieri e dei servigi, non conosciuti nella primitiva e sana società umana. Di là comincia l'azione del legislatore; perocchè lo Stato si è accresciuto, e nelle sue tendenze allo accrescimento è entrato in relazione con altre genti vicine e rivali. Indi il bisogno del governo e della difesa; e Platone, lasciando alla folla degli uo-

[1] *Leges*, lib. VI, pag. 369-70, ediz. Didot. Abbiamo curato di riscontrare i luoghi citati qui ed altrove anche secondo la lezione dello Stalbaum.

mini quegli uffici materiali che già provvedevano a sufficienza alle necessità sociali, destina gli uomini di coraggio alla difesa, e gli uomini d'intelligenza al governo dello Stato [1].

In quest'altra forma di società umana sembra che Platone tolleri soltanto l'istituto della schiavitù, perocchè non lo fa entrare come elemento essenziale di quella, e lo riprova esplicitamente se si applichi ai popoli della Grecia [2]. Tutta la vita sociale si assomma, per lui, in questi tre ordini. Consiglieri che governano lo Stato; guerrieri che lo difendono; agricoltori e artigiani, i quali, padroni assoluti del prodotto delle terre e dei mestieri, retribuiscono con i frutti del materiale loro lavoro la direzione e la tutela che ricevono dai primi due ordini.

Si potrebbe notare che Platone, mettendo una divisione profonda fra questi ordini sociali, vietandone, come che sia, il mescolamento, facendone ereditarii e quasi naturali gli ufficii e gli atti proprii, riesce per altra via a distruggere quella connaturale e civile libertà di cui si mostra così geloso custode e promotore, e introduce sott'altra forma quella schiavitù, ch'egli non vede necessaria nell'ideale della convivenza umana. Si potrebbe altresì notare, che seguendo una via così pericolosa, giunse fino a propugnare gli strani aberramenti della comunanza delle mogli e dei beni, l'abbandono dei fanciulli deformi, l'aborto, e la morte dei nati d'incesto.

Ma la fede nella uguaglianza primitiva degli uomini riappare anche nelle rimembranze delle età diverse del genere umano che Platone ridesta per rendere più rispettabile la radicale distinzione degli ordini sociali. E anche nel sistema degli ufficii civili ereditarii, ei non chiede ciecamente alla nascita il guerriero e il magistrato; ma innanzi tutto lo chiede alle virtù, che spera di perpetuare per mezzo della eredità nelle famiglie. Voi siete tutti fratelli, dice egli ai cittadini; ma il Dio che vi ha formati, ha fatto entrare dell'oro nella composizione di coloro tra voi, che sono proprii a governare gli altri; e però sono essi i più pregevoli. Egli ha mescolato dell'argento nella formazione dei guerrieri; del ferro e del bronzo in quella degli agricoltori e degli altri artigiani. Come voi avete tutti una origine comune, voi avrete per l'ordinario dei figliuoli che vi rassomiglieranno. Ma potrà accadere che un cittadino della razza d'oro, abbia un figliuolo della razza d'argento; e che un altro della razza d'argento metta al mondo un figliuolo della razza d'oro

[1] *Civitas*, (secondo lo Stalbaum, *Politica sive de Republica*, lib. II, p. 31 e segg. ediz. cit.

[2] *Civitas*, lib. V, p. 96, ediz. cit.

e dicasi il somigliante delle altre razze. Or questo Dio raccomanda principalmente ai magistrati, che badino soprattutto al metallo onde si comporrà l'anima di ciascun fanciullo; e, se i fanciulli loro proprii avranno qualche mescolanza di ferro o di bronzo, egli non vuole che loro si faccia grazia, ma che li destinino alla condizione che ad essi conviene, sia degli agricoltori, sia degli artigiani. Se poi gli agricoltori e gli artigiani han figli che mostrano dell' oro o dell' argento, egli vuole ancora che quelli che mostrano dell' argento si elevino al grado di guerrieri, e quelli che mostrano dell' oro al grado di magistrati; perchè vi è un oracolo, il quale dice, che la repubblica perirà, quando sarà governata dal ferro e dal bronzo [1].

Questi cenni del pensiero politico di Platone credemmo opportuno di darli, a meglio intendere il pensiero di Aristotele nel soggetto che ci riguarda, e a renderci più agevole la via nel farne la critica.

Il sistema politico di Aristotele, in generale, differisce da quello di Platone, sì per le conclusioni a cui mena, e sì pel principio donde prende le mosse. Platone che, come per istinto e abitudine, si leva sempre alle idealità, non tiene molto in conto la esperienza, e nella sua politica il filosofo la vince sull' uomo di Stato. Aristotele, per l' opposto, movendo dall' esperienza, dà una grandissima importanza agl' istituti politici come li trova stabiliti di fatto; sicchè, anche nelle teoriche più astratte della sua politica, predomina sempre l' uomo di Stato. Perciò nell' ordinamento organico del civile consorzio la monade primitiva, per Platone, è l'uomo; per Aristotele, è piuttosto il cittadino; e per conseguenza Platone si studia di modellare il suo stato sul concetto della umana natura, mentre Aristotele si sforza piuttosto di modellare la natura umana sul concetto che egli si forma dello Stato. Lo Stato, secondo la definizione di Aristotele, è una società composta, che basta a sè stessa, e che tocca, per così dire, l' apice della perfezione civile; perciocchè, nato esso pure dal bisogno di sociale esistenza, non si briga più soltanto di essere, ma intende a prospero e agiato vivere. Ond'è evidente quello esser di necessità il migliore ordinamento politico, nel quale si procuri maggiore benessere e più avventurosa esistenza ad ognuno dei cittadini. Talchè fine dello Stato è la maggiore felicità possibile. Felicità non è conseguibile senza virtù e senza un compiuto sviluppo delle umane potenze intellettive. Or al massimo dispiegamento delle virtù intellettive è necessaria la comodità e l' agiatezza; quindi i cittadini, che compongono lo Stato propriamente detto, debbono vivere vita comoda e agiata, e però scevra da quelle incombenze che

[1] *Civitas*, lib. III, p. 61, ediz. cit. Veggasi pure: *Ibid.* lib. VIII, p. 145.

impediscono l'umano progredimento, come sarebbe l' agricoltura, l' industria ed ogni specie di famulato [1]. Così una grande linea di separazione va naturalmente a segnarsi in tutta la moltitudine che entra comunque a far parte di una civile società. Da un lato, i cittadini propriamente detti, che attuano da sè soli la destinazione della città, e tendono alla felicità per la virtù nell'agiatezza della vita; e da un altro lato, uomini che, addetti all'agricoltura, alle industrie e ad ogni maniera di privato e pubblico servigio, rendono possibile ai cittadini la comodità e l' agiatezza della vita.

La necessità di tale ordinamento delle classi sociali, e per conseguenza dell'istituto della schiavitù, Aristotele la trova non solo nelle esigenze dello Stato, ma benanche in quelle della famiglia. Imperocchè, com'è naturale che quegli esseri si accoppiino che non possono stare l' uno senza dell' altro, ad esempio, l'uomo e la donna per causa della generazione; così è pure naturale precetto che la società domestica si componga di chi comanda e di chi obbedisce, acciocchè possa sorreggersi [2].

E che sia così, egli si accinge a provarlo con varii argomenti. L'uno è fondato sull' operare della universale natura. Ecco le sue parole. " In ogni aggregato di più forze strette insieme e disgiunte, ma però sempre tendenti ad un solo e medesimo fine, fa d'uopo si riveli un essere che comandi ad altri che gli obbediscano. E questa legge per tutta la distesa della natura si avvera specialmente negli esseri animati. Sebbene anche fra le nature inanimate qualche maniera di governo potremmo raffigurare, come, per esempio, nell'armonia „ [3]. Indi viene a specificare questa legge, adducendo alcuni esempii particolari. " L'essere vivente consta di anima e di corpo, delle quali quella, per natura, comanda, e questo obbedisce [4]. E come la soggezione del corpo all'anima è naturale e giovevole; così pure è naturale la dipendenza dell'istinto e del senso dall'intelletto e dalla ragione [5]. Questi riscontri si osservano pure tra gli uomini e le altre specie di viventi. Imperocchè le razze domestiche sono di loro natura più elette delle selvagge, e il miglior partito per tutte è di lasciarsi dominare dall'uomo per riguardo della stessa loro conservazione. Così pure, se paragoniamo fra loro il maschio e la femmina, vedremo che

[1] *Politica*, lib. I, cap. I, § 8; lib. IV (VII), c. VII, § 8; c. VIII, § 2 e 5; c. XII, § 2.

[2] *Politica*, lib. I, c. I, § 4.

[3] *Politica*, lib. I, c. II, § 9.

[4] *Politica*, ibid. § 10.

[5] *Politica*, ibid. § 11.

quello naturalmente è più prestante, questa più debole; e perciò al primo tocca il comando, alla seconda la soggezione „ [1].

L'altro argomento di Aristotele è tolto dall'economia; ed eccolo nella sua integrità. " Se ciascun istrumento, sia per comando ricevuto, sia per divinato, fosse atto a compiere da sè stesso il suo lavorio, come si narra delle statue di Dedalo e dei tripodi di Vulcano, dei quali il Poeta dice, che di proprio moto si recavano ai divini consessi; e similmente, se le spole potessero tessere e gli archetti suonare la cetra; ben è certo che nè i conduttori d'industria abbisognerebbero più di operai, nè i padroni di servi „ [2].

La prova poi cavata dall'esperienza, cioè, che esistano realmente uomini fatti servi da natura, è così enunciata dallo Stagirita. " Coloro che di tanto si dilungano dai loro simili, quanto l'anima dal corpo, e l'uomo dal bruto, e si trovano posti in tale condizione, perchè le loro operazioni non escono dal giro delle corporee, nè hanno attitudine a cose migliori; essi son quelli che la natura vuol servi (οὗτοι μέν εἰσι φύσει δοῦλοι), e ad essi pure, come già dicemmo di altri ordini di viventi, riesce profittevole la soggezione. Imperocchè è servo per natura colui che può diventare cosa d'altri, e per ciò stesso il diviene; e che in tal misura partecipa dell'umana intelligenza, da sentirsene in sè la forza, ma senza avere attitudine a dispiegarla, a possederla in atto (καὶ ὁ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον ὅσον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ μὴ [3] ἔχειν). E ciò a differenza dei bruti, i quali non hanno sentore alcuno d'intelligenza, e seguono ciecamente l'istinto (τὰ γὰρ ἄλλα ζῶα οὐ λόγου [4] αἰσθανόμενα ἀλλὰ παθήμασιν ὑπηρετεῖ). Del resto i vantaggi che ci recano gli animali domestici, di poco differiscono da quelli che ci procurano i servi; e sì gli uni come gli altri, mercè l'opera del corpo loro, provvedono ai nostri bisogni. Egli è perciò che la natura volle che eziandio i corpi degli uomini liberi e degli schiavi fra loro differissero, agli uni donando il vigore di membra necessario alla durezza delle loro fatiche, e agli altri forme ritte e snelle, disadatte alle opere materiali, ma acconcissime ai civili negozii che possono distinguersi in pacifici e guerreschi „. [5] Il servo quindi è come uno strumento animato del padrone, del

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 12.

[2] *Politica*, lib. I, c. II, § 5.

[3] San Tommaso così commenta questo passo: " Ille qui est servus naturaliter comunicat ratione solum quantum ad hoc quod recipit sensum rationis, sicut edoctus ab alio; sed non quantum ad hoc quod habeat sensum rationis per seipsum. „ *In I Polit.* lect. III.

[4] L'edizione del Susemihl ha λόγῳ invece di λόγου. *Op. cit.* p. 20.

[5] *Politica*, lib. I, c. II, § 13-14.

pari che lo strumento inanimato è il servo dell'artefice [1]. Il servo non ha l'uso della propria volontà, ma vive della volontà del [2] padrone. Il servo non è capace di conseguire felicità per la [3] virtù, perchè non ha coscienza nè dell'una [4] nè dell'altra. Tra servo e padrone non è giustizia nel proprio senso della parola, perchè la giustizia richiede uguaglianza perfetta fra i [5] socii. Neppure può esservi amicizia, la quale si fonda sulla uguaglianza di carattere e la reciproca benevolenza [6]. Sicchè il governo padronale mira tutto all'utilità del padrone, e a quella del servo solo condizionatamente, in quanto, cioè, che se il servo perisce, il dominio del padrone necessariamente vien meno [7]. Insomma il servo, secondo Aristotele, è qual fu nel costume privato e pubblico delle città greche, e quale ci venne rappresentato nella commedia antica, dove il servo così parla: " A me, il padrone è città, è rifugio, è legge, è norma del giusto e dell'ingiusto; e per lui solo è necessità che io viva ".

Ἐμοὶ πόλις ἐστὶ καὶ καταφυγὴ καὶ νόμος
καὶ τοῦ δικαίου τοῦ τ' ἀδίκου παντὸς κριτὴς
ὁ δεσπότης· πρὸς τοῦτον ἕνα δεῖ ζῆν [8] ἐμέ.

Per altro, da tutto questo non si conchiuda che Aristotele ravvisi nello schiavo un essere inferiore alla specie umana, come taluni hanno opinato, guardando più alla durezza di certe voci e frasi usate dallo Stagirita, che non al tutt'insieme del pensiero di lui. Già nelle parole or ora citate il Filosofo non lascia di notare una essenziale differenza tra lo schiavo e l'animale; tuttavia in altri luoghi ne discorre anche più esplicitamente. E, in verità, Aristotele definisce il servo " colui che per natura non appartiene a sè ma ad altri: *e pure è uomo ad un tempo* ". E di nuovo il ripete, soggiungendo: " È cosa d'altri quell'uomo che cade in altrui proprietà, *pure essendo uomo* ". La

[1] *Ethica Nicomachaea*, lib. VIII, c. XI, § 7; lib. X, c. VI, § 8. Ne abbiamo riscontrato il testo greco con la recente edizione del Ramsauer (*Aristotelis Ethica Nicomachea etc.* di pp. 740 in 8° gr. Lipsiae 1878).

[2] *Politica*, lib. I, c. V, § 6; lib. VI (VII), c. I, § 7.

[3] *Politica*, lib. IV, c. VII, § 3.

[4] *Politica*, lib. III, c. V, § 10.

[5] *Ethica Nicomachaea*, lib. V, c. VI, § 8-9. *Magnorum Moralium*, lib. I, c. XXXIV, § 14-17. *Ethicorum Eudemiorum*, lib. VII, c. IX, § 2. Sulla relazione reciproca di queste tre redazioni dell'etica aristotelica non sono d'accordo i critici. Veggasi lo Zeller: *Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, Parte II, p. 72-73, Tubingen 1862, ediz. 2.ª

[6] *Ethica Nicomachaea*, lib. VIII, c. XI, § 7. *Ethicorum Eudemiorum*, lib. VII, c. X.

[7] *Politica*, lib. III, c. IV, § 4. *Ethica Nicomachaea*, lib. VIII, c. X, § 4.

[8] Μενάνδρου. *Joannis Stobaei Florilegium. Recognovit Augustus Meineke*, Vol. 2,° tit. 162, n. 34, p. 365, Lipsiae 1855.

cura posta da Aristotele d'introdurre in questi due periodi le due clausole, *e pure è uomo ad un tempo* (ἄνθρωπος δέ), *pure essendo uomo*, (ἄνθρωπος ὤν), dimostra chiaramente che egli non disconobbe nello schiavo l'essere di natura umana [1]. Più in là, discorrendo delle virtù di cui è capace lo schiavo, dichiara essere un assurdo negare a lui la umanità e la razionalità (εἴτε μὴ ἔστιν ὄντων ἀνθρώπων καὶ λόγου κοινωνούντων ἄτοπον) [2]. Anzi afferma, che la società tra padrone e servo può pervenire non solo a certi termini di reciproca utilità, ma anche di amicizia [3]. Non certo quell' amicizia che chiede uguaglianza di carattere e benevolenza reciproca, ma sì quella che poggia sull'uguaglianza di natura che portano entrambi, e che però può dare origine a certa ragione di giustizia e a convenzione (ᾗ μὲν οὖν δοῦλος οὐκ ἔστι φιλία πρὸς αὐτὸν, ᾗ δ' ἄνθρωπος· δοκεῖ γὰρ εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης· καὶ φιλίας δὴ, καθ' ὅσον ἄνθρωπος) [4]. Che più? Egli consiglia di mettere in prospetto agli schiavi, qual premio della loro buona condotta, la libertà [5]: il che non avrebbe proposto, se non avesse veduto anche nello schiavo l'essere e la dignità di uomo.

Sicchè, per assommare tutto in poco, la vera opinione di Aristotele circa l'istituto della schiavitù ci par questa; che alcuni uomini e popoli per gl'influssi di generazione e di allevamento dovessero necessariamente riuscire così ottusi di mente e poveri di facoltà riflessiva, da rimanere per lo più in una perpetua infanzia, e però in continua e naturale soggezione di uomini e popoli maggiorenti per virtù e per sapere.

Prima di metterci all'esame particolareggiato delle varie ragioni alle quali lo Stagirita appoggia cotesta sua opinione, è bene fare alcune generali considerazioni. E da prima, questi enti umani, che di tanto si dilungano dai loro simili quanto l'anima dal corpo e l'uomo dal bruto, che hanno operazioni soltanto corporee, nè mostrano attitudine a cose migliori; questi enti umani, a

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 7. L'edizione del Susemih legge: ὁ γὰρ μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ' ἄλλου ἄνθρωπος ὤν, οὗτος φύσει δοῦλός ἐστιν, ἄλλου δ' ἐστὶν ἄνθρωπος, ὡς ἂν κτῆμα ᾖ [δοῦλός ἐστιν]. Come vedesi, il senso rimane sempre lo stesso.

[2] *Politica*, lib. I, c. V, § 3.

[3] *Politica*, lib. I, c. I, § 21.

[4] *Ethica*, lib. VIII, c. XI, § 7. Qui il Ramsauer fa opportunamente la seguente avvertenza: πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκις. Sin talis est servus, multa in favorem eius et contra omne servitium dici videantur. Sed cavendum ne Aristotelem hic plus affirmasse putemus quam affirmavit: varie enim το κοινωνεῖν νόμου esse potest. Vide « ὁ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον ὥστε αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἔχειν », ὁ δὲ νόμος λόγος τις. Forte igitur erunt qui possint κοινωνῆσαι νόμου, nec tamen inter eos sint ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος. *Op. cit.* p. 555.

[5] *Politica*, lib. IV, c. IX, § 9.

cui è vantaggiosa la schiavitù, e che perciò possono diventare e diventano cosa d'altri; che non posseggono volontà propria, e sono come strumenti animati di altri uomini; questi enti umani, se non costituiscono una specie inferiore alla specie umana, a qual classe di uomini corrisponderanno? Forse a quegli uomini che pure avendo, come che sia, la consapevolezza della loro personale natura e delle morali e giuridiche esigenze di essa, restano privi di ogni sorta d'istruzione o coltura che voglia dirsi? Ma questi uomini non solo nell'antichità e nei tempi posteriori, ma anche oggi, e fra le nazioni più o meno civili, compongono la immensa maggioranza del genere umano. E non può presumersi che tanta parte del genere umano la natura la voglia destinata alla vita della schiavitù, com'era concepita da Aristotele; nè poi a questa parte del genere umano può applicarsi appuntino la definizione dello schiavo data dallo Stagirita. Che se poi per questi enti umani, fatti dalla natura alla condizione servile, egli vuol designare coloro che non giungono ad avere la coscienza anche iniziale della personale loro entità, dei diritti e doveri appartenenti ad esso, e che però rimangono in uno stato intellettuale del tutto o quasi potenziale; questi enti umani, anzichè essere destinati da natura a vita servile, deve dirsi piuttosto che sieno da ricoverare in ospedali o in altri asili di privata e pubblica beneficenza, come uomini più o meno infermi della mente. E tutti, per verità, non li chiamano naturalmente schiavi degli altri uomini, ma li hanno in conto di deformi, ossia, d'imbecilli, di scimuniti, di stupidi, di ebeti, di cretini e somiglianti. Or neppure questi enti umani sono e possono essere nelle intenzioni della natura, perchè il difetto più o meno grave di mentalità è disordine, e il disordine non è nè può essere di per sè voluto dalla natura.

" La natura, ha detto egregiamente Aristotele, non fa nulla d'imperfetto e invano.[1] La natura non opera mai meschinamente a modo dei coltellinai di Delfo, ma sibbene collegando e indirizzando sempre con grande sapienza le opere sue ".[2] Or bene, la natura nel porre in essere l'uomo, intende a fare l'uomo. E l'uomo è tale, in quanto possiede intelligenza e libertà. " Questo è proprio dell'uomo, ha detto pure Aristotele, che esso solo ha la percezione del

[1] *Politica*, lib. I, c. I, § 10; c. III, § 7.

[2] *Politica*, lib. I, c. I, § 5. Quali fossero i coltelli di Delfo è dubbio presso gli eruditi. Pare per altro più giusta la sentenza dell'antico traduttore Oresme il quale opina: " Che tali coltelli si vendessero presso il tempio di Delfo, e fossero così costrutti da servire veramente a più fini, come sarebbe, per esempio, a tagliare, a limare, a spaccare e via via; sicchè dovessero riuscire di gran giovamento alla poveraglia che, provveduta di questo solo strumento, non aveva più d'uopo di tanti altri ".

buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto e degli altri concetti di questa fatta, che nel loro complesso formano la base dello Stato e della famiglia „. [1] Ed ancora: “ L'uomo si ebbe dalla natura fin dal suo nascere le due armi nobilissime dell'intelletto e della virtù, per valersene proficuamente a combattere i suoi avversarii „. [2] Dunque, se la natura intende a fare l'uomo, deve metterlo di per sè in tali condizioni, che non solo mantenga la potenzialità dell'intendere e del volere, ma che pure la rechi in atto, sia pure incoato e imperfetto. In altri termini, se la natura intende a produrre l'uomo, non può mai ammettersi che, per destinarlo alla schiavitù, gli neghi financo gli atti minimi di quelle due facoltà specifiche dell'umana natura, ossia, quel tanto di esercizio loro, che valga a infondere nell'uomo la consapevolezza della sua personale entità e dei supremi bisogni morali e giuridici di essa. Altrimenti contro alle affermazioni stesse di Aristotele, avremmo forte ragione a dubitare della grande sapienza della natura; perciocchè ella, pure intendendo di produrre l'uomo ragionevole e libero, metterebbe in essere l'uomo animale o la caricatura dell'uomo. E se si bada alla infinità di questi sbagli, o giochi infelici della natura, cioè, se si bada alla moltitudine sterminata degli uomini dichiarati servi per natura, e che per conseguenza sarebbero uomini e non uomini; dovrà conchiudersi piuttosto per la insipienza o malvagità di lei. Talchè l'uomo che, per Aristotele, sarebbe naturalmente servo, non è, nè può essere, negl'intendimenti della natura.

Poi, come potrebbe dirsi mai naturale la condizione del servaggio, secondo ch'era stabilita ai tempi di cui è parola? Oggi stesso, e anche presso le nazioni più civili, la condizione del servire si sopporta d'ordinario con pena; e pure essa non è altro che temporanea prestazione di opere a vantaggio altrui, offerta con libero volere e con libero volere accettata e rimunerata. Come dunque non dovea riuscire ingrata e aborrevole la schiavitù antica, che faceva l'uomo diventare cosa dell'altro uomo? E questo è ben molto! La classe degli schiavi, sempre pronta a cogliere le occasioni per insorgere contro ai padroni e agli ordinamenti civili che riconoscevano giuridicamente la legittimità della loro condizione, è un fatto di tutti i tempi, il quale conferma pur troppo la verità delle nostre affermazioni. Già Platone questo lo aveva confessato. Aristotele non poteva ignorarlo, e non lo ignorò. Gl'iloti, i penesti e i servi in generale, li contrassegna come uomini riottosi e audaci. [3] Nota che la classe

[1] *Politica,* lib. I, c. I, § 11.
[2] *Politica,* lib. I, c. I, § 12.
[3] *Politica,* lib. II, c. II, § 13; c. VII, § 8.

dei penesti tornò sovente pericolosa a quei di Tessaglia, come gl'iloti agli Spartani, standosi questa razza di gente quasi del continuo in agguato per vedere se mai le venga fatto di approfittarsi di qualche comune infortunio. [1] Ricorda che gli stati finitimi a Creta, quantunque sieno qualche volta in guerra tra loro, pure non avviene mai che incoraggino le defezioni degli alleati; e ciò perchè, possedendo tutti dei servi detti perioci, temono che la contagione dell'esempio non ridondi poi finalmente in proprio loro nocumento [2]. Onde conchiude con Platone, che è cosa difficilissima il definire in qual modo debbano trattarsi gli schiavi. Se infatti allenti loro il freno, diverranno tutti riottosi, e si reputeranno presso che uguali ai padroni: se invece a dura vita li astringi, eccoli macchinare sedizioni e concepire odii implacabili. Perciò è manifesto, che coloro i quali con tale asprezza trattano i loro iloti, non colgono certo nel segno [3]. Quindi Aristotele, seguendo l'esempio del suo maestro, nella *Politica* e nell' *Economia* si studia di dare delle norme per evitare il più che fosse possibile la ribellione degli schiavi. Tra gli altri mezzi propone questo, che, ad avere servi più acconci al lavoro e meno inchinevoli alle novità, si badi a non sceglierli tra quelli che sieno d'indole fiacca e snervata, o temeraria e vivace: i primi non sostengono il lavoro; i secondi mal sopportano il comando. Più, l' istruzione da dare ai servi si estenda al più fino alla parte culinaria e ad altri generi di servigio. Il matrimonio propriamente detto, ossia, come stato della vita, sia loro vietato: qualche volta solamente si obblighino alla procreazione, per possedere nei nati da loro come tanti ostaggi; affinchè pel naturale amore dei figli non fuggano dal servigio. Inoltre che non sieno della stessa razza, e parlino idiomi diversi [4]. Tutti espedienti codesti tendenti a impedire lo svolgimento delle facoltà intelletive degli schiavi, a rendere impossibile ogni maniera di associazione tra schiavi e schiavi, e così allontanare il pericolo delle sommosse [5] e delle macchinazioni. Ma quanto poco efficaci fossero riusciti tali

[1] *Politica*, lib. II, c. II, § 2.

[2] *Politica*, lib. II, c. II, § 3. Veggasi pure: *Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum*, lib. VI, § 88, p. 515 e segg. § 104, p. 543 e segg. t. II; lib. XII, § 59, p. 513, t. IV, ediz. cit.

[3] *Politica*, lib. II, c. II, § 4.

[4] *Politica*, lib. I, c. II, § 22; lib. IV (VII), c. IX, § IX. *Oeconomica*, lib. I, c. V. Si sa che questa opera attribuita ad Aristotele consta di due libri. Il secondo pare certamente non autentico; del primo si dubita tra i critici. Il Göttling crede che sia un estratto di qualche scritto autentico di Aristotele. Allo Zeller sembra che sia opera di scrittore posteriore compilata sul I libro della Politica dello Stagirita. Veggasi lo Zeller: *Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, Parte II, p. 75, ediz. cit.

[5] Aristotele tra i mezzi di cui usano i tiranni per mantenere il loro dispotico

espedienti, cel dice la storia, non solo antica ma anche moderna. E così dev'essere; perchè l'offesa alla libertà personale dell'uomo, la quale è il maggiore dono che il Creatore abbia fatto alle nature intelligenti, non può rimanere a lungo invendicato. Eppoi, Aristotele stesso, togliendo ad esame l'opinione di Platone circa la comunanza dei beni, osserva con molto senno che, " quando lo Stato racchiude una numerosa classe di uomini senza onori e senza fortuna, vi brulicheranno neccessariamente altrettanti [1] nemici. „ E " quando il godimento non riesce proporzionato al lavoro di ciascheduno, si alzano necessariamente contro coloro che poco travagliano e molto ricavano, le grida di coloro che poco ricevono e molto travagliano. „ [2] E non era forse simile a questa, anzi di questa assai peggiore, la condizione dello schiavo per rispetto al padrone? Ma checchè sia di ciò, noi domandiamo un'altra volta: poteva concepirsi come a natura conforme un istituto che a reggersi e mantenersi richiedeva tanti artifizii, precauzioni così scaltre, e governo così ripugnante ai naturali istinti dell'uomo, e che, nonostante tutto questo apparato di cautele più o meno tiranniche, faceva non di rado ruina e menava strage?

Aristotele, col suo ordinario acume, riflette che " quando le relazioni fra padrone e schiavo sono formate dalla natura, può la loro società pervenire non solo a certi termini di reciproca utilità, ma eziandio di amicizia. Che se eglino, non per vincolo naturale, ma violentemente si trovassero congiunti, la cosa procederebbe tutto al contrario. „ [3] Sicchè secondo il parere di lui, quando la società tra padrone e servo, invece di produrre scambievole utilità ed amicizia, torna dannosa e partorisce odio, è segno che quella non è stretta da natura ma da violenza. Or è un fatto, attestato anche da Aristotele, che l'istituto della schiavitù, com'era costituito ai suoi tempi, dava del continuo occasione a lotte e inimicizie sanguinose. Dunque come poteva egli dirlo naturale? La servitù, che qui ci descrive Aristotele, ossia la servitù che riconosce nel padrone il benefattore e financo l'amico, non corrisponde al concetto della schiavitù antica, che vedeva nello schiavo nient'altro che uno strumento animato del padrone. Suppergiù, essa corrisponde alla servitù dei tempi nostri.

Ed ora facciamoci ad esaminare gli argomenti del Filosofo di sopra esposti. Il primo, che è tolto dall'operare universale della natura, racchiude un equivoco.

dominio mette anche questo di rendere, cioè, i cittadini per ogni verso ignoti gli uni agli altri, perchè la conversazione degli uomini fra loro ne accresce la reciproca confidenza. *Politica*, lib. VIII (V), c. IX, § 2.

[1] *Politica*, lib. III, c. VI, § 6.

[2] *Politica*, lib. II, c. II, § 2.

[3] *Politica*, lib. I, c. II, § 21.

È vero che in ogni aggregato di più forze strette insieme e disgiunte, ma però sempre tendenti ad un solo e medesimo fine, fa d'uopo si riveli un essere che ordini ad altri che gli obbediscono. Ma è pur vero d'altra parte che questo comando, in un aggregato di più forze ragionevoli, di più persone umane, non può andare fino alla negazione delle loro esigenze morali e giuridiche, come avveniva del comando dispotico del padrone in ordine allo schiavo. Altrimenti, non vi sarà più ordinazione e subordinazione, ma confusione. E difatti Aristotele stesso afferma, che tra padrone e servo non è distinzione giuridica; e non è, perchè il servo non ha personalità sua propria, ma è totalmente avvinto al [1] padrone, e forma parte di lui a guisa, direbbesi, di parte animata, sebbene disgiunta dal corpo di lui (οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος κεχωρισμένον δὲ μέρος) [2]. Onde, se il servo per mandato del padrone uccide un uomo, o ne lede, come che sia, il diritto, egli fa atto materialmente ingiusto, come potrebbe farlo ogni altro ente irrazionale, ma non è lui ingiusto (οὐκ ἀδικεῖ μὲν ποιεῖ δὲ τὰ ἄδικα) [3]. Or è evidente che, dove non è distinzione giuridica, non può essere vero ordine sociale. Talchè il ragionamento di Aristotele poggia sopra di un'ambiguità. E anche quell'armonia degli esseri inanimati, alla quale, come a conferma del suo dire, egli accenna, intanto è vera e splendente armonia, inquanto risulta dallo scambievole operare delle forze della natura inanimata per guisa, che l'una nell'ordine suo non si confonde con l'altra; ma l'una è così collegata con l'altra, che nel continuo muoversi e trasformarsi di tutte, l'una per rispetto all'altra rimane sempre a sè, e operativa o in atto o nella virtù.

Poi ognuno vede che il discorso di Aristotele è un continuo lavorare di analogie. Ma si sa che accanto alle analogie sono pure le differenze; e, se si notano le une, bisogna anche indicare le altre, per dare al discorso quel valore che può e deve avere. Certo, è necessario e utile che l'anima imperi sul corpo, la intelligenza e la ragione sull'istinto, l'uomo sugli animali, il marito sulla moglie. Ma l'impero dell'anima sul corpo è fondato sulla naturale diversità e superiorità dell'anima, come sostanza spirituale, in riguardo al corpo che è materia. L'impero dell'uomo sugli animali ha ragione nella specifica distinzione e preminenza dell'uomo, come ente razionale, per rispetto agli animali che non hanno la razionalità. L'impero dell'uomo sulla donna poggia sopra la sessuale differenza, e conseguentemente sopra la fisica e morale prevalenza

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 6.

[2] *Politica*, lib. I, c. II, § 20. L'edizione del Susemihl alle parole δὲ μέρος aggiunge [τοῦ σώματος]. *Op. cit.* p. 25.

[3] *Ethica Nicomachaea*, lib. V, c. IX, § 10-11.

dell'uno in ordine all'altro. Per l'opposto, nelle relazioni essenziali della vita sociale umana non v'è diversità nè di sostanza nè di specie nè di sesso, ma uguaglianza e parità perfetta; e però in tale ordine di relazioni non può esservi superiorità; e il dominio dell'uomo sull'uomo qui non può venire da natura, perchè non può esservi superiorità e dominio dove è uguaglianza; e la natura fece tutti gli uomini uguali nella essenza. Dunque la disuguaglianza, la disparità, può accadere, e accade, nelle relazioni accidentali della vita sociale umana; e solamente in quest'ordine di relazioni può essere, ed è, legittima la superiorità e il dominio dell'uomo sull'uomo.

Aristotele, nel fare l'esame delle due opinioni opposte, delle quali l'una proscrive e l'altra raccomanda la vita politica, ha queste parole. " Fra esseri uguali deve ognuno alla sua volta partecipare agli stessi diritti e agli stessi beni, perchè in ciò sta il fondamento della parità e dell'uguaglianza. La disparità invece e la disuguaglianza fra simili è contro natura, e niuna cosa contro natura è buona " [1]. Ove non si voglia negare allo schiavo l'essere di uomo, e non glielo nega Aristotele, in queste parole si contiene la più aperta condanna della schiavitù. Se nella natura tutti gli uomini sono uguali, devono altresì tutti partecipare agli stessi diritti e agli stessi beni essenziali a quella natura, essendo appunto in ciò il fondamento della parità e dell'uguaglianza. E se la disparità e disuguaglianza fra simili è contro natura, e niuna cosa contro natura è buona, non può mai dirsi conforme a natura, e però buono e giusto, l'istituto della schiavitù, che quella disparità e disuguaglianza introduce fra simili.

L'altro argomento di Aristotele, cioè quello che è tolto dalla economia, chi sottilmente miri, non regge a filo di logica. Il fatto, di cui fa menzione lo Stagirita, non altro rivela trannechè la legge fatta all'uomo individuale e sociale di svolgere le sue potenze mediante il lavoro; ossia, mediante l'assoggettamento delle varie e diverse forze della natura inanimata e animata ai fini molteplici e al fine ultimo della creatura ragionevole. Ma quel fatto da sè non conferisce, nè può conferire, ad una parte del genere umano il diritto d'imporre ad un'altra parte di esso questo o quel genere di lavoro, senza ledere la connaturale libertà di cui il Creatore fece dono alla creatura ragionevole. Alla necessità di una proporzionevole distribuzione del vario e diverso lavoro necessario ai varii e diversi bisogni della vita umana, vi provvede da una parte la sapienza grandissima della natura, la quale, facendo nascere l'uomo in varie e diverse condizioni fisiche e morali, desta in lui varie e diverse atti-

[1] *Politica*, lib. IV (VII), c. III, § 4. Veggasi pure: *Ibid.* lib. III, c. XI, § 2 e 10.

tudini, proporzionevolmente ai varii e diversi generi di lavoro che sono indispensabili alla convivenza umana. Da un' altra parte vi concorre la varia e diversa educazione fisica e morale che egli riceve, e da ultimo, e anche più, l' esercizio della propria libertà, che fa l' uomo bene spesso l' artefice di sè stesso.

In opposizione al nostro giudizio, Gerolamo Boccardo trova giusto il principio donde muove il ragionamento di Aristotele che ora abbiamo esaminato. Il Boccardo, benchè riconosca che " in un periodo avanzato di civiltà la schiavitù è meritamente abominata, ed il suo nome non può dissociarsi dalle idee di violenza, di conculcato diritto, di manomessa dignità umana ", pure osserva come " fintantochè la società fu abbastanza povera ed abbastanza ignorante per non saper fare schiave del lavorò umano le forze della natura, la schiavitù fu un'istituzione non solo necessaria ma utile; perchè l'opera dello schiavo giovò ad assicurare agiatezza di vita ai pochi, i quali avevano intelligenza e capacità di migliorare le sorti del genere umano. Quando la spola e il martello potranno lavorare da sè, vaticinò Aristotele, la schiavitù cesserà di esistere, perchè cesserà di essere necessaria ". Ed altrove. " Quando l'industria è divenuta potente e ricca, quando le macchine fanno lavorare la spola da sè, quando i veri schiavi dell'uomo sono le forze di natura che egli ha imparato a dominare e a dirigere, l' agiatezza delle classi superiori è allora assicurata, e con essa la buona educazione, la coltura e la squisitezza del sentire. Ma, finchè la grande conquista delle naturali energie non è stata fatta, finchè il lavoro nelle sue forme più penose è per tutti e per ciascuno la suprema necessità nella lotta per la esistenza, i pochi non possono avere gli agi e la coltura, se i molti non lavorano e non istentano per tutti. Omero, Milziade, Pericle, non sarebbero stati possibili senza la schiavitù. I patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, non avrebbero potuto fruire della calma esistenza per cui va tanto segnalata la convivenza della quale erano i capi, se avessero dovuto condurre al pascolo i loro armenti, o sul campo l'aratro [1]. "

A queste parole del Boccardo ci si consenta di fare alcune osservazioni, le quali daranno maggiore chiarezza ed efficacia più persuasiva alla nostra critica dell'argomento aristotelico. E da prima, non sappiamo intendere come uno stesso istituto sociale in un periodo avanzato di civiltà non possa disso-

[1] *La Sociologia nella storia, nella scienza, nella religione e nel cosmo,* p. 104-105. Torino 1880. *L'animale e l'uomo* etc. p. XCVI-VII. Torino 1881. Veggasi pure: *Lois scientifiques du développement des nations dans leurs rapports avec les principes de la sélection naturelle et de l'hérédité,* par W. Bagehot. Quatrième édition, p. 78 e segg. Paris 1882.

ciarsi dalle idee di violenza, di conculcazione del diritto, di manomessa dignità umana, e poi in altro periodo di civiltà, quanto si voglia meno avanzato, possa divenire necessario ed utile, e però giusto. Questo lo pensi e lo enunzii pure un ammiratore e seguace ardente della nuova filosofia [1] dell'evoluzione, come si addimostra il Boccardo. Noi, ammiratori e seguaci della logica antica, non possiamo pensarlo, *per la contraddizion che nol consente.* Poi non neghiamo che l'accumulazione dei capitali materiali e intellettuali diede al lavoro umano una potenza produttiva incomparabilmente maggiore di quella che essa aveva alle origini della convivenza umana. Neppure neghiamo che gli avanzamenti delle scienze applicate alle arti, alle industrie, ai commerci e agli altri bisogni della vita, hanno in generale attenuato di molto la durezza primitiva di certe maniere di lavoro. Ma non possiamo con lui asserire assolutamente che le cieche forze della natura, tiranne dell'uomo primitivo, sieno diventate le docili ancelle dell'uomo civile, nè che le macchine tengano per ogni verso il posto degli schiavi che erano le macchine dell' antichità. Imperocchè anche oggidì a fare operare le macchine ci vuole la mano dell' uomo, e spesso non senza grave fatica, e talora anche col grave pericolo di morte o di vita malsana. Nè finora tutti i mestieri, le arti, le industrie meccaniche e fabbrili cessano di essere travagliose e, che è più, dannevoli a quelli che le esercitano. D'altra parte, vediamo che dovunque, anche presso le nazioni più civili, e dove la schiavitù non ha più vigore, non ostante l'asprezza e il pericolo di certa specie di lavori umani, non mancano, ad esempio, i coloni alla durissima coltura dei campi, gli operai al penoso scavamento delle miniere, i muratori alle pericolose costruzioni fabbrili di ogni genere, e così del resto. Dunque, quandanche sia assicurata, riconosciuta, protetta la libertà del lavoro, l'uomo non rifugge da ogni genere di fatica, per quanto sia grave e anche perniciosa. Dunque non può affermarsi che ai lavori dell'industria antica, perchè troppo faticosi,

[1] " Il faut se garder, ha scritto il più erudito degli odierni evoluzionisti, Herbert Spencer, de condamner l'esclavage d'une manière absolue alors même que nous croirions à la tradition répétée par Hérodote, que la construction de la grande pyramide exigea, pendant vingt ans, des relais de cent milles esclaves; ou que nous tiendrions pour vrai le récit d'après le quel les serfs astreints au travail pour bâtir Saint-Pétersbourg ont péri au nombre de trois cent mille. Sans doute nous savons que l'imagination reste au dessous des souffrances endurées par les hommes et les femmes tenus en esclavage, sans que l'histoire en ait gardé le souvenir; ma nous devons maintenir notre esprit en état d'accepter les faits propres à prouver que de l'institution servile il a pu résulter des avantages ". *Les Institutions Politiques.* Préliminaires. Veggasi: *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger.* Paris fascicolo di Novembre 1880, p. 452.

l'uomo non si sarebbe assoggettato spontaneamente, e che a ciò sarebbe stata necessaria la ferrea disciplina della schiavitù, sorda ad ogni voce di pietà. Dunque la condizione voluta da Aristotele e approvata dal Boccardo per l'abolizione della schiavitù, deve dirsi o che non si è ancora attuata, o meglio che non è in verità la condizione richiesta alla cessazione di quel sociale istituto. Imperocchè, come già notammo, la provvida natura, la educazione, la libertà effettua la varia e diversa distribuzione del lavoro umano per le attitudini varie e diverse che quelle condizioni eccitano nei singoli uomini, conforme al soddisfacimento dei varii e diversi bisogni del vivere comune. E così, mentre che è assicurata la cooperazione dell'uomo ad ogni sorta di lavoro, si salva la personale libertà di lui. Imperocchè, come dice in altro proposito Aristotele, " alcune delle cose che si comandano, doppio carattere assumono, non per l'intrinseca differenza dell'opera, ma pel diverso fine a cui s'indirizzano. E perciò molte opere servili possono convenientemente fornirsi anche da giovani liberi, conciossiachè l'eccellenza e il degradamento degli atti umani non sia tanto a cercarsi in loro stessi, quanto nel fine e nelle cagioni [1]. " E qui ignobile non sarebbe il fine a cui si ordina anche il genere più vile di lavoro, perchè necessario alla umana società, nè ignobili sarebbero gl'impulsi di natura, di educazione e di libertà, che a quel genere di lavoro indurrebbero.

Per tanto noi non saremmo così facili a sentenziare, che senza l'istituto della schiavitù non si sarebbero compiute le opere gigantesche lasciateci dagli Assirii, dagli Egizii, dagl'Indiani, dai Greci e dai Romani, e che senza di quell'istituto, non avremmo avuto Omero, Milziade, Pericle, Abramo, Isacco, Giacobbe. Ammiriamo certamente quelle opere gigantesche; siamo lieti di possedere i canti del sommo poeta greco; andiamo alteri del valore dell'illustre capitano ateniese come della civile sapienza di colui che diede il suo nome al periodo più glorioso degli annali della Grecia; ci dà conforto grandissimo la vita dignitosa e netta dei Patriarchi d'Israele: ma se tutto questo avesse dovuto costare il sacrificio ingiusto, non già di miriadi di vittime umane, non già di poche, ma di una sola, noi avremmo dovuto rinunziarvi. L'uomo, perchè intelligente e libero, perchè persona, è fine a sè stesso e non mezzo; e però la vita di lui ha pregio assoluto, e non può essere manomessa a costo di qualunque cosa terrena, senza ledere la legge dell'eterna e immutabile giustizia. Tanto più, che anche senza quelle gloriose conquiste dell'industria, dell'arte, della scienza, sarebbe stato possibile l'esercizio dei doveri e dei diritti connaturali a tutti e singoli gli uomini.

[1] *Politica*, lib. IV, c. XIII, § 5.

Il Boccardo poi non badò che a quelle opere gigantesche, di cui egli fa menzione, Aristotele dà uno scopo meramente politico, ossia il mantenimento delle dominazioni tiranniche, essendo arte bieca e disonesta dei governi dispotici costringere il popolo a giornaliera fatica, acciocchè non avesse agio di pensare a rivolte. " Della qual cosa, soggiunge, ci sono testimonio le piramidi egiziache, le sacre moli dei Kipselidi, gli edifizii di Olimpo innalzati dai Pisistratidi, e finalmente le grandi opere di Policràte in Samo. Le quali imprese tutte quante ad un solo e medesimo fine s'indirizzarono, cioè, ad impoverire e tenere in continua occupazione i soggetti [1]. „ Stando così le cose, non avremmo molto a gloriarci di quei monumenti maravigliosi dell'arte!

Quanto è poi alla prova di fatto recata in mezzo dallo Stagirita, bisogna vedere se veramente esistano uomini e popoli che si trovino in uno stato intellettuale quasi potenziale; e, posto che esistano, se tale difetto quasi totale di mentalità possa dirsi un segno della loro naturale destinazione a vita servile. Fra gli uomini e le razze diverse degli uomini indubbiamente vi sono delle differenze e differenze notevolissime. Ed Aristotele con molto senno le ha riferite ai due principii essenziali onde l'uomo si compone, l'anima e il corpo; [2] in quanto, cioè, per le diverse condizioni fisiche e morali in cui gli uomini sono posti a vivere, e pel diverso esercizio della loro libertà, essi possono avere meglio svolto le qualità dell'un principio, che quelle dell'altro. Ma la natura che pone nell'uomo quei due principii, non li separa mai; e, per grande che sia lo svolgimento dell'uno a discapito di quello dell'altro nei casi particolari, tuttavia esso non va mai fino a costituire tra uomo e uomo, popoli e popoli, una differenza specifica, ovvero anche tal differenza, che non possa, come che sia, superarsi o attenuarsi nella persona stessa che la porta, o nella sua posterità, secondo che si presumeva nell'istituto della schiavitù. E la stessa differenza che Aristotele nota nel corpo degli uomini liberi e dei servi, anche a lui non sembra costante; perciocchè, dopo di averla notata, si sente costretto a confessare: " Incontra nondimeno spesse volte tutto il contrario, cioè a dire, che gli uni non hanno di uomini liberi se non il corpo, e gli altri all' opposto in tutto sono assoggettati fuorchè nell' anima (συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τοὐναντίον, τοὺς μὲν τὰ σώματ' ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς δὲ τὰς ψυχάς) [3]. „ Come il fisico tra le

[1] *Politica,* lib. VIII (V), c. IX, § 4.

[2] *Politica,* lib. IV (VII), c. XIII, § 6.

[3] *Politica,* lib. I, c. II, § 14. S. Tommaso fa qui una savia osservazione; ed è, che questa dissonanza in taluni, tra l'organismo corporeo e l'anima, può risguardare le parti esteriori di essa non le interiori le quali non possono non corrispondere alla virtualità dell'anima che le avviva. " Non potest esse quod aliquis habeat animam bene

varietà innumerevoli dei fenomeni intende a scoprire la identità delle leggi di natura; come il fisiologo trova la specie dell' organismo umano financo nei mostri; come il moralista scorge nelle passioni la esagerazione di naturali e comuni sentimenti e affetti; così l'osservatore, spoglio di pregiudizii, sotto le molteplici varietà degl'individui umani e delle razze umane, non trova che una sola e identica natura, la natura dell'uomo. Talchè le relazioni accidentali degli uomini fra loro, perchè provenienti da quelle differenze, possono variare, e variano all'infinito: ma le relazioni essenziali e i dritti e i doveri conseguenti, perchè derivano da somiglianze di natura, debbono essere uguali e comuni per tutti e singoli gli uomini. E veramente ci allieta lo scoprire per mezzo della storia in tutta la generazione umana i lineamenti divini della comune natura; sicchè fra i climi più ignoti, dovunque al viaggiatore si mostrano sul suolo le orme d' un piede umano, egli non solo può dire: qui c' è un corpo simile al mio, ma c' è un linguaggio che io posso imparare; perchè significa idee somiglianti alle mie; perchè è parlato da un'anima che somiglia pure all' anima mia, e, come la mia, è capace di verità, di bellezza e di bene.

Non può negarsi per altro, che la condizione della schiavitù si accompagnava d' ordinario con un certo degradamento della natura umana. Neppure può negarsi che, per gl'influssi generativi e educativi, quel degradamento d'ordinario passava anche alla posterità. Ma conveniva non fermarsi alle apparenze, bensì penetrare addentro a tal fenomeno, studiarlo con animo spregiudicato, indagarne la cagione, e però accertare se esso venisse da natura, come contrassegno della destinazione di alcuni uomini e popoli alla schiavitù, ovvero fosse l'effetto della stessa schiavitù o di altre condizioni sfavorevoli al pieno sviluppamento della vita umana nelle sue diverse appartenenze. Posto così il problema, non sarebbe stato tanto malagevole coglierne la vera soluzione. Quel degradamento intellettuale e morale degli schiavi non poteva venire da natura; perciocchè da natura l'uomo, essendo fatto razionale e libero, doveva di necessità essere fornito di quelle virtualità che sono essenziali all'ente razionale e libero, e che, poste in condizioni favorevoli, non possono non dispiegarsi conformemente ai fini loro particolari e al fine ultimo della persona umana che le porta. Restava dunque a conchiudere che la cagione di quel degradamento era da attribuire al trattamento a cui erano sottoposti gli schiavi. E difatti, vietata a loro ogni maniera d'intellettuale coltura, di educazione morale e civile, essi

dispositam si organa imaginationis et aliarum virium naturalium et sensitivarum sint male disposita, sed in figura et quantitate exteriori et aliis dispositionibus exterioribus potest invenire dissonantia. „ *In I Politicorum,* lect. III.

crescevano per lo più nell'ignoranza del bene e del giusto, e, troppo spesso, nelle abitudini del male, a talento di un uomo il quale si credeva padrone assoluto di tutto il loro essere, e contava fra i suoi diritti anche quello di usare e di abusare dei loro corpi. Sicchè era ben naturale che in queste infelici creature, vittime della sensualità, e sovente anche prima della età in cui si svegliano le passioni, i sensi predominassero sull' intelligenza, l' istinto sulla volontà. E come si sarebbero potuti elevare al di sopra di una vita del tutto materiale uomini che vi erano costretti con ferreo giogo dalle travagliose abitudini della loro condizione? Corrotti, o per tristi predilezioni, o per trattamenti feroci, abbrutiti da vizii precoci o da esorbitanti e penose fatiche, nudriti [1] malamente, essi d'ordinario corrispondevano appuntino alla definizione che ne dava Aristotele; cioè, di uomini che di tanto si discostavano dai loro simili, di quanto l'anima dal corpo, e l'uomo dal bruto. E l'animalità che occupava quasi interamente il loro essere dava origine e fomento a tutti i vizii di cui è funesta radice. Lo schiavo sentiva fortemente gli stimoli del senso e dell' istinto, e il bisogno di soddisfarli; e come egli non aveva niente che non fosse del padrone; era spinto a farlo a danno di lui, rubandogli il lavoro, per darsi così qualche illecito piacere negli ozii usurpati. L'accidia, il furto, erano i primi sintomi di una natura oppressa e guasta che voleva reagire; poi veniva la dissimulazione, la furberia, affine di preparare o nascondere le frodi; indi la fuga e somiglianti altri mancamenti. I castighi, che, secondo Platone, rendevano l'anima degli schiavi non tre ma assai volte più schiava, rincrudivano in loro i peggiori vizii, e soprattutto l' odio del padrone, la sete della vendetta, con quei raffinamenti di perfidia, di cui il debole si fa un' arma contro il forte. A questo si aggiunga poi la corruzione del padrone, che non rare volte trascinava egli stesso a vizio di lussuria il suo schiavo, o per non retti intendimenti ne sfruttava la malizia, e col fatto suo veniva approvando quelle abitudini d' insolenza, nelle quali lo schiavo cercava come il compenso delle sue colpevoli condiscendenze. Insomma, intellettuale decadimento e corruzione morale erano le ordinarie conseguenze della vita servile [2].

[1] Il peggio dei cibi preparati nella casa era destinato ai servi. Veggasi il libro di Aristotele: *De Animalium Generatione*, lib. II, c. VI, v. 5-10, p. 364, ediz. Didot.

[2] Si consultino i seguenti passi dove Aristotele per varie occasioni accenna ai costumi della classe servile. *Politica*, lib. V (VIII), c. IX, § 6; lib. VII (IV), c. XV, § 7. *Ethica Nicomachaea*, lib. I, c. V, § 3; lib. III, c. X, § 8; c. XI, § 3; lib. IV, c. V, § 6. *Ethicorum Eudemiorum*, lib. VII, c. VI, § 7. *Rhetorices*, lib. III, c. XIV, § 10. *Metaphysicorum*, lib. XII, c. III, § 13, ediz. cit.

Ora, privati gli schiavi dell' opera redentrice e perfettiva di ogni intellettuale e morale tirocinio, gl'influssi di generazione e di allevamento dovevano per lo più perpetuare l'abbrutimento della loro classe infelice, eccetto il caso rarissimo di qualche essere privilegiato, capace di educare da sè medesimo la già avvilita natura. Dunque ciò che Aristotele riferiva alla natura, non era altro se non una violazione della natura, e una violazione causata dalla corrotta e corrompitrice condizione della schiavitù. Era, in altri termini, una ingiustizia, fatta per sostenere un'altra ingiustizia. Questo egli evitò di considerare, mentre il verificarlo con la esperienza non sarebbe stato difficile a lui che aveva scritto: " L' intelligenza e il discorso sono in noi effetti della natura; ma al dispiegamento loro conviene che concorrano insieme le facoltà ingenite dell'uomo e la efficacia delle abitudini [1]." Ed altrove. " A nulla giova che certi esseri sieno in un dato modo procreati, se debbono poi da cima a fondo trasformarsi pel costume; dacchè molte sono le naturali disposizioni, le quali per opera del costume si mutano in peggio o in meglio [2]." Onde il fatto stesso di cui egli si servì a giustificare la definizione data da lui dello schiavo, finiva per essere una condanna della sua teorica sul naturale servaggio.

E ciò che diciamo della schiavitù, dicasi altresì della selvatichezza e della barbarie, che Aristotele considerò ancora come segno di naturale servitù, appunto perchè anche quello è uno stato d'intellettuale e morale abbassamento. Qui pure Aristotele scambiò il fatto col diritto, elevando a legge di natura ciò che n'è il deviamento. Non badò il filosofo, che tanto alla natura è più prossimo l'uomo, quanto più con l'arte civile si spoglia di ferità e veste umanità. Onde la sapienza delle lingue fece sinonimo di natura umana: civiltà e umanità; e però anche il popolo dice umani e civili i ben educati; chiama selvatichezza un vivere dissociato e non umano, barbarie la malvagità e la crudezza dei costumi. La selvatichezza e la barbarie, come la schiavitù, appunto perchè manifestano uno stato di degradamento intellettivo e morale, sono lontanissime da natura. E questo degradamento apparisce poi per la intima correlazione dell' anima col corpo anche nei lineamenti stessi del volto e della persona; perocchè, come nei popoli civili l'ultimo volgo guasto e abbandonato si deforma nel viso e nelle proporzioni del corpo, così paragonando il selvaggio e il barbaro a gente civile, la struttura del corpo e degli angoli frontali e degli zigomi e delle labbra, e le mani e i piedi enormi mostrano in quelli un allontanarsi più e più dalla misura naturale secondo gli ufficii delle membra

[1] *Politica,* lib. IV, c. XIII, § 22.
[2] *Politica,* lib. IV, c. XII, § 6.

e secondo le osservazioni dell' anatomia e della fisiologia. Qual maraviglia pertanto, se nell'abbrutimento di un vivere silvestre e barbarico, come anche di un vivere servile, poco o nulla apparisca la luce dell'intelletto, poco o nulla si senta la coscienza della morale dignità? Non bisogna dire che ciò derivi da natura, bensì da uno stato contrario a natura. Quandanche si provasse che uomini e popoli rozzi e inselvatichiti non dan segno di vita intellettuale e morale, dovremmo arguirne che tanto più essa appartiene alla natura umana, perchè non manca mai ai popoli civili quella vita. Chi si stupirebbe, se la scintilla non scoppiasse fuori da selce non percossa? Percotetela, e scoppierà il fuoco che vi stava occulto; se no, la percossa non lo farebbe scintillare. Così le idee e i sentimenti per cui si origina l'incivilimento, gl'incivilitori dei popoli non potrebbero cavarli dal petto dell'uomo, se nella natura di lui non si contenessero potenzialmente. E sempre poi la parola degli uomini lampeggia chiarori di verità, di giustizia, di religiosità, e dimostra anche nei più corrotti l'inclita origine, come lampeggia un qualche raggio di antica gentilezza nei tralignati da nobile prosapia. La nobiltà degli uomini è la vita della ragione; e il certificato suo rimane impresso più o men vivacemente negl'idiomi, nella storia, e nei monumenti di ogni sorta, di tutti i popoli, e di tutti i tempi. Conchiudiamo. La selvatichezza, la barbarie, del pari che la schiavitù, è morale e intellettuale infermità; e, se con la patologia non è da confondere la fisiologia, dallo stato di selvatichezza, di barbarie, di schiavitù, non può dedursi ciò che sia e valga naturalmente lo spirito umano.

Platone rese omaggio a questa verità. Nella *Repubblica* scrisse: " Ognuno conosce che ogni pianta, ogni animale, che nasce sotto un clima poco favorevole, e non ha il nutrimento nè la stagione convenevole ai proprii bisogni, si corrompe, e tanto più, quanto più è robusto; perchè il male è più contrario a ciò che è buono che a ciò che non è buono nè cattivo. È dunque vero, che un cattivo trattamento nuoce più a ciò che è eccellente di sua natura, che a ciò che non va oltre al mediocre. Le anime meglio fatte divengono le peggiori per una cattiva educazione (καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμεν τὰς εὐφυεστάτας κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακὰς γίγνεσθαι) [1]. "
E nelle *Leggi*. " Noi vediamo che nelle piante tutto dipende dai primi germi. Se essi sono posti dalla mano di abile agricoltore, si può sperare che portino i frutti più felici. Ciò che è vero delle piante, non è men vero degli animali sì feroci come domestici, e anche dell'uomo. Imperocchè l'uomo, sebbene sia naturalmente mansueto; pure, se con la natura felice consegue una educazione

[1] *Civitas*, lib. VI, p. 109, ediz. cit.

eccellente, diviene il più mite animale e il più prossimo alla divinità. Ma se non si educa abbastanza o non convenevolmente, si rende il più selvaggio di tutti gli animali cui la terra produca (μὴ ἱκανῶς δὲ ἢ μὴ καλῶς τραφὲν ἀγριώτατον ὁπόσα φύσει γῆ) [1]. „

Ed anche Aristotele riconobbe in parte la verità che abbiamo discorsa. " Per natura, egli affermò, tutti gli uomini hanno inserito nell' animo un invincibile impulso ad unirsi in civile società; e chi la fondò il primo, fu autore di sommo bene. Imperocchè, come l' uomo pervenuto all' apice di sua perfezione è l'ottimo degli animali, così senza vincolo di giustizia e di legge è il più tristo di tutti, formidabilissima cosa essendo la ingiustizia armata. Ma l'uomo si ebbe dalla natura, fin dal suo nascere, le due armi nobilissime dell'intelletto e della virtù, per valersene proficuamente a combattere i suoi avversarii. Perciò senza virtù egli è la più empia e selvaggia delle creature, nelle libidini e nelle crapole la più sozza. La giustizia dunque è sostanziale elemento dell'aggregazione politica, perchè norma della società civile è il diritto, e nel diritto sta la determinazione del giusto [2]. „ Dicemmo che Aristotele riconobbe in parte la verità di cui ci occupiamo, perchè da tali premesse, che sono verissime, non trasse le conseguenze che vi si contengono. Se, infatti, le condizioni che mettono l'uomo fuori del vivere civile, della giustizia, del diritto, sono tanto dannose e degradanti, sì per lui, e sì per gli altri uomini con i quali convive, come può dirsi naturale all'uomo la schiavitù che quelle condizioni o mantiene e peggiora negl'individui e nei popoli già barbari e rozzi, o le produce negl'individui e nei popoli che furono già civili più o meno?

" Lo stato di un uomo, scrive altrove Aristotele, deve stimarsi sempre avvilito da ogni opera, arte e disciplina qualsiasi che le forze di un uomo libero e le sue disposizioni di animo e di mente in tal modo rintuzzino da renderlo inabile all'esercizio della virtù. Quindi è che noi chiamiamo anche vili tutte le arti che deturpano il corpo e quante sono opere mercenarie, inceppando esse e opprimendo la intelligenza [3]. „ Ed in altro luogo. " È assai difficile che uomini di superlativa bellezza, di forza, d'intelligenza, di dovizia stragrandi, o per converso estremamente miseri, deboli ed abbietti, si governino col retto lume dell'intelletto. I primi, infatti, per lo più peccano di brutale arroganza, e si macchiano di grossi misfatti; mentre i secondi si gittano alle volgari ma non meno tristi nequizie [4]. „ E indi conchiude che " se nello

[1] *Leges*, lib. VI, p. 359, ediz. cit.
[2] *Politica*, lib. I, c. I, § 12.
[3] *Politica*, lib. V (VIII), c. II, § 1.
[4] *Politica*, lib. VI (IV), c. IX, § 4.

Stato prevalessero queste due classi di uomini, esso verrebbe a comporsi di padroni e di schiavi, non di uomini liberi; e da un lato vedrebbesi imperversare l'invidia, e da un altro il disprezzo, cosa che è tanto discosta dalla sociale benevolenza [1]. „ Dunque, se, per Aristotele, mutate le consuetudini del vivere civile, alterato il costume sociale, sviata la educazione, anche il cittadino, anche l'uomo libero, può ridursi alla miserevole e vile e corrotta condizione dello schiavo, deve dirsi che questa non è l'opera della natura, ma sì l'effetto della umana libertà.

Per la qual cosa il degradamento intellettuale e morale di uomini e popoli che Aristotele considerava come nota caratteristica di naturale servaggio, non era punto una condizione necessaria di natura, e però insuperabile o insuperata, nè poteva accadere solo a tali uomini e popoli e non ad altri, come opinò Aristotele. Il quale, per altro, spesso rivela la incertezza della sua mente nel tutt'insieme dei ragionamenti con i quali espone e difende questa sua opinione. E in vero, come già fu accennato, egli, tra le norme che propone a seguire nel trattamento degli schiavi, indica pur questa, che si prometta ad essi il benefizio della libertà, come premio della loro buona condotta. Tal benefico pensiero onora grandemente il cuore dello Stagirita. E il suo testamento, conservatoci da Diogene Laerzio, prova che egli volle da sè medesimo mettere in pratica il generoso consiglio, perchè in quello concede libertà ad alcuni suoi schiavi, e alcuni altri li raccomanda alla benevolenza dei suoi eredi perchè possano fare [2] altrettanto. Ma questo, come ognuno può di leggieri scorgere, contraddice alle dottrine poste da lui stesso a fondamento della opinione circa la naturale servitù. Il servo, che Aristotele consiglia di rendere alla libertà, se non cessa di essere così lontano dai suoi simili, come l' uomo dal bruto, il corpo dall' anima; se resta solamente adatto alle cose corporee, e incapace di ogni svolgimento morale e intellettivo; questo servo, promettendogli e dandogli la libertà, di cui fu fatto indegno da natura, si va allora contro alle intenzioni della natura, e, che è peggio, cotest' uomo è posto nel facile, anzi nel certo pericolo che ne abusi a danno suo e a danno degli altri uomini liberi o servi con i quali si trova a vivere. Se poi, come pare, Aristotele intende di volere libero soltanto il servo che della libertà è meritevole, e, per lui, è meritevole di libertà chi dà segno di sviluppata vita intellettiva e morale, ed allora è da conchiuderne, che la pretesa incapacità

[1] *Politica*, lib. VI (IV), c. IX, § 6.

[2] *De clarorum philosophorum vitis, dogmatibus et apophtegmatibus*, lib. V, c. I, § 15, p. 114, ediz. Didot.

di virtù riflessiva, che egli dava come segno di naturale servitù, non è da natura, chè difetto di natura non si vince. E, posto pure che si vincesse, ruinerebbe tutto il fondamento della dottrina aristotelica, che su quella naturale inattitudine poggiava la giustizia e la legittimità dell'istituto della schiavitù. Si dirà forse, che non si può essere certi se quella incapacità sia da natura o no. Or se è così, come si può fondare su di un fatto incerto un diritto certo, e, per soprappiù, un diritto che porta sì gravi e dure conseguenze per chi ne sarebbe l'oggetto?

La dubbiezza della mente di Aristotele si manifesta pure in altre occasioni. Poi che egli ebbe accennato anche alla differenza dell'organismo corporeo negli uomini liberi e nei servi, e notato che spesso accade il contrario, cioè a dire, che gli uni non hanno di uomini liberi se non il corpo, e gli altri in tutto sono assoggettati fuorchè nello spirito, invece di riflettere bene a questa non infrequente eccezione, e modificare le sue conchiusioni, d'un colpo sostituisce al fatto l'ipotesi, e soggiunge: “ Certo è, che se vi fossero uomini di tanto superiori agli altri, anche solo del corpo, di quanto sono delle nostre più perfette le forme degli Dei, tutti proclamerebbero che a costoro il resto dei mortali dovrebbe meritamente servire. Che se ciò è vero in riguardo al corpo, a miglior ragione dovrà dirsi il somigliante dell'anima. Ma non si può giudicare della bellezza dell'anima con la stessa agevolezza di quella del corpo[1]. „ Dunque non essendo costante la maggior perfezione dei corpi, essendo dubbia la preminenza delle anime, che cosa poteva e doveva inferirsene? Nulla di certo e di sicuro. Al contrario Aristotele bruscamente ripiglia. “ Dalle cose discorse apertamente consegue, che alcuni sono per fatto di natura uomini liberi, ed altri servi, per i quali è giusta e profittevole la servitù[2]. „

Quando egli discorre del potere domestico, delle relazioni tra marito e moglie, tra padre e figliuolo, tra padrone e servo, e delle virtù particolari e generali dello schiavo, della moglie e del figliuolo, pone il quesito: “ Se alle doti particolari dei servi, considerati come strumenti e ministri degli altrui voleri, si convenga qualche altra maggiore virtù, poniamo la saggezza, la giustizia e altri pregi di questa fatta; ovvero se debbano essere condannati alle sole opere manovali. „ Egli non osa risolvere l'arduo problema. „ Imperocchè, soggiunge, se si risolve nell'un modo, potrà dimandarsi, qual altra differenza ricorrra più tra l'uomo libero e lo schiavo. Se nell'altro, pare che si cada in assurdo, essendo gli schiavi essi pure uomini e razionali. „ Da dubbio sì grave

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 15.
[2] *Politica*, ibid.

il sommo filosofo poteva prendere lume a trarsi fuori della falsa via per la quale egli si era posto; ma nol fa, e vi resta, affidandosi ad un ragionare *a priori* e sofistico. Si mette, infatti, a provare, che chi per natura comanda e chi essenzialmente obbedisce, dev' essere fornito di doti diverse; altrimenti non vi sarebbe ragione a spiegare come certe elette nature sarebbero destinate a perenne primato, ed altre a soggezione continua. Imperocchè non è proprio della sudditanza e del principato differire tra loro per sola gradazione numerica e in ragione del più e del meno, ma sibbene intrinseche ed essenziali debbono essere le differenze che li distinguono. Indi ricava, che la superiorità dell'uomo libero sullo schiavo è diversa da quella dell'uomo sulla donna, e del genitore sui figliuoli, dacchè in ciascuna di queste nature inferiori e soggette esistono bensì le parti essenziali dell' animo umano, ma in diversa misura. Lo schiavo non ha nessuna intellettuale signoria sul proprio volere; la donna sì ma in modo subordinato; i giovanetti poi solo incompletamente. Rimanda a ciò che aveva già detto dello schiavo per rispetto al padrone, cioè, che quello è fatto per servire alle nostre necessità; sicchè abbisogna di ben poca virtù, e solo di tanta, che basti, affinchè non trascuri per dissolutezza o per ignavia gli obblighi suoi. Mette finalmente a confronto le condizioni dell'artefice con quelle del servo, e vuole si concluda risolutamente, “ che il primo motore della virtù servile è il padrone; ma non sì che a lui spetti eziandio il segnar norme e il dar tecnico indirizzo alle opere manovali [1]. Talchè male si appongono coloro che vogliono spogliare gli schiavi di ogni facoltà riflessiva, e asseriscono non esservi altro modo da usare con essi, fuorchè il comando. Che anzi, a giustamente parlare, la via dei savii ammonimenti è più accomodata agli schiavi, che ai piccoli garzonetti [2]. „

Lasciamo stare il procedimento *a priori* di un discorso che doveva muovere dal fatto, e solo dal fatto derivare il suo valore. Non ci fermiamo all'andatura tentennante di un ragionare che concede e non concede allo schiavo l'esercizio della virtù riflessiva. Ma ognuno si avvede, come la quistione che egli aveva enunziata, e che massimamente importava qui di risolvere, cioè, se oltre alle virtù particolari dei servi, come strumenti e ministri degli altrui voleri, qualche altra maggiore virtù si convenisse, egli la lascia lì senza punto prenderla più a discutere. E perchè? La ragione sembra che l'accenni egli medesimo, quando dice che, se la quistione si risolvesse in modo favorevole alla

[1] “ Non fa d'uopo, scrive altrove, che il padrone s'intenda delle funzioni servili, ma basta che ei ne sappia trarre profitto. Che anzi parrebbe per lui cosa bassa e indegna l' avere notizia e pratica degli ufficii servili. „ *Politica*, lib. III, c. II, § 8.

[2] *Politica*, lib. I, c. V, § 3-11.

condizione del servo, svanirebbe ogni differenza tra questo e il padrone, tra l'uomo libero e l'uomo schiavo. Il timore forse di venire a questa conchiusione, contraria ai suoi principii intorno alla naturale schiavitù, gli fece rimanere irresoluta la rilevante quistione. Ma egli non vide che nel modo onde aveva enunziato il problema, questo già era implicitamente risoluto, e risoluto a vantaggio della condizione del servo; avendo egli dichiarato esplicitamente parergli un assurdo il negare la capacità di maggiore virtù al servo, che è uomo e razionale. S'accorse dunque il Filosofo che, migliorate le condizioni della classe servile, il preteso degradamento naturale di essa, sul quale egli fondava il suo sistema della schiavitù, non sarebbe più esistito. E forse per timore di smentirsi, non volle esplicitamente sciogliere un problema che tuttavia era implicitamente sciolto nella stessa enunciazione. E forse per lo stesso timore egli volle l'istruzione dei servi estesa fino alla parte culinaria, come estremo limite, e consigliò di possedere schiavi di origine diversa e parlanti diverse lingue. Ma ciò, che a lui non fece vedere la mente pregiudicata, fu questo, che anche solo reputando di difficile soluzione il problema proposto, anche solo credendolo insolvibile, la teoria di lui sulla naturale servitù di una parte del genere umano, ruinava nella base. Imperocchè, senza lesione, e grave lesione, della giustizia, non si può derivare da un fatto incerto un diritto certo, e un diritto di quella natura, che era il diritto del padrone sopra la schiavo.

Il qual principio ci apre la via ad un altro ordine di considerazioni critiche sul sistema di Aristotele intorno alla schiavitù. E valga il vero. Posto pure che vi fosse una naturale schiavitù, bisogna vedere se i modi per i quali, secondo la legge civile e il diritto delle genti, la schiavitù si recava in atto nel costume pubblico e privato, colpissero appuntino quelli che da natura fossero destinati alla vita servile, ossia, quegli uomini, o razze di uomini, che si trovassero in uno stato d'intellettualità poco più che virtuale. Onde, perchè il sistema di Aristotele potesse giustificare il diritto di padronanza, come era in vigore ai suoi tempi, si richiedeva che i modi legali, i quali davano origine a tale diritto, avessero effettuato quella divisione che dalla natura stessa fosse stata posta nel genere umano, la divisione, dico, di uomini liberi e di uomini schiavi. Or questi modi principali per ciò che riguarda il nostro proposito, si possono ridurre a due, la nascita e la guerra. Ed Aristotele pare che li ammetta entrambi. “Il disegno normale della natura, egli dice, è che, come dal bruto si origina il bruto, e dall'uomo nasce l'uomo, così anche da ingenui e liberi genitori si procreino liberi e ingenui figliuoli [1]. „ Onde conchiude che “ la padronanza non

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 19.

è affare di dottrina ma di condizione: il che pure si dica della servitù e della libertà (ὁ μὲν οὖν δεσπότης οὐ λέγεται κατὰ ἐπιστήμην, ἀλλὰ τῷ τοιόσδε εἶναι· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ δοῦλος καὶ ὁ ἐλεύθερος) [1]." La quale espressione potrebbe parere contraria al pensiero di Aristotele che fonda la legittimità della schiavitù sulla precellenza dell' ingegno e della virtù. Ma, chi ben riguardi, il Filosofo qui non pare che voglia dire altro che questo, cioè, che fin dalla nascita o ingenua o servile, potendosi determinare quali uomini sieno posti in tale condizione da svolgere le loro potenze razionali, e quali no, non v' è mestieri di ulteriore disamina sul valore della loro virtualità intellettiva per determinare quali debbano essere i padroni e i liberi, e quali i servi.

Quanto è poi alla guerra, Aristotele osserva che " in qualche guisa essa è da noverarsi fra i modi di naturale acquisto. Essa, infatti, comprende la caccia di cui è necessario fare uso contro le bestie feroci e contro gli uomini, che quantunque da natura destinati alla soggezione (ὡς φύσει δίκαιον τοῦτον ὄντα τὸν πόλεμον) [2] pure combattono per non sottoporsi, sicchè la guerra ne diviene legittima. " [3] Ed in altro luogo. " Non debbono già curarsi dai cittadini gli esercizii guerreschi per sottoporre altri a indegno giogo, ma sibbene affine di premunire sè medesimi da servitù; poi per aspirare ad egemonia rivolta a pro dei soggetti e non affatto dispotica; e finalmente per padroneggiare gli esseri naturati al servaggio (τρίτον δὲ τὸ δεσπόζειν τῶν ἀξίων δουλεύειν) [4]. " Or, per ciò che si attiene alla nascita, non è dubbio che gl'influssi generativi ed educativi abbiano grande efficacia a determinare l'indole della prole, massimamente quando quegli influssi si trasmettano per lungo correre di generazioni. Ma nemmeno è dubbia la incostanza e variabilità di tale fatto, cagionata appunto dalla mutabilità degli elementi molteplici che concorrono nella generazione e nella educazione fisica e morale della prole. Onde il nostro sommo Poeta avvertì che

> Rade volte risurge per li rami
> L'umana probitade [5] . . . . . . .

E questo non l'ha potuto disconfessare lo stesso Aristotele. Dov'egli afferma che il disegno normale della natura è che, come dall'uomo nasce l'uomo, e il

[1] *Politica*, lib. I. c. II, § 22.

[2] La edizione del Susemihl legge così: ὡς φύσει δίκαιον ὄντα τοῦτον τὸν [θηρευτικὸν] πόλεμον [καὶ πρῶτον]. *Op. cit.* p. 33.

[3] *Politica*, lib. I, c. III, § 8.

[4] *Politica*, lib. IV (VIII), c. XIII, § 14.

[5] *Purgatorio*, VII, 120-125.

bruto dal bruto, così da ingenui e liberi genitori si procreino liberi e ingenui figliuoli, soggiunge subito: " benchè l'effetto sovente non risponda [1] (πολλάκις οὐ μέντοι δύναται). „ E prima aveva già detto come accada spesso che gli uomini liberi non abbiano di uomini liberi se non il corpo, e i servi all' opposto in tutto sieno assoggettati, fuorchè nello spirito. Se dunque stiamo alla verità del fatto, attestata anche da Aristotele, la condizione del nascere da uomo libero o servo non è indizio certo d'intellettuale superiorità o inferiorità, non essendo certo che per la nascita si propaghino le qualità dell'obbedire e del comandare, che nella ipotesi di lui sarebbero naturali; e però non si può da quella condizione derivare senz'altro il dovere, certo negli uni, di obbedire, e il diritto certo, negli altri, di comandare.

Chi poi potrebbe affermare che la guerra riesca a fare servi quelli che da natura sono fatti tali? Può dirsi mai che quelle figlie di re, quelle nobili donne fatte prigioniere, e i cui dolori significati da Eschilo, da Sofocle, da Euripide, sapevano sempre commuovere gli animi e destare nei cuori liberi le più sincere simpatie, giustifichino il diritto di applicare per mezzo della guerra la divisione che sarebbe posta da natura tra uomini liberi e servi? Può dirsi che lo giustifichino Andromaca, Cassandra, Eucuba e tanti altri? " Fino nella schiavitù il soffio divino ispira la sua anima „, diceva Eschilo di Cassandra:

Μένει τὸ θεῖον δουλίᾳ περ' ἐν φρενί. [2]

E la voce del popolo ripeteva con Sofocle: " Se il corpo è schiavo, l' anima è libera. „

Εἰ σῶμα δοῦλον, ἀλλ' ὁ νοῦς ἐλεύθερος [3].

E con Euripide: " Molti schiavi portano un nome infamante, ma la loro anima è più libera di quella degli uomini liberi. „

Πολλοῖσι δούλοις τοὔνομ' αἰσχρόν· ἡ δὲ φρὴν
τῶν οὐχὶ δούλων ἐστ' ἐλευθερωτέρα [4].

[1] *Politica,* lib. I, c. II, § 19.

[2] Ἀγαμέμνων n. 1034. *Aeschyli Tragoediae. Recognovit et praefatus est Guilielmus Dindorfius, p. 192.* Editio quinta correctior. Lipsiae 1873.

[3] Σοφοκλέους. *Joannis Stobaei Florilegium, tit. 62, n. 33. Recognovit Augustus Meineke,* vol. 2° p. 365. Lipsiae 1855.

[4] Εὐριπίδου Φρίξος. *Ibidem,* n. 39, vol. cit. p. 365, ediz. cit.

E qui non erano sventure immaginarie: erano infortunii reali e vivamente sentiti; e l'esempio si rinnovava ogni giorno, e le anime meglio temprate potean essere esposte alle atroci conseguenze della guerra. Testimoni quei Greci asiatici, menati prigionieri dal barbaro Perso, per aver troppo amato la libertà; e tanti altri Greci fatti schiavi da altri Greci in quelle guerre mosse dalla gelosia di una indipendenza irrequieta, o dall'ambizione di comandare, o da altre disoneste cupidige [1]. Tantochè Platone stesso si vide costretto d' invocare la giustizia, perchè si abolisse la schiavitù tra Greci e Greci, temendo forte che per così ingiusto costume non avessero a cadere tutti nella schiavitù dei barbari [2]. Fatto già avverato altra volta, e che più tardi, un secolo e mezzo circa dopo di lui, doveva di nuovo avverarsi, quando i Romani, sotto pretesto di comporre le discordie sorte fra i Greci s'introdussero tra essi come mediatori, e poi li sottomisero al loro giogo. I municipii della Grecia, che tentarono opporre resistenza, vennero duramente decimati e puniti con la schiavitù, senza distinzione di grado. I filosofi, i letterati, i poeti, che Paolo Emilio fece vendere all'incanto in Epiro, giunsero in Roma in qualità di schiavi, e impararono a proprie spese la ingiustizia e la infelicità del nuovo innaturale stato. Or come accordare con questi fatti i principii ammessi dallo Stagirita? La guerra traeva in ischiavitù eziandio uomini e popoli di liberissima schiatta, e perpetuava la loro schiavitù anche nelle successive generazioni. Dunque non poteva essere vero che il comando fosse da natura assicurato anche per la guerra alla precellenza dell'ingegno. Oltre a che, se gli uomini e i popoli soggiogati mantenevano le libere qualità dell'animo, la guerra diventava il fatto più contrario a natura; perchè, invece di rispettarne gl' intendimenti, tendeva a manometterli crudelmente, costringendo con la violenza a vita servile chi da natura era fatto a padroneggiare. Forsechè la guerra aveva la virtù di trasformare in servili quelle libere nature? La storia di tutti i tempi prova il contrario. Ma fosse pure: la guerra non lasciava di essere anche per questo rispetto il fatto più ripugnante a natura, siccome quello che riusciva a distruggere ciò che da natura era dato, privando del diritto di comandare chi da natura avea avuto quel diritto. Ad ogni modo nell'un caso come nell' altro, la guerra avrebbe recato un guasto al disegno regolare della natura, cioè, che, come dal bruto nasce il bruto e dall' uomo l'uomo, così da ingenui e liberi genitori si procreano liberi e ingenui figliuoli.

Alcune di queste difficoltà non isfuggirono alla mente acutissima dello

[1] Aristotele ne discorre a lungo dove svolge le cause dei politici rivolgimenti. *Politica*, lib. VIII (V), c. I-VI, VIII.

[2] *Civitas*, lib. V, p. 96, ediz. cit.

Stagirita. Il quale non dubitò di affermare che la guerra poteva essere anche ingiusta, e la schiavitù per la guerra incogliere anche ad uomini e popoli di nobilissima schiatta. " Molti uomini legali, dic'egli, inveiscono contro tale diritto (che il vinto debba cadere in assoluta balìa del vincitore) come contro un oratore di violate leggi, sembrando loro enorme che il vinto debba diventare in tutto servo e suddito di colui che lo conquise e gli prevalse di forza. Ma chi la pensa così, e chi altrimenti, di molto essendo in tale argomento svariati i giudizii eziandio dei sapienti. Cagione di tale contesa, e ciò che induce tanta disparità di sentenze in questo proposito, è che la virtù, tosto che sia fornita degli acconci mezzi, ha in certo modo diritto di prevalere eziandio con la forza; e d'altra parte chi vince porge sempre chiaro argomento di qualche singolare precellenza. Onde sembra che non possa darsi supremazia di forza senza qualche [1] virtù, e che il punto vero della giustizia stia quivi nella definizione del diritto. Il quale da taluni è riposto nella umanità e benevolenza del vincitore, e da altri nella ragione del più forte. E in questa materia sono i pareri così fra loro disparati e cozzanti, che per gli uni non hanno punto di forza nè di autorità tutti gli argomenti contrarii alla giuridica primazia degli uomini più virtuosi e prestanti: altri invece, interamente attenendosi a certo loro particolare concetto di diritto, originato dal fatto e dalla convenzione degli uomini, reputano giusta in ogni caso la servitù che dalla guerra deriva. Ed essi in ciò dire si contraddicono, perchè può accadere che l'origine stessa della guerra sia ingiusta (τήν τε γὰρ ἀρχὴν ἐνδέχεται μὴ δικαίαν εἶναι τῶν πολέμων); e nessuno oserà mantenere giammai che debba essere schiavo chi è indegno di servitù. Altrimenti sarebbe possibile che uomini stimati di purissima [2] schiatta a buon diritto divenissero schiavi e discendenti di schiavi, posciachè fossero dal vincitore conquistati e venduti (εἰ δὲ μή, συμβήσεται τοὺς εὐγενεστάτους

[1] Si osservi bene che la parola ἀρετή (virtù) è adoperata qui e in ogni altro luogo per indicare piuttosto la precellenza dell'ingegno che non delle doti puramente morali e volitive dell'animo. Queste sole, in fatti, secondo Aristotele, non possono dare titolo sufficiente a politica primazia, mentre invece l'ingegno, è per lui, naturalmente principe nella repubblica. S'intende bensì che un tal principato non può recare buoni frutti, se all'altezza intellettiva di chi comanda non si congiunge bontà di animo e dirittura d'intendimenti.

[2] L' εὐγενεστάτους di Aristotele si è spiegato " uomini di purissima schiatta „ per far ben comprendere la distinzione che da questo passo appare tra la classe dei semplicemente liberi, e quella, se può così esprimersi, dei nobili cittadini. Conciossiachè εὐγενής si diceva soltanto di colui il quale era nato da liberi parenti e perciò aveva ugual diritto di essi alla libertà; e invece ἐλεύθερος, senz' altra aggiunta, indicava l'uomo libero di fatto, qual che si fosse la condizione dei genitori.

εἶναι δοκοῦντας δούλους εἶναι καὶ ἐκ δούλων, ἐὰν συμβῇ πραθῆναι ληθέντας). Perciò gli autori di siffatta dottrina non ammettono servitù per la propria nazione, ma solo per i Barbari, e in così dire mostrano di non ricercare essi pure altra cosa, fuorchè quella servitù naturale ed originaria di cui discorremmo a principio [1]. „ In tutto questo ragionamento si scorge a tratti non dubbii, che Aristotele nell'affermare è mal sicuro di sè, tentenna, e, come al solito, venendogli meno la esperienza, ricorre alla ipotesi della naturale ed originaria schiavitù; mentre egli voleva e doveva, anche col fatto della guerra, con la esperienza, verificare quella ipotesi. Per lo scopo nostro e anche in omaggio alla verità e alla giustizia ci basta la preziosa testimonianza di lui, che la schiavitù per la guerra poteva incogliere anche ad uomini e popoli di nobilissima schiatta.

Altrove, discorrendo della perfetta amministrazione politica, riprova fortemente il desiderio ingiusto, in taluni popoli, di dominare dispoticamente su gli altri; ed a questo proposito nota che “ nessuna legittimità può esservi in una dominazione conseguita a qualunque costo, e senza riguardo alcuno della ragione e del torto. Imperocchè il fatto della vittoria non giustifica punto l'ingiustizia della conquista (κρατεῖν δ'ἔστι καὶ μὴ δικαίως). Nelle altre discipline, per altro, non accade nulla di somigliante, nè mai si vide medico o pilota alcuno persuadere o costringere altrui a divenire uno dei proprii passaggieri o dei proprii ammalati. Ma pare che i più si accordino nell'ammettere la legittimità del predominio dispotico di uno Stato su di un altro; e ciò che, usato inverso di loro reputerebbero ingiusto e dannoso, non si vergognano di praticarlo in altrui. E, mentre per se stessi esigono questo governo, non punto si brigano di operare con giustizia verso degli altri [2]. „ Queste savie riflessioni dovevano menarlo alla condanna della schiavitù, che ingiustamente assoggettava uomini e popoli al dominio dispotico di altri uomini e popoli. Pare che egli stesso se ne avvedesse; ma, o fosse pregiudicatezza di mente, o fosse proposito di non contraddirsi apertamente, ricorre di nuovo alla ipotesi della naturale schiavitù, per la quale la razza umana sarebbe distinta in servi e liberi; e così egli si argomenta di salvare la giustizia di quel sociale istituto e la ingiustizia del politico dominio dispotico, soggiungendo: “ Stando però le cose in questi termini, è vieppiù manifesto, che non è lecito aspirare al governo dispotico degli altri uomini, i quali non fossero a servaggio connaturati [3]. „ Ma, checchè sia di ciò, domandiamo: Se la nascita, se la guerra,

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 16-18.
[2] *Politica*, lib. IV (VII), c. II, § 7-8.
[3] *Politica*, lib. IV (VII), c. II, § 9.

non son mezzi sicuri a determinare gli uomini e i popoli nati al comando o alla obbedienza, a qual altro segno potrebbe riconoscersi questa radicale divisione che sarebbe messa da natura nella totalità del genere umano? Forse resterebbe ad accertare tali qualità naturali per via di una disamina del valore intellettivo di ciascheduno? Aristotele questo espediente non lo indica; e di ciò fa bene, perchè a tutti sarebbe apparso ridevole. E veramente, come fare a determinare quale specie o qual grado di superiorità intellettiva debba riscuotere la privata o pubblica soggezione? Certo, quella superiorità non è necessario che si trovi nell'uso delle discipline propriamente scientifiche, delle arti liberali, delle industrie meccaniche e delle altre appartenenze della coltura umana. Imperocchè, anche senza il corredo delle scienze, degli utili e peregrini ritrovamenti dell'arte, dell'industria, del commercio, un uomo ed un popolo può possedere quel tanto di maturità riflessiva e di esperienza, che basta, come che sia, per attingere il fine individuale o sociale. Quella superiorità dunque dovrebbe risguardare l'ordine delle verità morali e giuridiche; e, oltre ad essere incontestabile ed evidente, dovrebbe pure possedere la più chiara e sicura previsione degli effetti probabili delle azioni intimamente congiunte col fine individuale, se si tratti di supremazia privata, ovvero col fine sociale, se si tratti di politica primazia. Fuori di questo caso, ogni diritto di superiorità intellettuale non potrebbe sussistere, dovendosi naturalmente presumere che ciascun uomo e ciascun popolo sia adatto a giudicare sui mezzi, più o meno efficaci, ma pure tutti idonei al conseguimento dello scopo individuale o sociale, poniamo pure che qualche più acuto intelletto e qualche mente più sperimentata ne sapesse indicare dei più squisiti. Ma è egli facile, anzi è possibile, determinare in concreto il grado di quella superiorità intellettiva di un uomo o di un popolo la quale potrebbe assumere la ragione di diritto e chiedere la soggezione degli altri? D'altra parte, non è punto men facile, anzi è del pari impossibile, definire sino a qual punto un uomo o un popolo sia obbligato a cercare nella sapienza di un altro uomo o popolo i mezzi acconci al compimento dei proprii destini. Meno il caso della naturale infanzia, o di un essere in perpetua infanzia, per più o meno grave infermità della mente, manca una unità assoluta dalla quale si possa costantemente partire per determinare tanto il grado di superiorità, quanto quello d'inferiorità, che conferirebbe agli uni il diritto del politico dominio dispotico o della padronanza, e agli altri il dovere dell'obbedienza civile o della soggezione servile. Tanto più, che questo grado di superiorità o inferiorità intellettuale può andare, e va, soggetto a mutamenti continui nel corso della vita di un individuo o di un popolo: il che può dare origine a giudizii varii ed opposti. Ed allora chi sarà il giudice che saprà dare una sentenza definitiva,

e, in virtù di quei mutamenti continui, dichiarare ogni tanto cessate o cambiate le precedenti relazioni sociali tra un uomo e un popolo che vuolsi rozzo e incolto, e un uomo e un popolo che vantasi sapiente e civile? Chi crede d'imperare legittimamente, perchè fornito di supremazia intellettuale, si stimerà sempre possessore necessario del comando, quand'anche quella superiorità o non esistesse realmente, o fosse superata da altro uomo e popolo, o non si richiedesse necessariamente all'osservanza dell'ordine morale e giuridico. Chi è soggetto, perchè dichiarato o stimato in un grado inferiore d'intellettualità, non vorrà mai bonamente riconoscere che egli permanga sempre in uno stato d'infanzia, e sia però sempre bisognoso della tutela e del governo d'altri. La lotta, ecco la conseguenza inevitabile di una costituzione sociale che mette una radicale separazione tra gli ordini della società umana. Aristotele, con saviissimo accorgimento, riconosce questo pericolo, quando dimostra la convenienza che tutti i cittadini con uguale vicenda partecipino al governo e alla sudditanza. " Se noi supporremo, egli scrive, così sovrastanti i reggitori all'universale, come si reputa che gli Dei e gli Eroi, tanto per rispetto al corpo quanto per rispetto allo spirito, avanzino gli uomini di perfezione, cosicchè incontrastabile ed evidente apparisca l'intellettuale precellenza dei governanti sui governati, egli è troppo chiaro che dovrebbe anteporsi la continuità del comando da un lato e la perenne sudditanza da un altro. Ma, poichè non sono questi casi frequenti, nè accade fra noi ciò che Scilace delle Indie racconta, che i re sieno di qualità così superiori ai soggetti, manifesto appare per molti argomenti, che tutti i cittadini debbono con uguale vicenda partecipare all'impero e alla sudditanza. Fra esseri uguali, infatti, devono essere pari i diritti, e non può reggersi una costituzione qualsiasi in cui si offenda la giustizia. Coloro per verità che indebitamente obbediscono, troveranno alleati quanti sono in tutto il paese cupidi di novità; ed è cosa impossibile che il numero di quelli che reggono, sia mai così numeroso, da resistere a tanta piena e avere trionfo di tutti [1]. "
Si applichi questo ragionamento pieno di alta sapienza civile e politica alle condizioni che l'istituto sociale della schiavitù faceva ai servi e ai padroni, e si troverà ugualmente vero ed esattissimo. Se la precellenza dell'ingegno civile e politico, che darebbe il diritto al governo della cosa pubblica, per Aristotele, non è sempre evidente e stabile, tale altresì deve dirsi la precellenza dell'ingegno che, secondo lui, conferisce il diritto all'occupazione dell'uomo inferiore per intellettualità. Come perciò è sconveniente che in taluni si perpetui l'impero, e in altri la sudditanza; così deve essere anche sconveniente, che taluni

[1] *Politica*, lib. IV (VII), c. XIII, § 1-2.

uomini e popoli sieno destinati a perenne servitù, e taluni altri a perenne comando. Se, tra essere uguali, uguali sono i diritti civili e politici, uguali bensì devono essere i diritti connaturali tra esseri uguali per natura. E se da ultimo, per sentenza di Aristotele, una ingiusta costituzione civile e politica prepara sedizioni e rivolgimenti, come non doveva produrli l'ingiustissimo istituto sociale della schiavitù, che disconosceva il massimo diritto dell'uomo, la personale libertà?

Le stesse osservazioni fa Aristotele, quando prende ad esaminare il sistema di Socrate e Platone intorno alla costituzione del principato. A lui quel sistema appare assai pericoloso, appunto dacchè esso vuole che il principato si perpetui e incarni sempre negli stessi individui. “ Ma questo, dice egli, è un muovere a sollevazione i popoli anche più mogi e inviliti: figuriamoci poi che sarebbe di quelli di spiriti audaci e di virtù guerresche. Ma che Socrate sia forzato dai suoi principii a stabilire la perpetuità del principato, è cosa evidente. Egli, infatti, non crede che piova l'oro celeste ora in un'anima ora in un'altra, ma tiene che nell'anima stessa perennemente si versi. Ed è pure sua sentenza, che ciascun uomo venga a luce diversamente temprato dalla natura, e che in certe anime essa mescoli oro, in altre argento, e sempre bronzo e ferro in quelle degli agricoltori e degli artigiani [1]. „ Or non è questo discorso di Aristotele una condanna, una manifesta riprovazione della sua dottrina intorno all'istituto della schiavitù, che voleva perpetuata la divisione degli uomini in liberi e servi, appunto perchè gli uni da natura si avevano sempre preminenza d'ingegno e di virtù, gli altri sempre inferiorità d'intelletto e di volontà? Aristotele qui biasima giustamente le caste sociali del sistema politico di Socrate e di Platone. E la sua teorica intorno all'istituto sociale della schiavitù, non divide forse il genere umano in due caste, la casta degli uomini schiavi, e oltre e sopra di essa la casta degli uomini liberi? Egli trova il sistema politico di Socrate e Platone pieno di pericoli e conducente a ribellioni. E non può dirsi lo stesso della sua teorica, che, condannando uomini e popoli a perenne servitù, mette in loro i più potenti stimoli a sollevarsi contro i loro oppressori, come la storia ha dimostrato sempre, e seguiterà ancora a dimostrare?

E qui torna opportuno definire il fondamento, la natura e la estensione di quel diritto di superiorità che può competere alla persona del sapiente sulla persona dell' ignorante. Che l' ignorante debba dipendere dal savio, che chi

[1] *Politica*, lib. II, c. II, § 15. Qui pare che Aristotele non riferisca esattamente l'opinione di Platone, non facendo menzione dell'eccezione che questi ad essa mette, come già si è veduto.

sa meno debba soggettarsi all'autorità di chi sa più, non pare dubbioso. E nessun ossequio è così sincero e spontaneo e franco, come quello che si rende alla precellenza dell'ingegno. Tal dovere si radica in ciò, che l'ignorante, per difetto di maturità riflessiva, non può, come si converrebbe, fare uso della libera persona nell'indirizzo delle sue varie e diverse potenze. Il che torna a dire, che nell'ignorante la persona umana, trovandosi tuttora in istato imperfetto, non sa per lo più usare conforme al fine la sua libera natura, ossia quel tutt'insieme delle nostre facoltà, le quali sono in immediata dipendenza della libera persona, e convergono a lei tutte, come a comune centro e motore. Sicchè l'obbligo, nell'ignorante e in chi meno intende, di dipendere dal savio o da chi più intende, non poggia, come altri pensò, sulla illegittimità del possesso di facoltà che l'ignorante, il rozzo, non sa utilizzare, e che altri perciò può giustamente occupare; perciocchè tali facoltà, essendo un'appartenenza necessaria della persona, questa deve poterle esercitare almeno imperfettamente. Tale obbligazione invece deriva dal dovere che ha ciascun uomo di perfezionare sè stesso, e quindi svolgere le sue facoltà intellettive conformemente ai loro fini; dovere non altrimenti eseguibile in certi casi, che per via del sapiente indirizzo degli uomini più illuminati. Il quale indirizzo non si ha il diritto di rifiutarlo, perchè non si ha il diritto di procacciarsi del male, deviando dal fine. E veramente, qui non si tratta di floridità di commercio, di migliori congegni meccanici, di scienze ed arti più perfette, di lusso e di comodi di vita e somiglianti; bensì di documenti morali e giuridici, la cui conoscenza mira alla osservanza dei doveri, alla tutela e allo svolgimento dei diritti accordato col minor possibile sacrificio di ciascheduno.

Ma, chi ben rifletta, l'obbligazione di cui è parola, è una obbligazione puramente etica, o morale che voglia dirsi; e però di per sè non è, nè può essere, giuridica, sì perchè immediatamente e direttamente riflette l'ordine dei doveri personali, e sì perchè, anche considerata come obbligazione sociale, da una parte non sarebbe certamente determinabile il grado d'inferiorità intellettuale a cui s'imporrebbe il dovere di farsi guidare da chi possiede intellettuale superiorità; e, da un'altra, nemmanco sarebbe certamente determinabile la persona del sapiente e il grado della sua preminenza intellettuale a cui spetterebbe il diritto di reggere e governare un'altro. Ed un diritto di cui nè il modo nè il soggetto è certamente determinabile, non può essere un diritto perfetto, un diritto nel senso stretto della parola, ossia un diritto a cui corrisponda un dovere giuridico. E la ragione è che, fino a quando non si lede o impedisce, nè si attenta a ledere o impedire il libero esercizio dell'attività altrui, non vi può essere dovere giuridico. Resta dunque, che il dovere dell'ignorante di farsi governare

dal savio, è un dovere semplicemente etico, una obbligazione puramente morale. Quindi un uomo incaponito a vivere nel buio di una ignoranza morale e civile, governandosi con costumanze e abitudini rozze e più o meno barbariche non potrebbe scusarsi di gravissimo mancamento morale. Quindi un popolo, ottenebrato dall'ignoranza e molto addietro nel lavoro riflessivo della mente sul fine sociale e i mezzi a conseguirlo, non potrebbe, senza offendere gravemente la legge del bene, negligere la sapienza civile di altro popolo. Ma la trasgressione di questo dovere non darebbe mai il diritto alla coazione giuridica, cioè, a costringere con la forza quell'uomo o popolo che non volesse accettare o invocare l'impero di altro uomo o popolo, vogliasi pure sapientissimo. Come, secondo che notò pure Aristotele, non è giusto che un medico o un pilota costringa altrui a divenire uno dei proprii ammalati o dei proprii passaggieri; così non può, senza lesione di giustizia, un uomo, un popolo quanto si voglia colto e dotto, costringere un uomo ignorante, un popolo rozzo, a farsi da lui dirigere e governare. Tale dovere potrebbe, sì, divenire giuridico; quando però la trasgressione di esso traesse con sè l'offesa della giustizia, la violazione, cioè, delle essenziali relazioni sociali. In tal caso diviene giuridico, non perchè lede le esigenze della propria persona, ma sì perchè lede le esigenze della persona altrui. Onde il diritto di governare, e la necessità giuridica di assoggettarsi al governo d'altri, non può dipendere di per sè dalla coltura o incoltura di un uomo o di un popolo, ma da altre condizioni.

Il diritto di superiorità intellettiva, come si è veduto, corrisponde al dovere che ha la persona umana di svolgere e moderare le sue intellettive potenze in ordine alla loro naturale destinazione. Sicchè colui al quale manca la retta e chiara notizia sì del fine, a cui vanno ordinate le diverse attività della persona umana, e sì dei mezzi ond'esso è conseguibile, è obbligato dalla morale coscienza di assoggettarsi a chi di tali doti è fornito; acciocchè il possesso delle facoltà personali non riesca infecondo, ovvero, acciocchè quelle facoltà non sieno attuate a ritroso del fine loro, o messe in piena balìa del capriccio e dell'ignoranza. Indi si raccoglie che il diritto, nel sapiente, di assoggettare a sè l'uomo inferiore per virtù intellettiva, non può estendersi mai a tutte le appartenenze della natura di lui; e, anche ristretto com'è nei suoi confini, deve attuarsi in modo, che il perfezionamento della persona soggetta non solo non venga mai danneggiato, disturbato, ritardato o impedito di un atomo, ma anche sia reso più sicuro ed agevole. Imperocchè ogni potere della persona più savia e perfetta sulla meno savia e perfetta, deve tornare benefica a questa, e indirizzarsi al migliore svolgimento delle sue personali facoltà. E la ragione è, che, in fondo in fondo, tal potere deriva da una obbligazione morale; cioè,

dalla obbligazione la quale per il vincolo della comune natura stringe tutti gli uomini fra loro, di non farsi del male, anzi di aiutarsi scambievolmente nel possesso del bene, se e come e quanto è possibile. Perciò colui che alle facoltà non ancora dispiegate di un altro uomo presenta l'obbietto proporzionato, come alle forze fisiche il materiale lavoro, alla intelligenza il vero, alla volontà il bene, colui non occupa le facoltà altrui, quasi un possesso di cui possa usare e abusare, ma compie invece un sacro dovere, il dovere della sociale benevolenza, che è il dovere di umanità.

Quindi appare, che uno dei principali sbagli dello Stagirita nel suo sistema della naturale servitù, fu quello di scambiare un dovere etico con un dovere giuridico. È conveniente, è utile, è anche doveroso che l'ignorante si assoggetti al savio; ma tal dovere non corrisponde, nè può corrispondere, a un diritto perfetto, nel savio, di assoggettare a sè l'ignorante, pongasi pure nei confini in cui, come si è veduto, va circoscritto quel diritto. Talchè il sapiente, come tale e perchè tale, non potrebbe mai usare della forza per costringere al suo impero un uomo che non ha chiara e distinta coscienza del suo fine, e non sappia ben condurvisi; eccetto il caso che tale ignoranza, per altre circostanze, si rendesse dannosa alla convivenza sociale, perturbasse, cioè, l'ordine delle relazioni giuridiche. E tal diritto, come abbiamo notato, non è perfetto diritto; sì perchè corrisponde direttamente e immediatamente a un dovere personale, e sì perchè non è mai in concreto determinabile certamente il modo e il titolo giuridico di quel diritto.

Al più, lo stato d'inferiorità intellettuale e morale di una persona può dare occasione ad una specie di servitù volontaria; in quanto può ben accadere che chi, per troppa ignoranza o per malizia, non sa che farsi della propria libertà, o ne fa un uso malvagio, senza abdicare all'essere e alla dignità di persona, preferisce pel suo meglio la servitù alla libertà scorgendo in quella un bene anzichè un male. Certo, è desiderabile che tutti gli uomini sappiano e vogliano fare buon uso della loro libertà; perchè la libertà bene attuata conserva alla persona umana il suo natìo valore, e conferisce alla perfezione dell'individuo e della specie. Ma non saprebbesi condannare, a rigore di giustizia, chi, non sapendo o non volendo usare a bene la propria libertà, anteponesse a questa la servitù. Per altro, anche in tal caso, il padrone non potrebbe mai pretendere dal servo alcuna cosa che contraddicesse al fine naturale di lui; anzi dovrebbe, in cambio dei prestati servigii, rendere a lui ciò che è necessario alla conservazione della vita fisica e morale di lui. E qui non c'è nulla d'immorale e d'ingiusto; ma già siamo lontani, lontanissimi

dalle dure condizioni della schiavitù propriamente detta, così come era concepita ed attuata nell'antichità classica.

Un altro difetto principale della dottrina di Aristotele sulla naturale schiavitù di alcuni uomini e popoli, ci sembra di ravvisarlo in questo, che il sommo filosofo mosse dal falso presupposto che la famiglia e lo Stato, come erano in vigore presso le città della Grecia, fossero stabiliti sulle basi di una moralità e giustizia perfetta. Egli, infatti, ragionò così: La proprietà è elemento essenziale della famiglia e dello Stato; ma senza schiavi non sarebbe possibile la proprietà; dunque l'istituto della schiavitù è necessario al raggiungimento del fine della vita domestica [1] e civile; e, come tale, bisogna dire che venga da natura. Già da noi fu dimostrata la falsità della proposizione, che senza schiavi non sarebbe possibile la proprietà. Ma, prescindendo da questo, Aristotele non s'avvede che egli qui tesse al suo ragionare una specie di circolo sofistico. Egli non riflette che nel capitolo precedente a quello dove tratta della schiavitù, aveva detto: " È necessario che insieme si accoppiino quegli èsseri che non possono stare l'uno senza dell'altro, come l'uomo e la donna, per causa della generazione, alla quale non è di libera loro scelta che tendano, ma, come avviene degli altri animali, la natura stessa mette loro l' istinto di lasciare sulla terra altri esseri che li somiglino [2]." Dunque, se la condizione di servo non toglieva, nè poteva togliere, questo connaturale istinto, anche nel servo doveva riconoscersi il diritto alla famiglia; e però, se reggesse l' argomento di Aristotele, anche il servo, per l'esercizio di tale diritto connaturale, dovrebbe a sua volta essere servito e non servire. Sicchè, si ammettesse pure che la proprietà è essenziale alla famiglia, non se ne potrebbe conchiudere che alcuni uomini, pure rimanendo uomini, fossero destinati ad essere semplice strumento e possessione di altri uomini, affine di mantenere in essere l' istituto della famiglia, al quale tuttavia anche quelli portano un naturale diritto. Nelle parti che, secondo Aristotele, compongono la famiglia, ossia, l'uomo la donna e il servo, il quale ne integra la unità, noi troviamo gli elementi di due famiglie, l'una completa, l'uomo e la donna, l'altra, il servo, mutilata violentemente nel suo naturale diritto.

Senza lo schiavo, seguita Aristotele, neppure è possibile la vita del cittadino, il quale deve attendere al governo della cosa pubblica. Ma anche qui la contraddizione in Aristotele è manifesta. Egli, dopo di aver sostenuto la necessità della famiglia, si accinge a provare con un ordine di ragionamenti,

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 4-5; lib. II, c. VI, § 2.
[2] *Politica*, lib. I, c. I, § 4.

che non si potrebbero meglio rifare, come lo Stato è produzione di natura; come l' uomo è naturalmente socievole; come l' uomo porta nell' animo un invincibile impulso ad unirsi in civile società; come finalmente è l' uomo di gran lunga più socievole che non sieno le api e gli altri animali che insieme si attruppano [1]. Ora, finchè non si metta lo schiavo fuori della umanità, non si può negare anche a lui la naturale tendenza alla vita civile, e, per essa, il diritto a parteciparne, proporzionevolmente alla propria cooperazione, i sacrificii e i vantaggi. E, in vero, Aristotele soggiunge che " un essere disgregato per natura e non per caso, è forza che sia di specie inferiore o superiore alla umana, come quella razza di genti che Omero, bistrattando, chiamava selvagge, eslegi e raminghe. Imperocchè un individuo siffatto sarebbe necessariamente connaturato alla guerra e a vivere senza freno, come gli uccelli di preda [2]. " E più in là ritorna a dire, che " se l'uomo non fosse capace di civile comunanza, o non ne avesse necessità, mai non diverrebbe membro dello Stato, e sarebbe da reputarsi un Dio o una bestia (ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός) [3]. " Dunque, perchè vi fosse una schiavitù naturale di alcuni uomini e razze di uomini, dovrebbe dirsi che esistano uomini e razze di uomini di specie inferiore all'umana, di natura somigliante a quella della bestia, e che tal grado d'inferiorità specifica, o di bestialità, si mantenga e perpetui per tutto il corso delle generazioni posteriori. Tutte ipotesi che abbiamo a suo luogo dichiarate false o arbitrarie, e, che è più, contraddette dallo stesso Aristotele.

Le dottrine dello Stagirita sulla naturale schiavitù non facciano, per altro, maraviglia a chi consideri che, per lui come per gli altri filosofi dell'antichità, anche la vita del cittadino in tutti i suoi diritti doveva essere subordinata alle imperiose esigenze dello Stato. Lo Stato è per essi l' apice della perfezione civile; non ha altro fine a sè superiore; è fine a sè stesso; e gl'individui sono per lui, perchè la loro destinazione ultima è di essere buoni cittadini [4]. Il bene, la perfezione, il finale dispiegamento e il conseguente riposo dello Stato; ecco il termine ultimo di ogni individuale virtù; che perciò non viene ad avere pregio suo proprio, e solo vale, in quanto consertata con quella degli altri socii, conferisce alla perfezione del civile consorzio. Ad ottenere il quale Aristotele ha un capitolo intero, per determinare la giusta grandezza che lo Stato deve avere, i limiti in cui bisogna contenere il numero dei cittadini, e quindi i

[1] *Politica*, lib. I, c. I, § 9-12.
[2] *Politica*, ibid. § 9.
[3] *Politica*, ibid. § 12.
[4] *Politica*, ibid. § 8.

pericoli di una popolazione troppo numerosa [1]. Perciò egli invoca la necessità di una legge, la quale prescriva, che nessun fanciullo storpiato si allevi, che prefigga un limite alla generazione della prole, e che se vi sieno coniugi che lo travalichino, si procuri l'aborto, prima che il feto dia segno di sentimento e di vita [2]. Queste desolanti conseguenze basterebbero di per sè sole a mostrare la falsità dell'idea aristotelica dello Stato, dalla quale pur troppo derivano logicamente. Ma, grazie alla benefica luce del cristianesimo, la quale rischiarò le supreme massime della moralità e della giustizia, ottenebrate financo nella classica antichità, ormai il diritto individuale è dichiarato così rispettabile, come il diritto sociale; anzi, sol perchè è inviolabile e sacro il diritto della persona umana, è tale anche il diritto della società civile, dello Stato. L'uomo, perchè dotato d'intelligenza e di libertà, perchè persona, è fine a sè stesso e non mezzo. Al contrario, lo Stato non è altro, fuorchè un mezzo allo svolgimento, via via più perfetto, dei fini molteplici subordinati al fine ultimo della persona umana. E di ciò abbiamo testimone la coscienza nostra e la coscienza comune. E non è forse la persona umana quella che, con la consapevolezza delle sue tendenze e dei suoi bisogni, diventa, senza pure avvedercene, la cagione principale di tutti i nostri atti individuali e sociali? Eppoi, è mai concepibile il bene della civile società, in disparte o anche in contraddizione del bene degl' individui che la compongono? Non si risolverebbe quello in un'astrazione, quanto vuota, tanto perniciosa e tirannica? Il bene della civile comunanza, come tale e appunto perchè tale, deve necessariamente spartirsi in tutte anche le minime frazioni che concorrono a produrlo. Dove, dunque, non fosse accordo vero ed effettivo tra le parti e il tutto sociale, non potrebb'essere neanche vera ed effettiva felicità nè degl'individui nè dello Stato.

Come Platone, così pure Aristotele, e ci piace il dirlo, s'ingegna di dare al suo sistema sulla schiavitù naturale un aspetto meno ingiusto e crudele che sia possibile. Ma dobbiamo pure soggiungere, che non basta secondo i principii della perfetta giustizia non nuocere all'uomo inferiore e imperfetto che si pretende di potere occupare come naturale possessione; non basta nemmeno giovargli nel senso aristotelico, utilizzando, cioè, le sue facoltà, altrimenti inerti ed inutili, a fini giusti; non basta istruirlo solamente agli ufficii manovali: si deve rispettare in lui la personale dignità, e cioè, non impedirgli, come che sia, il conseguimento del fine proprio dell' umana natura; si deve, che è più, redimerlo, aiutarlo nello svolgimento delle sue facoltà, specie nelle

[1] *Politica*, lib. IV (VII), c. IV. Veggasi pure: *Ibidem*, lib. II, c. IV, § 3.
[2] *Politica*, lib. IV (VII), c. XIV, § 10.

intellettive e morali, ed elevarlo così a poco a poco all' essere e dignità di persona perfetta. È debito del civile consorzio l'ordinarsi in modo, che il franco e spontaneo dispiegarsi di tutte le forze umane, e segnatamente delle più nobili, rimanga intero e inviolato, anzi si aiuti e faciliti. Sicchè l' uomo, dal posto anche più basso dove lo ha messo la nascita, possa poi, secondo il maggiore o minore grado della sua operosità, ascendere agli ufficii più o meno alti della convivenza civile e politica.

Ma il non trovare tanta perfezione di dottrine sociali nella politica del maggior filosofo della Grecia, lo ripetiamo, non ci stupisce gran fatto. Tanto più, che la schiavitù ai tempi di lui era un fatto quasi universale; anzi un istituto, sul quale, come si è osservato, si fondava non solo la esistenza della famiglia e dello Stato, ma benanche il diritto della proprietà individuale. E l'uomo, anche di smisurato ingegno, a fatica può elevarsi al disopra della opinione e del costume generale, e vincere tutti i pregiudizii del tempo. Aristotele non ci dice chi fossero quei tali che a' tempi suoi propugnavano la naturale uguaglianza di tutti gli uomini, e per conseguenza la ingiustizia della naturale differenza fra uomini liberi e uomini schiavi: differenza che essi dicevano introdotta solo in forza di umano statuto.[1] Forse i Cinici? Ma è noto che per loro era del tutto indifferente l' essere uomo libero o uomo schiavo. D' altra parte, noi sappiamo che, dopo i sofisti, la distinzione tra il fatto di natura e la legge umana era penetrata nel popolo tanto, da fargli ritenere come effetto della legislazione umana anche ogni idea morale, e fino il culto degli Dei. Indi può assai probabilmente presumersi, che gli attacchi contro la istituzione sociale della schiavitù venissero primamente dai perturbatori dell'ordine sociale; e che Aristotele, difendendo la schiavitù non come fatto puramente legale, ma come fatto di natura, abbia creduto di difendere la esistenza stessa dell'umano consorzio. E veramente, posto il degradamento intellettuale e morale a cui era ridotta la classe degli schiavi, tornava molto pericoloso all' ordinamento sociale, come sussisteva allora, il proclamare la ingiustizia e la violenza dell'istituto della schiavitù. La libertà immediata e subita di quella gente avrebbe tratto seco probabilmente molte violenze sanguinose; e forse un trattamento più aspro inflitto dai cittadini antichi ai nuovi ridivenuti schiavi, o anche una nuova e più atroce schiavitù dei cittadini antichi sotto l'impero degli schiavi antichi mutati in cittadini nuovi.

A conchiudere, ci sembra che i difetti principali del sistema di Aristotele circa il naturale servaggio possono ridursi a questi: egli non salì alla

[1] *Politica*, lib. I, c. II, § 3.

cagione di quel degradamento morale e intellettuale che trovò nella classe dei servi; confuse un dovere etico con un dovere giuridico; e mosse dal falso concetto della famiglia e dello Stato, come era in vigore presso i popoli della Grecia. Nondimeno, anche in questi aberramenti traluce la potenza del suo ingegno; e i dubbii, le titubanze, le contraddizioni di lui, riescono tutte a favore della verità, della moralità, della giustizia. Segno evidente e confortante della immutabile natura di questi beni essenziali alla vita umana!

Quanto a noi, nella critica che abbiamo fatta del pensiero aristotelico in materia così importante e così intimamente connessa con i più gravi problemi della civiltà anche moderna, niuno, vogliamo sperarlo, ci vorrà accusare di pedanteria. A tal genere di critica siamo ripugnanti; e saremmo stati anche più, dovendola rivolgere a colui che resta tuttora il maestro di coloro che sanno. Forse riuscimmo un po' minuziosi; ma vi fummo tratti dalla necessità di seguire per tutti i tortuosi sentieri il pensiero del Filosofo, il quale specialmente in questo punto volle dar prova della potenza del suo acume dialettico, e qualche volta anche sofistico.

Salvatore Talamo

# IL GIUDIZIO DI SCEMIACA [1]

Fra tutti i racconti popolari conosciutissimo dai Russi è quello del *giudizio di Scemiaca*. Ci è difficile poter determinare con precisione l'epoca esatta della sua prima apparizione in Russia: ma sappiamo da un' edizione pubblicata in Mosca nel 1794, che questo racconto si vendeva sul ponte Spaskii [2] già sotto lo Czar Michele Feodorovic, primo dei Romanoff ed era conosciuto innanzi la compilazione del codice di Alessio Michaelovic [3].

Come osserva il sig. Bulgacoff nella sua prefazione, il fondo di questo racconto è tolto da un'antichissima *saga*, la cui origine ci è additata dal Benfey nelle leggende buddistiche [4]. A lui si somiglia il racconto tibetano del Zanglun, quello del mercante del Cairo, di Salomone e Kitovrasse [5] e altri di simil genere.

Nel racconto tibetano un Bramino, andando al tribunale, per via uccide a caso un tessitore, cadendogli sopra da un' alta muraglia: poi schiaccia un fanciullo sedendosi sopra a lui, senz'averlo veduto. Similmente nella favola indiana l'accusato fa cadere una donna incinta, che perciò si sconcia; poi si scontra con un cavaliere e sfonda l'occhio al cavallo; gettandosi in un precipizio uccide un uomo, che si trovava là sotto. Nel racconto poi di Salomone si parla di un mercante, che dà querela a un povero, perchè questi gli restituisce una borsa trovata con 100 lire; mentre egli dice d' averla smarrita con 120 lire. Nell' andare al giudizio, il rumore dei calzoni di cuoio del povero spaventa un cavallo su cui sedeva una donna: sì che questa cadendo si acceca d'un occhio. Il povero dalla disperazione si getta in mare, cade sopra un pescatore e lo uccide. Salomone giudica: Che la borsa, non essendo quella del mercante, dove erano 120 lire invece di 100 resti al povero: che il cavaliere marito della donna privata d'occhio scambi la sua moglie con quella del colpevole: che il fratello del pescatore ucciso si pecipiti in mare sull'uccisore. Il Cavaliere ricusa lo scambio della moglie e regala il povero, perchè non domandi l'esecuzione della sentenza. Per la stessa ragione il fratello del pescatore, che non vuol gettarsi in mare, gli dà 10 marchi.

Ma non solo in oriente, anche fra noi troviamo racconti simili in Franco Sacchetti, in Shakspeare e altri.

In Franco Sacchetti Nov. CXCVI si narra di un certo Begnai che " essendo ..... su uno ponte, che allora era di legname, venendo gran fiotto di gente a cavallo dall'altra parte, fu costretto Begnai di salire sulla sponda, che era di legno, non molto larga. Di che passando la gente allato a lui, e' fu sospinto e cadde in Arno addosso a uno che si lavava le gambe, il quale se ne morì .... E il Podestà *giudica* .... che questo Begnai si vada a lavare i piedi in Arno, laddove il morto se gli lavava, e uno di voi de più distretti al morto, vada su la sponda del ponte, donde cagge costui e caggia addosso a lui.

" .... La seconda cosa fu, che essendo caduto un asino a uno lavoratore, e non potendosi levare, il lavoratore l'ajutava dinnanzi, pregò Begnai l'ajutasse di dietro; e Begnai pigliandolo per la coda e tirandolo in su quanto potea, la coda gli rimase in mano .... Onde il Podestà giudicò, che 'l buon uomo se ne menasse l'asino suo, e se non volesse, Begnai se lo tenesse tanto elli che rimettesse la coda e poi glielo rendesse ".

E tralasciando altre avventure meno simili a quelle contenute nel giudizio di Scemiaca, finalmente " andando Begnai a cavallo alla fiera a Prato, quando fù verso Peretola, s'accompagnò, come incontra, con certi che erano a cavallo con donne; di che avendo Begnai il cavallo un poco spiacevole, cominciò a gettarsi addosso a un altro, in su che era una donna gravida, la quale ne cadde in terra per forma che si scipoe. Il marito e i fratelli vanno coll'accusa dinanzi al Podestà .... E il Podestà dice: E io voglio giudicare questa questione così; che voi mandiate la donna a casa di questo Begnai, e tanto la tenga che la renda gravida com'ella era .... ".

In Shakspeare leggiamo un giudizio uguale a quello di Scemiaca dato innanzi al doge di Venezia contro un ebreo per nome Syloch il quale reclamava una libbra della carne dal debitore, che al giorno stabilito avea mancata la restituzione:

> " Therefore, prepare thee to cut off the flesh
> Shed thou no blood; nor cut thou less, nor more,
> But just a pound of flesh: if thou tak'st more,
> Or less, than a just pound, — be it but so much
> As makes it light, or heavy, in the substance,
> Or the division in twentieth part
> Of one poor scruple, — nay, if the scale do turn
> But in estimation of a hair —
> Thou diest, and all thy goods are confiscate ".

*Marchand of Venice*, Act IV, scene I.

Così pure ritroviamo fatti simili nella poesia del Re Carlo, pubblicata a Bamberg nel 1493 e a Strasburgo nel 1494 [6]. In essa si racconta di un ricco erede che, dopo aver perduto tutti i suoi averi, prende in prestito da un ebreo 1000 fiorini (Gulden) colla condizione di dargli una libbra della propria carne, se tardasse a rendere il denaro nel giorno stabilito. Per colpa dell'ebreo il debitore tarda di tre giorni la restituzione; onde è condotto al Re Carlo. Per via mette sotto il cavallo un fanciullo e l'uccide; dormendo cade da un finestra, sopra un vecchio cavaliere e lo percuote a morte. Il Re Carlo giudica: che l'ebreo tagli da sè stesso una libbra di carne all'accusato; ma nè un gramma più, nè un gramma meno, sotto pena di morte. Per l'uccisione del fanciullo la decisione è identica a quella di Scemiaca [7]. Pel terzo accidente, che il colpevole stia al posto dell'ucciso e che l'accusato gli cada sopra.

Il giudizio di Scemiaca, come si vedrà, somiglia moltissimo a tutti questi racconti; benchè sia andato soggetto a quelle variazioni, che richiedevano l'epoca, la nazione diversa e le condizioni speciali in cui volgeva allora la Russia. E infatti queste condizioni furono quelle che dettero origine a tutte le satire giudiziarie del XVII secolo; quando i Russi cominciarono a considerare la società nella quale vivevano e a metterne in evidenza i difetti col porli in ridicolo.

Sono conosciuti, il racconto di Jersci [8] Jerscioff figlio di Sccetinnicoff [9], chiamato pure " Copia del processo concernente la lite di Lesccia [10] con Jersci " e tutta la serie delle così dette suppliche, intese a deridere il modo di giudicare, le intricate e oscure formule dei giudizi e l'avarizia dei giudici. E non solo nella riproduzione dei processi e delle sentenze; ma in molti altri scritti del tempo ci son trasmessi gl'intrighi delle persone che occupavansi di leggi. Così nel racconto del nobil uomo [11] Frollo e della nobil donzella Anna figlia di Nardin Nascciokin, questo Frollo, specie di legale coi suoi curialeschi raggiri ottiene in isposa Anna e diviene ricco e potente.

Finalmente dobbiamo avvertire col sig. Bulgacoff come questo racconto del giudizio di Scemiaca ci si presenti quale tolto da libri polacchi. Tale appare nella raccolta di Tolstoi [12], insieme alla parabola del marito vecchio. E Stroieff, nella sua descrizione dei manoscritti Czarskiani, lo dice radicalmente polacco e non russo. Oltre ciò in racconti polacchi noi troviamo tratti simili a quelli del nostro. Così in uno di essi si narra di un muratore, che cadendo dall'alto d'una torre uccise un uomo che stava sotto; poi chiamato in giudizio rispose: Amico mio, se peccai, non ne domanderò perdono; ma tu va sulla torre e io mi metterò dove stava tuo padre e tu gettati sopra me e uccidimi [13]. E nel noto scrittore polacco della seconda metà del XVI secolo Nicola Rei si parla di un accusato, che mostrò una pietra al giudice " co sedziemu kamien' ukazowal. "

Da tutto ciò possiamo concludere: il *giudizio di Scemiaca* esser pervenuto alla Russia mediante la Polonia, per cui mezzo le pervennero in quell'epoca molte altre produzioni letterarie dell'occidente d'Europa.

Terminiamo avvertendo, che il manoscritto da noi tradotto è fra tutti gli altri testi conosciuti e pubblicati in Russia [14] quello che conserva meglio la semplicità dell'espressione del tutto popolare e si avvicina più di tutti all'esemplare pubblicato dal Buslaieff [15].

---

### *Traduzione del testo manoscritto del XVII secolo.*

In un certo luogo vivean due fratelli agricoltori, l'uno ricco e l'altro povero. Il ricco per molti anni prestò al povero le cose di che bisognava, senza poterlo mai trarre dal suo stato di miseria. Un giorno il povero andò dal ricco per domandargli un cavallo, sul quale trasportare la legna, che gli era d'uopo: Ma il fratello non volea dargli il cavallo e gli disse: Molte cose t'ho già prestato, o fratello, senza poter mai renderti in miglior condizione. E appena quello gli diè il cavallo, che l'altro cominciò a domandargli l'arnese. Ma sdegnato contro di lui il fratello, cominciò a rimproverargli la sua povertà e a dirgli: E neppure possiedi un arnese? E non glielo volle dare. Se ne partì dunque il povero dal ricco e prese il suo drovni [16] e, attaccatolo alla coda del cavallo, lo menò al bosco e lo ricondusse a casa. Ma si dimenticò di togliere la tavola, che sbarrava da piedi la porta e si mise a battere colla frusta il cavallo, il quale si precipitò con tutto l'impeto dentro il cortile e, impedito da quella tavola, si strappò la coda. Poi il povero ricondusse al ricco il cavallo senza coda; ma quello cominciò a rimproverarlo, che gli avea malmenato il cavallo, e non volle riprenderselo e andò alla città a darne querela al giudice Scemiaca. Ora il povero, vedendo che il fratello andava a muovergli lite, lo seguì; poichè sapea, che l'avrebbero mandato a chiamare dalla città, e se non fosse andato vi sarebbero stati viaggi e commissari a pagare. E ambedue giunsero a un certo villaggio e, prima d'arrivare alla città, il ricco volle andare a pronottare dal *pope* (prete) di quel villaggio; perchè lo conosceva.

Il povero pure se ne andò a dormire da quel *pope* e arrivato si mise a dormire sulla *palata* [17]. E il ricco prese a raccontare la disgrazia del suo cavallo; perchè andava alla città: poi si mise a cena col pope e non invitarono il povero; il quale, guardando il *pope* che mangiava col fratello, cadde dalla *palata* sulla culla e uccise il figlio del *pope*. Onde anche il *pope* volle andare col ricco alla città e dar querela per la morte del figlio. E s'avviarono verso la città dove viveva il giudice; e il povero andò anch'egli dietro loro. E mentre andavano sopra un ponte, che menava alla città; un abitante di quella,

accompagnando il padre a lavarsi in un bagno, passava pel fosso che stava sotto Ora il povero, vedendo che gli sarebbe venuta disgrazia dal fratello e dal *pope*, volle darsi la morte e si gettò dal ponte nel fosso per uccidersi; ma cadde sul vecchio e lo percosse a morte vicino al figlio. Sicchè preso fu condotto innanzi al giudice. Frattanto pensava come avrebbe potuto evitare la sciagura: e nulla trovandosi addosso, che dar potesse al giudice, prese una pietra, la involse nel fazzoletto e, messala nel cappello, stette innanzi a lui. Il fratello diè querela contro lui pel cavallo al giudice Sceniaca, il quale udita l' accusa disse al povero: Rispondi. Il povero, non sapendo che dire, cavò fuori dal cappello la pietra involta nel fazzoletto, la mostrò al giudice e fece una riverenza. Il giudice sperò che gli promettesse qualche cosa per l'affare e rivolto al fratello disse: S' egli strappò la coda al tuo cavallo, e tu non riprendilo finchè non siagli di nuovo cresciuta la coda; la quale appena sarà ritornata, subito togliti il cavallo. Poi prese il secondo ad accusarlo. Il *pope* cominciò a domandar giustizia per la morte del figlio, ch'eragli stato ucciso. Ma l'altro similmente tratta fuori quella pietra involta nel fazzoletto, la mostrò al giudice. Il giudice, vedendo e pensando, che per l'altro giudizio gli promettesse un altro involto d'oro, disse al *pope*: S'egli t'uccise il figlio e tu dagli la moglie tua, la *popadia*, finchè da essa t'abbia ottenuto un figliuolo e allora riprenditi la popadia col figlio. E poi prese il terzo ad accusarlo, perchè, gettatosi dal ponte, aveagli ucciso il padre. Il povero cavò fuori dal cappello la solita pietra involta nel fazzoletto e mostrolla al giudice, il quale, credendo che per la terza sentenza gli promettesse un terzo involto, disse a quello a cui era stato ucciso il padre: Salisci sul ponte e l'uccisore del padre tuo starà sotto e tu, gettandoti dal ponte sopra lui, lo ucciderai com'egli uccise tuo padre. Quando dopo il giudizio l'accusato e gli accusanti uscirono dal tribunale; il ricco domandò il suo cavallo al povero, il quale gli disse: Secondo la sentenza del giudice te lo renderò quando gli sarà tornata la coda. Il ricco allora gli diè cinque rubli perchè gli riconsegnasse il cavallo senza coda: e il povero, presi dal fratello i cinque rubli, gli restituì il cavallo. Anche al *pope* cominciò il povero a domandare, secondo la sentenza, la *popadia*, perchè gli potesse da lei procacciare un figlio e procacciatolo restituirgliela col figlio; ma il *pope* cominciò a pregarlo di non prenderla e gli regalò dieci rubli. Allora il povero prese a dire al terzo accusante: Secondo la sentenza del giudice, io me ne starò sotto il ponte e tu va sul ponte e gettati sopra a me, come io mi gettai sul padre tuo. Ma quegli cominciò a pensare fra sè: Io mi getterò e morirò ed egli non sarà ucciso. E volle pacificarsi con lui e gli diè una ricompensa per non gettarsi su di lui. E così il povero prese da tutti e tre.

Il giudice poi mandò un servo dall'accusato, comandando di prendere i tre involti mostratigli. Il servo andò a domandare i tre involti: Dammi ciò che cavasti fuori dal cappello e mostrasti al giudice; ha ordinato che io lo prenda. E quello, tratta fuori dal cappello la pietra involta nel fazzoletto, mostrogliela. E il servo gli disse: perchè mi mostri questa pietra? E l'accusato rispose: Ecco quello che appartiene al giudice. E il servo disse:.......

Fin qui il manoscritto pubblicato dalla società degli amatori delle antiche lettere. Diamo qui appresso la fine tolta da un'edizione con incisioni, che si trova nella collezione di Dal, conservata ora nella biblioteca pubblica di Pietroburgo.

Il giudice Scemiaca mandò il servo dal povero a domandargli i 300 rubli. Il povero mostrò la pietra e disse: Se il giudice non avesse giudicato secondo il mio volere, io l'avrei battuto fino a morte. Il servo ritornò dal giudice e gli disse siccome aveagli risposto il povero: Se tu non avessi giudicato secondo il suo volere, ti avrebbe percosso con questa pietra fino a morte. Il giudice cominciò a farsi il segno della croce (e a dire): Siano grazie a Dio, che ho giudicato come voleva.

U. De Nunzio.

## NOTE.

[1] La Società degli amatori delle antiche lettere di Pietroburgo (Общество Любителей Древней Письменности) ci mandò l'anno scorso insieme ai suoi "*Monumenti*" (Памятники Древней Письменности) la pubblicazione separata d'un manoscritto russo del XVII secolo, col titolo — *Il giudizio di Scemiaca.* Повѣсть о Судѣ Шемяки — Pietroburgo 1879.) Ora poichè questo racconto, notissimo in Russia, può giovare a conoscere oltre lo sviluppo letterario, lo stato sociale del popolo russo; nell'epoca che per la prima volta si scrivevano racconti tolti dalla vita reale: abbiamo creduto opportuno tradurlo in italiano e farlo conoscere agli studiosi d'Italia nella sua relazione con le altre favole, novelle o leggende conservate presso altri popoli.

[2] Ponte del Salvatore.

[3] Старая русская повѣсть Судъ Шемякинъ съ баснями въ лицахъ Mosca 1794.

[4] Pantschatantra, erster Theil. § 166.

[5] А. Н Веселовскій . Сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ. (слав. сказ. о Саломонѣ). Vedi pure i racconti talmudici, " Del giudizio e della saggezza del Re Salomone e dei giudizi e dei giudici sodomiti „: tolti il primo da Bet-hamidrasch (Dr. Iellienck), l'altro dal Talm. Babil trattato Sanhedrin, e tradotti dall'ebraico in russo da Мартолинъ « Сказаніе о судѣ и мудрости царя Соломона » e « О судѣ и судьяхъ Содомскихъ » Qüesta traduzione è riportata insieme al Giudizio di Scemiaca nel lavoro sopracitato (повѣсть о Судѣ Шемяки. Pietroburgo 1879).

[6] " Von Keiser Karls recht. Wie er ein kauffmann und ein juden macht slecht. Von eins pfunds Schmerbs wegen das er aus seiner seitten vm. M. gl. vsetzt. „. Vedi Grässe, Leherbuch einer literärgeschichte.

[7] Leg ihn zu deinem weibe
das er ein ander kind ihr mach'
nein! sprach der mann das kind lass ich' eh' fahren.

[8] Nome di pesce.

[9] Che ha il pelo ispido come quello dei porci.

[10] Nome di pesce — *Reina.*

[11] Dvorianin.

[12] Описаніе рукописей Толстого pag. 382, 383. Vedi pure Забѣлинской рукописи nell' Очерекъ лит. стар. повѣстей и сказокъ русскихъ А Н Пыпина pag. 37.

[13] « Лѣтописи » г Тихонравова.

[14] Повѣсть о Судѣ Шемяки . г Сухомлинова [сборникъ отд . рус . языка и словес . Имп Академіи Наукъ тX num. 67.

Аѳанасьевъ . Народныя русскія сказки Книга III

Лѣтописи рус . литературы . Н . С . Тихонравова. 1859-60.

[15] Буслаевъ Историческая Христоматія церковно-славянсваго и древнерусскаго языковъ 1861.

[16] Specie di carro o veicolo per trasportare legna o altro.

[17] Specie di scaffale formato da una tavola posta orizzontalmente nella parte superiore del muro dove dormono i contadini russi.

# BIBLIOGRAFIA

---

Descemet Ch. — *Inscriptions doliaires latines. Marques de briques relatives à une partie de la gens Domitia.* Paris 1880.

Nel fascicolo XV della *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome* il ch. comm. Descemet ha pubblicato questo suo lavoro, come estratto dalla grande opera da lui promessa intorno ai sigilli impressi sulle antiche terrecotte. E ben meritavano una speciale monografia i numerosi bolli recanti il nome della gente Domizia, la quale per lungo tempo possedette in Roma officine doliari. L'illustre autore ne classifica circa 330, riferendoli — in cinque classi distinte — a Domizio Afro ed ai suoi figli adottivi Lucano e Tullo, a Domizio Tullo, ai liberti dei Domizii, e finalmente alle due Domizie Lucille, l'una ava, l'altra madre dell'imperatore M. Aurelio.

Le notizie storiche di Gneo Domizio Afro, console nell'anno 39 di C. e stipite di quella nobile famiglia, sono state con grande cura raccolte dal ch. Descemet (p. 1 segg.); talchè si ha la biografia di questo illustre cittadino romano, più piena di quante altre ne sieno state scritte finora. Più importanti ancora sono le ricerche e le conclusioni sulla genealogia delle due Domizie Lucille e dei Veri (p. 130), stabilita con accurata precisione ed in modo da prevenire qualunque dubbio od equivoco, quando si voglia determinare a quale di questi varî personaggi spetti alcuna iscrizione doliare che ne riferisce soltanto il cognome.

Nella Introduzione (p. I-XIX) l'A. espone i criterî dai quali è stato guidato nella classificazione dei bolli; lavoro veramente arduo, e difficile a compiere con ogni esattezza. Imperocchè i precedenti collettori, eccettuato solo il Marini nel suo ms. Vaticano — che fra poco sarà edito in tutta la sua integrità dalla nostra Accademia —, non avevano fino ad ora trattato metodicamente di questa parte dell'epigrafia latina; che studiata con criterii esatti e regole scientifiche diviene una fonte preziosa di notizie storiche ed archeologiche. Il Marini si accinse pel primo ad ordinare in varie classi questi monumenti epigrafici, dei quali raccolse circa 1500: il Descemet, raddoppiato quasi il numero della silloge, ne ha con maggior cura distinte e suddivise le serie. Assai utili poi riescono agli studiosi: le norme date (p. 112 segg.) per la giusta lettura delle iscrizioni doliari che spesso trovansi nei libri errate o scorrette; l'indice bibliografico (p. XXI-XXV) che addita tutte le fonti dell'epigrafia doliare; l'elenco dei bolli falsi o sospetti (p. 175) con accurato discernimento separati dalle leggende genuine; ed in fine i copiosi indici dei nomi e delle parole (p. 189 e segg.), che sono di grande aiuto per decifrare e supplire le iscrizioni mutile o poco leggibili.

Una quistione più volte discussa fra gli eruditi intorno alle iscrizioni doliari, è quella relativa all' uso dei caratteri mobili, presso i Romani, per imprimere sulle opere figuline i bolli di fabbrica. Dacchè in questo genere d' iscrizioni trovansi non di rado lettere impresse a rovescio e capovolte, frammiste ad altre regolarmente tracciate; ciò che ha fatto supporre, essere desse uscite dalla forma del sigillo, e poi ivi ricollocate senza avvertirne la posizione irregolare. Testi di Varrone, di Cicerone, di Plinio, di Quintiliano, di s. Girolamo sono stati anche addotti ed interpretati a favore dell' opinione affermativa circa l'uso dei caratteri mobili negli antichi sigilli. — Il ch. Descemet in un capitolo speciale (p. 138 e segg.) ha lungamente trattato siffatta quistione; e con solido ragionamento e con opportuni confronti ha dimostrato, che tanto gli artisti greci, quanto i latini, non hanno mai conosciuto i tipi mobili pei marchi di fabbrica, ma costantemente hanno adoperato forme o stampiglie d' un solo pezzo. Questa dimostrazione è evidente quanto ai sigilli di forma circolare, ed anche quanto a molti rettangolari di tempo più antico. Anzi agli argomenti ed esempi addotti dal ch. A. può aggiungersene uno veramente perentorio e che basterebbe da se solo a risolvere definitivamente la quistione. Vi sono infatti taluni bolli dei quali fu certamente corretta la leggenda, allorchè il *figulus sigillator* si avvide esservi occorso un errore. Se il sigillo fosse stato composto di tipi mobili, nel caso di doverlo emendare ne sarebbero state tolte via le lettere errate, e ad esse sostituite altre; cosicchè non potrebbe giammai riconoscervisi alcun segno della correzione eseguita, nello stesso modo che non ne lasciano traccia nei libri le correzioni tipografiche. Ora, invece, in alcuni bolli la lettera errata trovasi bensì corretta nella vera; ma questa è soprapposta alla prima, ed ambedue veggonsi impresse sulla terracotta. Analoghe sono le emendazioni che talvolta occorrono nelle lapidi, e quelle che sogliamo fare nei manoscritti. Siffatte impronte adunque sono una prova evidente, che fu emendata la stessa matrice del sigillo; la quale ordinariamente doveva essere in legno, a lettere incavate, e tutta d' un sol pezzo. — Ma nei bolli rettangolari, massime in quelli di epoca più tarda, si hanno veramente tali casi d' inversioni e rovesciamenti nelle lettere, tali varietà ortografiche dello stesso sigillo, che meno facile ne sembra la prova per escludere recisamente qualunque uso di caratteri mobili.

Del resto dobbiamo congratularci col ch. Descemet del suo pregevole lavoro, tanto più difficile a compiere, quanto meno tentato da altri e quanto più ardua è la materia presa a trattare. A chiunque abbia fatto qualche studio sulle antiche iscrizioni dei mattoni, delle tegole, e di ogni altra specie di fittili, sono ben note le grandi difficoltà che vi s' incontrano, sia per l' ordinata loro classificazione, sia ancora bene spesso per evitare errori nella loro materiale lettura. Ogni passo adunque che si faccia innanzi nello studio delle iscrizioni doliari, ancorchè mal sicuro ed incompleto, è sempre da considerarsi come un progresso nella cognizione di questa difficile parte dell' epigrafia latina.

G.

Zeri Augusto — *Tre lettere di Cristoforo Colombo ed Americo Vespucci.* Roma 1881.

Il ministero spagnuolo del *Fomento* ha pubblicato, non ha guari, uno splendido ed assai costoso volume nel quale si contengono molte lettere inedite di antichi navigatori, la maggior parte spagnuoli. Tra queste ve ne sono pure due di Cristoforo Colombo ai Reali di Spagna, ed una di Americo Vespucci al card. Ximenez de Cisneros arcivescovo di Toledo; le quali sono state ora riprodotte dal sig. Zeri con accurata traduzione italiana. La prima di Colombo è della fine in circa dell' anno 1496, e parla della popolazione e del commercio della *Hispaniola* e di altre isole scoperte e da scoprirsi: la seconda è scritta da Granata li 6 Febbraio 1502, e vi sono esposte importanti osservazioni sull' arte di navigare. Quella del Vespucci ha la data di Siviglia 9 Dicembre 1508, e contiene il parere di lui circa le mercanzie che dovrebbero trasportarsi alle Antille.

Il sig. Zeri alla versione di questi nuovi documenti relativi alla storia dei due più grandi navigatori italiani, non solo ha aggiunto eruditi comenti storici e filologici; ma in bellissime tavole fotolitografiche ne ha riprodotto eziandio l' intiero testo nella sua forma autografa ed originale.

G.

# PERIODICI

## RICEVUTI DALL'ACCADEMIA NEL 1° SEMESTRE 1882

---

**Archivio della Società romana di storia patria.** Vol. V, fascicolo I. — Roma 1882.

**Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino.** Vol. I, fasc. 3, 4. — Roma 1882.

**Atti della R. Accademia dei Lincei.** Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie terza, volumi VII e IX. — Roma 1881.
— Transunti. Serie terza, vol. VI, fascicoli 4-13. — Roma 1882.

**Bullettino di archeologia cristiana.** Serie terza, anno VI, fascic. 2-4. — Roma 1881.

**Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma.** Anno X, fasc. 1. — Roma 1882.

**Corte (la) suprema di Roma.** Anno quinto (1880), vol. di complemento; Anno sesto (1881); Anno settimo (1882) fasc. 1-3. — Roma 1880-82.

**Digesto (il) italiano.** Vol. I, dispense 7-9; Vol. II, dispense 1, 2. — Roma 1882.

**Enciclopedia giuridica italiana.** Volume I, fascicoli 3-6. — Roma 1882.

**Foro (il) italiano.** Volume VII (1882), fascicoli 1-8; Repertorio generale del volume V (1880). — Roma 1882.

**Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia.** Gennaio-Giugno. — Roma 1882.

**Legge (la).** Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia. Anno XXII (1882) n. 1-26. — Roma 1882.

**Mélanges d'archéologie et d'histoire.** Deuxième année, fascicules I, II. — Rome 1882.

**Monitore (il) forense,** n. 1-8. — Roma 1882.

**Notizie degli scavi di antichità.** Anno 1881. — Roma 1881.

**Rassegna (la) italiana.** Vol. I, II, III. — Roma 1881-82.

**Temi (la) romana.** Fascicoli 1-5. — Roma 1882.

**Archivio giuridico.** Vol. XXVII; Vol. XXVIII, fasc. 1-3. — Pisa 1882.

**Archivio storico italiano.** Serie quarta, Tomo IX. — Firenze 1882.

**Archivio storico lombardo.** Anno IX, fascicolo 1. — Milano 1882.

**Archivio storico per le province napolitane.** Anno VII, fascicoli 1° e 2.° — Napoli 1882.

**Archivio storico siciliano.** Nuova serie. Anno VI, fascicoli 3-4, e fascicolo straordinario. — Palermo 1882.

**Archivio veneto.** Tomo XXIII, parte prima. — Venezia 1882.

**Atti della R. Accademia delle scienze di Torino.** Vol. XVII, dispense 1-5. — Torino 1881-82.

**Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.** Tomo VIII, serie quinta, dispense 1-6. — Venezia 1881-82.

**Bibliografia universale** (ed. Loescher). Gennaio-Maggio. — Torino 1882.

**Circolo (il) giuridico.** Vol. XIII (terzo della 2ª serie), num. 1-5. — Palermo 1882.

**Civiltà (la) cattolica.** Gennaio-Giugno. — Firenze 1882.

**Filangieri (il),** rivista di giurisprudenza. Anno VII, fascicoli 1-5. — Napoli 1882.

**Miscellanea di storia italiana,** edita per cura della R. Deputazione di storia patria di Torino. Tomo XX, quinto della seconda serie. — Torino 1882.

**Rivista di filologia ed istruzione classica.** Anno X, fascicoli 5-9. — Torino 1882.

**Bullettino di archeologia e storia dalmata.** Anno V, num. 1-5. — Spalato 1882.

**Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie.** Deuxième année, n. 16-24; troisième année, num. 1-4. — Paris 1882.

**Ciencia (la) cristiana.** Vol. XXI, n. 120-125; vol. XXII, n. 126 130. — Madrid 1882.

**Historisches Jahrbuch.** Vol. III, fascicoli 1, 2. — Münster 1882.

**Journal du Palais.** 1882. Livraisons 1-5. — Paris 1882.

**Lettres (les) chrétiennes.** Tome IV, deuxième année; Tome V, 3ᵐᵉ année, n.° 1.

**Mittheilungen des Instituts für œsterreichische Geschichtsforschung.** Vol. III, fascicoli 1, 2. — Innsbruck 1882.

**Monumenti delle antiche lettere,** pubblicazione della Società (russo-slava) degli amatori delle antiche lettere, n. 1-13. — Pietroburgo 1881.

**Nouvelle revue historique de droit français et étranger.** Sixième année, num. 1, 2, 3. — Paris 1882.

**Polybiblion,** revue bibliographique universelle. — Partie littéraire. Deuxième série, tome XV, livraisons 1-6. — Paris 1882.

— Partie technique. Deuxième série, tome VIII, livraisons 1-5. — Paris 1882.

**Revue catholique des institutions et du droit.** Dixième année, XVIIIᵉ volume, n. 1-6. — Grenoble 1882.

**Revue historique.** Septième année, tomes XVIII, XIX. — Paris 1882.

**Revue de droit international et de législation comparée.** Tome XIV, num. 1-3. — Bruxelles 1882.

**Revue des questions historiques.** Seizième année, tome XXXI, livraisons 61, 62. — Paris 1882.

**Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.** III. Band, 1 Heft (Roman. Abtheilung 1). — Weimar 1882.

# SUGLI UFFICI DEGLI AGRIMENSORI E DEGLI ARCHITETTI SPECIALMENTE RAPPORTO ALLE SERVITÙ PREDIALI

## PARTE SECONDA

*letta nell'Accademia il giorno 28 Gennaio 1882.*

Gran soccorso somministrarono al dritto civile le scienze così dette esatte, allorchè gli agrimensori col loro magistero formarono le *adsignationes* nelle colonie militari ed arbitrarono ne' giudizî *finium regundorum*. Piacciavi, o dotti e cortesi signori, ricordar meco qualche punto, che sarà di grande utilità nell'odierno discorso, su ciò che esposi nell'ultima conferenza rapporto alla costituzione delle servitù prediali fatta in quelle due occasioni dai mensori. La necessità d'un loro autorevole intervento nel delicato e difficile lavoro di stabilir diritti e doveri, vantaggi ed oneri tra confinanti, fece sì che, oltre a varî altri uffizî, quelli importantissimi avessero di creare con discrezional potestà de' dritti *in re aliena* nell'atto di assegnare i terreni e di giudicare sui confini. Ora imponendo alcuno di quelli oneri che, quali servitù, erano già dal dritto civile riconosciuti, come l' *iter* o l' *aquaeductus*, Igin. *p. 170*: ora inducendo qualche onere nuovo, che i giureconsulti secondo che convenisse o discordasse dalle loro vedute generali ammisero poscia come servitù o trattarono come *quasi servitus l. 1. § 23. l. 2. § 10. de aq. et aq. pluv.* Gli oneri dai mensori stabiliti facevan parte della *lex agri, d. l. 1. § 23. d. l. 2. pr.* che era descritta in mappe chiamate *formae*, Igino *p. 156. 158. 166*, Siculo Flacco *p. 3*, Aggeno *p. 54. segg.*

Soccorso più grande ancora aspettavano le leggi dall'opera degli architetti. Tanto più era sentito il bisogno della loro autorità, quanto più complicate esser sogliono le posizioni di vicinato dei

fondi urbani che quelle dei rustici, quanto più gravi sono nelle prime che nelle seconde gl'interessi compromessi; il poter poggiare quel che senza sostegno ruinerebbe, lo emettere dall'abitazione le acque o le immondizie, il godervi della visuale, della luce, dell'aria, del sole. Provvedevano talvolta o le amichevoli convenzioni dei privati che costituissero servitù, o le leggi pubbliche imponendo intercapedini e definendo le giuste altezze dei fabbricati. Ma delle convenzioni era estremamente difficile la composizione allorquando al sorgere di nuovi edificî concorrevano troppi e troppo intralciati interessi; e leggi pubbliche potevano ben occuparsi de' primi bisogni costantemente eguali, ai variabili ed ai speciali non potevano soddisfare.

Mentre tali riflessioni ci portano a ritenere che appo i romani non minore al certo fosse l'autorità discrezionale degli architetti nella imposizione di servitù urbane di quella degli agrimensori nella costituzione delle rustiche: per mala sorte avviene che nello sviluppare questa tesi ci troviamo scarsi di documenti diretti. Sullà potestà de' mensori avemmo testi nelle pandette e nel codice teodosiano, e sopra tutto passi egregî degli autori gromatici. Sull'autorità degli architetti poco di diretto rinveniamo nel testo: tra gli scrittori latini abbiamo bensì i libri di Vitruvio *de architectura*, ma soltanto può spigolarsi nel *cap. 1. lib. 1.*, che è sull'architettura in genere, mentre tutto il resto è a noi estraneo, scritto sui metodi delle varie costruzioni architettoniche. Ed invano si cercherebbero notizie sull'ingerenza degli architetti nella costituzione de' *stillicidia* o de' *flumina* in Frontino *de aquaeductibus urbis Romae*; poichè quest'opera spetta alle acque pubbliche, parte alla storia ed alle lunghezze delle condotture, sulla qualità e quantità loro, parte alle regole nell'uso e nella distribuzione delle medesime. Ciò non ostante con un poco di pazienza e di riflessione, e confrontando quel che potremo trovare sugli architetti con quel che trovammo sugli agrimensori, spero che sarà posta in luce l'opera da quelli prestata quanto alle servitù.

Lo studio teorico e pratico dell' architettura, fu dai romani contemplato come compagno e quasi gemello a quello dell' agrimensura; riguardato siccome avente un interesse almeno eguale, favorito, onorato, premiato del pari. La scienza geometrica, che agli agrimensori diè il nome di *geometrae* Colum. *de R. R. V. 1.*, è da Vitruvio *d. c. 1. l. 1.* caldamente raccomandata agli architetti. " Geometria autem plura praesidia praestat architecturae... difficiles symmetriarum quaestiones geometricis rationibus et methodis inveniuntur „. Quindi Cicerone *Tuscul. I. 2.* ricorda, che " in summo honore geometria fuit „; Capitolino *M. Ant. Phil. 2.* racconta che M. Antonio ebbe un maestro geometra; Ulpiano *l. 1. pr. de extr. cognit.* annovera la geometria fra gli *studia liberalia.* Ebbero, siccome vedemmo nell'altra conferenza, gli studî dell'agrimensura pubbliche scuole: l'ebbero parimenti quelli dell'architettura, Lamprid. *Alex. Sev. 44.*, Ulp. *d. l. 1. pr. de extr. cogn.* E agrimensori e architetti fin dalla prima epoca imperiale furono insigniti della romana cittadinanza, Sveton. *Caes. 42.* Ebbero sì gli uni che gli altri esenzione dai *munera*; la quale prima dell'impero orientale non si estendeva alla scusa dalle tutele e curatele *fr. vat. 150*, secondo le regole tracciate nelle *l. 15. § 2. l. 17. § 3. de excusation.*, ma da Costantino fu portata almeno per gli architetti ad una illimitata pienezza *l. 2. C. Theod. de excusat. artific.*

Nello stesso codice teodosiano abbiamo aperta menzione della gravità e necessità degli offizî degli architetti. Costanzo e Costante *l. 3. C. Theod. de excus. artif.* dicono degli architetti che essi " divisiones partium omnium incisionesque servant, mensurisque et institutis operam fabricationi stringunt „; come Vitruvio *loc. cit.* avea detto che dagli architetti " aedificiorum in areis expediuntur descriptiones, normarumque et librationum et linearum directiones „. Pertanto la necessità e l'importanza dell'arte degli architetti, che già da chiare considerazioni deducemmo ed ora da imperiali parole udiamo ripetute, la loro somiglianza colla condizione degli agrimensori con tanti confronti dimostrata, persuadono che anche

essi debbono aver esercitato vasto potere nell'occasione di nuove costruzioni, e in genere e in specie quanto alle servitù. Ciò nella stessa guisa in che vedemmo essersi spiegata la simile autorità degli agrimensori tra dissidenti vicini, vale a dire o invitati da compromesso delle parti interessate, o come arbitri scelti dal magistrato.

È ventura, che di questa già da per se abbastanza solida congettura siamo in grado di allegare dirette conferme. Vitruvio *l. cit.* afferma appunto, come nella costruzione di edifizî nuovi, allorchè lo intrecciarsi di molteplici gravissimi interessi rende difficilissima una immediata composizione tra proprietarî, gli architetti abbiano a dire la legge per la formazione delle necessarie reciproche servitù. Dappoichè quell'autore, dopo avere fra le notizie da esso richieste in un compito architetto enumerato pur quella delle leggi civili, nel rendere di tale asserto la ragione, questa enuncia: Perchè nella istituzione de' novelli fabbricati l'architetto deve conoscere l'importanza delle servitù che esso come necessarie intende imporre. Potendo altrimenti accadere, che per nomi di servitù male adoperati e male espressi precetti o nascano poscia controversie fra i padri di famiglia vicini, o, non corrispondendo le costruzioni fatte secondo que' precetti ai veri bisogni de' luoghi, sorgano liti fra gli appaltanti *(locatores)* e gli appaltatori *(conductores)* dei lavori. " Jura quoque nota (architectus) habeat oportet ea, quae necessaria sunt aedificiis communibus parietium, ad ambitum stillicidiorum et cloacarum et luminum. Item aquarum ductiones et cetera quae ejusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti antea caveant, quam instituant aedificia: ne controversiae, factis operibus, patribus familias relinquantur, et ut legibus scribendis prudentia caveri possit et locatori et conductori. „ Pertanto come gli agrimensori scrivevano la *lex agri* ed in questa imponevano pure le servitù rustiche, così gli architetti scrivevano la *lex aedium* nella quale costituivano anche servitù urbane: liberi questi come quelli nel

loro discrezionale potere, aventi per guida soli i precetti del loro magistero. " Architecti est (nota Guglielmo Filandro al recitato passo di Vitruvio) aedificium instituere et arbitrari „ — Questa espressione di *leges aedium* o *aedificiorum* si trova ancor più piena in Varrone *De l. l. V. 7 § 42.* Varrone è in sul dimostrare che in certo sito era stato negli andati tempi un castello di nome *Saturnia.* Fra gli altri argomenti adduce quello che ivi per la designazione delle pareti del muro postico si trovasse ancora scritto " post aedem Saturni „ nelle *leges privatae aedificiorum:* " quod post aedem Saturni in aedificiorum legibus privatis parietes postici muri sunt scripti „ — Dai citati luoghi di Vitruvio e di Varrone apprendemmo che coteste *leges* erano recate in documenti scritti per memoria perpetua, al modo istesso che scritte trovammo le *leges* degli agrimensori. Rimarcheremo in seguito testi nelle pandette e nel codice, che insegneranno aver avuto que' documenti diretti dagli architetti il nome di *formae* precisamente come lo ebbero i simili dei mensori.

Stabilito così il parallelo delle due discipline geometriche nella influenza e nella potestà, s'intende perchè nella stessa guisa che ai potenti mensori vedemmo dati opportunamente da Frontino e da Aggeno gravi precetti di equanimità, d'incorruttibilità, di fede, avvertenze egualmente serie ed opportune dà Vitruvio *l. c.* agli architetti non meno potenti: " Philosophia vero perficit architectum animo magno, et uti non sit arrogans, sed potius facilis aequus et fidelis, sine avaritia, quod est maximum. Nullum enim opus vere sine fide et castitate fieri potest. Ne sit cupidus, neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignitatem, bonam famam habendo „.

Abbiamo provato con aperta testimonianza dell'antichità che gli architetti autorizzati da compromesso o da nomina del magistrato imponevano ai nuovi edifizî servitù di stillicidî, di cloache, di muri ecc. già dal dritto civile riconosciute. Sempre simili agli agrimensori, imposero pur essi o dettero occasione immediata ad

imporre altri pesi che per lo innanzi la giurisprudenza non aveva annoverati fra le servitù. Qui spetta, o Signori, la parte più rilevante della indagine nostra. Timidamente, ma non senza speranza, entro nel campo combattuto di questioni quanto ardue altrettanto importanti. — Di due servitù urbane, quale sia il loro carattere e come si accordino coi principî del dritto romano, gravemente si è dubitato e si dubita tuttora: della servitù *altius tollendi*, della servitù *oneris ferendi*. Credo, che l'una e l'altra non possano essere pienamente spiegate e poste in armonia col sistema, se non si stabilisce puntualmente l'opera che rapporto ad esse prestarono gli architetti romani. E siccome il tentar nuove idee allora soltanto è conveniente, quando le già proposte siano trovate erronee o manchevoli: sarà mio dovere nel parlare prima dell'una e poi dell'altra servitù, di esporre anzi tutto, il più concisamente che potrò, le relative precipue spiegazioni date finora, e dimostrare come poco soddisfacenti esse siano; allora potrò sperare benevolo ascolto nello sviluppo de' miei pensieri.

Cosa è la servitù *altius tollendi?* In otto testi, dentro e fuori la collezione giustinianea, [1] essa è mentovata espressamente; niuno ce ne dà la definizione. La gravissima difficoltà che incontriamo è a tutti conosciuta. Poichè essendo nella natura di ogni servitù il limitare l'esercizio libero del dominio, quanto bene s'intende la servitù *altius non tollendi* che ristringe la libertà dello edificare nel proprio, altrettanto sembra impervio come servitù il dritto *a. t.* il quale, non limitando ma anzi esprimendo tale libertà, rientra nell'attuazione de' dritti del dominio. *Res sua nemini servit.* Teofilo nella parafrasi al *§ 1. I. de serv. praedior.* a proposito della servitù *stillicidii vel fluminis non recipiendi*, ossia *non aver-*

[1] *L. 1. pr. l. 2. de S. P. U., l. 2. pr. de S. P. R., l. 26. pr. de except. rei iudic.*, § *2. I. de action., Gai. II. 31. IV. 3, fragm. vatic.* § *53.* Anche Paolo nella *l. 24. de S. P. U.* tratta della servitù *a. t.* L' " aedificium iure superius " significa *superius iure servitutis.*

*tendi*, nella quale si presenta una simile difficoltà, [1] disse costituirsi la medesima così, che tu per lo innanzi avessi sopra il mio edifizio la servitù contraria *stillicidii vel fluminis recipiendi, avertendi*, e che ora si convenga tra noi che tal servitù non sia più dovuta, si convenga *de non recipiendo, de non avertendo* [2]. Molti tolgono tale spiegazione ad esempio, e l'applicano alla nostra *a. t.* Era prima la servitù *a. n. t.*, per cui tu mio vicino potevi impedire che il mio edifizio fosse elevato oltre una certa altezza; ora conveniamo che servitù di tal fatta non più si debba, e che io possa a mio talento *altius tollere*. Così Cujacio, e de' più recenti Hugo, Elvers, e sopra tutti Vangerow [3]. Se non che l'abolizione di qualsiasi servitù non è servitù nuova ma restituzione di libertà: torna sempre la riflessione, che il poter elevare è nei dritti del libero dominio sopra un edifizio. Nella esposta spiegazione rientra così chiaramente la difficoltà da poter esser sicuri, che niuno avrebbe pensato a proporla se non fosse stata suggerita da Teofilo, del quale grande è stata sempre l'autorità, più grande ancora lo è dopo scoperti i commentarî di Gajo: ma al postutto autorità di interprete non scevro al certo d'inesattezze non poche. Non mi dilungo nello esame di varie modificazioni, che altri scrittori han tentato aggiungere alla detta spiegazione onde salvarla in qualche modo. Tale è quella di Böcking *Inst. § 171*, e la simile di Scheurl *Zeitschr. f. gesch. RW. XII p. 255;* i quali in una rinuncia alla servitù *a. n. t.* scorgono nella sostanza la libertà, nella forma la servitù *a. t.*: strana forma che dalla sostanza discorderebbe, difformità piuttosto e travisamento

[1] Difficoltà che si scioglie in modo ben diverso dalla nostra, e perciò è fuori del presente trattato. La giusta soluzione credo che si trovi presso Hubero *I. p. 134*, Voet *ad tit. de S. P. U. n. 13*, Elvers *Servitut. p. 335. seg.*

[2] « σὺ εἶχες τοιοῦτον δίκαιον κατὰ τῶν ἐμῶν οἰκημάτων (ὥστε μοι ἐξεῖναι τοὺς σταλατμοὺς, ἤτι τοὺς κρουνοὺς τοὺς ἀπό τῶν ἐμῶν κεράμων, ἐκπέμπειν κατὰ τῶν σῶν δωμάτων'), καὶ ᾔτησά σε, ωστε μὴ ἐκπέμπειν σε κατὰ τῶν ἐμῶν δωμάτων ἢ κατὰ τῶν ἐμῶν μεσαύλων τους σταλατμοὺς, ἢ τοὺς κρουνοὺς τοὺς ἀπὸ τῶν σῶν κεράμων ».

[3] Cuiacio *VII. 407. C. ed. napol.*, Hugo *Geschichte p. 461. n. 2*, Buchholtz *ad fragm. vatic. § 52*, Elvers *Servit. p. 347. seg.*, Vangerow *Leitfaden § 342.*

senza esempio. Tale l'altra di Puchta *§ 184*, che ristringe il campo dell'*a. t.* alla remissione dell'*a. n. t.* per una parte indivisa; con che ei non salva il principio della individuità delle servitù, che è per esso il punto di partenza: ma lo viola doppiamente, mentre avremmo la servitù antica tolta per parte, più una nuova costituita in parte corrispondente.

Ma e degli antichi e de' nuovi scrittori, molti hanno inteso che la difficoltà era girata e non vinta nella spiegazione costruita sulla parafrasi di Teofilo, ed han cercato altra via. Numerosi ed eletti fautori ha avuti l'opinione che fu di Gioan Fabro, poi di Donello di Vinnio e di Ulrico Hubero, finalmente di Arndts Windscheid Ortolan ed altri. Essere veramente non speciale servitù ma dritto comune il poter innalzare nel proprio a talento; ma essere state promulgate leggi specialmente per la città di Roma, onde questo potere fu limitato, e fu prescritto un certo modo, una determinata altezza che non si dovesse innalzando superare. Ora, soggiungono, se tra padroni di case vicine si convenga, poter l'uno a scapito dell'altro alzare oltre quel modo e quell'altezza, questa è appunto *servitus a. t.* — Ben mi piace di rimarcare, che in questa opinione v'è un lato composto con vera maestria. Prevale tra gli scrittori recenti la giusta sentenza, non essere vere servitù quelle che i più antichi mal nominavano *servitù legali,* vale a dire le restrizioni all'esercizio del dominio che con misura generale si trovino stabilite per tutti. Tale è l'onere subìto dal padrone del terreno inferiore nello accogliere l'acque piovane così come la natura de' luoghi le invia dal fondo superiore; o quello di non potere nel proprio far fumo grave, o spezzar pietre in maniera che di frammenti si cuopra l'area del vicino. Tale è pur anco l'onere universalmente imposto di non fabbricare che ad una certa distanza e ad una data altezza. Imperocchè essendo le servitù per loro natura dritti eccezionali non possono là ravvisarsi dove è dritto normale e comune: onde non si dica che tutti i fondi e in città e in campagna siano serventi. Son

quelli piuttosto regolamenti dati agli esercizî confligenti delle vicine proprietà, in modo che chi ne gode esercita dominio, e non altro. Onde segue, che se per avventura si componga tra due vicini una valida convenzione, colla quale si faccia cessare nei loro rapporti alcuno di que' generali provvedimenti, allora, formato un dritto eccezionale, comincia ad esistere una servitù. Così a cagion d'esempio nella *l. 8. §. 5. si serv. vindic.* è riconosciuta servitù se, derogando al comune regolamento, si convenga tra vicini che possa l'uno far fumo grave o romper pietre così che ne sian scagliati i frammenti su quello dell'altro. Del pari se potesse tra vicini formarsi una convenzione derogatrice alla legge pubblica sull'altezza degli edifizî, convenzione che ad uno dei padroni permettesse un'ulteriore eccezionale elevazione del proprio a carico del vicino, questa sarebbe servitù *a. t.*

Oltre l'esposto giusto pensiero, vera è anche nella opinione che esaminiamo la enunciata esistenza di leggi che fin dalla prima epoca imperiale prescrissero, specialmente per Roma, una data altezza agli edificî: i quali, ben diversi dalle semplici case d'un piano usate dagli antichi, cominciarono già dall'ultimo tempo repubblicano a mostrarsi sempre più elevati. Di quelle leggi fanno parola Svetonio *Octavian. c. 89*, Strabone *lib. 5*, e sopra tutti Tacito *Annal. XV. 43:* anche nella collezione giustinianea ne tratta la *l. 1. § 17. de o. n. n.* Nell'epoca orientale è da ricordare principalmente la costituzione di Zenone *l. 12. C. de aedif. privat.* [1]

Ma v'è un punto nel quale, come in uno scoglio insuperabile rompe pur l'opinione della quale fin qui abbiamo fatto l'elogio. Non si può concepire come a leggi pubbliche, emanate pel pubblico bene, possa esser derogato per convenzioni private. “ Ius publicum privatorum pactis mutari non potest „ Papin. *l. 38. de*

[1] Questa Costituzione emanata per Costantinopoli fu estesa da Giustiniano *l. 13. C. eod.* alle altre città dell'Impero.

*pactis*. Elvers *Servitut. p. 347* ha osservato, non potersi pensare che quelle leggi limitatrici delle altezze degli edifizî fossero estranee alla pubblica utilità. Aggiungo, che Seneca *Controv. 2. 9.* fa aperta testimonianza come nell'altezza soverchia degli edifizî si scorgesse un pericolo pegl'incendî e per le ruine " tanta altitudo aedificiorum est, ut neque adversus ignem praesidium, nec ex ruinis ullum ullam in partem effugium sit „. Anzi Tacito *l. c.* espressamente dice, essere stati fatti i regolamenti sugli edifizî dopo il famoso secondo incendio di Roma, essere stati in questa occasione misurati gli ordini delle strade, determinati gli spazî delle *insulae*, aperte aree, aggiunti portici, ed anche frenata l'altezza degli edificati: tutto perchè la città non andasse più in fiamme. Ordinamenti d'ordine pubblico per eccellenza, interessi non de' soli vicini ma dei cittadini tutti. Onde Ulpiano *d. l. 1. § 17. de o. n. n.* dà ad ogni cittadino il dritto di nunciar nova opera " si quid contra leges Edictaque Principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet „. Non nego che nell'epoca orientale la succitata costituzione di Zenone *l. 12. C. de. aedif. priv.* avesse per iscopo il conservare alle case il prospetto sulla marina; che è cosa di privata delizia. Per lo che l'Imperatore permette, specialmente nel *§ 4*, che in forza di private convenzioni sia derogato alle sue prescrizioni, e venga data dal vicino al vicino facoltà di edificare in modo da impedire quel prospetto; riprovate nel *§ 3*, solo quelle convenzioni che recassero nocumento alle piazze ed altri luoghi appartenenti alla cosa pubblica [1]. Nel caso di questa Costituzione orientale riterrei che se realmente convenzione derogatrice si componesse, avremmo la servitù *a. t.* Ma singolare è il carattere della medesima Costituzione; ed appunto per questo il suo autore cura di enunciare con sollecitudine la licenza di quelle private convenzioni. Quanti sono i testi spettanti all'anteriore epoca delle pan-

[1] Altrettanto credo doversi ritenere della *l. ult. § ult. C. de servitut.*, che nella ventilazione delle aree private destinate a rimondare le granaglie ebbe uno scopo di interesse precipuamente privato.

dette, che vedemmo far parola della servitù *a. t.* rimangono inesplicati; inesplicata resta l'origine, il primo significato, l'applicazione ben più frequente di cotesta servitù.

Così per diverse vie da acuti ingegni tentate nulla di tranquillizzante si è potuto raggiungere. Nobili scrittori divisi tra loro hanno distrutto gli uni le opinioni degli altri, ma non ne hanno costruita una soddisfacente. Pertanto è lecito tentare ancora.

Ben sette volte ne' testi del dritto romano è mentovata la *forma* come regola anticamente stabilita ai singoli edifizî, norma costante da osservarsi in nuove sopraedificazioni onde con queste non venga ecceduto il modo ivi prescritto. Ulpiano *l. 11. pr. de S. P. U.* " Qui luminibus vicinorum officere, aliudve quid facere contra commodum eorum vellet, sciet se formam ac statum antiquorum aedificiorum custodire debere „. Severo ed Antonino *l. 1. C. de aedif. priv.* " Et balneum, ut desideras, extruere, et aedificium ei superponere potes: observata tamen forma qua ceteris super balneum aedificare permittitur „. Antonino *l. 1 C. de servit.* " Si quas actiones adversus eum, qui aedificium contra veterem formam extruxit, ut luminibus tuis officeret, competere sibi existimas, more solito per judicem exercere non prohiberis „. Zenone nella *l. 12. § 1. C. de aed. priv.* "qui proprias domus renovare cupiunt... veterem formam non excedant, sicut nec hi qui novas aedificant; „ e poco dopo torna ad adoperare la espressione "veteris formae „. Poi nel *§ 3* ripete ancora, che chiunque faccia nuovi lavori debba osservare la "veterem formam „ valendosi per due volte di queste medesime parole. Tutti questi richiami all'osservanza della *forma* prescritta ai singoli edificî non si spiegano con quelle pubbliche leggi che, come vedemmo, aveano fissato una certa altezza. Giacchè tali leggi erano generali per tutti i fabbricati nè variavano per i singoli. Aggiungasi, che Ulpiano nella *d. l. 11. § 1. de S. P. U.* prosegue dicendo, che nel fare non sopraedificazioni ma fabbriche del tutto nuove è necessario fissare l'altezza futura; che, se riesca alle parti il comporsi tra loro, sarà la convenzione che determina; se esse non

possano intendersi (avvenimento ben ordinario), non resterà che la solita facoltà di provocare sentenza del *iudex* ossia *arbiter*. " Si inter te et vicinum tuum non convenit, ad quam altitudinem extolli aedificia, quae facere instituisti, oporteat, arbitrum accipere poteritis „. *Arbitrum accipere* significa precisamente provocare un giudizio, come tale espressione è adoperata da Gajo *IV, 15*, e la equivalente *arbitrum sumere* da Cicerone *pro Flacco 21, pro Quintio 9, pro Roscio Com. 4. 14.* E ad Ulpiano consuona Paolo *l. 21. § 2. quod vi aut clam.* " In opere novo tam soli (larghezza) quam coeli (altezza) mensura facienda est „. Egli è evidente; le leggi pubbliche di cui parlammo non dicevano l'ultima parola. Oltre la limitazione da esse imposta all'altezza di tutte le costruzioni, altre per le singole conveniva stabilire e stabilite osservare. Cos'è dunque quella *forma* che con questi altri limiti vediamo così intimamente congiunta? Ciò bisogna definire. Tanto più che Zenone nel *d. § 1.* ci dice, che i privati hanno facoltà " ex pacto vel stipulatione mutandae veteris formae „; ed Antonino *d. l. 1. vers. Is qui, C. de servit.*, significa chiaramente che una convenzione, contraria alla *forma* limitatrice della elevazione, produrrebbe una servitù [1]; e questa servitù non può essere che la nostra *a. t.*

Ma se la *forma* enunciata nei testi non può riportarsi a pubbliche leggi, neppure può prendersi nel senso volgare di conformazione esteriore, aspetto, figura; quasi che chi aggiunga costruzioni non debba mutar l'aspetto che già precedentemente aveva l'edifizio. Osta, che i proprietarî sarebbero così ingiustamente legati da antecedenti anche facoltativi, anzi in verità ogni aggiunta costruzione sarebbe proibita contro il chiaro disposto di quei testi medesimi. Osta quel che esprime la *d. l. 12. § 1. C.* doversi la *forma* osservare anche da coloro "qui novas aedificant„: ora è contradizione che al sorgere d'un nuovo edificio preesista una figura una

[1] Questo si argomenta chiaramente dalle parole " Is, qui iudex erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet „. Se la prescrizione produce un equivalente, dunque la convenzione è l'ordinaria generatrice della servitù.

conformazione del medesimo. E se tutto ciò non bastasse, lo essere la parola *forma* tanto costantemente adoperata, e mai sostituita da altra che possa esserle sinonima, c'invita manifestamente a ravvisarle unito inseparabilmente uno speciale e proprio significato.

A noi, che tante volte udimmo chiamar *formae* le piante ove i tecnici segnavano la legge da loro data ai fondi, ricorre ai tecnici, agli architetti, spontaneo il pensiero. Questo pensiero entra come limpida luce fra tenebre antiche: apertosi una volta il varco, tutte le dissipa con la più nitida semplicità.

Se le leggi pubbliche provvedevano, che gli edificî non pregiudicassero con enormi altezze ai primi e generali bisogni della sicurezza e della igiene pubblica: erano ben lungi (già lo accennammo) dallo esser bastevoli pei giusti comodi anzi per le necessità dei privati vicini, ai quali altezze anche minori minacciavano continuamente di togliere quanto rende cara la casa, possibile la dimora. Cotesti bisogni varî in ciascun caso e nella quantità e nella qualità loro non potevano essere soddisfatti da una generale misura che sarebbe riescita ora eccessiva ora manchevole. Era necessario un modo di provvedere discretamente e immancabilmente per ogni nuovo edifizio onde s'impedissero i più gravi pregiudizî che nella specie potevano verificarsi. Questo negli accordi tra i vicini: ovvero mancando i medesimi, com'era ben solito, nell'adatta perizia e nella conosciuta potestà degli architetti. Quello de' vicini, che maggior interesse aveva, agiva coll'interdetto *quod vi aut clam, cit. l. 21. § 2. quod vi aut clam*, o si valeva della nunciazione di nuova opera coi giudizî che la seguivano [1], precisamente così come vedemmo dalla *l. 1. § 17. de o. n. n.* aver fatto chi voleva difendere le limitazioni generali delle leggi pubbliche. In tal guisa egli provocava la nomina di un giudice o *arbiter, d. l. 11. § 1. de S. P. U.* Giudice o arbitro in questo giudizio sulla limitazione dei fabbricati era un architetto, come nel giudizio *finium*

[1] *L. 1. § 9. de o. n. n., l. un. C. eod. tit.*

*regundorum* fra terreni era un agrimensore. Col suo potere discrezionale e secondo le regole dell'arte ei stabiliva quale ne' singoli casi esser dovesse l' altezza massima del futuro edificio. La *lex aedium* così stabilita era al solito scritta nelle *formae*; e nello avvenire doveano essere costantemente osservate le limitazioni, che, oltre a quelle indotte dalla pubblica legge, erano in esse *formae* descritte *d. l. 11. pr., d. l. 1. C. de servitut., d. l. 1., d. l. 12. § 1. 2. C. de aedif. privat.*

Adesso ricordiamo una verità, che volentieri rimarcammo nell'opinione di Gioan Fabro e de' suoi seguaci. Le misure normali non essere servitù, nascere piuttosto servitù dalle speciali convenzioni le quali deroghino a quelle. Quindi primo: Come in verità non si trovava *servitus a. n. t.* ne' limiti alle elevazioni costituiti dalle leggi pubbliche, così neppure negli altri prescritti dagli architetti nelle leggi private. Perchè queste quasi sempre, e in qualche caso le convenzioni espresse o tacite, a tutti i nuovi edifizî imponevano una misura, *d. l. 11. § 1. de S. P. U., d. l. 21. § 2. quod vi aut clam*; la limitazione, benchè variante nelle singole fattispecî, era però continuamente applicata. Altro e ben largo era il giusto campo della *servitus a. n. t.* Essa avea luogo ogni volta che coll'andar del tempo i vicini s'inducessero a stabilire una ulteriore limitazione oltre quella che e le pubbliche e le private leggi avevano precedentemente designata [1]. — Secondo: Servitù era costituita laddove per patti e stipolazioni fra vicini si derogasse in seguito alla *lex aedium* scritta nelle *formae*, e si permettessero innalzamenti che questa aveva vietati. Lo *jus publicum* non può esser cangiato dai patti privati *l. 38. de pactis*, ma la *lex aedium* detta dagli architetti è, come udimmo da Varrone, una *lex privata*; scritta per interessi meramente privati, ed in benefizio de' singoli citta-

[1] Quel che è scritto nella *l. 9. de S. P. U.* e nelle *ll. 8-9. C. de servitut.*, potersi, laddove non esista servitù *a. n. t.*, edificare in pregiudizio del vicino, pianamente s'intende di quel minor pregiudizio al quale nè le leggi pubbliche nè le private avevano occorso.

dini, non ha forza alcuna contro una posteriore rinuncia dell'interessato, del beneficato. — Così è spiegata la *l. 12. § 1. C. de aedif. priv.* che ammette patti e stipolazioni contrarie alle *formae*: così è chiara la *l. 1. C. de servit.* da cui risulta che tali patti e stipolazioni inducono una servitù, servitù di poter alzare di più, *servitus altius tollendi*.

Se gli architetti ci han dato mano a ricostruire la servitù *a. t.*, spero che non ci mancheranno a proposito della *oneris ferendi*. Del pari difficile, controversa del pari, formante coll'*a. t.* quanto c'è di più arduo nel trattato delle servitù in specie, riceverà anch'essa dall'intervento degli architetti l'ultima soluzione. Il dritto di servitù, dritto reale, e perciò importante un immediato rapporto fra l'uomo che ne gode e la cosa, deve la cosa stessa avere nel proprio obbietto, e non già il fatto d'un altro uomo che è piuttosto l'obbietto proprio dei dritti personali di obbligazione; *servitus in faciendo non consistit*. È celebre quel che si trova nella servitù *o. f.*, l'obbligazione del padrone del fondo servente di riattare la parete o colonna che sostiene il peso dell'edificato dominante. Obbligazione, della quale può lo avente il dritto di servitù perseguire lo adempimento per mezzo dell'azione reale confessoria, Ulp. *l. 6. § 2., l. 8. pr. § 2. si serv. vindic.*, Paol. *l. 33. de S. P. U.* Su questa singolarità, onde gli antichi la servitù *o. f.* chiamarono *qualificata* o *anomala*, molto è stato, specialmente nel nostro secolo, pensato e scritto. Ma non sciolse la questione quel che scrisse Johanknecht [1] allorquando la Facoltà di Gottinga propose un premio a chi meglio disserisse sull'arduo problema. Lo invocare che esso fece l'idea di una convenzione fra padroni dei fondi dominante e servente, idea, che riapparisce nella convenzione implicita di Molitor *Servitud. § 39*, non spiega punto la difficoltà; mentre resta problematico come da convenzione, generatrice per sua natura di dritto personale

[1] *Exploratio quaestionis an servitus in faciendo consistat, Gotting. 1807.*

di obbligazione, possa nascere un dritto difeso da azione reale. Tentano Schmidt e Windscheid [1] di aggiungere, che i romani considerano come una servitù quel che in verità era dritto di obbligazione, inserendolo nello stesso dritto di servitù. Ma cotesta mistura de' più disparati concetti è più inesplicabile di ciò che si vorrebbe spiegare con essa. La indomita difficoltà regge agli sforzi di Mühlenbruch, di Maynz [2] e di altri, i quali la obbligazione di restaurare nella *o. f.* sottilmente considerano come una modificazione, o come un'analogia ai dritti di vicinato ed ai relativi rimedî della *cautio damni infecti*, della *operis novi nunciatio* e simili. Imperocchè, prescindendo dalla diversità dello scopo, del subietto passivo [3], e del procedimento, che la nostra obbligazione separa da questi rimedî, essi sono tutti di natura personale: onde lo accostarli alla indagine presente rende sempre più difficile nella medesima il comparire della reale confessoria. — Finalmente non meglio han profittato Elvers *p. 60 segg.* ed altri, che si persuadono di sciogliere il problema pensando a motivi ora di necessità ora di convenienza, i quali reclamassero l'onere del restauro nel proprietario del servente. Riflessioni, che potrebbero essere discusse in un'indagine meramente storica, ma lasciano la difficoltà giuridica come la trovano.

Affinchè tanta questione sia pienamente spiegata, proporrei di distribuirla in due quesiti: Primo, come all'obbligo di restauro e relativo dritto, si potè applicare secondo i principî di legge l'uso dell'azione reale confessoria; spiegazione giuridica. Secondo, come di fatto fu sentito il pratico bisogno di arrivare a tale risultato; spiegazione storica. — Molti e antichi e recenti hanno scritto giustamente che l'obbligo di restauro nel proprietario del fondo gravato di servitù *o. f.* si basi sopra una obbligazione del medesimo. In verità niun testo afferma, che detta riparazione

[1] Schmidt *Jahrb. d. gem. R. III. § 258. not. 3*, Windscheid *Pand. § 211 a. not. 3.*
[2] Mühlenbruch *Arch. f. civ. Pr. XIV. 24. 1831*, Maynz *Dr. rom. § 21. not. 3.*
[3] *L. 9. § 5. de damn. inf.* cf. *l. 1. § 1. de S. P. U.*

dovuta dal padrone del fondo servente entri nella servitù presa nella sua stessa sostanza, formi parte essenziale del dritto reale. Essa esiste accanto alla servitù, è l'oggetto d'un dritto di obbligazione compagno costante del dritto reale medesimo. Pertanto la grave difficoltà non consiste nella esistenza dell'obbligo di riparazione, che ottimamente si concepisce non già come *jus servitutis*, che in *faciendo non consistit*, bensì come uno *jus obligationis;* ma, consiste precisamente, come l'abbiamo già enunciato, nella relativa dazione dell'azione confessoria: impervio sembrando che a difesa di un dritto personale possa una reale azione competere. Infatti Ulp. nella famosa *l. 6. § 2. si serv. vindic.* porta la discussione esclusivamente a quest'ultimo punto della opportunità dell'azione confessoria coll'analoga *intentio* " jus sibi esse ". Su questa tesi comincia a porre la disputa " Etiam de servitute, quae oneris ferendi causa imposita erit, *actio* nobis competit, ut et onera ferat, et aedificia reficiat "; e poi dà la risoluzione "Sed evaluit Servii sententia in proposita specie, ut possit quis *defendere*, jus sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda ".

Ora giova ricordare alcuni principî che in tutt'altra occasione furono svolti nel mio lavoro *de obligationibus § 1.* Certo, i dritti reali sono nella sostanza loro distinti dai diritti di obbligazione, quelli mirando immediatamente alla cosa, questi alla persona obbligata. Certo, non si dà azione reale senza che preesista un dritto reale nell'attore. Ma tutto ciò non toglie, che accanto al dritto reale si formi anche un dritto all'adempimento di certi doveri ossia di certe obbligazioni altrui; e che, allorquando l'azione reale si esercita, esista pur anco qualche obbligazione nella persona del reo convenuto. Anzi havvi un dritto verso le persone, ossia il dritto che gli altri soddisfino al dovere di rispetto, che secondo ragione è unito necessariamente al dritto reale; e nello esercizio di azione anche reale entra necessariamente il concetto di una obbligazione del reo, essendo nella natura di qualsiasi

azione il domandare soddisfacimento d'un obbligo: " Nihil aliud est actio quam jus, quod sibi debeatur, judicio persequendi „ *l. 51. de O. et A., pr. I. de action.* Segue, che niun assurdo sarebbe secondo la filosofia del dritto, che la formola dell'azione personale, colla sua intenzione *N. N. dare* o *dare facere oportere,* si desse anche a chi vuol difendere un suo dritto reale, lo stesso dominio. Senza che neppur faccia ostacolo quella parola *dare* della intenzione, parola che strettamente presa significa domandato trasferimento di dominio, e che in questo senso non potrebbe adoperarsi da chi è già padrone. Poichè nè tale stretto significato è sempre dato alla voce *dare* che sovente viene usurpata per semplice restituzione, nè nella mentovata intenzione essa rimane isolata ma le è aggiunta l'altra *facere* nella quale ogni maniera di fatto è contenuta, *l. 175 de V. S.* Per converso neppur sarebbe assurdo il dare a chi persegue un suo dritto di obbligazione quella formola dell'azione reale che ha l'intenzione *jus A. A. esse,* com'è precisamente la confessoria. Imperocchè ad ogni obbligazione corrisponde uno *jus* ed appunto per questo si dice dritto d'obbligazione, nè un'azione, qualunque essa sia, è altro che la coattiva persecuzione d'un diritto nell'attore. — Perchè dunque è stata introdotta la doppia forma delle azioni reali e delle personali, o perchè l'una e l'altra non si adoperano con libera indistinta promiscuità? Fu la ragione gravissima dell'ordine scientifico e pratico. Questo richiedeva che azione propria e distinta preparata fosse per ogni dritto che era principalmente da difendersi. Ed ognun sa, che per soddisfare a tale regola grande cura volsero giureconsulti e pretore nel compilare le serie e le specî delle formole. Al dritto di obbligazione fu assegnata la formola *N. N. dare, dare facere oportere* che esprimeva l'obbligazione della persona onde quel dritto è sostanzialmente composto; lasciata la formola esprimente il dritto dell'attore ai dritti reali che nella loro sostanza prescindono dall'obbligazione personale. Essendo però, che accanto ad ogni dritto reale si trovano, come

dicemmo, delle obbligazioni, e di queste alcune sono necessarie altre accidentali; i romani, secondo la detta regola e secondo la massima che *semper id quod principaliter agitur respiciendum est*, considerarono nelle varie ipotesi de' giudizî quale de' due, dritto reale ed obbligazione, tenesse il posto principale e più marcato, e adattarono così or l'azione reale ora la personale. Alcune obbligazioni si trovano accanto al dritto reale, non perchè gli siano per regola generale perpetuamente unite, ma solo per virtù accidentale di fatti od avvenimenti speciali. Il fatto od avvenimento speciale, produttore della obbligazione, appunto per la specialità sua si segnala in un posto spiccato che lo fa principalmente considerare; si dà l'azione che è in rapporto coi dritti di obbligazione ed i fatti che li generano, l'azione personale. Così se il padrone ha dato in deposito o a commodato o a pegno la cosa sua, ed ora vuol ripeterla giudizialmente dal depositario, dal commodatario, dal creditore; egli cerca senza dubbio, nel richiedere il proprio, osservanza e rispetto al suo dominio, ma in una posizione speciale, formata dal contratto obbligatorio di deposito ecc. con quella determinata persona. Perciò il dritto di obbligazione prende nella considerazione il sopravento, han luogo le azionali personali *depositi, commodati, pigneratitia.* Del pari se avvenga che il padrone d'un fondo si trovi di aver vicini de' fondi altrui, lo che non è davvero necessario al concetto del suo dominio ma avvenimento accidentale e speciale; egli chiederà adempimento de' dritti di vicinato non con azione reale ma con i rimedî personali che si sviluppano nell'azione *aquae pluviae arcendae,* nella *operis novi nunciatio,* nella *cautio damni infecti,* nell'interdetto *quod vi aut clam.* Finalmente per recare un esempio preso dal testo e prossimo alla disputa nostra, se un testatore, lasciato in legato l'usofrutto di un'*insula,* abbia imposto all'erede di restaurarla all'occorrenza: il fruttuario, benchè abbia il dritto reale di servitù, non chiederà all'erede il dovuto restauro con la reale confessoria ma colla personale *ex testamento,* Paol. *l. 46.* § *1. de*

*usufr.* Poichè l'obbligo nel proprietario di restaurare per causa di manutenzione la casa fruttuaria non va costantemente unito alla servitù di usufrutto, ove anzi ordinariamente tale obbligo grava l'usufruttuario; ma nacque nel caso dal fatto speciale della volontà del testatore generatrice di obbligazione, e questo, come speciale, è principalmente considerato.

Per converso se si tratti di obbligazione che sia costante ed immancabile compagna del dritto reale, allora essa è o si riguarda siccome un complemento di questo, praticamente è assorbita dalla contemplazione del medesimo. Quindi è l'azione reale quella con cui si chiede il soddisfacimento d'una obbligazione di siffatta natura. — In primo luogo è di tale indole l'obbligo di rispetto, che quantunque distinto dal sostanziale obietto del dritto reale, pure va a questo necessariamente congiunto. E però il fatto della restituzione, che è dovuto al padrone dall'ingiusto detentore come una parvenza di detto rispetto, si domanda coll'azione reale vindicatoria; quantunque al certo la sostanza del dominio *in faciendo non consistat.* Che se *odio furum,* come dicono Gajo *IV. 4.* e Giustiniano *§ 14. I. de action.*, fu fatta eccezione contro i ladri, che per la restituzione possono essere dal padrone perseguitati anche coll' azione personale, colla *condictio furtiva*; questo somministra novella prova a quel che sopra dimostrai, non esser punto assurdo in filosofia legale che il padrone agisca con azione personale promiscuamente alla reale, esser ciò escluso dal dritto nostro per mera ragione di ordine. Poichè per odio de' ladri si poteva ben alterar l'ordine solito, ma non si sarebbe potuto sagrificar la ragione. Per lo stesso motivo, che l'obbligo del rispetto e dell'osservanza nelle sue varie parvenze è secondo ragione necessariamente unito ai dritti reali, benchè distinto dal loro obietto sostanziale, Pomponio nella *l. 19. § 1. de usufr.* dà all'usufruttuario la reale confessoria allo scopo di costringere il proprietario a sgombrare il terreno dagli alberi abbattuti dal vento, senza di che l' usufrutto nella sua attuazione sarebbe men comodo. Non perchè l'usufrutto, che

è pur esso una servitù, possa aver sostanza, *consistere*, nel fatto del padrone del fondo servente; ma perchè quel fatto dello sgombro, o poco o non affatto dispendioso [1], è parvenza del rispetto necessariamente dovuto in ogni attuazione dell'usufrutto. Gli alberi abbattuti dal vento vengono rimossi col tagliarli sul posto, e venderne o trasportarne il legname in magazzeni. Ciò non è permesso all'usufruttuario, mentre quegli alberi non ad esso appartengono ma al proprietario *l. 12. pr. eod. tit.*: lo sgombro è pel proprietario come un diritto, così anche un dovere verso l' usufruttuario affinchè questi possa liberamente esercitar l'usufrutto.

Ma non sono sole le obbligazioni che la ragion comune unisce necessariamente al dritto reale, quelle che con dritti reali vadano costantemente congiunte. Egli è chiaro per parità di ragione, che se a un dritto reale sia stata data da una qualche legge positiva per necessaria compagna una obbligazione, ancor questa può e

[1] I romani usarono norme assai delicate nel determinare gli obblighi che possano gravare il padrone per la manutenzione della propria casa in rapporto ai vantaggi che tale manutenzione arrechi ad altri nello esercizio di una loro proprietà o di un loro dritto di servitù. Rigorosamente parlando, il padrone non può essere costretto a fare nel proprio quel che giovi ad altri; per la ragione, che, se egli non deve invadere il dritto altrui, neppur deve essere dagli altri invaso. Ma questo rigore fu temperato siccome lo persuadeva la sociale e civil convenienza. In primo luogo il dritto romano non tollera, che i padroni seguano a godere di cosa loro ad altri nociva. E perciò le bestie, che senza colpa del padrone abbiano arrecato danno, debbono essere rilasciate al danneggiato dal padrone, se costui non prescelga d'indennizzare; la casa che minaccia ruina non deve già essere assolutamente restaurata dal padrone, ma per lo meno dev'essere abbandonata al vicino minacciato, per mezzo del primo e poi del secondo decreto; ed i cementi della casa che cadde improvvisamente su quel del vicino debbono anche essere almeno lasciati ad esso, *l. 7, l. 8, l. 9. pr. de damn. inf.* In secondo luogo se si tratti di far cosa che per la sua grande facilità e pel poco dispendio suol esser fatta da ogni buon padre di famiglia, può il proprietario esservi direttamente costretto. Così egli è tenuto a custodire i servi e le bestie onde non rechino danno, e se trascuri tale custodia incorre nell'editto edilizio. Per la stessa ragione il padrone è tenuto ad amputare i rami degli alberi che invadono l' aria spettante al vicino: lo che troviamo fin dalle leggi decemvirali costituito, *tit. ff. de arborib. cedend.*; e così anche il proprietario deve asportare gli alberi abbattuti dal vento e nocenti all'esercizio dell'usufrutto altrui, *l. 19. § 1. de usufr.* Certo il proprietario non è tenuto assolutamente a restaurare la casa fruttuaria che minacci ruina, *l. 7. § 2, l. 46. § 1, l. 47, l. 65. § 1. eod.*: poichè tornerebbe l'idea di dispendî gravi e che talvolta vengono dai padroni con minor danno omessi che intrapresi.

deve dirsi necessariamente complemento di quello, ancor questa viene dalla contemplazione del medesimo assorbita, e in forza del ragionamento fatto di sopra è compresa e quasi avvolta nella potenza dell'azione reale colla intenzione " ius Aulo Agerio esse ".

La difficoltà, che offriva la servitù *oneris ferendi* sul punto filosofico-legale, è sciolta. Quel che c'è di dritto reale di servitù sta nella immissione della propria parete sul muro altrui, lo che importando mera pazienza si addice egregiamente al carattere delle servitù. Ma fin qui, lo insegna Ulpiano *l. 8. § 2. si serv. vindic.*, sarebbe servitù *tigni immittendi.* Si aggiunge compagna indispensabile l'obbligazione di riparazione del muro nel padrone del servente; questa obbligazione, a guisa di satellite indivisibile compie un gruppo, il quale dalla servitù che ne forma il nucleo comincia a prendere il nome *servitus oneris ferendi, d. l. 8. § 2.* Il dritto di obbligazione diretto alla riparazione del muro gravato, non elemento sostanziale ma pur necessario e perpetuo complemento del dritto reale nella servitù *o. f.*, deve secondo gli esposti principî avere a difesa l'azione reale, la confessoria, coll'analoga intenzione " ius A. A. esse ut N. N. aedificia reficiat ", *d. l. 6. § 2. si serv. vind.*

Pertanto nè di fronte alle massime sulla natura delle servitù, nè dirimpetto alla idoneità delle azioni reali la servitù *o. f.* presenta anomalia alcuna. Molto meno è anomalia il passare del dritto e del dovere di restauro ai successori singolari e contro i medesimi. Lo che ben facilmente si spiega colla semplice riflessione che e dritto e dovere, nati una volta, non riportano la loro perseveranza direttamente alla forza di personale convenzione, ma al trovarsi i fondi nello stato permanente di servitù *o. f.* Dappoichè non solo le obbligazioni perpetuamente unite ad un dritto reale, bensì tutte quelle che non dipendono direttamente da un fatto apposito dell' uomo ma accompagnano una certa posizione delle cose, passano ai successori singolari e contro i medesimi: esempî nelle azioni nossali e nell'azione *de peculio*. Può dirsi con elegante e grafica figura, che non nell' uomo ma nella cosa sia l'obbliga-

zione e il relativo dritto, ossia che l'obbligo e il dritto è in ciascun padrone *pro tempore*. Come si dice delle azioni nossali che *caput sequuntur*. Come a proposito d'un dritto di obbligazione risultante dalla posizione delle cose, benchè non perpetuo compagno come il nostro ad un dritto reale, troviamo enunciato da Ulpiano *l. 6. § 4. de aq. et aq. pluv.* " ad eum qui dominus erit incipiet actio pertinere „.

La servitù *o. f.*, ripeto, non è punto anomala. Solo v'è una singolarità, che discorda non già da regole di dritto propriamente dette, ma da una semplice generale avvertenza di naturale equità che trovasi nella *l. 10. de R. I.* " Secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda „. Nella *o. f.* il padrone del servente soffre l'incomodo dell'appoggio ed inoltre l'incomodo del dover eseguire riparazioni, che giovano è vero anche al fondo suo, ma che gli sono direttamente imposte in contemplazione del comodo del dominante. Questa, che non può dirsi anomalia ma singolarità, ha pure dalla solerzia de' giureconsulti avuto il suo peso; quel che vi si rinviene di straordinariamente rigido è stato equilibrato, come in simili evenienze occorre nel dritto romano, da straordinarie mitezze. Non solo l'obbligazione di restauro viene strettamente interpretata, su di che è a vedere la *l. 8. pr. si serv. vindic.*; ma se siano più condomini del fondo servente la *condemnatio* nella formola e nella sentenza non è concepita in solido contro ciascuno *l. 6. § 4. si serv. vindic.*, come importerebbe la regola per le altre servitù *l. 4. § 4. eod.* [1]; anzi il duro obbligo di riparare può essere del tutto eluso coll'abbandono della cosa servente. Quest' ultimo rimedio, accuratamente segnalato nella *d. l. 6. § 2.*, è, precisamente come la durezza cui viene contraposto, straordinario ma non anomalo. Straordinario di fronte alle obbligazioni in genere, dalle quali il debitore non può liberarsi che soddisfacendo. Non anomalo, perchè conveniente alla

[1] Ved. il mio libro *De obligationib.* § 24.

indole di quelle speciali obbligazioni che riferiscono la loro perseveranza ad una posizione di cose; obbligazioni in cui è facilmente ammessa la liberazione dell'obbligato allorquando esso si tolga da ogni rapporto colle cose medesime. Esempio nelle azioni nossali che esauriscono la loro efficacia sol che il padrone della *noxa* l'abbandoni al danneggiato.

Ma resta ancora l'altra domanda che aspetta la sua risposta; rimane a sciogliere la quistione storica. Perchè, e come, vennero i romani nel divisamento di formare la servitù *oneris ferendi,* il suo dritto reale d'immettere ed insieme il dritto di obbligazione a restaurare? Provammo, che gli architetti nell'occasione di nuove edificazioni o invitati da compromesso o scelti arbitri dal magistrato dicevano la *lex aedium,* nella quale provvedevano costantemente al bisogno immancabile di determinare le altezze, ed inoltre aggiungevano, non già in ogni caso, ma quando le circostanze lo persuadessero, or una or altra servitù; che servitù rimaneva, appunto perchè non avendo da loro una normale applicazione conservava carattere eccezionale. Benchè per le leggi decemvirali le case di Roma fossero formate ad *insulae* [1]; questa regola fu spesso trascurata nelle costruzioni che si fecero tumultuariamente dopo l'incendio gallico [2]. Nè a ricondurre l'antico stato valsero gli ordini di Nerone dopo l' altro incendio; della qual cosa parla Tacito *Annal. XV. 43* [3]. Pertanto nel frequente contatto delle case non di rado accadeva, che per la loro posizione fosse indispensabile all'una il poggiare sull'altra. Ben era preparata per tali bisogni la servitù *tigni immittendi*; questa avrebbero potuto imporre gli architetti nella *lex aedium,* e probabilmente in certe circostanze la imponevano. Ma al loro potere eminentemente discrezionale conveniva sommamente lo aver riguardo ad alcuni serî inconvenienti, che sovente importava l'applicazione di quella servitù. Essa lasciava

[1] Varrone *De l. l. V. 22,* Festo *v. ambitus,* Isidoro *Orig. XV. 16. 12.*
[2] Liv. *V. 55.*
[3] Ved. Elvers *Servitut. p. 421.*

la riparazione a carico del padrone del dominante *cit. l. 8. § 2. si serv. vindic.* Ma spesso la parete o colonna, che faceva parte della casa servente, si presentava al fondo dominante in tal guisa che senza accedere entro la casa suddetta era impossibile il verificare se e di quali restauri avesse bisogno. Dare al padrone del dominante un interdetto per poter entrare nella casa altrui ad ispezionare, sarebbe stato non solo incomodissimo per ambedue i proprietarî, e senza esempio nel dritto nostro [1], ma sopra tutto insufficiente, potendo il bisogno delle riparazioni apparire subitamente quando meno aspettato e preveduto. Quindi gli architetti, che come udimmo da Vitruvio, debbono essere *faciles* eliminando i gravi imbarazzi, quando un appoggio vedevano necessario, dicevano sovente la legge che il restauro dovesse farsi piuttosto dal padrone del servente "paries oneri ferendo uti nunc est, ita sit „[2]. Dalla qual cosa non era esso proprietario del servente esorbitantemente gravato; mentre il restauro risultava praticamente utile anche alla casa sua, ed era dalle regole di saggia amministrazione domandato. Formatasi così la servitù con uno speciale dritto di obbligazione sotto gli auspicî dell'autorità discrezionale degli architetti, fu accettata dalla giurisprudenza, siccome provvida nè alle vere regole del dritto civile contraria; preso il nome *oneris ferendi*, entrò nella provincia delle contrattazioni e de' testamenti.

Ora s'intende perchè Ulpiano nella *l. 1. § 23. de aq. et aq. pluv.* di cui ragionammo in fine dell'altro discorso, trattando dell'onere imposto al padrone del terreno vicino di tenere nel suo argini o fossi a nostro vantaggio, osserva premurosamente " Non ergo coge-

[1] L'interdetto *de glande legenda* versa sopra obietti del tutto differenti.

[2] È deplorabile che Cuiacio *VII. 427. C.*, mentre dice con poche parole che la *lex aedium* era scritta dagli architetti, non abbia dato sviluppo alcuno a questa giusta osservazione. — Elvers *l. c.* nella sua spiegazione, che come dicemmo non è punto giuridica ma può riguardarsi unicamente per istorica, si limita a fare qualche osservazione simile in parte alle nostre sulla convenienza del lasciare il restauro al padrone del servente: e qui si arresta. In modo che essa spiegazione, anche come storica, è ben lungi dall'essere completa e soddisfacente.

mus vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus „. A qual pro' tale speciale avvertimento, che ripete una ben nota regola generale, spettare al padrone del dominante il far le spese necessarie per la conservazione della servitù? È, che la quasi servitù di cui parla Ulpiano, era stata, siccome provammo, imposta nella *lex agri* da altri tecnici aventi simile potestà discrezionale, dagli agrimensori. Quindi nella somiglianza dell' origine sorgeva spontaneo il dubbio se non forse quello stesso obbligo di riparazione che gli architetti solevano imporre nella *lex aedium* al padrone del muro o colonna esistente nel proprio, dovesse intendersi imposto dai mensori al padrone dell'argine o fosso esistente del pari nel suo. Ma Ulpiano nega perchè la ragione non era eguale; negli argini o fossi costruiti lungo gli aperti confini dei terreni non si verificano gl'incomodi e le difficoltà d'ispezione che avean luogo nelle pareti delle case.

Lucido si offre anche un altro frammento, assai controverso fra gli scrittori, nella *l. 33. de S. P. U.* Paolo dopo aver enunciato a proposito della *o. f.* " Eum debere columnam restituere, quae onus vicinarum aedium ferebat, cujus essent aedes, quae servirent: non eum, qui imponere vellet, „ rende la ragione " Nam cum in lege aedium ita scriptum esset, paries oneri ferendo, uti nunc est, ita sit, satis aperte significari, in perpetuum parietem esse debere „. A torto sogliono intendere quella espressione "lege aedium „ per una convenzione fra privati. Collegandosi col disposto delle dodici tavole " uti lingua nuncupassit, ita jus esto „ molti testi nelle pandette, nel codice, nei commentarî di Gajo e ne' frammenti vaticani chiamano veramente le convenzioni dei privati " leges contractus, mancipationis, in *jure* cessionis, venditionis, locationis, traditionis, „ [1] espresso come obietto l'atto libero convenzionale. Ma quando invece l'obietto viene enunciato nella cosa immobile, nel fondo: allora la *lex* significa costante-

[1] *L. 1. pr.* § *1. de loco publ. fruendo, l. 1. pr. de superfic., l. 3. 4. C. si serv. exportand. ven.,* Gai. *I. 140. 172, III. 145. 146, fragm. vatic.* § *6. 8. 14. 50. 257.*

mente una ordinazione stabilita per giusto comando. Così dicesi *lex aurifodinae* da Plinio *H. N. 33. 78*, *lex loci* nel *Testam. Galli* presso Bruns *Fontes pag. 152*, *lex portus* da Alfeno *l. 203. de V. S.*, e *lex agri* vedemmo chiamata da Ulp. quella detta ai terreni dall'autorità dei mensori. La *lex aedium* di Paolo è manifestamente la *lex aedificiorum* di Vitruvio e di Varrone, la legge detta alle case dagli architetti. Essa aveva stabilito fermamente la natura della servitù *oneris ferendi*, quindi ottimamente ad essa e alla solita sua formola si riporta Paolo dopo aver ricordato quale sia l'importanza di quella servitù. Altra prova nel contesto di Paolo. Il quale mentre in tutto quel testo tratta di difendere l'obbligo di restauro nel padrone del servente, in fine arreca un confronto; " Quemadmodum si quis cavisset, ut servitutem praeberet, qui onus suum substineret, si ea res quae servit, et suum onus ferret, perisset, alia in locum ejus dari debeat „. Onde non si dica, che parlando adesso di convenzioni tra vicini (" si quis cavisset „) il giureconsulto esprima sconciamente in figura di confronto (" quemadmodum „) ciò che sarebbe mera ripetizione; è mestieri riconoscere, che prima egli avea discorso della *o. f.* secondo l'origine sua nella *lex aedium* degli architetti, ed in fine si occupa delle altre costituzioni che in seguito si fecero su quel modello dalle convenzioni fra vicini.

Niuno ignora, che v'è nelle pandette un frammento dove è esposta la disputa sulla *o. f.* come fu agitata tra gli antichi giureconsulti. Questo frammento, già da noi occasionalmente mentovato, è nella *l. 6. § 2. si serv. vindic.* autore Ulpiano. Ma mentre da esso si deve aspettar luce, vi sono adoperate espressioni così difficili per chiunque non abbia già fissato idee esatte, che anzi di toglierle ha accresciute le dissenzioni fra gli scrittori. Se a noi riescirà secondo la nostra spiegazione giuridico-storica intendere senza alcuno sforzo quelle espressioni e tutta la condotta del testo; crederemo, senza troppo lusingarci, di non esserci allontanati dalla verità. Ecco le parole di Ulpiano " Etiam de ser-

vitute, quae oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat, et aedificia reficiat ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est: et Gallus putat non posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur: sed ne me facere prohiberet; nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cujus res servit. Sed evaluit Servii sententia in proposita specie, ut possit quis defendere, jus sibi esse, cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed rem: denique licere domino rem derelinquere, scribit „. La disputa, come già ebbi occasione di notare, è fissata precisamente nel punto ove noi l'abbiamo posta; non sulla giusta esistenza d'una obbligazione gravante il proprietario del fondo servente a rifare il muro, ma sull'azione onde il relativo dritto è difeso “ actio nobis competit etc.... possit quis defendere, jus sibi esse etc. „ Aquilio Gallo ricusava di scorgere l'obbligo di restauro nel padrone del servente siccome costantemente unito alla servitù, osservando essere nella sostanza delle servitù tutte che non s'impongano a dover fare ma a dover soffrire, e perciò i restauri gravino il padrone del dominante e non del servente; dal che scendeva la esclusione della azione reale confessoria, mentre, siccome dimostrammo, azione reale non può darsi per un dritto di obbligazione non costantemente unito a dritto reale. Secondo le cose esposte di sopra si vede a colpo d'occhio in qual punto, punto sottile, cadesse l'errore di Gallo. Esso ravvisava come unito costantemente ad un dritto reale soltanto ciò che è nella sostanza di questo; non scorgeva, che può esserlo anche ciò che al dritto reale non è elemento sostanziale ma pur necessario complemento. Quindi *evaluit* la contraria sentenza di Servio Sulpicio, il quale all'obbligo di ristaurare applicava la confessoria. Per mostrare la rettitudine di questa sentenza Ulpiano cita le parole di Labeone “ hanc servitutem non hominem debere, sed rem „. Parole per noi lucidissime. Se nella

servitù *o. f.* l'obbligo di restauro si riportasse solo alla forza di convenzione personale, non passerebbe nè attivamente nè passivamente ai successori singolari, l'uomo dovrebbe e non la cosa: e così, non essendo perpetuo compagno del dritto reale, sfuggirebbe all' azione reale. Ma invece quell' obbligo si riferisce alla stessa posizione delle cose in istato di servitù *o. f.*, e nella sua primigenia formazione era scritto dagli architetti nella *lex aedium*. Sono le *aedes*, è la *res* che deve, ossia ogni suo proprietario *pro tempore*. Trovandosi l'obbligazione perpetuamente accanto al dritto reale, l' azione reale confessoria gli conviene ottimamente. Così Labeone difese la competenza dell'azione reale contro ogni vera irregolarita. Però sentì l'acutissimo giureconsulto, che in questo obbligo perpetuo di restauro a carico del padrone del servente v' era la singolarità che non vi fosse puntualmente osservata la solita equa distribuzione de' comodi e degl' incomodi. Questo avanzo di difficoltà diluì scrivendo, che ciò si tempera ed equilibra con una singolare mitezza a favore del medesimo padrone del servente, collo essergli data la facoltà di sottrarsi al dovere del restauro per mezzo di abbandono " denique licere domino rem derelinquere, scribit „. L'obbligo del restauro nel padrone del fondo servente, nato da osservazioni di convenienza, eminentemente proprie al potere discrezionale degli architetti, conserva l' impronta nativa nel campo della giurisprudenza, e viene da questa con temperamenti accettato e compreso nell'esercizio della reale confessoria.

Signori, il discorso è finito. Se le mie prove sono mal riescite, valgami presso voi di scusa quello, che solo mi spronò a farle: l'amore antico per la scienza nostra, e il desiderio di esser utile per quanto le mie poche forze lo possono comportare.

O. Ruggieri.

# DUE SIGILLI
# DELL'ARTE DE' SARTORI IN PERUGIA.

---

La opportunità che per cortesia del chm̃o prof. Carlo Lodovico Visconti, Direttore del Gabinetto Numismatico della Biblioteca Vaticana, mi si è in questi anni presentata di studiare e descrivere la collezione di sfragistica ivi conservata, ha fatto sì che la Direzione di questo periodico mi esprimesse vivamente il desiderio di veder pubblicato in questi fogli alcuno di quei sigilli, che per qualche storico riscontro si rendesse notabile. Onde io, sebbene presso che novo in siffatti studi, per corrispondere all'autorevole desiderio, con assenso del prelodato prof. Visconti, ho deliberato di publicarne due di Perugia, che credo inediti, singolarissimi perchè vi troviamo rappresentato, e dall'appostavi leggenda ricordato, un assai oscuro avvenimento di que' tanti che nei passati secoli, come i nostri lettori ben sanno (vedi gli articoli del chm̃o Monsig. Balan in questo periodico an. 1881), sconvolsero e insanguinarono quella illustre città.

Molti fra i sigilli del medio evo, che attualmente formano la collezione già detta, fecero parte del Museo Kircheriano, e ne uscirono sul finire dello scorso secolo, dopo la soppressione della Compagnia di Gesù. Lo traggo da un quaderno d'impronte cavate coll' inchiostro, esistente nel Medagliere, in capo al quale il canonico Battaglini, già primo custode della Vaticana, scrisse così:

" Impressioni di Sigilli già esistenti nel Museo del Collegio „ Romano, i quali per ordine dell' Em̃o Sig. Cardinal Francesco „ Saverio de Zelada Prefetto degli studi dello stesso Collegio e „ Bibliotecario, ossia Protettore della Biblioteca Vaticana, che ritenevali presso di sè, da me sottoscritto, Prefetto de' suoi privati „ Musei, e biblioteca, consegnati a Mons. Giuseppe Raggi Custode

„ della Biblioteca Vaticana nel 1797 con molti suoi proprii, ed altri
„ che pur riteneva della Vaticana, compensando soprabbondevol-
„ mente il Museo del Collegio Romano con il dono della copiosa
„ raccolta di medaglie, monete antiche e moderne in oro, ar-
„ gento etc., pesi, idoli, lapidi e ricca collezione di storia natu-
„ rale. Queste impressioni poi furono donate a me dal ch. Sig.
„ Ab. Giuseppe Calandrelli nel 1816, ed io le dono alla Biblioteca
„ Vaticana. „

“ Angelo Caño Battaglini 1° Custode
*Giubilato dalla Biblioteca Vaticana* „

Dalla qual notizia impariamo che la collezione del Kircheriano constava di circa trecento sigilli del medio evo, e di molti più antichi; mentre quella della Biblioteca ne ha forse seicento de' secoli di mezzo e de' posteriori. Collezione in tanto più preziosa, in quanto che non consiste in semplici impronte o sigilli in cera posti a piè delle pergamene, ma sibbene in bronzi originali usati da corporazioni e personaggi, taluno de' quali nella storia assai nominato: ond'essa ben si regge al confronto con qualunque altra di quelle raccolte, che ora nei musei di sfragistica con lodevole zelo si mettono in mostra.

Sull'antichità e sul valor giuridico del suggello non è qui luogo di ragionare, avendone scritto un trattato l'Heineccio (*Syntagma Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium*, cap. *de sigillis*); mentre in ordine alla rilevanza loro diplomatica possono consultarsi il Mabillon (*De re diplomatica*), il Papebrochio, il Bessel (*Chronicon Gottwicense*), il Muratori (*Antiq. Ital. Med. Aev.* dissert. XXXV). Celeberrima fama nel pubblicar molti italiani sigilli s'acquistò nello scorso secolo Domenico Maria Manni: ed a tutti note sono le dissertazioni del Garampi (*Sigillo della Garfagnana*) e del Cardinali (*Atti della Pontif. Accad. d'Arch.* Tom. II), come pure gli egregi scritti su tal genere di monumenti onde si adornano i varî periodici di sfragistica. Non isfuggì neppure ai paleografi l'utilità

dello studio de' sigilli (v. i Maurini, *Nouveau Traité de diplomatique*; De Vaines et Bonnetty, *Dictionnaire de diplomatique;* Fumagalli, *Instit. dipl.*; Quantin, *Dict. de dipl. chrét.*; Douet d'Arcq, *Elem. de sygillogr.*): i quali autori qui nomino perchè ben di rado si ha copia de'loro lavori nelle publiche biblioteche della nostra Roma. Sicchè nè anche ho potuto vedere il Glafey, che sulla metà dello scorso secolo varie decadi di sigilli pubblicò, e al quale probabilmente non rimasero ignoti quelli del Collegio Romano. Intorno a quelli del Vaticano, solo imparo dal Vermiglioli (*Sigillo di Bartolomeo di Ermanno degli Ermanni*) averne tratto impronte un tal canonico Smimter tedesco, ma qual uso ne abbia egli fatto, a me non è noto.

Il sigillo equestre rotondo (V. la Tav. al n. 1) ci presenta un cavaliere armato di tutto punto, che regge colla destra un vessillo a larghissime frange, nel quale sta effigiato, dinanzi, il grifo, noto stemma di Perugia, di dietro, un paio di forbici: colla sinistra imbraccia una targa a punta, carica — secondo il linguaggio araldico — anch'essa del grifo. Cavalca un destriero galoppante a sinistra, tutto coperto di ampia gualdrappa, sulla parte anteriore e posteriore della quale vedesi ricamato il grifo, cui sottostanno le forbici: la sua estremità è guarnita di ricca orlatura. Dalla testa del cavallo si spicca un fiocco sfarzoso in figura di giglio. La leggenda in caratteri detti gotici porta:

SIGILLUM ARTIS SARTORUM DE CIVITATIS (*sic*) PERUSIA

Chi sia il cavaliere, ce lo dice più chiaramente il sigillo ogivale (V. la Tav. al n. 2) che ora descriveremo. Egli vi è rappresentato nella stessa attitudine, salvo che ha in capo un morione rotondo, laddove nell'altro l'ha acuminato; mentre il pennone che regge colla destra termina in due lunghe punte. Tanto il cavallo quanto il cavaliere ci si appresentano in movenza men viva: il panneggio della gualdrappa e della banderuola sembra di un fare più manierato. Le forbici sono ricamate sulla bardatura due volte

nella parte anteriore, mentre nella posteriore, come pur sulla bandiera e sullo scudo, non figura che il grifo. Il campo del suggello è tutto sparso di gigli, e sotto il cavallo veggonsi di bel nuovo le forbici. L'iscrizione, in lettere tutte latine, è la seguente, cominciando dalla cuspide in basso, a sinistra del riguardante:

IOHAÑES SVTOR STATVM PERVSINVM POPVLAREM VIRILIT Ɔ SVTORIB RECVPERAIT

*Iohañes sutor statum perusinum popularem viriliter cum sutoribus recuperait* (*sic*).

Le interpunzioni in quattro luoghi sono formate da gigli. Nella nostra tavola le parole *virilit* Ɔ *sutorib*, come pure l'ultime due lettere del *recuperait* sono imperfette per vizio dell'impronta; il che dicasi pure dell'estremità del suggello.

Le comunanze di artieri, dette più brevemente Arti, assai presto appariscono in Italia, come aventi florida vita e compito organizzamento. Numerose di persone, eran esse la precipua fonte di ricchezza per quei liberi comuni che col commercio, di cui è nerbo l'industria, fecero dell'Italia in quel tempo la più opulenta nazione del mondo. Gli statuti delle città e le costituzioni, o *matricole*, delle Arti ci palesano qual parte prendessero queste ultime nel maneggio della cosa pubblica. Basti dire che a Perugia l'ufficio del *Camerario*, o conservatore del pubblico erario, spettava alle Arti (*Arch. Stor. It.* 1.ª serie, T. XVI p. 1.ª e 2.ª *Cronache di Perugia*). Nel principio del secolo XIII le vediamo nominate nel trattato concluso da Perugia l'anno 1233 co' Fiorentini; segno che già aveano acquistato grande importanza politica. Difatto, come nelle città maggiori, così anco in Perugia fino dall'anno 1218 si dividevano in Arti maggiori ed Arti minori; fra le prime, la Mercanzia e il Cambio; il sigillo della quale il Vermiglioli pubblicò nella *Zecca Perugina* (Append. p. 24). Le minori Arti assai più numerose corporazioni formavano; nel 1389 apparisce dallo Statuto Perugino (*Cronache di Perugia* al l. c. dell'*Arch. Stor. Ital.* T. XVI p. 1.ª pag. XLIX) che esse ascendevano a quarantaquattro; nè vi apparisce ancora l'arte

della seta introdotta in tempi più tardi. La importanza de' singoli collegî si conosce al numero de' Rettori che aveano per ciascun rione o quartiere della città (*Arch. cit.* T. XVI parte 2ª pag. 527). Essendo in Perugia fiorenti le Arti già sui primordi del secolo XIII, fin d'allora doveano avere le loro costituzioni ed i loro suggelli; molte anche i luoghi di adunanza, i quali a Perugia dicevansi *udienze*. Ciò nonostante, verso la metà del secolo XIV vediamo che molte fra esse compilarono le loro matricole; certamente, cioè, le corressero e rinnovarono. Citeremo quella de' calzolai del 1340, de' mercanti del 1351, de' pittori del 1366; i nostri sarti compilarono la loro nel 1368, i fabbri nel 1369, nel 1377 quelli del Cambio. Assai tarde sono quella della seta del 1437, e quella de' miniatori nel 1438; quest'arte assai antica, l'altra di recente costituitasi. Per toccare dell'*udienza* de' nostri sartori, il Graziani (*Cronache* all'anno 1438) ci fa sapere, che nel 1438 fu, per la fabbrica della cattedrale di s. Lorenzo, demolita o *scaricata* — come esso dice — insieme con quella della taverna di sotto: il che vuol dire che in uno stesso edifizio i tavernai occupavano il piano terreno, i sarti il piano superiore. Ed una simigliante disposizione ricavasi altresì dal racconto, che lo stesso autore fa all'anno 1437, quando per la stessa cagione si *scaricò* l'udienza de' calzolari di sopra, e de' fabbri di sotto.

La matricola del collegio de' sarti porta la data del 1368, ed ha in una miniatura di mediocre maniera la stessa rappresentanza del nostro bronzo, in un campo azzurro sparso di gigli d'oro. Sotto porta la scritta in caratteri gotici: *El buon Giovagne Lonbardo: el quale conquiso: el Populare stato de quista cita collo sequito dei Sartore*: Da questa gotica leggenda fu tratto forse in inganno il chmo Conte Rossi-Scotti, quando a pag. 60 della sua erudita *Guida di Perugia* disse gotica l'iscrizione del nostro sigillo ogivale, che come si vede è prettamente quadrata. Il sigillo fu descritto dal Vermiglioli, quando prese a dichiarare quello di Bartolomeo di Ermanno degli Ermanni; al qual dotto ne diè notizia il sullodato Battaglini:

ma non pare ch'esso Vermignoli ne vedesse l'impronta. La data della matricola ci attesta che il fatto del sartore Giovanni è anteriore all'anno 1368; ma il sigillo ogivale è di tempo assai posteriore, come vedremo dipoi. Il Battaglini pensa che i gigli di cui è sparso il campo della matricola e del sigillo ogivale — a cui, se l'avesse esaminato, avrebbe potuto aggiungere quel giglio che fa da pennacchio al cavallo nel sigillo rotondo — si riferiscano all'anno 1342, in cui dominò Firenze il famoso Gualtieri Duca d' Atene; e ne dà per ragione, allegando il Pellini (I, 549), l'alleanza coi Fiorentini, e la conformità di reggimenti con quella repubblica che Perugia affettava. Io, non disdicendo questa cotal simiglianza fra le due repubbliche, altro non vedo in que' gigli se non che il segno di parte guelfa, alle sorti della quale e Firenze e Perugia quasi sempre si tennero aderenti. Dissi solo della matricola perchè il suggello n. 2 giudico assai più recente e copiato dalla matricola stessa. Il giglio — prima bianco in campo rosso, poi rosso in campo d' argento — stemma di Firenze, la prima tra le guelfe città, anche per l'aiuto e le speranze che a' guelfi dava la casa di Francia, è notissimo essere stato scelto nel medio evo per significare il partito a cui la città o il personaggio era devoto. Per attenermi alla materia che tratto, citerò quel che ha scritto il Passerini sul sigillo de'ghibellini di Firenze a'tempi di Arrigo VII e Carlo IV (Periodico di *Numismatica e Sfragistica* T. 1); e il detto dal Gozzadini su quello della Società dell'armi in Bologna, nel quale i gigli, segno di *geremeismo* — tal nome portavano i guelfi a Bologna — sono sparsi a profusione (Op. c. T. IV pag. 256). Durante i secoli XIII e XIV grandi scissure furono in Italia *fra quei che un muro ed una fossa serra,* non solo per le nominate dissensioni fra guelfi e ghibellini, ma per molte altre ancora che vari nomi presero, che non è questo il luogo di ricordare, e le quali ad uno dei due principali partiti politici sempre si rannodavano. Terribile ed ostinata fu quella tra i nobili, *milites,* che agognavano alla signoria nei liberi comuni, e i popolari, *pedites,* che bramando di aver parte al

governo, temevano la tirannide de' prími. In Perugia ai popolari fu dato il nome di Raspanti, ai nobili di Bergolini; il primo nome leggo nel Pellini (I, 992) essersi nel 1359 rinnovato da un Trembolino; ma non fu che rinnovato, dacchè fin dal 1302 si fa menzione di un difensore che i Raspanti chiamaronsi a purgarli dall'accuse fatte loro dai nobili per l'amministrazione della repubblica a cui presiedevano. Nelle città guelfe, o quasi sempre tali, i nobili in generale affettarono il *ghibellinismo*, e i popolari, coi quali per natura, e per ambizione di governare si schieravano le *Arti*, si atteggiavano a guelfi (Muratori *Antiq. Ital Med. Aev.* diss. LII). Esempio chiarissimo Firenze, in cui il governo popolare fu guelfo; esempio seguìto pur da Perugia. Ciò peraltro non toglie che spesso molti popolari per loro interesse parteggiassero co' nobili, e molti nati di famiglie nobili si unissero a' popolari. La qual divisione esisteva per tempo in Perugia, perocchè nel 1215 leggiamo avere il Papa pacificato le due parti: con qual frutto, se lo immagini chi sa dal trattato con Gubbio e città di Castello, che nel 1223 i nobili perugini erano fuorusciti, e che nel 1225 durava tuttavia furiosa la guerra (Pellini, agli anni detti). Fra tanti tumulti il Vermiglioli, e gli editori delle cronache di Perugia, che da lui tolsero notizia del nostro suggello, non osarono determinare in quale occasione il nostro Giovanni compisse l'eroico fatto, che agli occhi de' suoi sarti il fece diventare un Marcello, come direbbe lo sdegnoso ghibellino Dante; fatto, che solo dalla matricola e dai sigilli fu ai posteri tramandato. A me, per le ragioni che sotto esporrò, pare che fosse nel secolo incirca decimoquarto. Assai seria baruffa avvenne nel 1303, avendo i nobili accusato i Raspanti di malversazione delle pubbliche entrate (Pellini, ivi), pel nascosto fine di usurpare essi il governo. Onde i Raspanti si elessero a difensore Bodrate da Sassoferrato; e l'effetto ne fu che i consoli delle Arti vennero cassati dal loro uffizio: ma non pare che i nobili giungessero ad occupare l'ambìto seggio. Un fatto poco dissimile da quello espresso ne' nostri sigilli avvenne nel 1330. Insisteva Venciolo de' Vencioli nel

consiglio adunato, perchè si suggellassero le lettere dirette al Papa circa la nomina del nuovo Vescovo di Perugia, quando irrompe ad un tratto nell' aula Oddo di Messer Longaro degli Oddi, e tutti ne uscirono sulla piazza dove " el dicto capitanio del populo curse „ doi fiate tutta la piazza con lo pennello in mano con molti po- „ pulare „ i quali per quelle lettere temevano compromessi i loro interessi (Graziani, *Cronache* anno 1330). Il qual pennello è appunto quella banderuola, o pennone, che tiene in mano l' eroe rappresentato a cavallo nei due sigilli. Altro grande tumulto avvenne del 1359, quando fatta la pace con Siena e Cortona fu chiamato per suggestione de' nobili a sindacatore delle spese Geri de' Pazzi, uomo intrepido e ardito, il quale esaminasse il procedere de' popolari che siedevano al governo. I popolari nominarono gli accusati per ambasciatori, titolo che secondo un vecchio statuto dava loro l'immunità; onde Geri non potendo operare con libertà secondo giustizia, si ritirò dal mandato. Gli successe un altro innominato, il quale avendo condannato i suddetti, fu tumultuariamente dal popolo messo in prigione, e ne nacque gran rumore in città (Pellini T. I pag. 993). Osserverò che l' iscrizione della matricola e la leggenda del sigillo ogivale, *recuperait*, accennano ad una rivoluzione compita, che ne' citati fatti non apparisce molto chiaramente. Nel silenzio assoluto delle cronache non ardisco di assegnare all' accaduto alcuna data precisa; solo per alcuni particolari mi sembra che fosse non prima dell'esordire del secolo decimoquarto. Giovanni Lombardo ci si appresenta interamente vestito d'arme, portante colla sinistra la targa su cui è il grifo, stemma di Perugia, colla destra il pennone ornato dello stesso grifo e delle forbici, insegna dell' arte sua. Ora appunto in quest'attitudine ricevevano l'investitura i cavalieri *del popolo,* ai quali in tal ricorrenza, oltre parecchi altri arredi, si donava la targa, il pennone ed il cavallo bardato; e su tutte coteste cose erano ricamati o disegnati gli stemmi del comune. L'uso di donare il cavallo bardato e il pennone con l' arme del

popolo sulla gualdrappa era assai in voga nel secolo XIV (*Period. Numism.* e *Sfrag.* T. III pag. 48 segg. *Sigillo di Spinetta Malaspina*). Il dritto di crear cavalieri, che prima spettava agl' imperatori, re, ed altri potentati aventi signoria, fu poi assunto anche dalle nostre repubbliche, onde rimunerare coloro che ben aveano meritato della lor patria. Il primo esempio che se ne ricordi in Firenze è nell'anno 1288, cui poscia nel secolo XIV molti se ne aggiunsero. Ora a chi ricorda ciò che abbiam detto di quella certa conformità tra i due comuni, non parrà improbabile, che dopo quell'epoca siasi reso meritevole Giovanni di quelle insegne, alle quali esser lui giunto non lieve indizio ci dànno i nostri sigilli. Perocchè non è molto verisimile che i sarti gli abbiano voluto cucire addosso quel postumo onore per un fatto accaduto molti anni indietro; e che Giovanni non sia stato altro che un *vexillarius*, o gonfaloniere dell'arte (Muratori *Antiq. Ital. Med. Aev.* diss. LIII; Brocchi nel *Periodico Numism.* e *Sfrag.* T. IV pag. 78 e segg.).

La forma del sigillo rotondo, l'incisione così risentita, le lettere così costantemente della maniera detta gotica, ci dimostrano a prima vista il sigillo n. 1 non essere anteriore alla metà incirca del secolo XIV, e di molto più antico del sigillo ogivale. È assai noto agli sfragistici, che nei secoli XIII, XIV e XV la forma ogivale nei sigilli fu riservata ai chierici, alle donne ed alle corporazioni ecclesiastiche, chiese, monasterii, capitoli, confraternite. Laonde assai anomalo è se troviamo un sigillo rotondo di donna, come quello di Jacopina Carrara (*Period. Numism.* e *Sfrag.* T. III); e grandemente sospetto di falsità è un sigillo ogivale di cavaliere (ivi IV) come quello di Malatesta Baglioni: veggasi il detto sull'uno e sull'altro dal chm̃o Passerini. Il cavaliere compiutamente vestito dell'armatura, ed il cavallo per intero coperto dalla gualdrappa, e questa ricamata, non sono anteriori alla 2ª metà del secolo XIII; e lo scudo blasonato che si mostra di prospetto ci porta addirittura al secolo XIV. Verso la metà di questo secolo la scrittura latina dà interamente luogo alla gotica. Cosicchè, come

in tanti altri sigilli e nelle monete, così nel nostro quasi niuna reminiscenza rimane dell'antica forma delle lettere. È bensì dell' antica maniera la M; ma la A sormontata da asta orizzontale e la C ed E lunate e chiuse, che si veggono nel nostro sigillo rotondo, sono così caratteristicamente spiccate, da non poterle facilmente scambiare con quelle di tempo diverso. Forse quando rifecero la matricola nel 1368 i sarti avranno rinnovato pure il sigillo; ed a qualche santo protettore e qualche emblema dell'arte loro, secondo costumavasi nei sigilli più antichi, sostituirono forse l'eroe della loro comunanza, che soltanto dalle forbici viene simboleggiata. Citerò, per esempio, i sarti romani; i quali avevano per loro insegna s. Pietro e s. Paolo, posti sopra le forbici consuete. Ciò vedo in un bassorilievo di assai goffo stile, murato nel Campidoglio vicino al portico del Vignola presso una porta di più buono stile che ha la scritta VNIVERSITAS SVTORVM. Il qual vocabolo *sutor*, ad indicar l'arte di cui parliamo, trovo pure negli Statuti dei mercanti di Roma, dal prof. Gatti in questo periodico pubblicati. Il giglio guelfo tanto ripetuto nella matricola, ch'era custodita in privato, nel sigillo, ch'era di uso pubblico, apparisce una volta soltanto per ornare il capo al cavallo, e ben a ragione; imperocchè già incominciava verso il 1368 la confusione dei partiti, che preludeva alla rivoluzione ricordata in questi fogli dal ch. Balan. Servirono di pretesto ad essa per lo appunto una congiura ordita nel 1368 da' nobili contro de' popolari, e la vendetta che questi ultimi, anche a dispetto del Papa, ne vollero prendere per assicurar sempre meglio il loro regime e le franchigie della città, che credevano minacciate (Pellini, *Storia* T. I pag. 1041 e segg.)

Quanto al sigillo ogivale, la forma detta e le lettere tutte quadrate lo fanno scendere al principio del secolo XVI, in cui quasi tutte le città e corpi rinnovarono i loro sigilli. Nel principio di quel secolo, nelle monete coniate dalla zecca di Perugia troviamo ancora l' A sormontata dalla sbarra orizzontale, come

in quelle riportate dal Vermiglioli (*Zecca di Perugia*) alla Tav. III nn. 6, 8, 9; ed il C chiuso fino ai tempi di Leone X. Laonde il sigillo ben potrebbe essere anche di età posteriore. Trovasi in esso bensì il C rovescio col segno dell'abbreviatura, adoperato per sigla a significare *cum*; ma l'ampolloso *viriliter* e le lettere interamente latine non lo fanno sembrare anteriore a quel tempo. La leggenda, il campo gigliato e le interpunzioni dei gigli, ripetuti senza alcun senso, mi danno sospetto, che dovendosi rinnovare il sigillo l'artista abbia avuto sott'occhio il disegno della matricola. Benchè il panneggio della gualdrappa sia alquanto più delicato, l'arte è ben lontana dallo sviluppo ch'ebbe in que' tempi, quando il perugino Lautizio per l'eccellenza dei suoi sigilli fu immortalato dalle lodi di Benvenuto Cellini.

E per riassumere in due parole: nel secolo XIV sembrami essere accaduta l'impresa di Giovanni Lombardo: coetaneo incirca alla matricola del 1368 vorrei credere il sigillo rotondo; del secolo XVI, e tratto dalla matricola il sigillo ogivale, co' quali i Sarti tramandarono alle storie un avvenimento, che dai cronisti di quell'età fu trasandato del tutto.

N. Scagliosi.

# FRAMMENTO D'ANTICA ISCRIZIONE ROMANA

Un frammento d'antica iscrizione latina fu rinvenuto nel 1880 sul Viminale, nella via Palermo n.° 3, mentre vi si fondava una casa privata. Esso consiste nelle poche parole seguenti [1]:

Parlerò prima delle circostanze di questa scoperta, e poi tratterò brevemente dell'epigrafe stessa.

## I.

Avendo scavato i fondamenti ad una profondità variabile, gli operai s'imbatterono in certi ruderi, o mura antiche fatte di mattoni dei quali alcuni sono bollati. Si sgombrarono dalle macerie due camere ornate di affreschi, con figure grandi quanto il vero, disgraziatamente assai malconce; un bel pavimento di marmo giallo; un musaico bianco e nero, largo e lungo quasi $1^{m}$. 50, rappresentante un cratere con due uccelli che vi si dissetano, come le palombe del celebre quadretto capitolino; ed altri minuti oggetti di poca importanza. — Alla profondità di $17^{m}$ si trovò la bocca di una chiavica antica, avente per coperchio una lastra di marmo bianco, lunga $0^{m}$. 77, larga $0^{m}$. 41, erta $0^{m}$. 03, ma spezzata verticalmente quasi pel mezzo. Cavato dalla fossa, detto marmo si vide ornato di lettere discretamente incise, alte $0^{m}$. 09, e che conservavano ancora il colore rosso col quale esse furono miniate ab antico [2]. Ciò premesso, esaminiamo la mutila leggenda.

[1] V. il fac-simile nella tavola annessa n. 3.

[2] Questi ragguagli mi furono gentilmente partecipati dal ch. architetto sig.r De Rossi-Re, e dal mio amico l'avv. Domenico Pucci-Sisti, onore del foro romano, testimoni *de visu* delle scoperte suaccennate.

## II.

La prima riga si supplisce senza difficoltà colla classica formola S P Q R; dico la prima riga, perchè l'aspetto della pietra ci vieta di supporre che vi fossero altre righe precedenti, come si osserva in qualche altro monumento. Nella seconda, la parola [*g*]ERMANICO è seguita da un'asta obliqua che giudico essere la prima di un M; per cui sarei disposto a leggervi M[*aximo*], e allora questo frammento potrebbe essere una lapide storica ufficiale, e dedicata dal Senato romano ad un personaggio imperiale; tanto più che troviamo alla terza riga le parole [*au*]SPICIIS SVI[*s*]. Queste ci ricordano due monumenti posti l'uno in onore di Augusto nell'a. 747/8 di R. per celebrare *quod eius ductu et auspiciis gentes Alpinae omnes.... sub imperium P. R. sunt redactae* (*C. I. L.* V, 7817): sta sulla famosa torre della Turbia, presso Nizza marittima. L'altro fu posto a Tito nell'a. 81 di C., per congratularsi con lui *quod praeceptis patris, consiliis que et auspiciis....* egli aveva saccheggiato e distrutto Gerusalemme da capo in fondo (*C. I. L.* VI, 944) [1]. Ora, in quanto agli auspicî, sappiamo che *in militia imperator auspicia habebat*, e che *si ipsi* (*imperatores*) *per se gessissent, ductu et auspiciis suis v. imperio et auspiciis suis, gessisse dicebantur; si per alios, auspiciis tantum* (De Vit, *Tot. Lat. Lex.* s. v.). Detta formola dunque alquanto enfatica, ma non tanto comune, mi persuade che l'iscrizione nostra devesi applicare a un imperatore guerreggiante piuttosto che a un duce qualunque [2]. Finalmente l'ultima riga, troncata per metà da un taglio orizzontale, lascia indovinare la parola [*tu*]MVLTVOSIS, sulla quale torneremo più tardi.

Convien notare che viste le dimensioni totali del marmo, esso dovette decorare la fronte o le pareti di un edifizio pubblico, imperocchè per restituire approssimativamente la sua grandezza originaria, bisognerebbe non solo raddoppiare la lunghezza a sinistra, ma anche aggiungere $0^m.35$ a destra, dimodochè la lapide misurerebbe almeno $2^m.35$. Non dico niente della sua larghezza

[1] Cf. anche il *Bullett. della Commiss. Archeol. Municipale* per l'a. 1877; ivi, a p. 250, il ch. collega comm. C. L. Visconti dà un importante frammento di epitafio, ove si legge la parola AVSPICIIS. La formola lodativa AVSPICIIS FELICIBVS s'incontra pure su certe medaglie dei regnanti del IV secolo, p. e., di Diocleziano (Cohen V, p. 393, n.° 131), di Massimiano Ercole (ib. p. 459, n.° 150), e di Costanzo Cloro (ib. p. 564, n.° 83).

[2] Ciò mi pare confermato dal titolo Mummiano (Mar. *Arv.* 30; *C. I. L.* I, 541) ove le parole *auspicio et imperio* sono al singolare.

perchè ne mancano i mezzi di apprezzarla. Ma checchè ne sia, mi pare di vedere qui un'epigrafe importante, emanata dal Senato Romano, e consacrata ad un principe celebre per qualche vittoria riportata sulle orde barbariche, e stimato ancora benefattore per la repressione di gravi tumulti.

Quindi, dato e concesso 1° che si debba supplire la seconda riga col titolo di GERMANICO M[AXIMO] applicato ad un imperatore, 2° che la paleografia dell'iscrizione permetta di collocarla tra la fine del secondo secolo e quella del terzo, bisogna cercare quale dei regnanti di questi tempi abbia meritato dal Senato una simile onorificenza.

Molti sono gli imperatori romani i quali si fregiarono dell' epiteto di GERMANICO come di un titolo trionfante: così Claudio, Nerone, Domiziano spesso, Traiano e M. Aurelio. Ma questi vi unirono qualche altro adiettivo, come p. e., *Augusto*, *Dacico*, *Partico*, *Sarmatico*, ecc., non già *Massimo*. Diversi altri però usarono più tardi il completo sopranome di *Germanico Massimo*, e, salvo errore, il primo che s' incontra a farlo sui marmi finora pubblicati fu Commodo nell'a. 182 (*C. I. L.* II, 1725) [1]. Lo imitarono poscia Caracalla nel 213 (*C. I. L.* III, 206 e 5704) [2], Massimino con suo figlio Massimo nel 236 (*C. I. L.* III, 3740, 3722; V, 8076) [3]; Gallieno nel 256? ed esso lo stampò perfino sulle sue monete, però senza data certa (Cohen, *Gallien* IV, p. 372 n. 185; p. 373 n. 186, 187, e *Supplément* p. 270 n. 22); Postumo nel 263 sulle sue monete (Mediob. p. 394; Cohen, *l. c.* V, p. 19 n. 43); Claudio il Gotico in una lapide del 269 esistente a Grenoble (*Bull. épigr. de la Gaule*, 1881, p. 4) [4]; Aureliano nel 274 (*C. I. L.* III, 6238; VI, 1112) [5]; Diocleziano nel 285 (*C. I. L.* VI, 1116); Massimiano nel 288? (*C. I. L.* III, 22 e 6151 per l'a. 293-300); Costantino I e Galerio nel 294 (*C. I. L.* III, 296) [6] ecc.; limitandoci al terzo secolo.

Or bene, questa quarta riga dell'epigrafe ne presenta una parola tronca che con certezza m'avviso di supplire [*tu*]MVLTVOSIS, e dalla quale forse caveremo qualche luce. Imperocchè essa accenna a sedizioni, turbolenze, sommosse, ecc. probabilmente romane, ed anche in relazione con una guerra germanica, e domate dall'Augusto al quale l'iscrizione fu dedicata. Ma chi dunque

[1] Cf. anche *C. I. L.* III, 865, 3202, 3385; V, 3180, 4867.

[2] *C. I. L.* III, 5999, a. 215; V, 7780, a. 214.

[3] *C. I. L.* III, 4630, a. 237-8; VII, 621, a. 237.

[4] La scoperta del ch. sig.r Florian Vallentin fu pubblicata anche nella *Revue archéol.* 1879, vol. 38, p. 120 ed altrove.

[5] *C. I. L.* V, 4319, a. 275.

[6] *C. I. L.* III Edict. p. 824, a. 301.

era costui? Veramente i moti *tumultuosi* e le ribellioni furono così frequenti sotto il regno degli imperatori romani del III° secolo, che non è così facile decidersi per la scelta. Senza però fare una lunga e tediosa rassegna storica, ho considerato un episodio della vita di Aureliano che mi pare tale da autorizzare una plausibile ipotesi, voglio dire la terribile invasione dei Marcomani in Italia nell' anno 270. Allora infatti essi si spinsero fino a Pavia, facendo dappertutto stragi orrende; e lo spavento sparso dalle loro barbarie fu così grande, che nella povera Roma, messa sossopra, scoppiarono ripetute sedizioni.

Aureliano, corso incontro al potente nemico, e sulle prime da esso sconfitto, finì col vincerlo più volte, cioè presso Fano, poi a Piacenza, poi nei campi di Pavia, e distruggendo completamente le barbariche schiere, egli si fece il liberatore dell'impero. C'insegnano le iscrizioni (Grutero 276, 3, 5, e Muratori *Thes.* 1051) che i popoli riconoscenti dedicarono monumenti in onore del vincitore a Pisaurum (Pesaro) e ad Interamna (Terni) nel Piceno [1].

Rientrato a Roma, Aureliano vi smorzò l'incendio delle sedizioni con rigore draconiano, e poi partì per debellare i tiranni dell'Oriente (p. C. 271).

Non si potrebbe dunque ammettere che in seguito a questi avvenimenti il Senato consecrasse al vittorioso imperatore un'iscrizione della quale non si ha più che il presente frammento? Essa d'altronde non sarebbe l'unica dedicatagli dai Romani. Il Panvinio ce ne ha conservato un' altra bellissima (se autentica) che egli dice rinvenuta di recente a' giorni suoi, e che porta la data dell'anno 274 (*Corpus* VI, 1112). Del resto, perchè non sarebbero rimaste qui molte memorie di un principe il quale edificò in Roma delle terme, un circo, un foro, un ponte, una via, e che dilatando il pomerio, ampliò singolarmente l'antico recinto della città eterna (Panvini, *Urbs Roma* passim)? Bisogna però dichiarare che l'iscrizione nostra non sta qui al suo posto primitivo, ma che essa vi fu trasportata da un altro luogo senza che si sappia nè donde, nè da chi, nè quando, come lo si vedrà più innanzi.

[1] Ecco quella del Grutero (276, 3) trovata a Pesaro: VICTORIAE | AETERNAE | AVRELIANI | AVG.N̄ | RESPVBLIC.PIS. | CVRAM.AGEN | TE IVLIO PRISCIANO | V.E. DVCEN.CVR.R.P. | PISAVR.ET.FAN.PP.M | (In basi statuae. — Mur. 256, 1). — Quella del Muratori suona così: IMP.CAES.L.DOMITIO | AVRELIANO PIO FELICI | INVICTO AVG.PONTIF | MAX.GER.MAX.TR.POT | CONS.ET PROCONS.P.P. | INTERAMNA | TES NAHART | DEVOTI | NVMINI | EIVS PVBLICE (Dicatum a. 271 ex primo consulatu eius. = Orelli 1028). — Poscia la gloria di Aureliano fu anche celebrata in Ispagna a Corduba e a Barcinona (Grut. 276, 6, 7 = *C. I. L.* II, 2201, 4506: a. 272-275); al Forum Iulii di Provenza nell'a. 275 (Mur. *Thes.* 461, 31); a Brixia (Mur. *l. c.* 256, 4 = *C. I. L.* V, 4320; Grut. 276, 5 = *C. I. L.* V, 4319); nel medesimo anno 275 ad Aurelianum (Or. Henzen 5551); in Africa (L. Rénier 4378 = Or. Henzen 5433 = *C. I. L.* VIII, 10217), ecc.

Ho detto che la tronca parola della quarta riga si poteva supplire *tu*-MVLTVOSIS. A proposito di questo adiettivo, farò osservare che non è stato ancora notato nell'epigrafia latina, almeno per quanto ho potuto indagare. Esso però è di buona latinità (cf. Facciolati-Forcellini-De Vit, s. v. TVMVLTVOSVS), ma pare che dal quarto secolo in poi, esso venne in disuso. Imperocchè Sex. Pompeio Festo e M. Verrio Flacco nel loro trattato *de Verborum significatione*, l'hanno dimenticato, come pure il grammatico Papias nel suo *Vocabolario*, il Du Cange nel *Glossarium*, il Maigne d'Arnis nel *Lexicon manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis* (ed. Migne). — S. Isidoro non l'ha registrato nel suo *Liber Etymologiarum*, benchè S. Girolamo l'avesse scritto una volta nell'*Antico Testamento* (*Prov.* 21, 1). Finalmente le erudite Memorie pubblicate nel 1872 dal ch. Paucker [1] contengono le parole *tumultuator* (p. 537) e *tumultuatio* (p. 682), ma *tumultuosus* manca, come anche al *Glossarium novum latinitatis* del Mai (*Spicil. Rom.* IX, 1843). Questa particolarità congiunta alla paleografia del marmo, ci autorizza forse a riportarne la data alla fine del terzo secolo.

## III.

Ho accennato a mattoni antichi bollati rinvenuti pure in questi scavi: l'esame delle loro leggende merita qualche attenzione, imperocchè esse ci dimostrano che il nostro marmo, di data ben posteriore all'edifizio del quale essi fanno parte, non può convenirgli, e deve provenire da un'altra fabbrica. I detti mattoni dunque sono dieci, tutti del secondo secolo dell'èra cristiana. Uno proviene dalle figline *Marcyane* (sic) che governava C. Calpetano Favore, nominato sopra molte opere doliari delle officine prima di Traiano, poi di Adriano, e del suo tempo [2]. Non avevo finora incontrato la variante MARCYANIS con Y.

[1] Cf. *Mélanges Gréco-Romains de l'Académie impériale*, S. Pétersbourg 1872, sotto il titolo di *Subindenda (verba) Lexicis latinis a V potissimum p. C. saeculi scriptoribus collecta*. — In un'iscrizione che il ch. Henzen attribuisce all'anno di C. 483, si parla dell'*incendio* TVMVLTVS *civilis* (*C. I. L.* VI, 526 = 1664), non già di moti tumultuosi; e se ne dica altrettanto del TVMVLTVS GAETVLORVM (*C. I. L.* VIII, 6958).

[2] EX FIGLINISMARCYANIS (*sic*)
C · CALPETANI FAVORIS
DOLIARE
*Palma — 11 folia.*

S. d'Agincourt *Note mss.*, nella Vaticana: trovato al Tavolato, tre miglia fuori porta S. Giovanni: v. 1° MARCIANIS; v. 3° DOLIARV. — Piranesi *Antich. Romane* VI, tab. 29: trovato nelle mura del Pantheon: v. 1° MARCIANIS; in fine: DOLIARE. | I. — Il Fea seguendo le

Cinque altri sui quali comparisce la Domizia Lucilla Cn. f. (a. p. C. 129?), ci presentano pure una rara variante del mio n.° 215 pubblicato nel 1880 (cf. *Inscriptions doliaires latines*, etc.) [1].

Un altro ha i nomi dei consoli Kano e Camerino, cioè dell' a. 158, sei mesi in circa prima della morte di Adriano [2].

Due appartengono alle figline RANINIANE (lette RAVINIANE dal Fabretti, *Inscr.* p. 520, 314). Vi si legge il nome di Faustina seniore, unito a quello di Rutilio Successo, scritto col V rovesciato [3]. Il Marini (*Figl. mss.* n.° 126) vuol correggere la parola RANINIANAS in KANINIANAS, ed il suo parere fu seguito dal *C. I. L.* V, n. 8110, 174. Ma la lezione RANINIANAS è irrefragabile in due copie. Sappiamo però che le Caniniane furono da Rutilio Successo dirette a tempo di Commodo, secondo quest' altro bollo:

OP · D · EX · PR · IMP · COMO · AVG F · CAN
RVTILI SVCCESS

*(Opus doliare ex praedis imperatoris Comodi augusti, figlinae Caninianae Rutili Successi)*

(Nibby, *Dintorni* III, 717, tr. nella villa de' Quintili rinv. nell'a. 1828-29). Quindi la R sarà uno sbaglio del *figulus sigillator*, tanto più che non si conosce nessuna gente RANIA o RANINIA?

orme del Ficoroni (*Vestig. di Roma*, p. 31) e del Caylus (*Recueil d'antiquit.*, III, pl. 68), l'ha pubblicato nell'*Integrità del Panteon*, p. 28, leggendolo a rovescio così: DOLIARE | C. CALPETANI FAVORIS | EX FIGLINIS MARCIANIS | e criticando giustamente l'erronea spiegazione del Caylus e del Ficoroni. — Marini *Figl. ms.* legge: EX FIGLINIS MARCIANIS, ecc., e in fine: palma surretta. — Mus. Vat. 1871, Descripsi: MARCIANIS, colla palma.

1 EX F TERNT DOM LVC PORT
LIC OP DOL STAT PRIM
*Globus.*
*(Ex figlinis Ter(e)ntianis Domitiae Lucillae portus Licinii, opus doliare Statiae Primillae)*

Il Muratori solo aveva riportato la parola TERNT (500, 17) in vece di TERENT, ommettendo però il diagramma che consiste nella mezza luna con dentro una stella. — Per le mie *Inscriptions doliaires latines* poi, cf. l'erudito resoconto del ch. prof. Gatti, negli *Studi e Documenti,* anno terzo, 1882, pag. 189: *Bibliografia.*

2 EX FIG CAESN C CAP MNESTERI
KANO ET CAMERIN
COS
*(Ex figlinis Caesaris nostri, Caii Calpetani Mnesteris, Kano et Camerino consulibus)*

Marini *Arv.* 100, 114ª; *Figl. mss.* n. 528. — Museo Vat. 1871, e Museo Kircher. 1876, Descripsi. — Brunati *Mus. Kirch.* p. 33 qui consulatus annum ignorare fatetur.

3 O DO EX FAVST AVG FIG RAVINIANAS (*corr.* RANINIANAS)
RVTILI SACESSI
*Palma — 9 folia.*
*(Opus doliare ex Faustinae augustae, figlinas Raninianas Rutili Successi)*

Uno finalmente è delle officine Faoriane [1] condotte da Calventia Maxima a tempo di Marco Aurelio prima, e poi sotto gli AVGG NN, cioè M. Aurelio e Vero (162-169). Ora, essendochè questi materiali furono staccati dalle mura maestre, crederei non senza ragione, che l'edifizio in discorso fu fatto tra gli ultimi anni di Adriano ed i primi del Filosofo. Da altre particolarità poi si deve inferire che le camere suddette fecero parte di un bagno privato [2], e non di un monumento pubblico. Quindi l'iscrizione imperiale, posta necessariamente all'aperto, non gli sembra convenire, e non gli può convenire; ma, come l'ho già detto, essa proviene da un altro luogo, disgraziatamente a noi ignoto.

Comunque sia però, giacchè ulteriori scoperte potrebbero permetterci di completare questo raro frammento, mi pare desiderabile ch'esso venga conservato accuratamente, e come un oggetto da museo, meritevole di studi più eruditi.

C. DESCEMET.

Fabretti *Inscr.* 520, 314: ad Thermas Titi. — Marini *Figl. mss.* 126, Mus. Rusconi: RANINIANAS, recte. — Mus. Kircher. 1876, fragm. Descr. — *C. I. L.* V, n. 8110, 177. — Notisi il solecismo *Ex... Raninianas.*

[1] OP DOL EX PR AVGN FIG///////
CALVENT MAXIMAE///
*Hercules stans cum clava et pelle leonina.*
*(Opus doliare ex praedis augusti nostri, figlinae..... Calventiae Maximae)*

Spreti *De Ampl... Raven.* II, P. 2, p. 234. — Marini *Figl. mss.* n. 182. — In Palatino 1868 et alibi, Descripsi varietatem hanc:

OP DOL EX PR AVGG NN FIG FAOR
CALVENT MAXIMAE
*Hercules ut supra.*

[2] Gli antichi topografi di Roma indicano sull'Esquilino e sul Viminale *LXXV Balinea privata,* oltre alle Terme di Olimpiade e di Novato (Panvini, *Urbs Roma* p. 177; G. B. de Rossi, *Note di topografia romana* edite in questo stesso periodico *Studi e Documenti di storia e diritto,* anno 1882, p. 76). Il Panvini vi mette anche un *circus Aureliani cum obelisco* (l. c.) del quale non si ha memoria altrove.

1

2

SIGILLI MEDIEVALI DELL' ARTE DEI SARTORI IN PERUGIA

3

Q R
ERMANICO
SPICIISSVI

FRAMMENTO D' ANTICA ISCRIZIONE ROMANA

# STUDI E DOCUMENTI

DI

# STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

**ANNO III. (Fascicoli 1-4)**

PAG.



ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

*Piazza della Pace num. 35.*

1882